ORAZIONI

CIVILI E CRIMINALI

DELL' AVVOCATO

LORENZO COLLINI

FIORENTINO

VOLUME TERZO

FIRENZE
PER NICCOLÒ CONTI
1824

ORAZIONE FUNEBRE

DI S. A. I. e R. IL GRANDUCA

FERDINANDO TERZO

RECITATA

DALL'AVV. LORENZO COLLINI

MEMBRO DELLA DEPUTAZIONE

DELL' ACCADEMIA DEI GEORGOFILI

NELLA SUA ADUNANZA SOLENNE

DOMENICA 26. SETTEMBRE 1824

SIGNORI

Quis desiderio sit modus!

Tante e sì vere lacrime non versammo dunque noi quanti eravamo in Toscana allorchè ci fu tolto, avendo appena seduto otto anni sul trono avito, il figlio di Leopoldo; di tanto lunghi sospiri poi i tre lustri, che a questo secolo dettero incominciamento, non accompagnammo dunque noi quanti piegavamo sotto lo scettro d'esterna dominazione; non piangemmo dunque, e non desiderammo la presenza, e il regno di Ferdinando III. nato fra noi e fra noi nodrito, se non per accrescere di più amarezza il pianto, di più acerbità il desiderio, che oggi devoti, e grati consacriamo alla memoria dell'Ottimo Principe!

Il Principe Ottimo rapito, ahimè, troppo presto alla vita, alla patria, troppo degno, ahimè, di regnar altrettanti anni e molti più di quelli pei quali, dopo che

cessato l'infuriare delle politiche tempeste rientrò in porto, e restituito finalmente ai nostri perpetui voti l'ammirammo sempre, e sempre l'obbedimmo più padre che sovrano, più concittadino che principe!

Ahimè! l'Ottimo Principe, pio, giusto, clemente, umano, saggio, liberale, cortese, in cui la natura benigna prevenne la principesca educazione, in cui il sovrano potere avvalorò la probità, le ricchezze fecero strada alla beneficenza, la semplicità della vita adornò di modestia l'altezza della regal fortuna! Non le vicende dei regni, non il tumulto delle superbe voglie, le fazioni, le guerre ne turbarono il coraggio, o abbatterono la virtù, ne rinfrancarono anzi la tranquillità, indurarono la costanza, confermarono l'equanimità in tante condizioni diverse di uomini, e di cose che lo circondarono, in tanti gradi di onore, in tanti titoli di dignità, ai quali egli retribuì più riverenza, e più ornamento di quello che altri regi spesso non ne ricevano; sempre fonte di grazie, e in ogni deliberazione tanto opportuno alle preci dei miseri, quanto chiuso alle lusinghe dei potenti, sempre sollecito d'altrui più che di se stesso, ponendo ogni altro rispetto in non cale, dove per la felicità dei suoi popoli fossero da spendersi studj, tollerarsi sciagure, e moltiplicarsi affanni!

Ahi quanto perdemmo, ahi quanto giusto è il nostro dolore!

E il nostro dolore quanto giusto altrettanto impetuoso proruppe spontaneo al primo annunzio dell'improvvisa infermità che lo assalse reduce dall'infausto viaggio, da cui lo distoglieva presaga pur troppo dell'acerba ventura la pietosa augusta moglie. (E non fia mai che il tempo possa asciugare il suo pianto). Ma egli invan trattenuto partissi all'infausto viaggio: Ve lo chiamavano, come era solito accorrervi, i bisogni

della bella provincia cui già da molti anni egli arricchiva, per lui specialmente fecondata, e in grazia di quella mirabile opera regia, che imprigiona e sprigiona a sua voglia le acque della Chiana già stagnanti sul limo, che ora sente il peso dell'aratro, e nutrisce città vicine e lontane.

Partissi il Granduca: nè guari andò, che tornando, nei primi momenti mostrò sul lieto aspetto la cara salute, la stessa alacrità, e la prontezza stessa delle membra agili e vigorose, che dote della prima gioventù, tali accompagnavanlo nella virilità, e tali resistevano intere all'ingiurie dell'undecimo lustro valicato appena di quaranta giorni quando la Parca gli mosse guerra.

Era il giorno XIII. di Giugno. Il desio dei salutanti mattutini empieva le regie sale. Le congratulazioni del ritorno spuntavano sù cento labbra. Ogni altro affetto di stato e di corte, speranze e timori, ringraziamenti e suppliche stavano per un giorno in silenzio riserbate a domani. Ma negata la vista del Principe amato, ma le ansiose dimande soddisfatte con perplesse risposte, ma le novelle di morbi diversamente minaccianti, e di febbre violenta l'annunzio dall'aula sceso, e sparso in un baleno nella città, e la mesta fama ogni momento divulgandosi più e più, e il mal premendo, e spaventando il peggio, ebbe tosto preso impero d'ogni cuore l'angoscia, si avanzò rapidamente la disperazione; e non trascorso per anco il terzo giorno, tutti i volti già tinti di un cotal pallore, che si perdea nell'ombra della più tetra mestizia, dipinsero il mal recusato presagio della calamità pubblica.

Quindi uomini e donne correre avanti e dietro per le vie e per le piazze e per gli atrii stessi e per le scale del palazzo regio, e soffermarsi alcunchè incontrandosi, e interrogarsi lacrimevolmente, e stringersi con pietosa significanza l'un l'altro la mano; Niuna disuguaglianza

di età, di grado, di fortuna, niuna altra premura, nessun'affare o domestico o civile, tutti i passi, tutte le lingue, tutte le orecchie a questo solo rivolte, di questo solo occupate, ed intente a questo solo: la salute di Ferdinando nostro: della sua infermità, della sua guarigione palpitanti al pari cittadini e forestieri, e dalla oscillazione di speranza e di timore tutte le menti e tutti i cuori prender qualità diversa, e fluttuar fra 'l duolo e la letizia, fra gli affanni e i conforti.

Suonò l'ultim'ora; e il sesto giorno fù tutto tenebre.

Tu salivi intanto colassù d'onde eri scesa o anima pura, riguardando forse i luoghi della tua nascita, dei tuoi diletti, dei tuoi travagli, e forse gradito (seppure alcuna cura mortale cape ancora nell'anime beate) ti giungeva il mesto ululato della reggia, della patria, del bel paese tutto che ti chiamava, ti sospirava, e ti benediva.

Imperocchè risorgeva in quei momenti vivace ed illesa la memoria di tutte le cose passate, e quelle colle presenti confrontando, non v'era chi non ammirasse in Ferdinando il modello di quanto sappia adoprar l'uomo, che d'eccellenti tempre natura compose, e di quello cui possa l'uomo pervenire, se alla natura eccellente tu aggiungi l'esperienza maestra della vita.

Non aveva la Toscana assaggiate per anco le leggi amarissime della necessità, e tutta in quiete l'Italia sotto Francesco, e sotto Leopoldo (felici rimembranze!) non si ebbe del senno loro esperimento alcuno nell'avversità.

I primi suoi morsi, e l'ire prime della fortuna aspettarono dopo cinquant'anni di governo austriaco, quello nuovo di Ferdinando, sicchè nell'arte di regnare le più intricate difficoltà furono il suo tirocinio.

Noi vedemmo per la prima volta, e il dovemmo

giudicare alla pruova, quanto sia bella la virtù regale nei contrasti, e come sotto il martello della sventura si affini la sapienza politica.

Rammentavamo quanto era felice (ch'ella era invero felicissima) la nostra vita dopo le riforme di Leopoldo. Le leggi civili eguali per tutti, i costumi non solo buoni ma anco gentili, il codice delle pene mite e filosofico, la vigilanza occhiuta, ma più che per altro, per la ricchezza e per la prosperità universalmente diffusa, rarissimi i delitti in questo paese privilegiato. A farlo lieto aveva colla natura cospirato il governo. Per una parte, l'industria cui son pronti gl'ingegni e le mani di chi nasce sotto questo cielo benigno, per l'altra, la circolazione dei prodotti naturali et industriali voluta e protetta dal sistema il più saggio che altrove mai regnasse di provida economia: Nessun privilegio, nessun vincolo, tutto dato alla natura, e fuori che quelle dalla natura dettate, nessun'altra legge al commercio.

A conservare tanta felicità era mestieri la stessa pace, all' ombra della quale tanta felicità era cresciuta; Ma appunto la guerra si accese in Europa con tale incendio, che d'altro più vasto non parla.

L'Italia nel 1796. soffriva già i mali della guerra guerreggiata nel suo stesso seno impiagato.

Resisteva Ferdinando non solo agl'inviti e alle lusinghe, ma anco alle minaccie con che era tentato, perchè colla Francia rompesse anch'egli, e si dipartisse da quella condizione neutrale, in cui cauto sempre e prudentissimo aveva Leopoldo fondata la politica del Granducato fin dall'anno 1778.

Strappatone poi dalla forza, e dalla soverchianza de'nemici presenti, Ferdinando vi fece ritorno quanto più presto il potette, il quale prese per sua guida sola il bene dello stato e il vantaggio dei suoi figli, non le

infiammate passioni dei tempi che mal calcolavano le probabilità degli eventi nelle cose di Francia, e non l'abbagliarono nè la dignità del fastigio regale, nè il desiderio di quella giusta vendetta medesima, che anco a lui domandavano le ingiurie e i delitti ond'eran brutti e sanguinosi i primi anni della Rivoluzione Francese.

Di quanto bene fu padre sempre dipoi consiglio sì prudente, cui tanta costanza fu scudo!

Noi vedemmo anco in mezzo alle più dure calamità qualche effetto di consolazione, dagli altri popoli invidiato, noi lo vedemmo nascere da questo voto di neutralità sempre religiosamente osservato, il quale impresso mitemente in tutti gli animi valse ad allontanare dai vincitori ogni pensiero di crudeltà, e dai vinti ogni stolta macchinazione, ed oltra lor possa ardita, di spezzare l'aborrito giogo: risparmiò onte e vendette, le quali rinnovandosi, e con rabbiosa reciprocanza irritandosi, versano odj inestinguibili, e calamità perpetue in seno delle nazioni sempre strascinate nella miseria.

Amato e riverito Ferdinando presente, al pari che desiderato lontano, noi fummo sempre guidati dal suo spirito, e come a lui lietamente obbedivamo, così non parve necessaria, e forzata qual'era, l'obbedienza ad altro potere, cui egli, partendo, ci lasciò il generoso e prudente ricordo d'obbedire.

Egli passò a reggere altri popoli in Germania: Noi con loro alternammo opposta vicenda d'affetti.

Gioivano, quando piangendone la perdita noi, l'acquistaron'essi; ed altrettanto si afflissero dipoi, quando costretti a rendercelo, noi di ricuperarlo esultavamo altrettanto.

E fu gran ventura la nostra, che tanto felicemente terminasse quella guerra, che aveva desolata per più di vent'anni l'Europa.

E più gran ventura, o per dir meglio esempio unico e maraviglioso di cui stupiranno i posteri, fù quello, che in tanti anni l'atrocità delle guerre, le discordie, e le sedizioni da brevi e anco crude paci interrotte, non rovesciassero coll'armi ogni civile ordinamento, che tutto annegato nel sangue il sapere e il senno tutto d'Europa imbarbarita, non superasse ogni ritegno la forza. Stupiranno, che la notizia del giusto, l'amor del vero, l'appetito del buono e del retto non andassero con ogni costume sommersi, che libertà e sicurezza di persone e di averi, non che beneficenza, umanità, cortesia, gentilezza, non spirassero l'ultimo alito sotto la clava di feroce dispotismo, quasi in rinnovato secolo di ferro, o di qualunque siasi altro deterior metallo che natura impoverita produca.

Ma nò; più giusto, e più pietoso provvide il cielo allo scampo della specie umana. Non sofferse che si estinguessero, le difese il cielo, e dal nembo di guerra le preservò nel loro fulgore, le sante dottrine e veraci, che inspirate dalla natura stessa dell'uomo, e dettate dalla ragione del patto sociale, sono la radice della sicurezza, e della prosperità della Repubblica.

Eccolo dunque per lo primo e più prezioso dono della pace, eccolo alla sua patria, al suo trono, eccolo Ferdinando a riprendere quel dolce freno che aveva imparato a trattare dai più verd'anni.

Elargì egli l'antico favore, e vi aggiunse munificenza regale e conforto di nuovi statuti a questa nostra antica Accademia, la prima da cui si spandesse nel mondo largo fiume di economici insegnamenti, che quinci diffuso per ogni dove, e fra noi specialmente, dalle scuole nelle case e per le piazze versandosi, irrigò lento e maestoso, dopo le città, le ville e le campagne.

A noi spetta dunque principalmente il dovere di

celebrare la memoria dell'Ottimo Principe, che procedendo per la via calcata dal padre, non solo raccolse i frutti da lui preparati, che il tempo quanto più tardo tanto più sicuro matura, ma di altri ancora affrettò la maturità, e molti più semi non cessò di spargere, secondo che i lumi del secolo, col quale il nostro sovrano progredì concorde, ne somministravano, e come i consigli dei dotti e l'esperienza delle nazioni raccomandavano.

Nato in questa sala e cresciuto fra noi il desiderio di dissipare la troppa ignoranza della classe indigente, di allontanare la prima età dall'ozio, eccitarla alla fatica, avvezzarla alla disciplina, pensammo che l'istruzione del popolo fosse degn'oggetto e proprio del nostro istituto.

Vi soddisfece l'Accademia con tenui principii, e più ampiamente vi ha provveduto poi scelto numero dei nostri socj, che sentirono l'importanza di questo il quale è veramente il primo frai rami di Economìa privata, da cui debbe ricever tantosto progresso, incoraggimento, e propagazione l'Economìa pubblica, e la felicità generale; Chi arrestò il nostro corso? Quale estraneo argumento, quale antico pregiudizio, qual suspicione moderna si frappose ai nostri concetti?

Forte della sua virtù, dell'amor dei suoi popoli, e della loro probità, che da lui discesa si comunicò ai più infimi gradi coll'esempio superiore, applaudì sempre Ferdinando ai tentativi delle scienze e dell'arti, giovò ai loro progressi in benefizio dell'uomo.

Frà i quali si conti anco la scuola dei sordi e muti eretta in Pisa sotto la sua protezione, e a spese del regio erario; Si contino l'ospizio di maternità, i depositi di mendicità aperti in Firenze, e in Siena, e si celebri la munificenza con cui egli, ad arricchire gli spedali, e per liberarli dagl' imbarazzi di un'am-

ministrazione affannosa, voltò i beni stessi della sua corona, a lui solo devoluti per la precedente distribuzione de'beni demaniali.

Cura non minore lo strinse, e di altra malattia, che più delle febbri funesta corrompe il corpo morale dello stato, fù il Granduca sollecito.

Pensò, anzi tornò egli a pensare alle carceri, e non pago di quanto il padre ed egli stesso poi avevan fatto, vi pose l'ultima mano.

E incominciando dalla impossibilità d'arresto alcuno illegale, e senza decreto di autorità competente, del che commesse alle leggi di farne sicuri, volle che provido sistema, umano, e ragionato seguitasse ogn'infelice, che della libertà è spogliato, e lo assistesse per tutti i gradi fino a che o la ricuperi o la perda in pena del reato: Ma la pena non preceda la certezza del delitto, quanta, e quale da solenne, e pubblico giudizio solamente si ottiene.

Quanto i più moderni, e i meglio instruiti autori, e di più filantropìa dotati insegnarono, tutto fu qui raccolto, e quì fu' apprezzato.

Il progetto di Bentham approvato in Francia, dove l'autore lo diresse nel 1791, quando la somma delle cose era appresso l'assemblea legislativa, ed approvato non meno in Inghilterra, dove più d'un decreto ne ordinò l'esecuzione, giacque quel progetto ineseguito, e solamente in quell'aureo libro ebbe vita.

I pensieri di Buxton, e di Bennet hanno avuta ultimamente miglior sorte in Francia, presso il comitato per lo miglioramento delle prigioni dal Duca di Angouleme preseduto.

Una donna quackera (M. Fray) fece prodigj bensì di pietà, e cacciò uno stuolo di abusi e di vizi dalle carceri di Londra.

A me duole, che il tempo non mi conceda e che l'occasione non sia questa di svolgere le partico-

larità de nostri ultimi regolamenti, che assicurano la sanità del corpo dei carcerati, e ne rimuovono ogni specie di tortura o fisica o morale, da cui mai non erano fino agli ultimi tempi andati esenti.

E più di tutto dovrei lodare la casa di forza stabilita in Volterra, dove gli uomini nello scontar la pena delle loro malvagità imparano a detestarle per l'avvenire, e prendono amore al lavoro, e n'escono migliori, siccome molti, non senza qualche peculio, ne sono usciti; laddove gettati com'erano anticamente negli ergastuli, e nei bagni, ed ammassati come bruti nelle mandre, inferocivano viepiù, e i gastighi stessi, e i patimenti, la crudeltà dei governi, e dei custodi che inasprivanli, altro non potevano produrre in coloro se non esacerbazione di odio, e inimicizia irreconciliabile contro il genere umano, invece di chiamarli a pentirsi e scostarsi dai delitti pei quali erano stati espulsi dalla società.

Che se il mondo sapesse il cor ch'egli ebbe, tutto quello che fece, e tentò Ferdinando, e fin dove sperò giungere, il mondo, che *assai lo loda, più lo loderebbe.*

Io qui accuso le tue stesse virtù, la tua modestia, o Ferdinando: Ella ha colpa che a tante delle tue imprese occulte del tutto o mal note, è defraudata la lode, di cui la più piccola parte basterebbe alla gloria d'ogni regnante.

Ma non poteron nascondersi il tuo senno, la tua costanza, la tua generosa compassione ai mali della Toscana, quando afflitta dalla penuria dell'annona per tre lunghissimi anni, con cui volle il cielo mettere alla prova e noi e il buon Principe, da te solo, nè da altri in terra, ella poteva sperare di tanti mali quella, che ne ottenne medicina, e alleviamento.

Fu stupenda maraviglia a vedersi nel contrasto fra le stagioni inclementi, e le leggi benefiche, decli-

nar gli uomini coll'industria il flagello celeste, e correggerlo, rinvigorirsi in mezzo alla miseria la probità, e sorger dalla carestia stessa l'abbondanza.

Si aprano viepiù tutte le porte all'uscire, gridò il saggio Principe, acciò siano spalancate all'ingresso; giungeranno, partitesi dagli emporj più lontani, le vettovaglie ai nostri mercati che le desiderano, per questo solo perchè vi son desiderate; guai a chiamarle con editto lontane, guai a trattenerle con editto presenti; guai a proferir parole di misura nel tempo, nel prezzo: metodi, restrizioni, regolamenti, tasse, tariffe, magazzinieri, grasceri, tutto peste.

Egli sapeva che anco dai buoni esempli spesso nacquero i cattivi, e guardossi dal primo passo nella via dell'errore.

Ma si aprano al tempo stesso le vie al guadagno, soggiungeva il saggio Principe. Non limosine, antico soccorso di cieca compassione; mercedi bensì, vero benefizio di retto consiglio; la questua, e l'accidia in bando; all'industria, al lavoro, onore e lucro.

Gli uomini vigorosi provarono, che l'opera delle braccia cui furono invitati, fruttava il pane, e chiesero la fatica, ed amaronla: Sudarono animosi a compir l'opere pubbliche, e prima di tutto quell'ampia strada già disegnata, come voleva l'antico desiderio di facile e pronta comunicazione fra i due mari che ne circondano, ed eseguita ora solamente, e in tante strettezze da Ferdinando, la strada per S. Sepolcro verso l'Adriatico condotta fino al confino fra la Toscana, e li stati vicini.

Parlerò io di quella per cui comunicano Volterra, e Siena, e che si lega coll'altra che da Siena si volta ad Arezzo; e parlerò io della strada sul littorale del Mediterraneo, che unisce Grosseto a Orbetello, Piombino a Livorno! E che dirò io dell'altra che conduce

alla capitale i casentinesi; che delle tante, le quali intersecansi in guisa, che nessun governo può vantarsi d'aver fatto altrettanto per avvicinar comunità a comunità, provincia a provincia!

Torno alla nostra superata calamità triennale. Mentre gli uomini trattavano le zappe e i pali di ferro, le donne filavano la lana e la canapa recata fino ai loro alpestri più remoti abituri: ricevendo il salario, ne restituirono, le misere, intera sempre la quantità, e mai in tanta somma non mancò pure una libbra sola, defraudata dalle male persuasioni della fame e della inopia. Prevalse la riconoscenza, dominò il rispetto, trattenne da ogni più lieve colpa l'esempio della virtù del principe, che ringraziato appena dei vecchi, fù tosto eccitato a nuovi benefizi: nè egli mancò mai di soccorso all'uomo afflitto, e per vecchiaja o per infermità miserevole e tapino.

Alla fame successe tosto la febbre: ma non inferocì qual minacciava, nè si dilatò qual temevasi per epidemia fuori degli spedali, moltiplicati all'uopo, riccamente provvisti, e con tal diligenza governati, quale appena truova il viaggiatore nell'altre città, quando non sono per la tranquillità dei tempi le pubbliche occorrenze oltre l'ordinaria misura trascese.

Non vi sia chi si vanti di riconoscere ora dai vestigii delle rovine, il torrente dei mali che testè inondava! Mi si dica quali cicatrici accusano oggi il flagello che ne impiagava or son pochi anni?

Tu scorgerai bensì fondate altre basi, e dischiusi nuovi fonti di perenne pubblica prosperità, se tu svolgi il Codice delle leggi nel tempo stesso dettate.

Si maturò allora il sovrano pensiero che già volgeva in mente il Granduca *di remuovere la difformità del contributo, mediante l'istituzione della tassa prediale da distribuirsi per tutta la superficie del Granducato con misura eguale, e con proporzione adeguata*

al valore dei beni stabili compresi in ciascuna Comunità.

Nella mancanza però d' un Catasto, ossia Estimario regolare, et uniforme, unica base sicura d' un giusto reparto, istituì il Granduca una *Deputazione incaricata di dirigere tanto nei rapporti metrici, quanto nei rapporti economici le operazioni del general Catasto del Granducato*, e si compiacque di aver trovate, *quando riassunse la sovranità, estinte affatto le già dirute antiche tracce di prerogative, d' esenzioni, e di privilegj locali*, onde potette, siccome fece, *con intima sodisfazione del suo core paterno, diffondere in ciascuno dei punti del suo dominio con perfetta equabilità gli effetti d' ogni giusta, e benefica legge.*

Così parlò quella promulgata nei 24. Nov. 1817.

E vi aggiunse l' augurio, che non potrà invero andar fallito, che non è anzi lontano da verificarsi, dovere *la compilazione del Catasto compire il sistema di garanzìa della proprietà, dopo che la confermata libertà del commercio ha posto i frutti dell' industria in piena disposizione dei proprietari, dopo che l' organizzazione dello Stato Civile ha legalizzato la descendenza delle persone, ed i passaggi dei beni.*

Dall' influenza di questi fondamentali principj di legislazione verrà, disse il legislatore, *con vantaggio comune completamente eccitato l' affetto per la proprietà, e per industria;* E quì si presentava grata oltremodo all' animo suo la considerazione, *che in Toscana dovesse più che altrove esser numerosa la classe di coloro abili a godere di questi resultati, poichè il sistema colonico rende quì i lavoratori partecipi della civilizzazione dei propretarj, e dell' amor loro alla terra nativa, la quale aprendo le antiche vene, offre occupazione, e sussistenza, che sono gli elementi della morale, e del buon' ordine.*

La filosofia del padre spira maestosa, e si appalesa anco più sfolgoreggiante nelle leggi del figlio.

E se la lingua del legislatore determina il carattere del tempo in cui egli parla, e manifesta l'indole del popolo che debbe obbedirlo; Chi potea dubitare, reflettendo alla legislazione nostra, dover'essere il suolo toscano quello della filosofia stessa, e dover'esser epoca di felicità nazionale quella in cui regnava Ferdinando!

Quì adunque corsero da opposte contrade e dai più remoti reami, e videro stretti in concordia utile e mirabile, libertà, e scettro; videro insegnamenti, ed esperienze, gli uni coll'altre congratularsi; soccorrersi dottrina, e politica; collegarsi leggi, e costumi: videro aureo tutto il secolo, e pieno d'opre più belle delle antiche; videro insomma il governo di Ferdinando, e lo celebrarono sopr'ogn'altro, i grandi e i dotti Europei che ci frequentarono, e chiunque altro si fu che mutando cielo, e cittadi con mente vaga di perfezione, facesse conserva di rari instituti, e di utili documenti per arricchirne, tornando, la patria, ed avvincersela per benefizj.

Quale, e quanto benigna ospitalità infatti quì, fosse aperta a tutti; quante lacrime quì si asciugassero; quanta infelicità trovasse quì consolazione, quanta inopia soccorso, non è da dirsi; che anco all'invidia vuol'aversi talora rispetto, e rimproverar falli non sempre si addice ai più saggi.

Parlò coi fatti, e non ostentò pompose fallaci promesse Ferdinando.

L'Ottimo Principe che voleva estinta ogni trista memoria di guerre, e di parti, e voleva per sincera riconciliazione rinata nel suo regno la *molti anni lacrimata pace*, la fede, la concordia, e la giustizia, fece pubblica professione di perdono, e non gli errori solo, ma anco le ingiurie disse di porre, e le pose veramente in oblio.

Or chì potea, foss'egli pur mal disposto dalla sorte, o di perversa indole nato, e da maligno ingegno sospinto, chi potea camminare a ritroso di tanto esempio, chi potea a tanta virtù contraffare, e star sull'armi, e meditar offese, e sognare inimicizie, bevendo tuttavia le aure soavissime, che spirano dalle ville di Fiesole, che nutriscono i boschetti di Boboli, e volano sulle rive dell'Arno smaltate sempre di fiori a carezzare l'erbe su i prati delle Cascine!

Arrestiamoci a queste idee; e più sereno sia il fine del mio dire; che troppo tetro ne fu il principio.

Non è la vita del Principe, le sue opere son quelle che ne misurano il regno; perocchè mortali sendo i principi, le nazioni eterne, vive anco sempre in esse la legislazione e dura il moto dei civili provvedimenti coi quali ciascun principe ordinò lo stato, e resse la repubblica.

E' dunque vivo ancora, e lo sarà sempre nella sua patria in cui versò tesori di felicità, Ferdinando Terzo.

E più veracemente egli è vivo nel figlio che gli succede nella monarchia, e che rinnova col nome l'avo, cogli studj e colle virtù tutti gli antenati.

Nomine avum referens, omnes virtute parentes.

Ho detto.

DISCORSO

RECITATO NELL'ADUNANZA SOLENNE

Del 1. Ottobre 1817.

DALL'AVV. COLLINI CONSERVATORE DELL'ACCADEMIA DE' GEORGOFILI

Per l'attivazione delle sue nuove Costituzioni.

La più degna, e insieme la più grata contemplazione, cui c' inviti l'istoria, è la contemplazione dei progressi dello spirito umano.

E fosse egli anco vero, e la fisica struttura dell'uomo permettesse pur di credere, ch'egli fosse nato per vagare in branco coi quadrupedi, poco o nulla a loro dissimile, e non già destinato a volger la faccia sublime al cielo, onde beare di luce gli occhi, mentre per le fauci si pasce di aura vitale, e foss'egli anco così, come io non credo che sia, che tuttavolta pruova non lieve della sua attitudine a migliorar sempre, ed innalzarsi verso la perfezione, avremmo già da quei primi passi, coi quali le torme selvagge degli uomini seppero condursi alla vita pastorale, e da quella tosto le famiglie de' pastori passarono, e si dettero all'agricoltura; miglior faccenda di qualunque altra, vera, e primaria sorgente d'ogni nostra ricchezza.

Egli è il vero, che uscita appena dalla cuna, dirò così, la nostra razza, ell'era già dall'adolescenza pervenuta alla virilità, e l'esperimento fortunato del coraggio tentatore delle prime imprese, e le forze mature,

e il maturo senno della specie, vennero in pegno dei futuri perpetui progressi, cui l'eccellenza di sua natura chiamavala.

Non è mio pensiero, nè l'occasione è questa di percorrere l'epoche diverse, nelle quali le scienze, e le arti fiorirono, quando più e quando meno felicemente nel mondo, secondochè ebbero maggiore, o minor forza per combatterle i settatori sempre numerosi dell' ignoranza, e dell'errore.

Ogni speranza di trionfo dirò bensì, che doveva abbandonar costoro in quell'epoca, a parlar della quale giova fermarsi, e giova adornarla d' immensa lode, e perchè loro ne duole, e perchè ne consola noi, e rassicura per sempre il regno della verità, e della filosofia: quell' epoca, vo dire, in cui alla più antica invenzione dell' alfabeto sopravvenne, benchè troppo tardi, l'arte di moltiplicare, e diffondere fra mille, e mille leggitori colle parole impresse nella carta, le dottrine, che scritte a penna, sarebbero passate sotto gli occhi di pochi, ed anco di meno e solo fuggitive avrebbero percosso gli orecchi escite dalla bocca d'un oratore in qualunque suppongasi più celebre assemblea.

Dalla stampa, come da ruota elettrica, emanano a fiumi le scintille, che diffondono le dottrine in tutte quelle menti, le quali non si ostinino a serrarsi, e a recusarne la comunicazione.

L' istruzione estesa, e moltiplicata colla proporzione degli aggregati che aumentano tanto la forza, ha dovuto tempo per tempo recare nei libri un grado di sapere sempre accresciuto, ed analogo alle cognizioni presupposte come universali, dalle quali lo scrittore ha mosso, spingendosi ad ulterior viaggio; sicchè le regole elementari stesse furono scosse dagli ultimi resultamenti delle osservazioni speciali, e dell' esperienza giornaliera.

Così per esempio e per la stessa ragione, l' arte di

persuadere frai moderni ha bisogno d'esser tanto da quella diversa, onde si giovavano gli antichi, ora che le decisioni dei collegii (tanto più rette, quanto son essi più numerosi) dipendono dall'istruzione, che han ricevuta leggendo i membri che deliberano o su questioni speculative, o sul vantaggio di scoperte o sul pregio di opere in accademia, o sulla vita, sulla fortuna, e sulla libertà dei cittadini in tribunale, o sul destino della repubblica in senato.

Lo stesso strumento propagò le scienze fisiche, e le morali, e la loro concordia procedette più uniformemente graduale; lo stesso uomo meritò la corona di tutte le accademie, e v' intrecciò anco talora la civica, e la militare. La natura svelò i suoi segreti a Benjamino Francklin, e gli confidò i suoi diritti l'America. Il rigeneratore della fisica, il restitutor della libertà della patria, meritò d'esser designato coll'epigrafe

» *Eripuit coelo fulmen, sceptrumque tyrannis* »

Le lettere corsero lo stadio medesimo. Beneficate, e benefattrici delle scienze e delle arti; e dall'arti ricevuto il dono amplissimo dei torchj, e dei caratteri, resero amplissima retribuzione di tanto dono: Nè valsero a separarle gli sforzi dell'invidia suscitata da gente vana, e fomentata da gente maligna.

Gli eruditi, egli è pur troppo vero, si trattennero lungamente a proporzionare l'ammirazione, e la stima d'un libro sull'antichità, e sul nome dello scrittore, e sulla difficoltà d'intenderlo, e di trovarne gli esemplari; la loro propensione a giudicar le opinioni non per loro stesse, ma secondo il secolo, e secondo le scuole che le avevano spacciate, passò pur troppo nei giurisprudenti, e ne imbarberirono per più secoli e maestri, e discepoli: l'autorità oppresse mille volte la ra-

gione, e non è stata sepolta se non in questi giorni (seppure ella è, e voglia Iddio ch'ella sia in questi giorni sepolta) l'idea falsa al pari che funesta, della decadenza giornaliera del genere umano, e della superiorità ai nostri dei tempi antichi.

Il pregio, in cui gli uomini tengono tuttociò, che fu la mira delle loro prime occupazioni, e per cui hanno spesso tempo e studio, e d'onde hanno spesso riportato tal frutto, che dovè render più caro l'accumulato tesoro della scienza professata; la repugnanza a confessar nella tarda età, cattive, o inutili le cognizioni acquistate nella gioventù, imperocchè deve dolere *quae imberbes didicere, senes perdenda fateri*, ecco il motivo, e la scusa di un errore, che in tutti i tempi, in tutti i luoghi ha contaminato le scienze, l'erudizione, e la toga.

Ma l'erudizione ha penetrato frai più vetusti monumenti facendosi lume colla fiaccola della critica: E alla critica si ascriva, se librate le citazioni le più classiche, e confrontatone il peso, se disposta la serie delle testimonianze sulla scala della verisimiglianza fisica, e morale, se rifiutati i prodigj, conculcati gli assurdi, vinta la natural pigrizia, la quale commenda, e protegge il pirronismo, e ce ne fa paghi alla critica si ascriva se l'autorità è stata citata finalmente anch'essa avanti il tribunale della ragione, e se la filosofia ha condannato i pregiudizj, e le illusioni, che dell'autorità si faceano scudo, e sostegno.

Tutte le occupazioni intellettuali dell'uomo in qualunque ramo, e con qualunque metodo continuate hanno insomma congiurato amicamente ai progressi della sua ragione; e la concorde investigazione del vero, e l'utilità reciproca dei dotti studj hanno tessuti li stami di quel vincolo comune, che stringe l'intera specie dei mortali benchè divisa da'mari, e da'monti, comunque varia nelle favelle, e nei costumi, opposta

nei bisogni, diversa nelle voglie, secondo il richiede l' indole della terra, e la tempra del cielo.

L' Economìa nazionale è fra tutte la prima scienza, su cui le nazioni hanno bisogno di camminar concordemente verso il fine medesimo, il quale dev'essere, la prosperità di tutte, e di ciascuna: I precetti in bersaglio al disprezzo, la pratica abbandonata all'arbitrio dell'uomo o del caso, le massime elementari incurvate all'avidità dei Governi, calunniate dall'impostura dei ciarlatani, corrotte dai pregiudizj del volgo, torturate dall'interesse dei potenti: Tale era lo stato dell'economia nazionale, o politica quando un discepolo di Descartes, l'illustre e infelice Giovanni de Wit si accorse, che facea mestieri di sottoporre anco questa materia ai dogmi della filosofia, e alla precisione del calculo.

A questo studio, che diventò quasi generale quando la pace d' Utrecht ebbe promessa durevol pace all' Europa, si rivolsero gl' ingegni i più elevati: E li Stewart, e li Smith, e Mirabeau alla testa degli economisti francesi, tutti contemporaneamente insegnarono regole esatte, e pure, toccarono quel punto, cui dopo tanta spensieratezza non sembrava dato di poter giunger sì tosto.

Ma precedette ogn' altro dottore di Francia, e d' Inghilterra, il nostro Bandini sanese (1) cui successero Matteo Palmieri nel suo *Trattato della vita civile*, Agnolo Pandolfini nel *Governo della famiglia*, e Bernardo Davanzati del *Cambio*, e *della moneta*, i quali non rimasero indietro a nessuno.

---

(1) Al Bandini da la palma il Gorani nell' Elogio, che ne tessè, e che si trova nel Tom. I. dei *Classici Economisti Italiani*. Raccolta di Milano part. 1. pag. 71. 84 e 93. Non si dispongono qui rigorosamente i seguenti autori per ordine del tempo.

Il Pagnini, e il Tavanti dipoi aggiunsero un dotto, e utile *Trattato sul Commercio dei Romani* alla traduzione, che pubblicarono del *Trattato delle monete di Loke*, e sulle *monete* scrivendo, e più sul *censimento di Milano* meritò perenne gloria Pompeo Neri; nè tardarono a parteciparne il Verri, e il Genovesi; nè il Beccaria più distinto e tanto, e per ogni dove celebratissimo per l'umanità congiunta alla giustizia, che risplende nel libro classico *dei Delitti, e delle Pene,* neppur egli tacque delle *monete*.

Sarebbe agevol cosa il dimostrare, che questi progressi nell' *Economia nazionale* furon figli di quelli della filosofia, e della metafisica in generale.

Descartes, Loke, Bacone, Leibnizio, e sopra tutti Galileo (onor di questa città, anzi della natura umana) aveva insegnato a credere all'evidenza nei ragionamenti, all'esperienza nei fatti, non alla congegnazione artificiosa di parole magiche nei sillogismi; aveva insegnato a prestar necessario assenso alle verità provate; a chiamar col vero loro titolo i dubbj e l'incertezza; a riconoscer la debolezza de'sensi, onde confessare (preziosissima confessione) l'ignoranza di ciò, che è impossibile di sapere.

Con questa estrema conquista la filosofia ha inalzata una muraglia di bronzo fra la persuasione dell'uomo saggio, e i vecchi errori della sua infanzia; ed è quella, che ci fa certi della rovina totale dei pregiudizj, che forse senza esserci noti, regnano ancora fra noi, non che preservarci dalle calamità in cui altri nuovi ci potrebbero precipitare.

Lungi dunque da noi per sempre ogni perplessità sullo scopo già noto del contratto sociale, e sulla necessità d'una legislazione conforme: Lungi da noi ogni disputa sugli assiomi già fissati dell'arte governativa.

La scoperta dei veri metodi in tutte le scienze; la vastità delle teorie in ciascuna di esse; il soccorso

ch' elle ricevono dalle arti, alle quali elleno stesse dettero il nascimento; l'applicazione di queste, e di quelle alle tante, e sì varie produzioni della natura, a' tutti i bisogni dell' uomo, a tutti i piaceri del cittadino; la rapidità dei commercii pel numero immenso delle persone, che vi si dedicano; la facilità di apparare diverse lingue, alle quali la migliore educazione dei nostri giorni addestra i fanciulli; la moltiplicazione delle stamperie, e la diffusione dei libri a basso prezzo, tuttociò ne assicura, che le dottrine della filosofia, e le massime dei governi, che sonosi tra loro abbracciate, non saranno più mai nè separate, nè revocate in dubbio, e non scenderanno mai più dall'altezza cui son giunte, e dove le sostiene l'evidenza, e l'interesse comune, che è quello di conservare l'ordine stabilito dal consenso dei sapienti; i veri padri delle repubbliche.

Non evvi più contrasto fra la felicità della massa, e quella dei membri, dopoche le leggi hanno impreso a conformarsi alle voci della natura, e al voto della ragione; sicchè l'esercizio della virtù si è reso tanto più facile, quanto più rare son divenute le male persuasioni dell'inopia, e cessano li stimoli a fallire aguzzati dall'oppressione.

Imperocchè gli uomini naturalmente inclinati alla mansuetudine, alla beneficenza, e alla giustizia, non si vedranno mai torcere i passi dalla retta via in quei paesi, dove l'agiatezza ha base nelle sane teorie, che promuovono le arti utili, e dove la tranquillità, e l' obbedienza è immedesimata colle leggi perchè le leggi son dettate sulle verità della scienza politica: Il perchè la savièzza dei Governi nei paesi i più civili supplisce il difetto delle forze private; onde colà dove non giungono le volontà, e le fatiche individuali, quivi ne conducono li studi riuniti nelle pubbli-

che istituzioni, e l'esperienze nelli stabilimenti aperti per universal beneficio a spese della città.

La natura suggerisce i progressi dell' agricoltura, dell'industria, e del commercio; Le buone leggi ne secondano quasi coll' educazione l' effetto. I principi nei liberali studj ammaestrati onorano gli uomini valorosi giunti allo scoprimento del vero, proteggono le scuole, ove le utili discipline s'insegnano, e scrivono lo stesso loro nome nell'albo dell'Accademie. La patria esultante per l' uso in cui si versano i comuni tesori, decreta l'apoteosi al Sovrano protettore, e arde incensi ai protetti sull'ara della pubblica riconoscenza.

Raddoppiamo dunque Accademici colleghi il nostro zelo, e i nostri studii; facciamo profitto delle beneficenze del governo, onde ottenere l'intento per cui ci siamo riuniti, e che regna in fronte delle NUOVE NOSTRE COSTITUZIONI delle quali ho l' onore d' essere il CONSERVATORE; abbiamolo sempre presente, e voi Accademici colleghi udite di buon animo anch'oggi ripetervelo da me il cui debito è quello di onorare e difendere in ogni occorrenza le nostre leggi.

» *L' Accademia ha per oggetto il progresso,*
» *l' incoraggimento, e la propagazione delle cogni-*
» *zioni teoriche, e pratiche riguardanti l' agricoltu-*
» *ra, e qualunque altro ramo d' Economia pubblica,*
» *e privata, e delle scienze, ed arti in quelle parti-*
» *colarità, che con essa abbiano relazione* (1) - »

Ho detto.

---

(1) Articolo primo delle Costituzioni approvate con benigno Rescritto di S. A. I. e R. il Granduca sotto di 12. Sett. 1817.

Avvertimento

Crediamo che sarà per essere gratissima al pubblico la notizia di due cause che hanno corso tutto lo stadio, ed esperimentate tutte le possibili vicende giudiciali.

L' una è la causa criminale contro Giuseppe Petrioli, e Luigi Reali, i quali dopo essere stati condannati dalla corte di Firenze, ricorsero, ed ottennero la cassazione della Sentenza Fiorentina dalla corte di Parigi, e poi l' assoluzione dalla corte di Genova; difesi tanto nell' una che nell' altra città dall' Avvocato Collini, che scrisse nell' una, e nell' altra lingua.

L' altra è la causa civile del Gran Priore frà Ugolino Cambi contro Elìa Coen: nella quale il Gran Pior Cambi ottenne vittoria dalla corte imperiale di Firenze; dipoi il Coen ottenne la revesione dalla Consulta ripristinata, e finalmente la revoca della precedente con sentenza del Supremo-Consiglio. L' erede del Gran Prior Cambi ha ottenuta revisione da questa ultima sentenza; e stà per intraprendersi la lite in altra istanza, che dovrebbe esser l' ultima.

I Collettori

Fallimento doloso, e Assoluzione di G. Petrioli,

e L. Reali.

Li scritti del Sig. Avvocato Collini tanto avanti la Corte di Cassazione di Parigi quanto avanti la Corte Imperiale di Genova furono preceduti dagli appresso fatti, dei quali è necessario referire i documenti: frai quali sarà il primo la

Decisione della Corte Speciale Straordinaria di Firenze contro Giuseppe Petrioli e Luigi Reali de' 25 febbrajo 1813.

Sentiti i testimonj esaminati alla pubblica udienza;

Sentiti i Signori Agrifoglio, primo Avvocato Generale per il Sig. Procuratore Generale Imperiale nelle sue conclusioni date in iscritto, e che sono del seguente tenore, ec.

Il procuratore generale imperiale, in conformità di quanto gli accorda il codice di procedura criminale richiede che la corte si pronunzi sopra i seguenti fatti.

Primo. — E' egli provato dal dibattimento, e dal processo, che Giuseppe Petrioli avesse un libro maestro nominato creditori, e debitori, nel quale inscritti fossero i conti dei rispettivi creditori della ragione Petrioli, e compagni?

Secondo. — Questo libro esisteva più in bottega, o negozio Petrioli li venticinque aprile mille ottocento dodici?

Terzo. — In questo libro vi erano inscritti i conti, fra gli altri, dei creditori Angiolo Coen, Giuseppe Biliotti e Luigi Reali?

Quarto. — Questo libro è stato presentato, e fu

trovato dopo la sentenza de' 29 aprile, che dichiarò il fallimento Petrioli?

Quinto. — La mancanza di questo libro, che i debiti attivi e passivi conteneva, ha impedito sì o no al Sindaco provvisorio Rosi di presentare uno stato attivo e passivo, legale ed esatto?

Sesto. — Questo stato attivo è passivo formar si poteva con precisione e verità senza tal libro?

Settimo. — E' egli adunque costante, che Petrioli non presenti tutti i libri del suo commercio che aveva?

Ottavo. — E' egli costante che questo libro, prima de' 25 aprile o altro giorno, andasse nel banco Reali, e che l'occultazione tendesse solo a suo vantaggio?

Nono. — Era Reali, secondo risulta dal conto del perito all'epoca dei 25 aprile, creditore o debitore della ragione Petrioli, o almeno il suo credito era scaduto?

Decimo. — Le merci prese da Reali la sera dei 24 aprile e li 25 aprile sono state rivendicate dietro la formalità dell'articolo 581 del codice di commercio?

Undecimo. — E' egli costante che le merci trasportate e consegnate da Petrioli e Reali fossero le medesime non solo nella quantità, ma nella qualità di quelle di cui parla la dichiarazione dei 10 aprile; cioè a dire, ha egli il Reali fatte trasportare le sue identifiche forme di cacio i suoi baccalari, e solo queste merci? E ritirate furono da Reali nelle scienza del fallimento vicino?

Dietro questa. risposta conclude che piaccia alla corte, combinati gli articoli 593, 2, 4, 7, e 594 del codice di commercio, dichiarare reo Giuseppe Petrioli di bancarotta fraudolenta, e condannarlo alla pena indicata dal codice penale.

Secondo. — Dichiarare complice di detta bancarotta Luigi Reali, tanto per avere nella scienza del fallimento cooperato e istigato alla occultazione d'un libro che impedì la formazione dello stato attivo e passivo del fallito Petrioli dietro il disposto degli articoli 59 e 60 del codice penale, e 594 del codice di commercio; quanto dietro il disposto dall' articolo 597, *come ricettatore dei beni mobili del fallito ed acquirente* DI UN FALSO CREDITO, e condannarlo pure alla pena indicata dal codice penale. Articolo 402.

Richiede e conclude, che piaccia alla Corte mettere in libertà il Piccini, che atto di tale requisitoria sia inserito nel processo verbale; risolvendosi, in caso di ricusa, il diritto di ricorso in cassazione, secondo l'art. 408 del codice d'istruzione criminale, e 598 del codice di commercio.

In dannata ipotesi di bancarotta semplice, richiede, che la corte si pronunzi sopra la complicità di Reali.

Al Parquet li 25 febbraio 1813.

Per il Signor Procuratore generale imperiale — Il primo Avvocato Generale — firmato Agrifolio.

Sentiti gli accusati nei loro mezzi di difesa, assistiti dagli Avvocati Collini, Lamporecchi, e Salvi loro difensori officiosi, ed insieme con i medesimi hanno avuto gli ultimi la parola.

Osservate tutte le formalità prescritte dalla legge;

Dopo essersi ritirata nella camera del consiglio per deliberare,

La Corte dichiara provato in fatto, che tra i libri, e scritture della mancata ragione di salumajo Giuseppe Petrioli e compagni di Firenze esisteva un libro di dare ed avere contenente i conti dei terzi creditori, e debitori della ragione medesima, e che era intitolato libro debitori, e creditori;

Che questo libro è stato soppresso, ed occultato a

tutte le diligenze dei creditori, manifestato il fallimento;

Che la mancanza del suddetto libro ha impedita la formazione dello stato dell' interesse della detta cessata ragione:

Dichiara egualmente provato in fatto, che per quanto nel dì 6 marzo 1812 il prezzo sborsato dalla detta ragione alla banca Fenzi, Orsi, e Baldi per le quaranta forme parmigiano da consegnarsi, e consegnate alla detta ragione Petrioli fosse somministrato da Luigi Reali, la compra delle dette merci si fece veramente, ed a tutti gli effetti dalla detta ragione Petrioli, e Reali, non restò che mero creditore della somma importante il detto prezzo, più gl' interessi convenuti, come non restò che semplice creditore per fido nelle consegne di diverse balle di baccalari fatte alla stessa ragione nel 23 marzo detto, ed in altro giorno non ben noto dei primi dell' aprile successivo;

Che la dichiarazione di deposito passata fra il predetto Luigi Reali, e Giuseppe Petrioli istitore della detta ragione di salumajo portante la data del 10 aprile, è del 13 dello stesso mese, e relativa alle forme parmigiano, e balle baccalari rammentate di sopra, fu posta in essere con simulazione tra le dette parti nella veduta, e con l' oggetto principalmente d'assicurare i crediti del detto Reali, per dette dependenze;

Che nella notte dei 24 aprile suddetto, ed anche nella mattina dei 27 venne per conto, ed interesse del Reali predetto levato dalla bottega di salumajo della detta ragione Petrioli una quantità di forme parmigiano, e balle baccalari, e di moscine, e piselli, e trasportate nelli magazzini di detto Reali per assicurarsene particolarmente, e toglierle dalla massa degli effetti Petrioli nella veduta del prossimo imminente fallimento di detta ragione, dichiarato poi nel

di 29 suddetto 1812 con sentenza del Tribunale di Commercio di questa città portante riservo sul giorno preciso dell'apertura del detto fallimento;

Che tanto la predetta scritta di deposito del 10 aprile, quanto la successiva Asportazione delle merci Petrioli, fu fatta di concerto dei prenominati Reali, e Petrioli nella scienza comune ad ambedue del prossimo imminente fallimento nella ragione predetta, ed in frode degli altri creditori della detta mancata ragione;

Che il predetto Petrioli è anche autore dell'occultazione del libro debitori e creditori detto di sopra;

Che è provato, che la predetta occultazione è seguita con intelligenza pure di Luigi Reali, per l'oggetto di sopprimere il vero conto degli interessi, che egli teneva con la ragione suddetta;

Che non consta poi, che l'altro accusato Tommaso Piccini abbia avuto parte nè all'occultazione del libro, nè alla fraudolenta appropriazione degli effetti della ragione Petrioli a vantaggio del Reali;

E considerando, che il codice di commercio determina la criminalità in questi fatti;

Che l'occultazione di un libro interessante l'esatta formazione dello stato attivo, e passivo della taberna,

Che la gratificazione d'un creditore fatta con frode degli altri nel dissesto della negoziazione, o nella imminenza del fallimento, costituiscono i veri termini del misfatto di fallimento doloso tanto nel rapporto degli autori, che dei complici del medesimo;

Che questa giurisprudenza è letterale in tutto il capitolo secondo, titolo quarto, libro terzo del codice di commercio;

Dice perciò, che Giuseppe Petrioli è reo di un fallimento fraudolento;

Che Luigi Reali è reo di complicità nel fallimento fraudolento medesimo,

E che Tommaso Piccini non è reo nè come autore, nè come complice in detto fallimento;

Ed attesochè questo misfatto è previsto all'articolo 402, §. primo del codice penale;

Che i complici non posson punirsi con altra pena, che con quella dei rei principali in ordine all'articolo 49 del codice stesso;

Veduti i predetti articoli, insieme con gli articoli 22, 46, 52, 55 del codice stesso, e l'articolo 368 del Codice di procedura criminale, e di più gli articoli 598, e 599 del codice di commercio stati letti alla pubblica udienza, e che sono del seguente tenore:

Articolo 402. — Coloro, che nei casi preveduti dal codice di commercio saranno dichiarati colpevoli di bancarotta, saranno puniti come appresso:

I bancarottieri fraudolenti saranno puniti con la pena dei lavori pubblici a tempo.

Articolo 39. — I complici di un misfatto, o di un delitto saranno puniti colla pena medesima degli autori di questo misfatto, o delitto, eccetto il caso, in cui la legge avesse altrimenti disposto.

Articolo 22. — Chiunque sarà stato condannato alle pene o dei pubblici lavori a vita; o dei pubblici lavori a tempo, o della reclusione, avanti di subirle, sarà attaccato alla gogna sulla pubblica piazza, vi resterà per un'ora esposto agli occhi del popolo, e avrà al disopra della testa un cartello denotante in caratteri grossi, e leggibili i suoi nomi, professione, domicilio, la sua pena, e la causa della sua condanna.

Articolo 46. — Allorchè la persona sottoposta alla vigilanza speciale del governo, e che avesse ottenuto la sua libertà sotto cauzione, sarà condannata con un decreto, o sentenza divenuta irrevocabile per uno, o più misfatti, o per uno, o più delitti commessi nell'intervallo determinato dall'atto di cauzione; i mallevadori saranno costretti, anco con arresto personale,

al pagamento delle somme stabilite nell' atto suddetto.

Le somme percepite saranno impiegate in preferenza alle restituzioni, danni, interessi e spese aggiudicate alle parti lese da questi misfatti o delitti.

L'Articolo 52. — L'esecuzione della condanna all' ammenda, alle restituzioni, ai danni, interessi, e alle spese potrà ottenersi col mezzo dell'arresto personale.

Articolo 55. — Tutti gl'individui condannati per un medesimo misfatto, o per un medesimo delitto sono obbligati solidalmente per le ammende, le restituzioni, danni, interessi e spese.

Articolo 368. — L'accusato, o la parte civile che succumberà sarà condannato alle spese verso lo stato, e verso l' altra parte.

Articolo 598. Il medesimo giudizio, che avrà pronunziato le pene contro i complici di fallimenti dolosi, condannerà:

Primo. — A reintegrare alla massa dei creditori i beni, diritti e azioni fraudolosamente sottratti:

Secondo. — A pagare, a favore della detta massa dei danni, interessi eguali alla somma, di cui essi hanno tentato di defraudarla.

Articolo 599. — I decreti delle corti di giustizia criminale contro i falliti dolosamente, e loro complici saranno affissi, e di più inseriti in un giornale, conformemente all'articolo 68 del codice di procedura civile:

Condanna Giuseppe Petrioli e Luigi Reali alla pena de'travagli forzati per anni cinque, ed all' esposizione per un'ora nel modo solito in Firenze, ed a portare a franchi trecento la loro cauzione nel caso che, terminata la presente pena, trattino di esimersi dalle disposizioni dell' alta polizia.

Li condanna di più solidalmente, e per via del-

l'arresto personale, a soffrire le spese della procedura, che liquida in franchi . . . .

Ed inoltre condanna Luigi Reali nel suo particolare a reintegrare la massa dei creditori Petrioli delle mercanzie come sopra dal medesimo fraudolentemente sottratte a loro danno, ed a pagare di più a vantaggio della massa dei creditori predetti un' altra somma egualmente, anzi equivalente all' importare delle merci medesime, da liquidarsi con altro successivo decreto, e nomina per la liquidazione occorrente per questo caso il Sig. Consigliere Magnani;

Libera ed assolve dal giudizio Tommaso Piccini, ed ordina che sia immediatamente restituito in libertà se non è ritenuto per altra causa;

Ordina di più, che il presente suo decreto sia stampato ed affisso pubblicamente, ed inserito nel giornale del dipartimento;

Commette l'esecuzione del presente decreto alla diligenza del sig. procuratore generale imperiale.

Così fatto e giudicato a Firenze nella sala delle pubbliche udienze posta in palazzo vecchio della città suddetta questo dì 25 febbraio 1813 a ore quattro pomeridiane dai Sigg. Puccini Presidente, Rossi, Serafini Della Pura, Magnani, Andreuccì, Bonci Consiglieri, Bartalini consigliere Auditore; tutti consiglieri e membri componenti la corte speciale straordinaria; presenti i Sigg. Agrifoglio primo avvocato generale; per il Sig. procuratore generale imperiale, Cilotti commesso cancelliere.

Firmati al registro Puccini presidente, Rossi, Serafinì, Della Pura, Magnani, Andreucci, Bonci, Bartalini, Cilotti commesso cancelliere.

Comandiamo ec.

Mezzi di cassazione presentati alla Corte di Cassazione in Parigi.

MÉMOIRE

POUR le sieur Joseph PETRIOLI, *marchand Charcuitier, demurant à Florence, département de l'Arno; et pour le sieur* Louis REALI, *Propriétaire et Négociant, demeurant dans la même ville.*

Les Sieurs Petrioli et Réali se sont pourvus en cassation contre un arrêt de la Cour spéciale extraordinaire de Florence, du 25 février 1813, qui les condamne à la peine de cinq ans de travaux forcés, etc.; savoir: le Sieur Petrioli, comme coupable de banqueroute frauduleuse, et le Sieur Réali, comme complice de la même banqueroute.

MOYENS DE CASSATION

PREMIER MOYEN

Contravention à l'art. 317 du Code d'instruction criminelle, qui veut que les témoins, avant de déposer, prêtent, à peine de nullité, le serment de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité et rien que la vérité; en ce qu'il est bien dit au procès-verbal des débats, que les témoins *ont prêté séparément, et à mesure qu'ils se présentaient à l'examen, le serment de dire la vérité, toute la véritè, et de parler sans haine et sans crainte;* mais que cela même

prouve que le serment n'a pas été prêté tel que le voulait la loi; que les témoins, au lieu de se borner à prêter le serment de parler sans haine et sans crainte, et de dire *toute la vérité*, devaient ajouter, *et rien que la vérité*; que cette dernière partie, vraiment essentielle, du serment prescrit a été omise; que, par conséquent, le serment a été incomplet; et qu'un serment incomplet équivant à l'omission absolue de la prestation du serment ou ne peut pas du moins être considéré comme remplissant le voeu de la loi.

DEUXIÈME MOYEN.

Contravention au même article, en ce que le procès-verbal des débats porte que « le nommé Côme » Kint, écrivain, dernier interrogè à l'audience du » jour précédent (23 février), a présenté (à l'au- » dience ou sèance du 24) le résultat des opera- » tions de calcul, dont il avait été chargé lors de » son interrogatoire (subi à l'audience du 23), et a » fait lecture de ses mêmes observations en présence » de la Cour et des accusés, *en assurant de les* » *avoir faites pour la vérité*, et d'apres les données, » qui lui avaient été communiquèes.

Et de là, il résulte clairement que ce témoin s'est borné à donner une assurance de véracité, au lieu qu'il devait faire le serment prescrit. Et vainement objecterait-on qu'il avait prêté serment à l'audience du 23: il devait le réitérer a l'audience du 24: alors, sur-tout, qu'il s'agissait d'un objet nouveau qui était de nature à influer sur la conviction ou l'opinion des juges, faisant eux-mêmes les fonctions de jurés relativement au fait.

TROISIÈME MOYEN.

Contravention à l'art. 323 du même Code, en ce que le Sieur Vincent Rosi, premier des témoins entendus aux débats, avait, comme agent de la faillite du Sieur Petrioli, dénoncé le prétendu crime de banqueroute frauduleuse, et que cependant la Cour spéciale extraordinaire réunissant les fonctions de jurés à celles de juges, n'a pas été avertie de cette qualité de dénonciateur par M. le procureur-général-impérial, ainsi que le voulait l'article précité.

QUATRIEME MOYEN.

Fausse application de la loi pénale, et contravention à l'art. 364. du Code d'instruction criminelle, qui veut que les juges prononcent l'absolution de l'accusè, si le fait dont il est déclaré coupable n'est pas défendu par une loi penale.— Fausse application, ou même violation directe de l'art. 402 du Code pénal, qui veut que dans les cas prévus par le Code de commerce, les banqueroutiers frauduleux soient punis de la peine des travaux forcés à temps: — De l'art. 59 du même Code pènal, qui veut que les complices d'un crime soient punis de la même peine que les auteurs mêmes de ce crime;— Et des articles. 593, 594 et 597 du Code de commerce, qui déterminent le cas où un commercant failli doit ou peut être déclarc banqueroutier frauduleux, et ceux où l'on doit être déclaré complice du même crime.

Dans le fait, l'arrêt attaquè rappelle que, par jugement du Tribunal de commerce de Florence, du 29 avril 1812, la faillite de la maison de commerce Petrioli et compagnie fut déclarée ouverte, avec réserve de fixer ultériurement le jour de son ouverture.

Quant à la prétendue banqueroute frauduleuse et à la prétendue complicité, le même arrêt déclare constant, d'une part, que, quoique, dès le 6 mars 1812, le Sieur Réali eût fourni à la maison de banque Fenzi, Orsi et Baldi, le prix par elle payé pour quarante fromages parmesans qui devaient être et qui ont été remis à la maison de commerce Petrioli, l'achat de ces marchandises avait eu lieu pour le compte de cette dernière maison, et que le Sieur Réali n'était demeuré que simple créancier de ce prix, ainsi que des intérêts conventionnels; qu'il n'était non plus demeuré que simple créancer du prix de la vente à terme de divers ballots de morue livrés à la même maison de commerce Petrioli, le 23 du même mois de mars et au commencement du mois d'avril suivant : — que l'acte passé entre les Sieurs Réali et Petrioli, sous la date du 10 avril 1812, enregistré le 13 du même mois, et portant que les fromages parmesans et les ballots de morue sus-énoncé n'avaient été remis à la maison de commerce Petrioli qu'à titre de dépot, et pour être vendus pour le compte du Sieur Réali, fut simulé dans le but de mettre à couvert les créances de ce dernier; — que, dans la nuit du 24 du même mois d'avril, et le matin du 27, on enleva de la boutique du Sieur Petrioli une quantité de fromages parmesans et de ballots de morue, de prunes et de pois, qu'on transféra dans les magasins du Sieur Réali pour lui servir de garantie spéciale, et pour les soustraire de la masse les effets de la maison Petrioli et dans la prévoyance que cette maison allait incessamment tomber en faillite, ainsi qu'il arriva effectivement; — que l'acte de dépôt du 13 avril, et cet enlèvement de marchandises, ont eu lieu de concert entre les Sieurs Réali et Petrioli; et ce, en fraude des autres créanciers de la faillite.

D'une autre part, l'arrêt déclare constant que, parmi les livres et papiers de la maison de commerce Petrioli, il existait un livre de dettes et créances, dans lequel étaient enregistrés les comptes des tiers-créanciers et débiteurs de cette maison, et qui avait pour titre: Livre débiteurs et créanciers (*Libro creditori debitori*); — que ce livre, après l'ouverture de la faillite, a été caché et soustrait à toutes les recherches des créanciers; — que le défaut de ce livre a empêché de rédiger le bilan de cette maison de commerce en faillite; — que le Sieur Petrioli est celui qui a caché et soustrait ce livre; — que le recèlement de ce livre a aussi eu lieu de concert avec le Sieur Réali, pour qu'on ne parvînt pas à connaître la véritable nature des intérêts qu'il avait avec cette maison de commerce.

Après s'être ainsi prononcée en point de fait, la cour spéciale extraordinaire a considéré, en point de droit, » que le code de commerce envisage ces » faits comme des crimes; que le recèlement d'un » livre important pour rédiger exactement le bilan, » et le paiement d'un créancier fait en fraude des » autres, dans le désordre des affaires et à la veille » de la faillite, constituent le crime de banqueroute » frauduleuse, tant à l'égard des auteurs que de ceux » qui en sont complices; que cette jurisprudence se » trouve écrite dans tout le chap. 2, tit. 4, liv. 3 du » code de commerce (comprenant les art. 593, 594, » 595, 596, 597, 598 et 599.) »

Mais d'abord, et en ce qui concerne, soit l'acte de dépôt du 13 avril, soit l'enlèvement des marchandises transportées, les 24 et 27 du même mois, de la boutique du sieur Petrioli dans les magasins du sieur Réali, il est bien vrai qu'aux termes de l'art. 593 du code de commerce, il y a lieu de déclarer banqueroutier frauduleux le failli qui a détourné ou

soustrait aucune somme d'argent, aucune dette active, *aucunes marchandises*, *denrées ou effets mobiliers*. — Mais nous ne sommes pas dans l'hypothèse prévue par cet article.

Les marchandises dont il s'agit, avaient véritablement été la propriété du sieur Réali, puisqu'il en avait payé le prix, et que la cour speciale a été forcée de reconnaitre qu'il était demeuré au moins créancier du prix de ces marchandises.

Or, ni aucun des articles du code de commerce concernant les caractères du crime de banqueroute frauduleuse, ni aucunne autre loi, ne qualifient crime le fait d'un commerçant qui, ne pouvant pas payer à son créancier telle marchandise livrée, lui rend la marchandise même ou la fait transporter dans ses magasins, soit antérieurement aux dix jours de la faillite, soit même dans les dix jours. Un tel fait peut même être consideré comme avoué par l'équité naturelle.

Le même article du code veut que le failli qui a fait des ventes, négociations ou donations supposées, ou qui a supposé des dettes passives et collusoires entre lui et un créancier fictif, en faisant des écritures simulées, ou en se constituant débiteur sans cause ni valeur, soit déclaré banqueroutier frauduleux.

Mais comment pourrait-on confondre avec ces caractères de crime, l'acte de dépôt du 13 avril?

Cet acte a bien été déclaré simulé, en ce qu'il porte que les marchandises n'avaient été remises au sieur Petrioli qu'à titre de dépôt, et pour être par lui vendues pour le compte du sieur Réali; au lieu qu'elles avaient, dit-on, été vendues au sieur Petrioli, et que le sieur Reali n'était demeuré que créancier du prix.

Mais toujours est-il, que de l'aveu même de la cour spéciale extraordinaire, le sieur Reali était véritablement créancier du prix des marchandises, et qu'il ne peut conséquemment pas y avoir lieu d'ap-

pliquer ici la disposition de la loi qui qualifie crime la supposition de dettes passives et collusoires entre le failli et le créancier fictif.

Aussi, la cour extraordinaire s'est-elle retranchée à dire que *le paiement d' un créancier fait en fraude des autres, constitue le crime de banqueroute frauduleuse*.

Mais cela ne peut servir qu'à rendre plus sensible la fausse application de la loi, puisque cette cour n' a déclaré ni pu déclarer l' existence d' aucun paiement fait par le Sieur Petrioli au Sieur Réali.

Il est, d' ailleurs, remarquable que l'art. 446 du code de commerce n' oblige pas de rapporter indistinctement toutes le sommes payées dans les dix jours de la faillite, mais seulement celles qui ont été payées pour dettes non échues ; et qu' ainsi le paiement d' une dette échue devrait subsister alors même qu' il aurait été fait dans les dix jours de la faillite. Or, il n' a pas été nié ou contesté que le prix des marchandises dû par le Sieur Petrioli au Sieur Réali, ne fût exigible lors de l' acte de dépôt du 13 avril.

La fausse application de la loi n' est pas moins évidente, en ce qui concerne le prétendu recélement du livre, *debitori creditori*.

» Sera déclaré banqueroutier frauduleux (dit l'art. » 593 du code de commerce) tout commerçant failli » qui se trouvera dans un ou plusieurs des cas suivans; » savoir: 1. . . . . . . ; 7, *s'il a caché ses livres*. »

Ainsi, d' après le texte de cet article, ce n' est point par le recélement d'un livre, mais bien et uniquement par le recèlement de tous les livres, que se constitue le crime de banqueroute frauduleuse.

Et cette eutente de l' art· 593 se justifie pleinement par l' art. 587, qui porte: » Pourra être poursuivi *comme banqueroutier simple*, et être dé- » claré tel, le failli qui . . . . . ; — celui qui présen-

» tera des livres irrégulièrement tenus, sans néan-
» moins que les irrégularités indiquent de fraude, *ou*
» *qui ne les présentera pas tous.* »

Ce n'est donc point par la voie criminelle, ou comme banqueroutier frauduleux, mais bien comme banqueroutier simple, et par la voie de police correctionnelle, que peut être poursuivi le failli *qui ne présentera pas tous les livres*, ou, ce qui est la même chose, le failli qui a caché ou soustrait quelqu'un de ses livres.

A la verité, aux termes de l'art. 594, on peut poursuivre comme banqueroutier frauduleux le failli qui n'a pas tenu de livres, *ou dont les livres ne présentent pas sa véritable situation active et passive*.

Et la cour spéciale extraordinaire parait se référer à cet article, quand elle dit que le livre, *debitori creditori a été caché et soustrait à toutes les recherches des créanciers; que le recélement d'un livre important pour rédiger exactement le bilan . . . . , constitue le crime de banqueroute frauduleuse*.

Mais l'art. 594 est étranger à toute idée de recèlement de livre: il ne porte que sur l'hypothèse où le failli n'a pas tenu de livres, et sur celle où il en a tenu; mais avec des falsifications, des altérations, ou une irregularité telle qu'on peut en induire qu'il a éventuellement voulu se ménager le moyen de déguiser sa situation pour le cas d'une faillite.

Ainsi s'écartent, sous tous les rapports, les caractères du preténdu crime de banqueroute frauduleuse.

Supposons néanmoins, pour un moment, que le Sieur Petrioli ait été légalement déclaré convaincu de ce crime.

Il restera au moins certain que la loi a été faussement appliquée et formellement violée, en ce qui concerne la pretendue complicité du Sieur Réali.

Et en effet, les caractères de la complicité en matière de banqueroute frauduleuse, sont définis et fixés par l'art. 597 du même code de commerce, en ces termes: » Seront déclarés complices des banque-
» routiers frauduleux, et seront condamnés aux mê-
» mes peines que l'accusé, les individus qui seront
» convaincus de s'être entendus avec le banquerou-
» tier pour recéler ou soustraire tout ou partie de
» ses biens-meubles ou immeubles; d'avoir acquis
» sur lui des créances fausses, et qui à la vérifica-
» tion et affirmation de leurs créances, auront per-
» sévéré à les faire valoir comme sincères et vérita-
» bles. »

Remarquons, d'abord, que cet article ne reconnaît et n'admet ancun caractère de complicité, relativement à la soustraction ou au recèlement des livres du banqueroutier. La loi ne voit de coupable, à l'égard des livres, que le failli qui les a cachés, comme il est dit dans l'art. 593.

Déjà donc, il reste démontré qu'en déclarant le Sieur Reali complice du Sieur Petrioli, en ce qui concerne le recèlement du livre *debitori, creditori*, la cour spéciale extraordinaire a donnè à l'art. 597 une extension qu'il ne comporte pas.

Quel sont ceux que cet article qualifie complices d'un banqueroutier frauduleux?

C'est, d'une part, celui qui est *convaincu d'avoir acquis des créances fausses* sur le banqueroutier; et encore faut-il, pour le complément de sa complicité, qu'*à la vérification et affirmation de ses créances*, il ait *persévéré à les faire valoir comme sincères et véritables*. Or, ici point de supposition de créances, point de vérification ou d'affirmation, et conséquemment absence absolue de ce premier caractère de complicité.

C'est d'une autre part, celui qui est *convaincu*

de s' être entendu avec le banqueroutier pour recéler ou soustraire tout ou partie de ses biens meubles ou immeubles.

Mais, comment doit être entendue cette disposition de la loi? M. Locré va nous l'apprendre dans l'esprit du code de commerce, tome V, pag. 240.

Après avoir observé que la nullité de plein droit (c'est-à-dire la nullité de ce qui a été fait dans les dix jours de la faillite) ne peut jamais être la matière d'un procès criminel, parce qu'elle ne résulte que d'une présomption légale, et qu'il serait atroce de condamner un citoyen à des peines d'après une simple présomption, M. Locré ajoute:

» Quant à la nullité subordonnée à la preuve de » la fraude, je pense qu'il faut distinguer:

» Ou le tiers qui a traité au préjudice des créan« ciers, *n'a été que le prête-nom du failli*, et n'est » intervenu que dans l'intention de soustraire, *au profit* » *de ce dernier*, une partie quelconque de l'actif; »

» *Ou il a traité réellement pour son compte*, » quoiqu'il n'ignorât pas que le contrat était fait » en fraude des droits des créanciers.

» Dans le premier cas: le tiers est complice » de banqueroute frauduleuse; et dès-lors, comme il » y a délit, les créanciers, en vertu de l'art. 3 du code » pénal (du code d'instruction criminelle) ont le » choix entre la poursuite criminelle et la voie civile;

» Dans le second cas, *l'affaire pourra être ci-* » *vile ou correctionnelle*, suivant qu'il y aura, de » la part du tiers, complot d'escroquerie ou la simple » intention permise à l'acquéreur et à quiconque con- » tracte, de faire sa condition la meilleure possible.

Or, dans l'espèce, la cour spéciale extraordinaire n'a pas prétendu que le Sieur Reali eût été le prête-nom du Sieur Petrioli, ou qu'il ait agi au profit de ce dernier.

Elle a, au contraire, expressément déclaré que le Sieur Réali avait agi pour son propre compte, et pour mettre à couvert le prix des marchandises dont il était créancier.

Elle ne pouvait donc pas lui attribuer d'autre intention que l'intention naturelle et licite de rendre sa condition meilleure.

Et s'il était possible d'aperçevoir quelque culpabilité de la part du Sieur Réali, il est du moins bien évident qu'il ne pourrait être tout-au-plus considéré que comme coupable d'un délit de police correctionnelle, et jamais comme complice du crime de banqueroute frauduleuse.

Concluons, que l'arrêt attaqué doit être annullé, pour fausse application et violation directe des lois précitëes, tant à l'égard du Sieur Petrioli qu'à l'égard du Sieur Réali.

Paris . . . . Mai 1813.

M. le Conseiller CHASLE, Rapporteur
M. Thurot, Avocat-général

M. COLLINI, Av. près la Cour impériale de Florence

M. MAILHE, Av. à la Cour de Cassation.

MÉMOIRE

A CONSULTER

ET CONSULTATION

POUR les sieurs Joseph PÉTRIOLI *et* Louis RÉALI, *demandeurs en cassation, d'un arrêt rendu par la Cour spéciale extraordinaire de Florence, le* 25 *février* 1813.

Je prie MM. les avocats à la cour de cassation, de peser dans toute leur sagesse, les ouvertures de cassation, que mes collègues, avocats à la Cour impériale de Florence, et moi, avons cru voir contre l'arrêt du 25 février 1813, qui condamne le sieur Pétrioli comme banqueroutier frauduleux, et le sieur Réali comme son complice. Ces moyens sont exposés dans le mémoire ci-joint.

Je m' attache ici, plus particulièrement, à celui qui me paraît péremptoire, parce qu'il est puisé dans la nature du fait pour lequel les sieurs Pétrioli et Réali ont été mis en accusation, et depuis condamnés.

Ils pouvaient, en vertu de l'art. 299 du Code d'instruction criminelle, former leur demande en nullité, *dans les cinq jours qui ont suivi la signification de l'acte d'accusation.* Ils ne l'ont pas fait, ils se son laissé traduire devant la cour, et ils ont subi un jugement définitif.

Mais pourrait-on leur opposer par-là une fin de

non-recevoir? je ne le pense pas. Le code d'instruction criminelle, art. 416, dit: » Le recours en cassation » contre les arrêts préparatoires et d'instruction, où » les jugemens en dernier ressort, de cette qualité, » ne sera ouvert qu'après l'arrêt, ou jugement définitif; l'exécution volontaire de tels arrêts ou juge» mens préparatoires, ne pourra, en aucun cas, être » opposé comme fin de non-recevoir. »

Quand tout cela ne serait pas vrai, je trouve mon moyen dicté par l'art. 364 (Code d'instruction): » La cour prononcera l'absolution de l'accusé, si le » fait dont il est déclaré coupable n'est pas défendu » par une loi pénale. » Le même code, art. 429, prescrit que » lorsque l'arrêt sera annullé, parce que » le fait qui aura donné lieu à une condamnation, se » trouvera n'être pas un délit qualifié par la loi . . . . » s'il n'y a pas partie civile, aucun renvoi ne sera » prononcé. »

Enfin, il résulte aussi de l'art. 363, que l'accusé est toujours recevable à prouver que la peine requise ou appliquée, n'était pas applicable au fait déclaré constant contre lui.

Qu'on examine donc le fait dont les sieurs Réali et Pétrioli ont été déclarés coupables.

M. le procureur général, dans son acte d'accusation du 16 janvier 1813, a dit: » Que le sieur Vin» cent Rosi, agent de la faillite Pétrioli, déclara d'a» bord qu'il ne pouvait faire à moins d'envisager la » dite faillite frauduleuse; qu'il résultait que, même » dès les premiers jours du mois d'avril 1812, se » trouvant, la dite maison de commerce, dérangée » dans ses affaires, commença à entreprendre plusieurs » opérations forcées et suspectes, parmi lesquelles, celle » surtout d'avoir acheté *à crédit*, une quantité consi» dérable des marchandises de la maison de commerce » de Réali et compagnie, en ayant souscrit des par-

» ties au livre de son commerce, avec la déclaration
» *à crédit; qu'ensuite la maison de commerce Réali*
» *s'étant répentie d'avoir fait ce crédit à celle de*
» *Pétrioli, imagina et se fit passer par Joseph Pé-*
» *trioli, représentant principal de la maison, une*
» *déclaration en papier timbré, par laquelle ce der-*
» *nier déclarait que ce n'était point a crédit que*
» *les dites marchandises avaient été confiées à sa*
» *maison, mais bien a titre de dépôt, pour être ven-*
» *dues pour compte de la maison Réali*. Le même
» jour, Rosi ajouta avoir été informé que Louis Réa-
» li, principal représentant sa maison de commerce,
» croyant toujours plus la faillite imminente de la
» maison Pétrioli, avait fait transporter, de concert
» avec celle-ci, en tems de nuit et clandestinement,
» les marchandises indiquées dans la déclaration sus-
» énoncée, outre une quantité d'autres, et qu'en mê-
» me temps on avait caché et soustrait les livres de
» la maison tombée en faillite, à l'objet d'occulter
» aux créanciers le véritable état de ses affaires. »

Les développemens qui suivent, et qui portent sur des circonstances d'exécution, ne changent rien à la nature du fait.

Ce n'est pas non plus un fait différent de celui-ci, que la cour a jugé et déclaré crime par son arrêt du 25 fevrier 1813.

Voici les trois déclarations qu'elle porte sur ce fait:

1. La cour a dit que, » quoique le 6 mars 1812,
» le sieur Réali ait fourni le prix de quarante froma-
» ges parmesens, qui ont été remis à la maison de
« commerce Pétrioli, l'achat de ces marchandises a
» eu lieu réellement au nom et pour compte de ce
» même Pétrioli; et Réali n'est demeuré *que simple*
» *créancier* du montant de ce prix, et des intérèts
» conventionnels; comme il n'est non plus demeuré

» que simple créancier, par suite de ventes à terme, » du prix de divers ballots de morue, livrés à la » même maison de commerce Pétrioli, le 23 du » même mois de mars.

2. La Cour a dit ensuite, » que la déclaration du » depôt, passée entre les nommés Réali et Pétrioli, » portant la date du 10 et du 13 avril, et concernant » les fromages parmesans et les ballots de morue sus- » énoncés, a été simulée par les parties, dans le but, » et avec le dessein surtout de mettre à couvert le nom- » mé Réali des créances qu'il avait par suite de cet » objet. »

3. Elle a dit enfin, » que la nuit du 24 du même » mois d'avril, ainsi que le matin du 27, pour compte » et profit du nommé Réali, on a enlevé de la bou- » tique ou magasin Petrioli, une quantité de fromages » parmesans et de ballots de morue, des prunes et des » pois, qu'on a transferés dans le magasin du nommé » Réali, pour lui servir de garantie spéciale, et pour » les soustraire de la masse des effets Pétrioli, et dans » la prévoyance que cette maison de commerce allait » incesamment tomber en faillite, ainsi qu'il arriva, » en effet; la faillite ayant été déclarée le 29 du même » mois, par jugement du tribunal de commerce. »

Il n'y a pas sans doute délit, en ce que quelqu'un serait simple créancier d'un négociant, à qui il aurait, par malheur, livré des marchandises, dans l'espoir d'en recouvrer le prix, et sans caution, ni sûreté quelconque.

Telle étant la position du sieur Réali, il s'agit de savoir s'il a pu se procurer des sûretés de sa créance, au premier éveil donné par le sieur Pétrioli lui même, de sa déconfiture; il s'agit de savoir quel crime ils auraient commis, le sieur Réali, pour avoir demandé ces sûretés, et le sieur Pétrioli, pour avoir consenti à les lui donner.

On ne peut pas contester la faculté qu'ont tous les créanciers, de stipuler toute sûreté, cautionnement, nantissement, hypothèque.

Peut on douter que ces conventions, accessoires et accidentelles, qui n'auraient pas eu lieu lors de la stipulation, ne puissent intervenir après coup, et précisément dans le but de calmer l'inquiétude d'un créancier, qui verrait, ou qui croirait voir sa créance compromise?

Il n'est pas de raison qui puisse empècher une nouvelle stipulation, à l'appui de la première, et pour en assurer l'accomplissement.

Aussi n'y a-t-il point de loi qui, au lieu de s'y opposer, ne prête son autorité à un pareil systéme.

S'il en était autrement, le créancier nanti d'un gage pour une première créance, ne pourrait pas le retenir pour une seconde, celle-la une fois éteinte; il ne pourrait pas garder, pour sa garantie, les effets appartenans à son débiteur, que le hasard aurait fait tomber entre ses mains. Ce sont cependant des priviléges qu'accordent aux créanciers les lois romaines. *L. Unic. Cod. 66, chygrofor. pecuniam, et L. 2.a Cod. de fidejussoribus, et ibi glossa*. Le code Napoléon consacre le méme principe, art. 2082.

C'est dans ce méme esprit, que le code Napoléon dispense le vendeur de livrer la chose » quand méme » il aurait accordé un délai pour le paiement, si, de- » puis la vente, l'acheteur est tombé en faillite, ou » en état de déconfiture; en sorte que le vendeur » se trouve en danger imminent de perdre le prix, » à moins que l'acheteur ne lui donne caution de » payer au terme. » (Article 1613.) Voici évidemment une sûreté qui n'accompagnait point, dès sa naissance, le contrat d'ailleurs perfectionné, et qui cependant a pu survenir au seul profit du créancier du prix, et pour détourner le danger de le perdre.

C'est le cas du sieur Réali, d'après la déclaration de la cour même qui l'a condamné aux fers. Elle ne doute point qu'il ne soit créancier du prix: elle déclare ce fait constant. Mais elle fait consister le crime, en ce que le sieur Réali, qui n'était que simple créancier, n'a plus voulu l'être; elle aurait donc condamné de même le vendeur, qui, sans doute, était obligé à livrer la chose déterminée, pour le prix déterminé, à l'acheteur, s'il eût demandé, et obtenu une caution du prix, dont il avait promis d'attendre le paiement pour un temps déterminé. Elle aurait condamné de même le créancier nanti, parce qu'il retient le gage pour une seconde dette, à la quelle ce gage ne serait pas affecté.

Il y a plus: ce n'est point parler avec l'exactitude nécessaire dans les matières juridiques, que de dire, que le même contrat peut subir de pareils changemens, avant son plein accomplissement. On doit voir, en cela, plutôt un contrat nouveau, qui nait du premier, une seconde convention occasionnée par le changement des circostances: convention qui remplace celle qui avait obtenu l'assentiment réciproque, dans des circonstances différentes: et certainement tout contrat est subordonné à la clause de l'accomplir, *rebus in eodem statu manentibus*.

De là, la fiction de la loi même, que l'acte propre à faire cesser une première obligation, à eu lieu, en effet, pour faire place à une seconde: de là, l'efficacité d'un nouveau titre, pour assurer les droits qui résultaient de l'ancien.

La somme d'argent, par exemple, qui m'était due par mon fondé de pouvoir, et, par conséquent, à titre de mandat, ne me sera due qu à titre de prêt, si je consens à ce que mon mandataire la garde pour m'en payer les intérêts, et pour me la rendre après un certain délai; cette somme est censée m'avoir été

remise par mon mandataire, à qui, depuis, je consens de la prêter. Ce sont les propres termes de la loi *Singularia* 15, *de reb cred. si certum petatur.* »
» Quod igitur in duabus personis recipitur, hoc et in
» eâdem personâ recipiendum est: ut cum ex causa
» mandati pecuniam mihi debeas, et convenerit ut
» crediti nomine eam retineas, videatur mihi data
» pecunia, et à me ad te profecta. » *Vedi Burnemman, ad. d. Legem et passim, etc. etc.*

Les tribunaux supérieurs de Toscane, *la Rota* de Florence, qui a été remplacée par la Cour impériale, a souvent adopté le système marqué par cette loi. » J'ai pensé (dit la décision du 10 mars 1746, intitulée, *Florentina pignoris pardevant Franceschini*, « que le statut embrassait dans les actes de prêt,
» *per fictionem*; c'est-à-dire, que, si le débiteur,
» pressé par son créancier, livre à ce dernier un
» gage pour sûreté de sa créance, on suppose que le
» débiteur paye l'argent au créancier, et que celui
» ci le prête encore une fois au débiteur, dans le
» moment même qu'il en reçoit un gage, d'après
» ce qui est dit dans la *loi Singularia*; etc.

Le Code Napoléon lui-même nous apprend assez clairement, que le changement de titre peut avoir lieu, sans le fait matériel de la livraison et de la restitution de la chose qui est l'objet du contrat, lorsqu'il nous dit que *la délivrance et le transport de la chose vendue, en la puissance et possession de l'acheteur, s'opère*, » ou par la tradition réelle, ou
» même par le seul consentement des parties . . . . si
» . . . l'acheteur l'avait déja en son pouvoir à un au-
» tre titre. » (Art. 1606.)

Or, y a-t-il autre chose, dans le fait, tel qu'il a été déterminé par la cour de Florence, que sûreté survenue au profit du sieur Réali, créancier? y a-t-il autre chose que changement de titre, quant à la possession

des effets mobiliers que le sieur Pétrioli, debiteur, a déclaré, dans l'acte du 13 avril, *tenir à la disposition* du sieur Réali?

C'est bien ici le cas de dire que le sieur Pétrioli, pressé par son créancier Reali, n'a pû l'apaiser qu'en lui donnant une caution, ou sûreté du paiement, comme l'aurait fait l'acheteur, aux termes de l'art. 1613 du code Napoléon. C'est le cas de dire que l'ancien titre *de simple créancier* du prix des marchandises livrées, a été innové, pour en établir un plus favorable, parce que le prix a été payé fictivement par le débiteur, qui n'a pu l'obtenir derechef qu'à titre de prêt sur nantissement, aux termes de la loi *Singularia*, et de l'article 1606 du Code Napoléon.

Mais, dira-t-on, les principes qui réglent les contrats entre de simples particuliers, sauraient-ils être appliqués aux transactions commerciales?

Il faut, ce me semble, s'en rapporter au code de commerce, et en consulter les cinq articles du titre 1., chap. 1., liv. 3., ainsi conçus:

A R T. 443

» Nul ne peut acquérir privilége, ni hypothé-
» que sur les biens du failli, *dans les dix jours qui*
» *précèdent l'ouverture de la faillite.* »

A R T. 444.

» Tous actes translatifs de propriété immobi-
» lière, faits par le failli, à titre gratuit, dans *les dix*
jours qui précèdent l'ouverture de la faillite, sont nuls
» et sans effet, relativement à la masse des créan-
» ciers. Tous actes du même genre, à titre onéreux,
sont susceptibles *d'être annullés*, *sur la demande*

» *des créanciers*, s'ils paraissent aux juges porter
» des caractères de fraude. »

A r t. 445.

» Tous actes ou engagemens pour fait de com-
» merce, contractés par le débiteur, dans les *dix
jours qui précèdent la faillite*, sont présumés frau-
» duleux, quant au failli; ils sont nuls, lorsqu'il est
» prouvé qu'ily a fraude de la part des autres contra-
» ctans. »

A r t. 446.

» Toutes sommes payées dans *les dix jours
» qui précèdent l'ouverture de la faillite*, pour dettes
» commerciales non échues, sont rapportées. »

A r t. 447.

» Tous actes, ou paiemens, faits en fraude
» des créanciers, sont nuls. »

D'après des dispositions si positives, il est éton-
nant d'entendre le ministére public demander à la
Cour de Florence, de se prononcer sur la question de
savoir » si le sieur Réali a recouvré ses marchandises
avec *connaissance d'une faillite prochaine*.

Qu'est-ce donc qu'une *faillite prochaine*? Une
manière si vague de caractériser le crime, est-elle
admissible? Comme si le plus ou le moins d'intervalle
entre le contrat dont il s'agit, et la faillite, n'ajoutait
rien à la chose? comme si le temps était indifferent!
Ce n'est pas ainsi que parle la loi.

C'est elle qui nous impose le devoir de fixer
précisément ce point; savoir, de combient ont précé-
dé la faillite, les actes, passés dans la connaissance
qu'elle serait arrivèe;

Si ces actes (voici les seules conséquences admissibles)ont été passés *dans les 10 jours qui précèdent la faillite*, ils sont *présumés frauduleux*, quant au failli Pétrioli; *ils sont nuls*, s' il est prouvé qu' il y ait eu fraude de la part du sieur Réali, autre contractant; s' il y a eu des somme exigées dans les dix jours par ce Réali, au préjudice de la masse des créanciers, il ne pourra pas s' exempter de les rapporter, si toutefois sa créance n'était point échue.

Si, au contraire, la connaissance de la faillite, les actes, les engagemens, les priviléges, si tout cela a eu lieu avant *les dix jours qui précèdent l'ouverture de la faillite*; si le paiement a été fait pour une dette échue la veille même de la faillite (et il n'y avait point de terme convenu au pajement du sieur Réali), tout est bien, et la loi sanctionne tout. Car enfin, ce n' est *que du jour de la faillite, que le failli est dessaisi, de plein droit, de l'administration de tous ses biens.* (Art. 442.) Ce n'est que de ce moment, que les créanciers se trovent tous rangés sur la même ligne, et ont tous un égal droit à être payés, quel que puisse être le terme des différentes échéances, puisque *la faillite rend exigibles les dettes passives non échues.* (Art. 448.)

Jusqu'au moment de la faillite, et en reculant de dix jours ce moment, le négociant, maître absolu et administrateur indépendant de ses biens, a pu en disposer. Chacun des créanciers a pu se regarder comme le seul; chacun a pu se dire: *Utor jure meo*; ou du moins, aucun des créanciers n'a dû penser que son intérêts était subordonné à celui de tous; ce qui n'arrive, en effet, qu'au jour de la faillite, et dix jours auparavant.

La fraude même qui est présumée contre le débiteur failli, celle qui serait prouvée être intervenue de la part des autres contractans, n'emporte

qu' une *de nullité* de l'acte; les cranciers, en fraude desquels les translations de propriété, les priviléges, etc. seraient stipulés, n' ont d' autre chose à réclamer que *la nullité de l'acte.* » Tous actes du » même genre, à titre onéreux, sont susceptibles d'être » annullés, sur la demande des créanciers, s' ils pa- » raissent aux juges, porte des caractères de fraude. » Art. 444 du code du commerce.

Cette disposition, qui borne à la nullité, la peine des actes frauduleux, n'a rien d'étonnant, pour quiconque n'est pas étranger à l'étude du droit.

L' action criminelle ne doit pas avoir lieu, aussi long-temps que les parties peuvent être à l'abri de tout dommage, par le secours de l'action civile.

C'est maxime consacrée per la loi, *Ait Praetor, ff. de Dolo ; Ait Praetor si de iis rebus alia actio non erit.* Meritò » Praetor ita demùm hanc actio- » nem pollicetur, si alia actio non sit: quoniam » tam famosa actio non temere debuit à Praetore » decerni si sit civilis, vel honoraria quà quis pos- » sit experiri. »

L'action de dol qu'on peut purger dans une instance civile, diffère essentiellement de celle du *stellionat*, qu'on poursuit dans une instance criminelle: » Quod enim in privatis judiciis de dolo actio, » hoc in criminibus *stellionatûs* persecutio. » L. 3. §. Quod enim, ff. de *Crimine stellionatûs*.

Je n'ai qu'un mot à ajouter *sur la connaissance que le sieur Réali pouvait avoir de la faillite prochaine du sieur Pétrioli*. Les lois se montrent sévères envers les négligens; malheur à qui s'endort sur ses propres intérêts : *Vigilantibus, et non dormientibus, scripta sunt jura*.

Il serait absurde, dit *la loi Super vacuam* 22, *Cod. Mandati*, de faire peser sur la diligence, les pei-

nes qui ne sont dues qu'à la paresse: *Ne industria poenas desidiae solvat.*

L'un des cohéritiers (dans l'espèce de cette loi) s'empressa de retirer des mains d'un depositaire infidèle, choisi par le testateur trop confiant, la quote part d'une somme qui lui était échue en partage de l'hoirie; jamais il ne sera possible d'indemniser l'autre héritier, qui n'a pu obtenir l'autre part; celui-ci aurait dû prendre mieux son temps, il aurait été à l'abri comme l'autre, et ne donnerait point lieu à une mauvaise chicane: « Si certae pecu-» niae depositae fuerint, et suam partem unus ex » haeredibus accepit, nemini veniat in dubium benè » eum accepisse partem suam, et non debere aliam » partem attingere; nobis enim non videtur esse » homo obnoxius neque in massâ, neque in specie, » neque in pecunia numerata, qui suam partem su-» scepit; *ne industria paenas desidiae solvat*. Si » enim et alius haeres tempora opportuna, quemad-» modùm cohaeres ejus observasset, et suam quisque » reciperet, et sequentibus altercationibus minimè » locus relinqueretur. »

Voilà la réponse que le sieur Réali peut faire aux créanciers qui se disent lésés.

Il leur pourrait tenir le même langage qu'un créancier, dont l'hypothèque prime celles des autres, il sera payé peut-être le seul; le préjudice des créanciers primés est évident: mais il n'y a point de dol dans cette *antériorité*, comme on n'en saurait trouver dans la préférence de quelque privilége, que le plus prudent aurait eu soin de se procurer.

Qu'on ne s'imagine donc pas avoir défini le caractère de la banqueroute frauduleuse, pour avoir dit que le contrat du 13 avril a puisé son origine dans la connaissance commune des sieurs Pétrioli, et Réali, de la faillite prochaine. Cette connaissance, et le dé-

sir de privilégier l'un des créanciers, n'est autre chose que *le motif de la* NULLITÈ, dont sont frappés les actes passés dans le dix jours avant la faillite.

Pourquoi, en effet, faire rétroagir de dix jours la déclaration de la faillite, si ce n'est parce que le négociant est censé connaître, dix jours à l'avance, l'impossibilité d'éviter le précipice où l'état de ses affaires l'entraîne? C'est, à dater, et par suite de cette connaissance *légalement présumée*, que les actes passés dans cet état de déconfiture, deviennent pour lui une prédilection coupable, et digne d'être réprouvée par la loi, qui pénètre les intentions répréhensibles de l'homme; mais aussi tout ce qu'il y a d'odieux dans de pareilles opérations frappées de nullité, ne porte que sur le négociant, qui aperçoit l'instant de sa ruine; lui seul étant responsable vis-à vis de tout le monde commerçant: c'est pourquoi la loi établit contre lui seul la présomption de fraude; et sans doute rien ne peut imposer aucun degré de responsabilité à l'un des creanciers en faveur des autres, comme si le mandat, ou un autre contrat, *ou quasi-contrat* les obligeait à procurer des avantages mutuels et parfaitement communs.

C'est cette même préférence d'un créancier aux autres, dans l'état de déconfiture, qui est exprimée en propres termes, dans le *Statuto di Mercanzia*, de Florence, comme le motif de la nullité des actes; et c'est de ce Statut que sont tirées les dispositions des cinq articles du code de commerce transcrits plus haut; on le reconnaitra aisement, si l'on veut comparer ces deux législations.

Leur rapprochement aura le double avantage, de fixer le véritable sens des dispositions du code de commerce, en matière de banqueroute frauduleuse, et de rappeler que les accusés actuels ont pu, naturellement ne pas regarder comme criminels, sous l'empire d'une

législation nouvelle pour eux, les mêmes actes que leur législation précédente et conforme, avait réputés licites et valables (1).

---

(1) *Statuto di Mercanzia, lib. 3. rubr. 2.* „ ivi „ E perchè „ chi si conduce al fallimento conosce il suo incamminato di- „ sordine, e mala volontà avanti che alcun altro, e spesso „ intraviene, che per comodo suo, e per valersi, o per salvare „ amici, o parenti, o chi ben gli torna si trovano fatti da lui „ pagamenti, consegne, voltamenti di scritture, di denari con- „ tanti, di crediti, o di altre facoltà, e così per via di lettere „ di cambio come missive, o altrimenti, si trovano anco da „ lui fatte vendite o altre alienazioni, e ricevute, e confes- „ sioni di ricevute di prezzi delle robe, che aveva in sua „ casa, bottega, o altrove, e gli è stato facile il trovar com- „ pratori perchè tali venditori, o che altrimenti le alienano „ per por le mani su i denari non si curano darle a minor „ prezzo; assai che la loro giusta valuta, ed è conveniente „ tagliar la via a chi vuole, e acconsente, che in tal modo „ si proceda; pertanto statuirono ed ordinarono, che le cose di „ che di sopra, o alcuna di esse non si ammettano, ne ab- „ bian luogo, se non si mostreranno fatte per giorni dieci „ avanti il fallimento, e le vendite, o altre alienazioni simil- „ mente non si ammettino se oltre all' esser fatte per giorni „ dieci avanti non se mostrerà publico istrumento per mano di „ Notaro, o scritta privata soscritta da tre testimoni degni di „ fede, e le cose vendute non saranno per detto tempo, o più, „ state attualmente nelle mani di chi le aveva acquistate, o per „ via di vendita, o di altra alienazione, e se alcuna delle cose „ suddette mancherà di tale solennità, o di alcuna di esse sia „ come se fatta non fosse, e la massa dei creditori abbiano so- „ pra quella azione come se tali cose fatte non fossero. „

Rota Florentina Liburnen. praetensae praelationis del 17 *Agosto* 1741. *av. Gioja Tesoro Ombros. Tom.* 3. *dec.* 68. *n.* 2. *et* 16. *et passim.*

C'est vrai que, par suite de l'acte du 13 avril, le sieur *Réali* fit emporter des magasins du sieur *Pétrioli* les marchandises dont il est fait mention dans l'arrêt de la cour de Florence, et qu'il les fit transporter chez lui, le 24, pendant la nuit, et le 27 en plein jour.

Mais ce n'est que sur le droit, que le sieur Réali pouvait avoir d'en agir de la sorte, que doivent porter nos observations; le fait, ou l'exécution du contract n'altèrent point sa légitimité; au surplus, cette question ne pouvait jamais être qu'une question civile.

Le contract, par la fixité de sa date, est donc exempt de la nullité prononcée contre les actes passés dans les dix jours avant l'ouverture de la faillite; il n'y a pas, non plus, lieu à prononcer la nullité de cet acte, et de son exécution, sous prétexte de la fraude pratiquée au préjudice des créanciers, parce que le sieur Réali, étant l'un d'eux, n'a fait que ce que tous auraient pu, et chacun avait droit de faire.

Qu'a-t-il fait? il s'est assuré une partie de sa créance, et, pour lors, il n'y a que ces maximes à invoquer. *Non dolo creditor facit, qui suum recipit.* L. 119, ff. *de Reg. juris. Sed vigilavi, meliorem meam conditionem feci. Jus civile vigilantibus scriptum est. Ideo non revocatur id quod percepi.* L. 24 ff. *Quae in fraud credit.* Le sieur Réali n'a cessé d'invoquer ces maximes.

Et ce sont bien elles qui suffisent pour écarter toute idée de banqueroute frauduleuse, et de complicité dans ce crime, en présence des dispositions du liv. 3, chap. 2, tit. 4, du code de commerce, que la cour de Florence, tout en s'y référant, vient de violer évidemment dans l'arrêt attaqué.

Qu'on se pénètre des principes consacrés par ce code, par les articles 593 et suivans, on se persuadera aisément qu'il ne peut y avoir banqueroute frauduleu-

se, où il y a créance veritable, et cause sincère d'obligation, moyennant une valeur passée effectivement d'une main à l'autre.

La banqueroute frauduleuse ne peut se rencontrer que là où l'on *détournerait* (1) des sommes ou des marchandises, où l'on supposerait des ventes, des négociations, des donations, des dettes passives et collusoires avec des créanciers fictifs; là où l'on ferait des écritures simulées, en se constituant débiteur, sans cause ni valeur.

Aussi bien les complices des banqueroutiers frauduleux, ne seront que les individus qui seraient con-

(1) Détourner, est proprement ce que les lois romaines appellent *avertere*. Lex 3; *Vers. quod enim ff. de Crim. Stellionatûs. Sed si quis merces supposuerit, vel obligatas averterit; vel corruperit, aeque stellionatûs reus erit*. Ce mot renferme l'idée de la fraude envers les créanciers: elle n'existe que lorsque les choses détournées ont disparu, et ne peuvent être ni représentées, ni recouvrées. L. *Si fraudator*, ff. *quae in fraud. creditor. — Si verò quaedam disperdidisset, si nulla restitutione recuperari possent, nihilominus actio in eum dabitur, et praetor non tantum emolumentum actionis intueri videtur in eo qui exutus est bonis, quàm poenam*.

Ce n'est qu'en remettant quelque chose à un individu qui n'est pas créancier, qu'on peut agir en fraude des créanciers.

Item, si quis in fraudem creditorum, rem suam alicui tradiderit. Instit. *De revocand. iis quae in fraud. credit.*

Le créancier qui reçoit ce qui lui est dû, ne peut commettre aucune fraude. » Apud Labeonem scriptum est eum qui „ suum recipiat, nullam videri fraudem facere, hoc est eum, „ qui quod sibi debetur, receperat. „ L. 6, §. 6, ff. *Quae in fraud. credit.*

vaincus de s'être entendus avec le banqueroutier, pour recéler ou soustraire tout ou partie de ses biens meubles ou immeubles; d'avoir acquis sur lui des créances fausses. (Art. 597.)

Une créance avouée par la cour spéciale même, un créancier reconnu par elle, du moins pour simple créancier, ne pouvaient donc jamais servir de base à une accusation de banqueroute frauduleuse, et de complicité dans ce crime.

Encore faut-il, dans les cas définis par la loi, que le créancier *supposé et fictif ait* PERSÉVÉRÉ, *à la vérification et affirmation des créances*, à faire valoir comme sincère et véritable, la créance fausse et collusoire, le titre simulé, sans cause ni valeur. (Art. 597.)

La vérification et affirmation des créances, n'a point eu lieu dans la faillite de la maison Pétrioli. Le sieur Réali, qui aurait pu se désister de toute prétention, n'a donc pas *persévéré* à faire valoir sa créance, d'ailleurs sincère et légitime. Il a même déclaré dans ses interrogatoires, qu'il consentait à rapporter à la masse, les marchandises que le failli lui avait remises, pour peu que la convention qu'ils avaient faite de bonne foi, se trouvât en opposition avec les préceptes des lois civiles.

Après une conduite si pure, et des intentions si loyales, je dois terminer, en invoquant, de nouveau, pour les accusés, la maxime tutélaire qui les console, *Non dolo creditor facit, qui suum recipit*.

Paris, ce 22 mai 1813.

COLLINI,

Avocat à la Cour Impériale de Florence.

CONSULTATION

LES SOUSSIGNÈS, qui ont pris lecture du mémoire qui précède, et de celui qui a été produit à l'appui du pourvoi des demandeurs, lequel énonce quatre moyens de cassation;

ESTIMENT,

Sur le *prémier moyen*, que l'arrêt attaqué contient, en effet, une contravention à la *lettre* de l'article 317 du code d'instruction criminelle.

Cet article veut que les témoins prêtent le serment, *de parler sans haine et sans contrainte, de dire toute la vérité*, et RIEN QUE LA VERITÈ.

Dans l'espèce, les témoins ont prêté le serment de *dire la vérité, toute la vérité, et de parler sans haine et sans crainte*.

Il y a donc contravention à la *lettre* de la loi, mais il y a aussi contravention à son *esprit*.

1. Parce que la disposition de cet article 317, est prescrite à *peine de nullité*, et que partout où cette peine est exprimée, le législateur ne peut être supposé avoir prescrit rien d'inutile; d'où la conséquence, que la disposition doit être regardée comme sacramentelle, et comme devant être observé textuellement;

2. Parce que toutes les dispositions de cette espè-

ce, appartiennent à l'accusé, et doivent être interprétées en faveur de l'innocence;

3. Parce que ces mots, et *rien que la verité*, peuvent, en effet, avoir un sens très important pour l'accusé; puisqu'il peut arriver que le témoin, après avoir dit *toute la vérité*, sur le fait de l'accusation, ajoute des assertions vraies ou hasardées, sur des faits étrangers à cette accusation, et cependant capables d'inspirer une prévention défavorable contre l'accusé.

Au surplus, cette opinion, de *l'observation littérale* de l'article, se trouve consacrée par la jurisprudence de la cour suprême.

Voici comment s'exprime M. le conseiller Carnot, dans ses observations sur cet art. 317:

» Ce n'est pas un simple serment qui est exigé
» du témoin, mais *un serment* MOTIVÈ, *tel qu'il*
» *est* PRESCRIT *par l'art*. 317. C'est ce que la cour de
» cassation a jugé, par deux arrêts des 26 décembre
» 1811, et 3 janvier 1812, *en prononçant l'annulla-*
» *tion* des deux arrêts qui lui étaient dénoncés, sur le
» motif que les témoins avaient simplement fait la
» promesse de *dire la vérité*. «

Il est impossible d'admettre, si nous pouvons parler ainsi, *une échelle d'observation*, ou *d'accomplissement* des formalités substantielles et littérales; elles doivent être observées *en totalité*; créer, en ce cas, des nuances, ou des distinctions, ce serait substituer l'arbitraire à la loi; et puisque deux arrêts ont été annullés, parce que les témoins n'avaient fait que *promettre de dire la vérité*, il parait impossible que celui du 25 février n'éprouve pas le même sort.

Sur le *second moyen*: qu'il prétente une autre contravention au même article 317, en ce que le témoin *Come Kind*, n'a point prêté serment, lorsqu'il a comparu, pour la seconde fois, à la séance du 24 février.

C'est ainsi que la Cour a interprété l'art. 317, par son arrêt du 18 avril 1812, au rapport de M. le conseiller Chasles en annullant un arrêt de la cour d'assises du calvados, rendu aussi sur une accusation de banqueroute frauduleuse.

Cette autorité est d'autant plus décisive, qu'il résultait du procès-verbal des débats, transcrit dans l'arrêt de cassation, que TOUS *les témoins avaient individuellement prêté le serment* dans la première séance.

De sorte que, comme au cas actuel, il s'agissait bien, quant à l'omission de la formalitè, *à la seconde séance*, de témoins, *qui avaient déjà comparu une première fois*, et qui, de fait, *avaient prêté le serment*, lors de cette première comparation.

Cependant, la Cour a annullé, parce que le serment n'avait pas été prêté aussi à la seconde séance.

Et cette décision a d'autant plus de force, dans l'espèce actuelle; que le témoin *Come Kind*, lorsqu'il comparut, la seconde fois, à la séance du 24 février, comparut pour déposer sur une opération de calcul, *dont la cour l' avait chargé, à la séance de la veille;* opération qui était de la plus grande importance, puisqu'elle tendait à anéantir, comme elle anéantissait, en effet, le chef d'accusation relatif à *l'impossibilité de dresser le bilan du failli*; titre qui avait d'ailleurs été représenté dans les débats.

De telle sorte, qu'il est exact de dire que le témoin n'a déposé, et pu déposer, que le 24: que sa déposition, la déclaration qu'il fit à cette séance, n'avaient été créées, n'avaient existé dans sa propre conception, que postérieurement au serment qu'il avait prêté à la seance du 23; qu'en un mot, lorsqu'il prêta ce serment, *il ignorait lui-même les faits dont il eut à déposer, dans la séance du lendemain.*

Sur le *troisième moyen*: qu'il est bien vrai que

l'art. 323, en autorisant l'audition des dénonciateurs non-récompensés pécuniairement par la loi, veut *que le Juri soit averti de leur qualité de dénonciateurs*.

Il est bien vrai aussi que cette dernière obligation devenait plus rigoureuse, dans l'espèce, puisque le dénonciateur, entendu comme témoin, était *l'agent de la faillite*, homme intéressé au résultat de l'accusation, puisque les articles 483 et suivans du code de commerce, accordent aux agens des faillites, un salaire proportionné à l'importance de l'actif.

Mais il est vrai aussi, que la formalité prescrite par cet article 323, ne l'est point, *à peine de nullité*, et que c'est dans ce sens que la Cour a jugé, le 29 août 1811, au rapport de M. le conseiller Favard.

La contravention ne peut donc constituer un moyen de cassation; il ne pourrait en résulter qu'un motif de prise à partie, contre le ministère public, qui a negligé une partie essentielle de ses devoirs.

Sur *le quatrième et dernier moyen;* qu'il a été solidement établi dans les deux mémoires, que l'arrêt attaqué a qualifié crime, et puni comme tel, un fait *qui n'est defendu par aucune loi pénale*;

D'où la nécéssité d'annuller cet arrêt pour contravention à l'article 364 du code d'instruction criminelle, et pour fausse application, tant des articles 593 et suivans du Code de commerce, qui ont défini le crime de banqueroute frauduleuse, que des articles du code pénal, qui établissent les peines aux quelles les auteurs et complices de ce crime doivent être condamnés.

Sans répéter, ici, les raisonnemens contenus dans les deux mémoires, et les autorités qui les justifient, il suffira de rappeler en substance, que le sieur Réali, ayant payè aux vendeurs Feugi, Orsi et Baldi, les marchandises achetées par Pétrioli, et se trouvant, par conséquent, subrogé légalement aux droits

des vendeurs; a, postérieurement a la livraison, desiré d'assurer le payement de sa créance, *reconnue constante et légitime par l'arrêt*.

Que, pour obtenir cette sûreté, et par un acte, ayant *date utile* avant les dix jours prohibés, acte non-clandestin, puisqu'il fut enregistré, le sieur Réali fit reconnaitre par l'acheteur, qu'il ne gardait ces marchandises qu'*à titre de dépôt*, et pour le compte de Réali, subrogé; comme nous venons de le dire, aux droits et priviléges des vendeurs, et étant, dans tous les cas, créancier légitime du prix de ces marchandises.

Tel étant le fait reconnu par l'arrêt, il est bien évident que ce fait ne pouvait appartenir à aucun des cas définis par les articles 593 et suivans du code de commerce, comme constituant le crime de banqueroute frauduleuse.

Ces articles parlent de SUPPOSITIONS *de dépenses, de pertes, de dettes passives et collusoires, entre le falli et des créanciers fictifs*: ici rien de semblable, puisqu'il y avait privilége sur la chose, et que, dans tous les cas, il y avait, d'après l'arrêt lui-même, *créance constante et parfaitement légitime, pour prix de la chose elle-même*.

Puis, vient la *qualité des personnes*, circonstance relevée avec tant de sagacité, par M. Locré, à l'endroit cité dans les mémoires, et qui suffit pour exclure toute application des dispositions qui définissent la banqueroute frauduleuse.

En effet, ces dispositions parlent, et ont dû nécessairement parler de *supposition de dettes*, — de *créanciers fictifs*.

Ici, il s'agit d'un conctrat intervenu en temps licite, entre un créancier légitime, et son débiteur, pour une dette constante et licite.

La validité d'un pareil conctrat, peut être mise en question devant *les tribunaux civils*: mais le

contrat lui-même ne pourra jamais constituer un fait de banqueroute frauduleuse ; parce que la *supposition* de personnes ou de choses, n'existe point, et que toutes les lois permettent à chaque créancier, de veiller au maintien de son droit, de l'assurer par toutes les voies qu'une active prudence peut suggérer ; ce qui embrasse toutes les novations de titre, que la loi a admises.

Le conctrat enregistré le 15 avril, a donc été faussement qualifié comme *fait de banqueroute frauduleuse.*

Cela établi, les circostances accessoires n'ont pu recevoir non plus, la même qualification.

D'abord, pour ce qui est de l'enlèvement des marchandises, les 24 et 27 avril, ce fait n'étant que l'exécution d'un conctrat licite en soi, n'en étant que l'effet et l'accessoire, il n'a jamais pu être transformé en acte de banqueroute frauduleuse.

A fins civiles, le déplacement des marchandises n'ayant eu lieu que dans les dix jours prohibés, il peut bien donner lieu à la question de savoir si, d'après l'article 2076 du code Napoléon, le contrat de nantissement n'a pas été imparfait et nul.

Mais, considéré sous le rapport de sa moralité, le fait n'a jamais pu appartenir à la classe de ceux que les articles 593 et suivans du code de commerce, ont définis ; pour qu'il leur appartînt, au moins en partie, il faudrait que le créancier, *nanti par un titre,* se fût emparé de marchandises excédant, en valeur, le montant de sa créance ; qu'il eût pris cet excédant, *avec l'intention de le retenir, ou d'en favoriser le failli.* Or, rien de semblable dans l'espèce, puisque l'arrêt *n'en dit rien*, et qu'il conste, par les débats, que les marchandises déplacées, laissent le sieur Réali *à découvert* pour une partie de sa créance.

Enfin, pour ce qui regarde l'autre fait accessoire, celui qui est relatif à la disparition d'un li-

vre appartenant au failli; il convient, comme on l'a fait dans la défense, de distinguer, à cet égard entre le principal accusé, et le complice.

Quant à celui-ci, le fait n'a pu être la base d'aucune accusation, puisque l'article 597 du code de commerce, définit *tous les cas de complicitè*, et qu'il n'y comprend point le détournement des livres du failli, alors même que *tous* les livres ont été détournés.

Mais le détournement du livre dont il s'agit, constitue-t-il un fait de banqueroute frauduleuse, à l'égard du failli lui-même?

Non, puisque, pour admettre l'affirmative, il faudrait, ce qui n'est pas possible, supposer une antinomie manifeste entre l'article 593, qui a été faussement appliqué, et l'art. 587 du même code.

Le premier répute banqueroutier frauduleux, le failli qui *a caché ses livres*, c'est-à-dire, *tous* ses livres;

L'art 587, au contraire, veut que l'on répute *banqueroutier simple*, celui qui *ne présentera pas* TOUS *ses livres*, c'est-à-dire, qui n'en aura caché ou détourné *qu'une partie*:

Il ne sera donc plus possible de concilier ces deux articles, si on qualifie de la même maniere le détournement de *tous* les livres, et celui d'un *seul* livre, si l'on applique aux deux cas la même peine.

Et tout cela c'est d'autant plus péremptoire dans l'espèce, que l'état de situation du failli, s'établissait tout seul, puisqu'il ne s'agit que d'un passif modique de 23,000 fr. environ, embrassant un très-petit nombre de créanciers, et balancé, a peu près, par un actif de 18,000 fr.

En se résumant, sur ce dernier moyen, on peut donc conclure que la cour de Florence est tombée dans la plus grave et la plus funeste des erreurs,

celle de qualifier, et de punir, comme *crime*, un fait qui *n'était défendu par aucune loi pénale*.

Et le succès du moyen paraît d'autant plus assuré, qu'ici, la qualification et la définition du crime, se trouvaient textuellement écrites dans les articles 593 et suivans du code de commerce.

De telle sorte, que la fausse qualification, entraine nécessairement la violation de la loi qui a qualifié et défini; et que, sans toucher au fait, en lui laissant toute la force qu'aurait une déclaration du Jury, on arrive, par la seule autorité de l'art. 364 du code d'instruction, à cette conséquence, si rassurante pour le commerce en géneral, et si consolante pour deux citoyens, *jusqu' alors irréprochables*, qu'il y a nécessité, fondée sur la loi, d'annuller l'arrêt qui les a condamnés.

Délibéré à Paris, le 25 mai 1813.

JH. M. DELAGRANGE; GUICHARD; RAOUL; CHAUVEAU DE LA GARDE.

Decisione della Corte di Cassazione

de' 29 maggio 1813.

NAPOLÉON, etc.

Notre Cour de cassation a rendu l'arrêt suivant sur le pourvoi de Joseph Pétrioli e Louis Réali en cassation de l'arrét rendu contre eux par la Cour spéciale extraordinaire de Florence le vingt-cinq février dernier.

Ouï le rapport de Monsieur Chasle conseiller, les observations de Maître Mailhe Avocat des Demandeurs, et les conclusions de Monsieur Thuriot Avocat Général;

Vu l'article trois-cent dix-sept du code d'instruction criminelle portant: » Les témoins préteront le » serment de parler sans haine, et sans crainte de » dire *toute* la vérité, rien que la vérité; »

Attendu qu'il résulte du procés-verbal d'audience de la Cour spéciale extraordinaire de Florence, que cette cour a fait préter à chaque témoin le serment de dire *la vérité*, *rien autre que la vérité*, *et de parler sans haine et sans crainte*;

Attendu que cette formule n'est point celle prescrite par la loi; que ces expressions *la vérité* ont beaucoup moins de force que celles-ci *toute la vérité*; qu'il peut arriver que des témoins ainsi disposés par des motifs quelconques, tout en déposant des faits vrais en eux-mémes, ne déclarent cependant pas tous les

faits vrais qui sont à leur connaissance, et que, par cette rticence coupable, ils trompent la prévoyance de la loi, et la garantie qu'elle a voulu donner, soit à l'ordre social dans l'administration de la justice, soit aux accusés ;

Qu'ainsi la Cour de Florence est formellement contrevenue à l'article troiscent dix-sept ci-dessus rappelé.

Par ces motifs, la cour casse et annulle l'arrêt de la dite cour du vingtcinq février dernier: renvoye le procés et les accusés, après deliberation prise en la chambre du conseil, par-devant la cour spéciale extraordinaire de Génes, pour y être procédé à de nouveanx débats et à un nouveau jugement.

Ordonne, etc.

AI SIGNORI

PRESIDENTE E CONSIGLIERI

DELLA CORTE SPECIALE STRAORDINARIA DI GENOVA

E la fortuna che tanto si aspetta
Le poppe volgerà u' son le prore
Sicchè la classe correrà diretta.
DANTE, Paradiso. C. 27.

La corte di cassazione con sua decisione de' 29 maggio 1813 cassò, ed annullò la decisione dalla corte speciale straordinaria di Firenze sotto de' 25 febbrajo precedente proferita contro Giuseppe Petrioli, e Luigi Reali; rimesse il processo, e gli accusati, dopo deliberazione presa nella camera del consiglio, alla corte speciale straordinaria di Genova, acciò quivi si proceda a nuovo dibattimento ed a nuovo giudizio (*Somm. annesso n.* 4.)

Ed è oramai vicino questo momento tanto da loro desiderato, e in cui si ripromettono veder cessare finalmente dopo più d'un anno l'acerbità dei mali sofferti, e ogni timore dei futuri. In questa fiducia li mantiene la purità della loro coscenza, e la giustizia della corte, avanti cui per lor gran ventura si devo

nuovamente trattar la causa: Implorano intanto dai Giudici ottimi benigna udienza.

FATTI E PROCEDURE

Nel 10 maggio 1811 si unirono in società Giuseppe Petrioli, Tommaso Piccini, e Stefano Dugini per commerciare salumi, e formaggi in Firenze. Il Petrioli, che solo fra i socj sapeva leggere e scrivere, fu creato institore e amministratore della Ragione, che cantò nella ditta *Giuseppe Petrioli, e Compagni*; degli altri due socj, che erano illitterati, poco il Piccini, e nulla il Dugini assisteva al traffico.

Ai 16 ottobre dello stesso anno il signor Luigi Reali, complimentario della sua ragione *Luigi Reali, e compagni*, entrò in affari con Giuseppe Petrioli, e gli vendè talora, e talora lo deputò procuratore a vendere per suo conto mercanzie convenienti alla di lui bottega.

Il Petrioli andava pagando il prezzo di quelle alle scadenze convenute, e rendeva conto di queste; si aprì fra loro in somma un conto corrente, che è in processo.

La buona fede invitava entrambi agli affari, e gli affari aumentavano la buona fede. Dalle piccole contrattazioni si passò alle grandi. Il Petrioli pregò il Reali a provvedergli 30 balle di baccalari, ed egli le commise in Civitavecchia al suo corrispondente signor Guebard, che ne spedì parte per terra, e parte per mare; come dalle sue lettere dal 9 e 11 marzo 1812 (*Processo nostro in copia autentica da* 184 *a* 186.).

Pendente questa commissione il Petrioli si rivolse al Reali chiedendogli maggior favore; consentì il Reali, ed ebbe quindi principio la loro comune sventura.

Aveva il Petrioli richiesto alla casa Lamberti di Codogno una spedizione di formaggi parmigiani e ne aveva convenuto il pagamento con dilazione di sei mesi. La casa Lamberti spedì dunque nel marzo 1812 per conto del Petrioli quaranta forme di parmigiano alla ragione Baldi, Orsi, e Fenzi in Firenze; il suo direttore signor Emanuele Fenzi genero del Lamberti, mutato consiglio, ricusò fidare al Petrioli le quaranta forme. Allora egli e il Piccini pregarono unitamente il Reali a star loro mallevadore del prezzo, ma il Reali non fu meno cauto del Fenzi, e ricusò la mallevadoria.

Più del danno, che la mancanza del parmigiano recava all'interesse era molesto al Petrioli il torto che faceva alla sua riputazione la diffidenza della ragione Baldi, Orsi, Fenzi; e Comp.; la fama già corsa fra i bottegai esigeva, che le quaranta forme entrassero in bottega del Petrioli. Ma come ottenerlo? Il fido convenuto col Lamberti era ricusato dal Fenzi, i danari mancavano, e il Reali ricusava di star mallevadore (*Il Piccini proc. nostro c.* 112. *Il Petrioli detto proc. c.* 113.).

Bisognava trovar un compenso, e il compenso, era tanto facile quanto usitato.

Il Reali sborsò il denaro. Come? Consegnò nel dì 6 marzo al Petrioli un biglietto di cassa all'ordine dei Signori Baldi, Orsi, Fenzi, pagabile il dì 9. per la somma di lire 4913. 14. 4. E questo esibito, il signor Emanuele Fenzi consegnò al Petrioli le quaranta forme parmigiano desiderate.

Il biglietto fu dal Reali estinto avanti la scadenza col ricavato di tre cambiali nello stesso dì 6 marzo per la somma in tutte di lire 5067. 19. 8 dal Petrioli tratte a un mese, due, e tre mesi data nell'ordine Reali, e dal Reali girate alla ragione Bosi e Compagni. Questi documenti, frai quali le tre cam-

biali estinte alle respettive scadenze dopo diverse gire in Livorno da Vincenzo Saffangi per ordine, e conto del Reali, sono originali in processo, muniti della firma del Magistrato Istruttore, e del suo Cancelliere commesso, e sono nella copia nostra autentica (*Pr. c.* 186, *pr. c.* 193, *pr.* 195, *pr.* c. 194.).

Notisi qui, che le tre firme del Petrioli traente le cambiali, non avrebbero bastato per batter moneta; eravi bisogno di miglior conio; la firma Reali operò l'effetto.

È vero, che il Reali rimase esposto a doverle estinguere, ma intanto ebbe, mercè le tratte al suo ordine *per valuta ricevuta in contante*, l'obbligazione del Petrioli, il quale veramente aveva ricevuta da lui la pecunia, che pagò ai Signori Baldi, Orsi e Fenzi.

L'obbligazione però del Petrioli, possessore intanto della mercanzia, non era munita da cautela veruna e per quanto efficace fosse l'azione derivante dalle cambiali, pure l'azione poteva divenire inutile per l'inopia, che scusasse il debitore; ed era questo il rischio, che il Reali non voleva correre.

Anco qui il compenso era tanto facile quanto usitato.

Le forme di parmigiano, il prezzo delle quali era sborsato dal Reali, furono consegnate al Petrioli con questa legge, che appresso di lui ne passasse soltanto la detenzione, e l'amministrazione, ne rimanesse sempre appresso il Reali la proprietà: divisione notissima in gius, nel quale troviamo scritta la massima — *nil commune habet cum proprietate possessio*.

Lo scopo però dei Mercanti essendo quello di permutare, onde far lucro, specie con specie, e meglio specie con quantità, lo che desiderava fare soprattutto il Petrioli delle quaranta forme venute in bottega sua

e lo desiderava egualmente il Reali, che nella loro vendita fondava la speranza della restituzione del danaro anticipato: fu quindi necessario che egli proprietario stabilisse un limite al prezzo per cui consentiva che ne seguisse la vendita: prezzo tale, che bastasse, oltre al suo rimborso, al guadagno, e alla mercede anco del Petrioli speculatore in principio, custode di poi, amministratore, e mandatario in questo negozio. Il prezzo fu limitato a lire 110 ogni cento libbre di parmigiano (*Così il Petrioli nel suo esame, processo nostro c.* 82.).

Il Petrioli promise di recar fedelmente al Reali le somme ricavate dalla vendita o all'ingrosso, o a minuto del parmigiano, per modo che alla scadenza delle tratte fossero già fatti i fondi al Reali, contro cui, senza dubbio, si sarebbero rivolti i possessori delle lettere, arbitri di scegliere fra i debitori solidali il più solvente.

Queste convenzioni potevano stare, come ogni altro contratto, anco senza scrittura: la buona fede reciproca valeva più d'ogni strumento, pure ne vollero le parti dichiarazione scritta.

Sì, ma non era tanto stringente il bisogno della scrittura, che un breve indugio potesse fare spavento: aspettò il Reali di poter unire ai formaggi anco i baccalari richiesti già in Civitavecchia all'amico Guebard; che già ancor questi pressentiva dover per lo meglio conseguare, colla stessa legge de'parmigiani, al Petrioli.

Le lettere Guebard 9, 11 marzo ne facevano sperare immediato l'arrivo. Mai da Civitavecchia a Livorno non ha una nave impiegati tanti giorni quanti ne spese il pinco l'*Americano*. Capit. Gio. Massa prescelto a trasportare i nostri baccalari.

Giunse prima, cioè nel 23 marzo, la partita spedita dal medesimo Signor Guebard per terra. Il Reali

ne consegnò quattro balle al Petrioli, onde le vendesse al limitato prezzo di lire 65 ogni cento libbre, ed aspettò per la confezione della scrittura che arrivassero le altre per mare (*Proc. c.* 82.).

Di questa consegna fu presa nota provvisionale nei libri Reali; nè fu espressa una quantità, della quale il Petrioli venisse a crearsi debitore. Rimase egli così debitore della specie, e tale doveva dirsi, perchè, non essendo intervenuta vendita, non poteva parlarsi di prezzo, ed essendo intervenuta solamente una tradizione di specie da amministrarsi e vendersi per conto del dominio, della specie sola dovea l'amministratore e addetto alla vendita render conto.

Il Vettori, Magazziniere del Reali nel suo esame de' 24 novembre, accenna questa partita di balle quattro di baccalari nel peso di libbre 1342, e non sa dirne il valore, perchè non è appuntato al libro di pesi (*Proc. nostro c.* 234). Ma il perito Kint, eletto dal Tribunale, che pur trova queste libbre 1342 baccalari senza prezzo, ne assegna loro quello contemporaneo ad altre vendite resultanti dai libri Reali, e lo fissa in lire 1207. 16 (*V. le sue dimostrazioni, lett. A, C.*)

Fu altresì in codesta occasione avvertito il Reali da' suoi amici Faini e Baroni, e consigliato a moderar la sua troppa fiducia nel Petrioli: ai quali egli rispose con quelle parole, delle quali ha fatto uso poi e non senza miracolo contro di lui il ministero publico nel l'atto d'accusa, quelle parole — So quel che faccio : —
» E' vero che gli ho consegnato delle mercanzie,
» ma che? mi credete tanto minchione da non
» essermi posto in regola! (*Proc. nostro* 62 *a*
» 63.) ? »

E veramente andava cauto il Reali, perchè non aveva fede del prezzo delle mercanzie che consegnava al Petrioli, ma ne riteneva il dominio.

Così infatti giunte finalmente ai primi d' aprile

da Civitavecchia le tanto aspettate balle di baccalari, quelle non vendeite al Petrioli, ma consegnandogliene 26 balle per vendere al limitato prezzo di lire 65 per cento, ne riportò la dichiarazione contemporanea nel chirografo de' 10 aprile, e contento di questa, non ne passò partita in veruno de' suoi libri.

Non in quello del magazzino, perchè i baccalari, senza toccarlo, passarono, appena giunti, dalla dogana immediatamente alla bottega del Petrioli; e nemmeno in quello dei debitori e creditori, dove il perito trovò notate altre vendite, di parmigiano, per esempio, per la valuta di lire 2977. 14 in tre partite, e di baccalari per la valuta di lire 2209. 12. in altre tre partite, nemmeno in quello perchè fra queste valute non poteva figurar una specie come tale consegnata, non venduta per certo prezzo o valuta avutane fede dal venditore.

E neppure il Petrioli notò nei suoi libri il credito del Reali fra gli altri creditori, per valuta di mercanzie vendutegli a fido; e laddove in una lunga lista, da lui compilata il dì 21 aprile (*Proc. nostro c.* 192.) si leggono i nomi dei creditori e in faccia a ciascuno è notata la somma; il nome del Reali per lo contrario vi si legge senza la somma in faccia.

La discretiva è pure uno e forse il più acuto dei dardi che empiono la dialettica faretra, dardo spesso lanciato fra gli agguerriti giuristi. L'importanza dell'argomentazione, che quindi deriva a pro' del nostro assunto sarà valutata abbastanza dai giudici ottimi, senza che noi perdiamo tempo in sillogismi, ed esempli, ed autorità.

Il fatto sta, che ne' 10 Aprile il Petrioli dichiarò quanto appresso » ivi »

A dì 10 *Aprile* 1813.

» Fattura dell' appresso formaggio
» parmigiano, e baccalari consegnati ai

» Signori Giuseppe Petrioli e comp. da
» noi Luigi Reali e comp. N. 20. forme
» parmigiano maggingo stravecchio scel-
» to, nel peso netto di lib. 120, del valo-
» re di paoli 36 il peso. Paoli in quat-
» tromila trecento venti . . . . . Paoli 4320
» 20 del maggingo vecchio scelto
» alla ragione netto in peso lib. 107, o
» lib. 29 al peso . . . . » 3103

Paoli 7423

Sono L. 4968 13 4
» N. 30 balle baccalari come dalla
» fattura a parte, ascendente al suo va-
» lore . . . . » 7158 9
L. 12127 2 4

» Noi sottoscritti dichiariamo di ritenere ap-
» presso di noi, e nel nostro magazzino sotto la nostra
» custodia le sopraddette mercanzie stateci consegnate
» dalli signori Luigi Reali e comp. pubblici negozianti
» in Firenze di libera loro, ed assoluta proprietà per
» tenerle a loro disposizione liberamente, al che ci
» obblighiamo sotto pena in buona fede, e sotto pena
» anche correzionale. »

Sottoscritti Giuseppe Petrioli e Comp.

Registrato 13 *aprile* 1812.

Questo foglio giustificato nel suo intrinseco dalla scrittura regolarmente tenuta dalle più rispettate ragioni mercantili, delle quali i libri, e il carteggio si corrispondono con perfetta armonia; questo foglio nel suo estrinseco munito del registro, che ne ac-

certa la data, preparato cioè a far di se libera ardita pompa alla luce dei Tribunali civili, siccome liberamente, ed arditamente lo produsse al Tribunale criminale appena vi fu chiamato il Reali: questo foglio obiettato a tutti i creditori del Petrioli, e da tutti i creditori, alla vista di esso ammutoliti e riverenti, confessato abile a costituir titolo di privilegio contro loro, e a favor del Reali per legittima obbligazione del Petrioli; questo foglio è stato la causa della condanna del Petrioli, e del Reali a cinque anni di ferri, e alle altre pene contro loro pronunciate da una corte sovrana!!!

. . . . . Quis neget arduis
Pronos relabi posse rivos
Montibus, et Tyberim reverti?

Che fece intanto delle mercanzie consegnategli il Petrioli? Vendè subito 20 forme a Vincenzo Malatesta mercante di Spoleto, da cui (e per esso intanto defunto dai suoi eredi) n'è dovuto ancora il prezzo convenuto in L. 2500. Il Reali non fu informato di questa vendita, che forse avrebbe approvata come quella che affrettava l'esito della merce, e forse anche gli sarebbe dispiaciuta per la distanza del debitore, e pel respiro accordatogli al pagamento.

Vendeva poi giornalmente il Petrioli questo formaggio alla sua bottega a minuto, e ne'28 marzo incominciò a portare al banco Reali il danaro ricavatone in L. 624. 15, come nel primo aprile in vece di contanti consegnò al banco Reali tanto strutto, che corrispondeva alla somma di L. 2436. 9. 8. della quale gli fu dato credito nei libri della ragione: (*Vedasi il deposto di Piccini Pr. nostro c.* 114 *t.*)

E bene opportunamente fece il Petrioli questi due pagamenti, perchè appunto in que' primi giorni d'a-

prile scadeva la prima cambiale da lui tratta a giorni trenta ne' 6 marzo per L. 1671, che fu estinta in Livorno ne' 6 aprile da Vincenzo Saffangi nelle sue stesse mani, *mediante il debito daione in corrente alli Signori Luigi Reali, e comp. di Firenze, come da loro ordine con lettera del 4 stante, per conto dei traenti*.

Continuò il Petrioli i pagamenti al Reali, che ascesero a L. 3591. 16 dal dì 8 al dì 25 aprile.

Estrasse tutte queste partite dai libri Reali il perito fiscale Sig. Cosimo Kint, e le notò nelle sue dimostrazioni del conto corrente fra Petrioli, e Reali, che presentò al Magistrato istruttore insieme alla relazione sotto dì 14 dicembre 1812, che è in processo originale n. 39 (*Vedi somm. annesso n. VII.*)

Seppe indi a non molto il Reali, che il Petrioli aveva vendute dodici forme alla ragione Bosi e comp., e che ne aveva compensato il prezzo, in vece di esigerlo in contante, con un suo debito verso quella ragione per una cambiale prossima alla scadenza. Credette il Reali, che quelle forme fossero parte delle sue proprie, e si sdegnò vedendo i debiti del Petrioli pagati con quei capitali, che dovevano essere a lui restituiti.

Il Petrioli però nel suo secondo esame del 2 decembre 1812 (*Proces. orig* 140) nega aver mancato alle sue promesse dicendo » Ma per altro erano di mia » proprietà, e non di quelle datemi in deposito dal » Reali le forme di parmigiano che vendei a detta » ragione Bosi, e comp. » (*Proces. nostro* c. 81 r. c 82. (1)).

(1) Il Piccini dice lo stesso (*Pr.* 115.), e il Magistrato Istruttore accetta queste dichiarazioni per farne uno dei suoi più squisiti obietti al Reali. (*Process. nostro* 57.) „ ivi „ Il Reali

Comunque fosse; il Reali non disingannato, e diffidando, si lagnò prima col Piccini, che fece venire al suo Banco (*Così il Piccini stesso Pr. nostro. c. 107 r.°*), e poi recatosi alla bottega del Petrioli la sera de' 22 aprile gli dichiarò, che voleva gli fossero restituite le sue mercanzie.

Eravi presente Angiolo Coen, uno dei creditori della bottega a cui questo volere del Reali non piacque; egli però allegò il suo documento e persistè, minacciando » che, se il Petrioli non gli consegnava » le mercanzie colle buone, avrebbe mandato il » giorno dopo a caricarle per mezzo di un usciere » (*Sono parole del testimonio Coen medesimo nel suo esame del di 6 novembre 1812, proc. orig. c. 63, nostra copia c. 216, e concorda l' esame del Reali, nostra copia c. 59.*)

Il Petrioli aggiunge che il Coen, veduto il chirografo, convenne del buon gius del Reali, dicendogli — « lei è a cavallo, non c'è da dir nulla ». (*Proc. nostro c. 93.*)

Tempo verrà, e non è lontano, in cui udiremo sì fatta confessione da bocca più

---

risponde allegando la sua opinione dipendendo il diritto di rimproverare il Piccini, l'argomento fiscale avrebbe bisogno della prova, che appunto gli manca, questa che il Reali sapesse non esser le sue quelle forme, che erano state date in pagamento al Bosi. L'altra qarte dell' argomento poi non è da indirinzarsi contro il Reali come un' accusa; è piuttosto una definizione comune a tutti i negozianti, anzi a tutti i prudenti padri di famiglia, che saranno sempre lodati *della premura di ritirar danaro* dai loro debitori, massime se temono, *che il loro credito pericoli*. Eppure tutta la procedura non perseguita e la sentenza non punisce altro delitto nel Reali, che questa premura di salvare il suo credito pericolante.

autorevole, siccome l'udimmo al dibattimento in Firenze.

Avrebbe il Reali fatto appunto quanto diceva: implorata cioè l'autorità pubblica, avrebbe mandato un usciere a caricar le mercanzie; ma vinto dalle preghiere del Petrioli e del Piccini, e per risparmiar loro il discredito che dalla pubblicità di tal atto necessariamente doveva derivare (*Vedi il deposto del Biliotti stesso proc. c.* 252, *del Petrioli c.* 73.), si contentò d'agire più blandamente, e nell'ora da essi desiderata, cioé sulla sera de' 24 aprile, mandò il suo magazziniere Vettori a riprender quelle mercanzie che colla data 24 aprile son descritte nella nota dal medesimo esibita nel suo esame de' 24 novembre (*Pr. nostro c.* 237, *fra i documenti, proc. c.* 190.).

Quando poi gli altri creditori del Petrioli venuti da Livorno incominciarono a tumultuare insieme coi creditori Fiorentini, allora per far palese la sua condotta, il Reali rimandò il suo medesimo magazziniere sul chiaro *mezzogiorno* del dì 27 a riprender le altre mercanzie, che son parimente descritte nella nota medesima sotto il rispettivo giorno 27 aprile.

Or per qual somma dovrà addebitarsi il Reali attesa la restituzione fattagli di queste mercanzie?

Questa ricerca sarebbe, a dir vero, inutile, perchè non essendo stato dato al Petrioli debito di quantità in nessun libro del Reali, e neppur egli avendo registrata somma alcuna in suo *dare*, colla restituzione della specie venne saldato il debito della specie, per la concorrente quantità della specie restituita.

Ma pure, a chi desiderasse di sapere anche questo è facile dirgli, che dalla certezza della quantità risulta la certezza della valuta, che dovrà esser calcolata nella restituzione alla stessa ragione, che si calcolò

nella consegna; i parmigiani cioè al L. 110, e i baccalari a L. 65 ogni cento libbre.

In questi termini le mercanzie riprese dal Reali la sera del 24, e la mattina del 27 aprile importano, e devono porsi a suo debito per L. 5043. 4 (2).

Che faceva intanto il Petrioli? Riflettendo ai suoi casi il Petrioli, e fino del dì 21 aprile fatto il suo bilancio, si vide ricco di un gran catalogo di Debitori, che buttavano la somma di L. 16135. 7. 5, (3) fra i quali regna il suo socio Piccini per L. 6445. 16. 4.

Si vide ricco anco di un grande assortimento di mercanzie, che buttavano la somma di L. 3948. (4).

Ma la difficoltà di esigere, e l'indugio a vendere lo sgomentarono in faccia alla tetra pagina che conteneva i suoi debiti ascendenti a L. 22684 18. 8. (5).

Non considerava fra questi debiti le tre cambiali da lui tratte sotto di 6 marzo nell'ordine Reali per la somma di L. 5067. 19. 8, perchè neppure fra le mercanzie calcolava le quaranta forme parmigiano venuto da Codogno, e nemmeno le trenta balle baccalari venute da Civitavecchia. In fatti nè queste nè quelle formavan parte del suo patrimonio, se non per

---

(2) Nel processo originale a c. 270, e nella nostra copia autentica a c. 190 esiste l'appresso: *Nota di mercanzie ritirate da Giuseppe Petrioli e Comp. per conto dei Signori Luigi Reali e Comp., qui come appresso*. (Si tralascia per brevità).

(3) *Nota dei Debitori di bottega*. (Che si tralascia e si riporta solamente la Somma L. 16135. 7. 5.)

(4) NOTA *Della roba, che si trova in bottega*. (si tralascia e si riporta solamente la Somma L. 3948.)

(5) NOTA *Dei creditori della bottega*. (si tralascia e si riferisce solamente la Somma L. 22684. 18. 8)

quanto fosse per avanzare al prezzo imposto loro dal padrone

E finalmente dalla vendita loro dipendendo la liquidazione del suo conto corrente col Reali, cui andava giornalmente contando il denaro ricavato dalle vendite, non poteva fra i suoi debiti liquidi inserir quello, che al chiuder de' conti fosse per rimanere a favor del Reali, il cui nome per ciò solamente dovea registrare come fece.

Suo debitore certamente però tanto in corrente, quanto per l'amministrazione dei parmigiani e dei baccalari, e suo debitore senza convenuta dilazione al pagamento, il Petrioli dovette consentire a consegnare le mercanzie che il Reali chiedevagli con ottima ragione cioè — « *verosimilmente temendo* (userò francamente le medesime parole, e le medesime » ragioni del Magistrato Istruttore) *che fosse in breve tempo per mancare al commercio, e che detto suo credito potesse pericolare*: » Oppure userò le parole e le ragioni dell' atto d' accusa. « *Il Rea-* » *li essendo creditore di varie somme verso la* » *Ragione Petrioli e Comp., dovea* NECESSARIA- » MENTE *cercare il mezzo di mettere in salvo i* » *suoi interessi.* » O le parole e le ragioni della sentenza medesima, che li condanna entrambi: — » *Considerando, che la dichiarazione del* 10 *a-* » *prile fu posta in essere con simulazione fra le* » *dette parti, nella veduta, e coll'oggetto principal-* » *mente d'assicurare i crediti del detto Reali per* » *dette dependenze*.

Fra i debiti del Petrioli, quelli che lo stringevano erano la cambiale, che a favore d' Angiolo Coen scadeva il dì 25 aprile, e il *Mandato* che scadeva il 28 aprile, spiccato dal Signor Gio. Grisostomo Ulrik di Livorno in credito del Signor Giuseppe Ugolini di Firenze per lir. 4058, 2.

Ottenne egli dal Coen, pregatone, dilazione (*Pr. c.* 216), e scrisse per ottenerla al Signor Gio. Grisostomo Ulrik, che non rispose; ma stimolato anco dalle lettere 24 e 25 aprile del suo procuratore Ugolini, spedì a Firenze il suo commesso Angelo Baffo (*p. nostro c.* 161, 162 *e c.* 247.

Si trovarono in Firenze contemporanei Vincenzo Biliotti che vi venne il 24 o il 25 aprile per capriccio e presa occasione di trovarsi fuori di Livorno (*proc. nostro c.* 248.), e Marco Giusfredi da una lettera di Giuseppe Sferra avvertito che la ragion Petrioli pericolava (*p. nostro c.* 40.

Confabularono questi creditori coll'Ugolini, col Coen, collo Sferra, e più di tutti col Marchionni. Prescelsero per loro procuratore il Signor Dottore Luigi Cavini: guidati da lui, ebbero un congresso la mattina de' 28 aprile col dottore Panfi Procuratore del Petrioli: risolsero far dichiarare il fallimento della ragione Petrioli, e impetrarono tal dichiarazione colla sentenza del Tribunale di Commercio de'29 aprile 1812 (*Som. n.* 1.).

Non eravi però nessun legale motivo atto a produrre siffatta sentenza; non fuga del debitore, il quale anzi la mattina de'27 parlò in mezzo di piazza co'suoi creditori che ne depongono (*pr. nostro c.* 41, 247, 250.); non serratura di bottega o magazzino, in cui anzi s'introdussero i creditori stessi, e ne trasportarono a lor senno e carte e danari, quelli per lo meno che depositarono nelle mani di Giuseppe Sferra; non rifiuto di pagamenti, perchè anzi il Petrioli andava incontro ai suoi creditori, come fece verso Coen, verso Gio. Grisostomo Ulrik, verso Vincenzo Biliotti, cui rimesse, non richiesto, una tratta di lir. 500 a conto. (*proc. nostro c.* 250).

Comparve allora opportunamente il *Mandato* dei 20 aprile, con cui il Signor Gio. Grisostomo Ulrik or-

dinava al Petrioli di pagare all'Ugolini la somma di lir. 4053, 2 dal Petrioli accettato per pagarsi il dì 28; e di questo mandato, per cui il debitore aveva chiesta breve dilazione, si valse la turba dei creditori (*proc. orig. c.* 11 *e* 12, *proc. nostro c.* 13.

Il mandato fu registrato nel dì 28 stesso, furon pagati per bollo e per ammenda del bollo, fr. 172 e 23; nella mattina dopo, 29, fu presentato dall'usciere Poggiolini a un garzone della bottega Petrioli che non pagò; l' usciere non curando nemmeno sapere il nome del garzone ne stese il protesto *avanti mezzogiorno*; quest'atto fu registrato *nella stessa mattina*; *nella stessa mattina* furono pregati di adunarsi straordinariamente i giudici del tribunale di commercio; i giudici si adunarono, riceverono l'istanza de'creditori uniti, registrata *la mattina stessa*, in cui si allegava la notorietà del fallimento in Firenze e in Livorno (*pr. c.* 214.), e senza neppure pensar a citare il reo convenuto, *nella mattina stessa* dichiararono fallita la ragione Giuseppe Petrioli e comp. si riservarono fissar l' epoca dell' apertura del fallimento, « e vollero che la presente dichiarazione di » fallimento sia a tutto risico e carico dei Signori » Istanti ».

Vincenzo Rosi, nominato dalla sentenza agente al fallimento, appose nello *stesso giorno* i sigilli alla bottega e alla casa del Petrioli, non meno che alla casa e bottega del Piccini socio (*proc. nostro da* 15 *a* 19.).

I sigilli furono remossi li 13 maggio (*pr. nostro* 25.). In bottega della ragione Petrioli si trovarono presso a poco quelli stessi generi che il Petrioli aveva descritti nella sua nota pel bilancio del 21 aprile.

Vi si trovò anco una partita di stoccafissi spettante ad un certo Nigi che ve l'avea depositata per vendersi a suo conto. Il Rosi fece di tutto la vendita, e

pagato al Nigi per ordine del tribunale il ritratto de'suoi stoccafissi, gli rimasero lire 1512. 4 (6).

E vi si trovarono lo scartafaccio, e il copia-lettere; mancava il *giornale*; mancavano altri libri e fogli, porzione dei quali era rimasta nello studio Panfi, nella sessione del 28 aprile, e porzione era stata dal Petrioli consegnata al dottor Manzani. La mancanza di questi libri e fogli fece si che il Rosi, nel rapporto, dettatogli dai creditori, al Signor procuratore Imperiale, espose che gli si rendeva impossibile » ivi « di procedere alla formazione d'un preciso » stato attivo e passivo (*proc. nostro c.* 11.) ».

Ma cessò ben tosto questa mancanza. Il Petrioli portò egli stesso al Rosi le carte relative al negozio, e la nota delle mercanzie e quella dei debitori, compilate per servire al bilancio del 21 aprile. Scrisse al Panfi nel 13 maggio che consegnasse al Bruscagli i libri e i fogli che erano rimasti presso di lui nella sessione tenuta al suo studio. Obbedì il dottor Panfi, e questi libri dal Bruscagli passarono tosto all'agente di fallimento Vincenzo Rosi.

Fra questi libri eravi il *giornale*, e nel *giornale* inserita in foglio volante la nota de' creditori compilata dal Petrioli nel 21 aprile, nota la quale si riferiva appunto al *giornale*, ed è quella trascritta qui sopra pag. 91. n. 5.

Venne con ciò in mano del Rosi quanto era sufficente a formare lo stato attivo e passivo della ragione Petrioli e comp. Suo dovere era poi di verificare queste note di creditori e di debitori, col carteggio, e colle fatture, e colla nota delle scadenze delle cambia-

(6) Ecco un documento firmato ultimamente da Vincenzio Rosi, e *Comunicato all'Avvocato Collini li 7. ottobre* 1813. (che qui si tralascia per brevità).

li, ossia col *Sessoniario* (uno dei libri tenuto dal Petrioli), le quali operazioni erano ugualmente necessarie che la vendita delle mercanzie in essere e le riscossioni de' crediti.

Il Rosi però, il quale avea formato il suo rapporto avanti di ricevere libri, e carte, ed avealo formato a dettatura dei creditori, i quali poi sempre insisterono vivamente acciò gli desse corso, e lo rimettesse al ministero pubblico, il Rosi dette corso, e rimesse il rapporto, quale era stato già scritto qualche settimana avanti, e attestando sempre l'impossibilità di formare lo stato attivo e passivo, benchè fosse l'impossibilità sparita mercè l'esibizione delle carte e de'fogli suddetti.

Pervenuto questo rapporto al ministero pubblico, e pervenutagli poi anco una lettera dei creditori di Livorno del dì 8 ottobre 1812, i quali mostrando piena notizia di quanto conteneva il rapporto dell'agente al fallimento, si maravigliavano dell'indugio a procedere contro i falliti (*proc. orig.* 222. *proc. nostra* c. 15 9.), fu la processura incominciata.

Nel dì 9 novembre fu arrestato il Piccini; nel dì 10 il Petrioli; nel dì 11 il Reali; e nel dì 5 dicembre il dottor Panfi.

I libri della ragione Luigi Reali e comp. erano stati già improvvisamente visitati dal giudice istruttore accompagnato dal sostituto del procuratore imperiale, e dal cancelliere; ma di questa visita fu trascurato stendere quel processo verbale, che il Reali sorpreso ma non turbato dalla discesa degli uffiziali di giustizia nel suo banco, avea richiesto.

Alle sue nuove istanze però furono trasportati i suoi libri avanti il giudice istruttore, e visitati dal perito signor Cosimo Kint, a cui furono ordinati gli spogli e le operazioni, delle quali apparisce dal processo verbale degli 11 dicembre e dalla sua relazione del dì 14 detto (*Somm. nostro n.* 8.).

Fu così intrapresa ed agitata la processura criminale contro Giuseppe Petrioli, quale *bancherottiere doloso*, e contro Luigi Reali, e il dottor Panfi, quali complici della *bancarotta dolosa*.

Parve che fosse attaccato anco il Piccini, ma, a vero dire, costui era il denunciatore, e l' istrumento principale del Tribunale. Se lo avevano comperato i creditori con lusinghe, e intanto accordarongli benigno salvacondotto dopo quindici giorni di latitanza (*proc. nostro c.* 118); Quel salvocondotto che al Petrioli negarono sempre ostinatamente, quantunque egli andasse di furto ad istruire il Rosi dei fatti del negozio, e lo dirigesse nelle poche operazioni che questo agente si assunse,

La deserzione dal socio e la calunnia valse al Piccini non solo l' indennità del patrimonio, ma anco quella della persona. Dopo apposti i sigilli alla sua bottega, e alla sua casa non si parlò più dell'obbligazione che aveva solidalmente contratto a favor dei creditori della ragione, in cui aveva nome, interesse, e amministrazione; non si vede in processo atto di remozione de' sigilli, non inventario, non stima, non che vendita, e nemmeno premura alcuna per esigere da lui il grave debito che aveva colla ragione Petrioli e comp.

Si vede bensì la turba dei creditori grata al Piccini riunirsi a implorare dal tribunale la di lui assoluzione; si vede quest'assoluzione dal ministero pubblico richiedersi espressamente, *riservandosi*, *in caso di ricusa*, *il diritto di ricorso in cassazione*; si vede quest'assoluzione dalla corte pronunciarsi *dopo aver considerato* essere il Piccini confesso, come si vede pronunciarsi la condanna del Petrioli, e del Reali, *dopo aver considerato* essere ambidue negativi.

La tempesta piombò tutta sulle loro teste, quantunque lieto augurio avessero dovuto prendere dalla

liberazione del Panfi, ordinata dalla camera delle accuse nei 13 gennaio 1813; imperocchè sembrava che fosse così implicitamente dichiarato non esser vera la sottrazione d'un libro necessario alla formazione dello stato attivo e passivo Petrioli, della quale il dottor Panfi era stato predicato principale organo e consigliere, e per cui aveva sofferti quaranta mortali giorni di carcerazione.

Eppure il ministero pubblico accusò il Petrioli di bancarotta fraudolenta, e di complicità in essa accusò il Reali, e per la sottrazione di questo libro, e per la simulazione di un deposito di merci da quello fatto nelle mani di questo in frode dei suoi creditori.

Eppure la corte disse provato 1. Che era stato soppresso ed occultato a tutte le diligenze dei creditori, un libro di *dare-avere*, contenente i conti de'terzi creditori e debitori della ragione Petrioli e comp. intitolato *Libro debitori e creditori*; La mancanza del qual libro ha impedita la formazione dello stato degli interessi di detta ragione.

2. Che il Reali restò mero creditore della ragione Petrioli, e comp. per la somma da lui sborsata alla ragione Fenzi, Orsi, e Baldi in prezzo di quaranta forme di parmigiano da lui consegnate al Petrioli nel dì 6. marzo 1812; come pure il Reali restò semplice creditore per fido delle consegne di diverse balle baccalari da lui date alla stessa ragione Petrioli e comp. E che la dichiarazione di deposito passata fra il detto Luigi Reali e Giuseppe Petrioli sotto di 10 aprile registrata li 13 detto relativa alle forme parmigiano, e alle balle baccalari che sopra, fu posta in essere con simulazione fra le dette parti, nella veduta ed oggetto principalmente di assicurare i crediti di detto Reali per dette dependenze, nella scienza comune ad ambidue del prossimo imminente fallimento della ragion Petrioli, ed in frode degli altri suoi creditori.

•3. Che dell'occultazione del libro *Debitori e Creditori* è autore il Petrioli con intelligenza del Reali per l'oggetto di sopprimere il vero conto degli interessi ch'egli teneva colla ragione suddetta.

I quali fatti, disse la corte, costituire i veri termini del misfatto di fallimento doloso, tanto in rapporto degli autori, che de' complici del medesimo: e perciò invocato il *cap.* 2. *tit.* 4. *lib.* 3. *del Codice di Commercio*, e applicato l'*art.* 402, §. 1 *del Codice penale* quanto al reo principale, e quanto al complice l'*art.* 59 *dello stesso Codice*, condannò entrambi ALLA PENA DEI TRAVAGLI FORZATI PER ANNI CINQUE, ED ALL'ESPOSIZIONE PER UN'ORA, ed alle altre pene pecuniarie ammende e rindennizzazioni ordinate dalle leggi.

Per mostrar l'ingiustizia di tal sentenza noi ristringeremo il nostro esame ai seguenti capi. Parleremo, cioè:

1. Del fallimento del Petrioli;

2. Dello stato attivo e passivo della ragione Giuseppe Petrioli e comp., e della occultazione d'un libro;

3. Della dichiarazione de' 13 aprile 1812, e dei suoi effetti;

4. Della complicità del Reali.

ARTICOLO I.

Del fallimento del Petrioli.

Della precipitazione del tribunale pedissequa all'iracondia dei creditori; della mancanza di azione in quelli, pei quali non era venuto il giorno del pagamento; dell'irregolarità che commesse quel creditore, il quale solo era possessore d'un titolo scaduto, e che nel medesimo giorno della scadenza, senza rimettere prima il titolo al mandante in Livorno, in quel medesimo giorno chiese al Tribunale la dichiarazione del fallimento, in vece d'interpellare nè giudicialmente, nè stragiudicialmente il debitore; della reiterazione degli atti che è necessaria a constituire la pruova della cessazione d'un mercante giacchè, per rifiuto o mora a un sol pagamento, non si dice perciò cessante; di tutte queste ed altre considerazioni validissime a distrugger la sentenza de'29. aprile, e a farne ricader il danno sopra gl'istanti, *a risico e danno de' quali* chieder vendetta *fu proferita,* non è più tempo ormai di parlare e quando il Petrioli lusingato, e di salvocondotto, e di accomodamento, ha lasciato spirare il termine utile all'opposizione (*pr. nostro* 125.).

Ma la connessione della materia, vuole che io qui rammenti alla corte quanto anderebbe errato chi parificasse la sospensione di qualche pagamento a quella cessazione totale voluta dal Codice di commercio per estremo necessario del fallimento.

Il debitore che è ancor solvente, benchè si trovi obbligato a sospendere i suoi pagamenti, non è in istato di fallimento. E' questa la tesi sostenuta da Locré, e dimostrata con pienezza di prove. *Esprit du code de commerce art.* 437, *vol.* 5. *da pag.* 21. *a pag.* 57.

E la prima prova sia la lettera dell'articolo 437.

del cod. di comm., in cui a bello studio fu lasciata la parola » *sospende* » dopo la parola » *cessa* » per leggere unicamente questa così » ogni negoziante che cessa i » suoi pagamenti è in istato di fallimento. »

Ed anco quella parola » *sospende* » era stata proposta e si leggeva nel progetto della commissione, ma la cancellò il Consiglio di stato.

Nè può diversamente opinarsi al riflesso di tutti i principj. Se il Codice Napoleone non reputa fallito il debitore che non paga nel termine convenuto, purchè sia solvente, come potrebbe il Codice di commercio fissare il contrario? Questo codice in fatti non tiene per prove di fallimento i protesti e le condanne se non quando il debitore sia insolvente. — » Au con» traire on a toujours tenu pour maxime, que le » juge peut accorder du tems au débiteur solvable. » *Locré loc. cit. pag.* 31. (*V. cod. Nap. art.* 1016 e *art.* 2212.)

La giustizia si accorda coll'umanità. Il debitore desidera, e può pagare; l'incaglio è momentaneo, ma la solennità del fallimento lo rende perpetuo.

La folla de'creditori che si agglomerano tutti in un globo appena il fallimento a'fatti esigibili sul momento anco i debiti sospesi dalla più remota dilazione; questa folla soffoca il debitore, il quale sopporterebbe facilmente il peso di ciascuno che venisse solo e nel giorno rispettivamente segnato nella linea delle scadenze.

I creditori in globo non son pagati, e lo sarebbero venendo sfilati un dopo l'altro; il negoziante non avrebbe perduta la sua considerazione civile e politica fino al punto di aver bisogno d'una giuridica riabilitazione, e il suo patrimonio non sarebbe stato divorato dalla necessità delle vendite, dalla lentezza delle riscossioni, subordinate queste e quelle a formalità giudiziarie, e dalla moltiplicità delle spese necessarie al ministero dei

giudici di pace, dei notari, degli uscieri, dei periti, dei patrocinatori, dei cancellieri, ec., ec.

Or se l'insolvenza del debitore è l'estremo del fallimento, e se non v'è cessazione dove è soltanto sospensione, dico che il Petrioli, il quale chiedeva termine a' pagare gl'imminenti impegni, come termine gli accordò Angelo Coen, avendo dal suo bilancio de' 21 aprile veduto corrispondere l'attivo al passivo (che anzi ha poi dimostrato che quello eccede questo), dico, che il Petrioli non si è trovato mai in istato di fallimento.

Egli è bensì vero quello che egli ha detto tante volte » che se i creditori gli davano un po' di tempo sarebbero stati pagati tutti » (*pr. nostro c.* 72.)

Vedremo fra poco che egli ha veramente dimostrato, che l'attivo eccede il passivo.

Tutto ciò riguarda la questione se il Petrioli possa dirsi *fallito*.

E quando tutto ciò non bastasse a risolver la questione a suo favore, allora entrerebbe l'altra; se questo *fallito* debba chiamarsi *bancarottiere* o semplice o fraudolento.

Imperciocchè è chiaro per la lettera *dell'art.* 586, che tutte le presunzioni di bancarotta accennate nel codice di commercio convengono solamente al fallito » Sera poursuivi comme *banqueroutier* simple, et » pourra être declaré tel le commerçant *failli etc.* »

» E certo che (soggiunge Locré, commettando » quest'art. 586, vol. 7, pag. 415) non può esservi » presunzione di bancarotta quando non v'è neppur » fallimento ».

Se vi fosse fallimento, si potrebbe allora passare a cercar la bancarotta nello stato attivo e passivo, e se si verificasse un vuoto del 50 per cento nello stato del Petrioli, allora gli si potrebbe dar nome di bancarottiere semplice, e in certi casi, come vuole il §. 3 del

detto art. 586 » sera poursuivi comme banqueroutier » simple, et pourra être déclaré tel le commerçant » failli, s'il résulte *de son dernier inventaire* que » son actif était de 50 pour cent au-dessous de son » passif. »

Allora dovrebbe provarsi, che in questo stato di mancanza della metà, il Petrioli » a vendu des mar» chandises à perte, et au-dessous du cours ».

Un altro estremo di fallimento semplice, desunto dalla quota del passivo, contemplato nel medesimo articolo 586, è quello, dell'emissione di biglietti di credito che avesse fatta il negoziante per una somma tre volte superiore al suo attivo, *secondo il suo ultimo inventario*.

Nessuno di questi estremi si verifica contro il Petrioli, cui non sono stati obbiettati nè mutui considerabili, nè vendite improvvide, nè emissione di biglietti di credito.

E si osservi, che le quote della metà o dei due terzi, debbono, a mente dei citati paragrafi, misurarsi sul totale del patrimonio che risultò *dall' ultimo inventario*.

L'ultimo inventario del Petrioli fu quello del decembre 1811, al quale assistè Iacopo Marchionni (testimonio non inviso al Tribunale), e in quel Bilancio, dice egli, che fu ritrovato qualche utile (*proc. nostro c.* 218.

Che se il Petrioli temè, nel mese d'aprile successivo, deteriorata la sua condizione, è da lodarsi di aver intrapreso così presto un nuovo bilancio, del quale anco il Piccini mostrossi desideroso, e di aver richiesto il Reali di mandare qualche suo giovane per ajutarli al bilancio; e il giovane mandato fu Niccola Vettori (*proc. nostro c.* 107.).

Non è dunque reo il Petrioli di veruno eccesso dopo l'ultimo inventario o bilancio, e neppure può

dirsi che egli, nella scienza di prossima decozione, si impegnasse a nuove azzardose speculazioni, essendo appunto ogni speculazione cessata, appena dal bilancio del dì 21 aprile vide necessario implorare dilazione dai creditori d'imminente scadenza.

Concludo che non fù mai in istato di fallimento Giuseppe Petrioli.

ARTICOLO II

Dello stato attivo e passivo della ragione Giuseppe Petrioli e compagni, e dell'occultazione d'un libro.

Non mirò sì basso il Tribunale: meditò bensì una accusa più grave, quella di Bancarotta Fraudolenta; e la desunse dalla mancanza o sottrazione di un libro che esisteva avanti il fallimento; e senza questo libro fu detto che il Petrioli non era in caso di mostrare la sua vera situazione attiva e passiva, e così cadeva sotto il disposto dell'art. 594 del Codice di commercio.

Ma non per altro fu detto che il Petrioli non mostrava la sua vera situazione attiva e passiva, se non perchè fu supposto che la vera situazione fosse diversa da quella mostrata dai libri.

Nè la diversità poi era altra che questa, che i libri non provavano contro il chirografo dei 13 aprile. Si voleva che i libri facessero leggere vendute con fede di prezzo dal Reali al Petrioli quelle mercanzie che il Chirografo faceva leggere date al Petrioli in deposito » sotto la sua custodia, di » libera e assoluta proprietà di Reali, e per tenerle » a sua disposizione liberamente.

Più retta argomentazione, mi sembra, sarebbe

stata quella di chi avesse detto così: Abbiamo una dichiarazione scritta, *non cancellata*, *non abrasa ec.* che prova perseverante appresso il Reali la proprietà di tali e tali mercanzie; non abbiamo dai libri prova che la proprietà sia stata trasferita nel Petrioli; bisognerà dunque stare alla dichiarazione.

Ma non è egli strano che, per poter concludere contro la dichiarazione del chirografo, quando i libri non vi si oppongono, s'immagini l'esistenza di un altro libro, nè l'esistenza sola, ma anco la scrittura in esso conforme al desiderio di chi immagina tutto ciò! Mi par veder quì l'avaro di Plauto e poi di Moliére: che ostinatosi a credere il servo ladro, dopo avergli visitata la destra e la sinistra senza trovarvi nulla, vuole che il misero mostri la terza mano: *et l'autre?*

Nè strana solo, ma crudele anco dovrà dirsi sì fatta scala di supposti, se si rifletta che all'ultimo gradino si trova la conseguenza di un misfatto anzi di due, de'quali non si sa quale preceda l'altro.

Si suppone cioè l'esistenza di un libro per poterne supporre la sottrazione, attesa la quale si conclude che il Petrioli non può mostrare il suo vero stato attivo e passivo, ed è Bancarottiere Fraudolento. Dall'altro canto la dichiarazione contenuta nel Chirografo si suppone delittuosa per poterla dir causa della sottrazione del libro, che proverebbe il delitto; e sono rei tanto perchè esiste il chirografo, quanto perchè manca il libro e il Petrioli e il Reali.

Ma no, che la dichiarazione contenuta nel chirografo non è delittuosa, e non può aver data causa alla sottrazione d'un libro; no, che un libro non manca, e il Petrioli mostra con quelli che esistono la sua vera situazione attiva e passiva.

Insisto e grido che la mancanza d'un libro non constituisce per se sola estremo della bancarotta frau-

dolenta. Fra gli estremi anzi della bancarotta semplice evvi questo: — » Pourra être poursuivi comme « banqueroutier simple, et être déclaré tel le failli » qui présentera des livres irrégulièremeut tenus, » sans néanmoins que les irrégularités indiquent de » fraude, OU QUI NE LES PRESENTERA PAS TOUS. *art.* 587. »

Estremo di bancarotta fraudolenta sarà bensì l'aver nascosto tutti i libri: — » s'il a caché les livres: » — *art.* 593, §. 7, e il non averne tenuti del tutto, o averne tenuti tali che non presentino il vero stato attivo e passivo, *art.* 594.

Disse il Rosi nel suo rapporto (*pr. nostro c.* 11.) che constava manifestamente dell' occultazione dei libri e che perciò poteva farsi luogo al disposto dell'art. 593, §. 7, e disse male, perchè avendo egli trovato in bottega un libro *Copia-lettere*, e alcuni pacchi *scartafacci*, quand'anche non avesse trovato altro, pure non potevano dirsi tutti nascosti i libri, ma potea dirsi che non erano presentati tutti, e così si facea luogo piuttosto all'art. 587.

Disse il Rosi *ibidem*, che gli era impossible di formare un preciso stato attivo e passivo della ragion fallita, e disse peggio, e peggio fece chi credè al suo detto, perchè se non da quel *Copia-lettere*, e da quei pochi *scartafacci* trovati in bottega, poteva però bene formarsi lo stato attivo e passivo dai libri esistenti presso il D. Panfi, e da quegli altri, e dalle filze esistenti presso il D. Manzani, venuti tutti al tribunale.

Egli è ben vero, che questi libri non erano venuti alle mani del Rosi quand' egli scrisse il rapporto; ma essendo venuti dopo, perchè non correggere il rapporto? Spieghiamoci meglio:

I creditori tutt' ora furibondi si vollero assicurare che l'agente al fallimento facesse al signor Procurator imperiale un rapporto conforme ai loro de-

siderj. Il Rosi istesso ce lo spiega. (*pr. nostro c.* 209 *tergo*) » ivi » In ordine poi a quanto altro contiene » la mia relazione, le dirò che tutto mi è stato rap» presentato dai soprannominati Coen, Sferra e Ugo» lini dai quali potrà meglio rilevare tutti i fatti. »

E meglio lo spiegò all'udienza, ove disse; che il rapporto era stato dettato dai creditori stessi; ch' egli avevalo scritto ed avevalo poi trattenuto lungamente, e finchè su i primi di Giugno alle loro istanze non lo presentò al signor Procuratore Imperiale; e che quantunque nell' intervallo gli fossero pervenuti i libri, egli però non avea cangiato il primitivo tenore del rapporto.

Comunque siasi, se fu vero in principio, non fu vero dipoi, che il solo copia-lettere, e qualche scartafaccio fosse tutta la scrittura trovata al Petrioli; ne fa fede quella mole di libri e di carte trasmessa a questa dalla corte di Firenze, e il processo verbale che ne' 27 agosto prossimo scorso ne fu steso in questa Cancelleria al ricevimento della balla che vi presentò Giuseppe Delle Piane vetturale.

Egli è poi certo, che al Magistrato Instruttore recò il Rosi (*p.* c. 238) quei medesimi libri che erano stati presso il D. Panfi, e da lui restituiti al Bruscagli suocero del Petrioli, e al suo fratello secondo la loro ricevuta dei 14 maggio. Fra questi eravi il *Sessionario* e la *nota dei creditori Petrioli*, de' quali unicamente fece uso il Magistrato Istruttore passandoli al perito Kint.

Egli è certo altresì, che al medesimo Magistrato Istruttore esibì il D. Manzani nel dì 12 decembre 1812 *le filze*, e le altre carte che il Petrioli, avevagli consegnate.

Il Rosi aveva già vedute tutte queste carte in casa del Petrioli fino dal dì 17 maggio. » Egli (il Petrioli, *dice il Rosi*, *pr. c.* 243. *t. e* 244) mi fece

» vedere più filze, non mi rammento quante appun-
» to, *di fogli relativi alla sua negoziazione*, sem-
» brandomi di ricordarmi che una di dette filze con-
» tenesse le fatture delle mercanzie date al Petrioli, e
» che un'altra contenesse delle cambiali quietanzate».

Il Rosi però, che bisogna dire fuggisse *cane pejus et angue* il rischio di formare lo stato attivo e passivo, che aveva già in casa il suo bel rapporto concertato coi creditori, che lo pungevano a presentarlo, viste quelle filze, temè, l'uomo prudente, che *lo potessero fare entrare in imbarazzi*; il Petrioli non gliele offerse, ed egli non gliele chiese » per non
» ricevere de' fogli così alla rinfusa che mi potessero
» fare entrare in imbarazzi».

Ma quando il Petrioli gli fa vedere dei fogli relativi alla sua negoziazione, li fa vedere a lui che è agente al fallimento, non gli dic'egli chiaramente, e la legge anzi non gli dic'ella, che e' prenda quei foglj, che ne stenda regolarmente processo verbale, e adempisca in tutti i numeri al suo dovere!

Questo è quello che il Rosi doveva sommamente desiderare, d' aver le carte relative alla negoziazione, la mancanza delle quali aveva già deplorata nel rapporto, e ne aveva tirata la conseguenza funestissima, andar soggetto il Petrioli al rigor delle leggi contro i bancarottieri fraudolenti.

Ma questo è appunto ciò ch'ei chiama pericolo d'entrare in *imbarazzi*; e per questo il Petrioli dovè consegnar queste carte, di cui vedeva l'importanza, al dottor Manzani. Oh vedi a qual uomo meticuloso e restìo confidò il Tribunale di commercio il grave *imbarazzo*, e le tante incombenze d'agente al già rumoroso, benché tenue fallimento del Petrioli!

Non così il Magistrato istruttore; Egli quando il dottor Manzani gli presentò quelle filze, *fatte le convenienti ricerche*, n' estrasse le due ricevute della

ragione Baldi, Orsi, e Fenzi del dì 6 e 23 marzo, per valuta delle 40 forme di parmigiano (*Pr. c.* 39).

Le indagini eccitate da questi documenti per scoprire la verità, non si dirigevano allo scoprimento della verità favorevole al Petrioli, come si sarebbero dirette quelle cui sembrava invitasse tutta la massa dei documenti esistenti in tribunale, e dai quali sarebbe rimasto smentito il Rosi nella sua sognata impossibilità di formare il vero stato attivo, e passivo del Petrioli.

Il suo difensore vista l'enorme negligenza, con cui stato trattato perpetuamente un punto tanto essenziale quanto quello di sapere, se potesse formarsi lo stato attivo e passivo del Petrioli, esibì alla corte nell'udienza de'25 febbraro un bilancio o STATO da se firmato, acciò la corte vedesse quanto male avesse azzardato il Rosi d'asserire l'impossibilità di formar lo stato del fallito, e quanto male si predicasse anco la certezza del prossimo fallimento.

La corte di Firenze, accordò *atto* dell'esibizione dello stato; Il processo verbale dell'udienza de'25 febbraio non aggiunge, che chi aveva domandato quest' *atto* avea domandato anco che la corte dichiarasse sulle risultanze dello STATO, perchè lo STATO erale esibito non per farne oblettamento degli occhi, come di tela dipinta, ma per farne tesoro nella mente, per calma della coscenza, per prova del vero, per trionfo della giustizia.

In quella guisa però che il Magistrato istruttore avendo fra le mani un perito calcolatore, cui dette incumbenza di formare il conto corrente sui i libri del Reali, si contentò di fargli esaminare soltanto la scadenza delle cambiali a carico del Petrioli, e la nota de' suoi creditori da esso formata, senza ordinargli di contrapporre a questo *passivo l'attivo* resultante dalle altre due note, una de' debitori della bottega, l' altra

delle mercanzie in essere, note tutte formate dal Petrioli nel bilancio del 21 Aprile, tutte passate in mano dell' agente Rosi; tutte esistenti negli atti; nella stessa guisa la corte dopo aver sentito all' udienza dal Rosi medesimo, che il suo rapporto eragli stato dettato dai creditori; e ch'era stato scritto avanti ch' ei ricevesse i libri e i fogli del Petrioli, benchè spedito dopo, non credè degna d'attenzione l'istanza del difensore, nè influente nella decisione della causa la notizia » *de la véritable situation active et passive* » quale resultava dai libri del fallito; la corte seguitò il rapporto del Rosi, cioè la dettatura dei creditori, ed applicò le pene dovute a chi » *n'a pas tenu des livres, ou dont les livres ne présentent pas la véritable situation active et passive.* » *Code de comm. art.* 594, §. 1.

Presentiamo a questa corte lo STATO medesimo già presentato a quella di Firenze; eccolo.

STATO

Della Ragion di Giuseppe Petrioli, e comp.

a tutto il dì 29 aprile 1812.

ATTIVO

Mobili di bottega inventariati e stimati L.	468		
Mercanzie della bottega inventar. e vendute . . . . »	1513		
Contanti in cassa . . . . »	157		
Contanti in mano dello Sferra . . »	426		
Debitori come dalla nota del 21 aprile estratta parte dallo scartafaccio, e parte dal Giornale . . . . »	16228	13	4
Mobili di casa inventariati . . . »	658	6	8
Credito con Malatesta per le 20 forme di formaggio . . . . »	2500		
L.	21951		
Si aggiunge la differenza tra il vero valore delle mercanzie resultante dalla nota del 21 aprile al ritratto delle vend. »	1935		
Per aumento preteso dal Petrioli sul credito Piccini . . . . »	2524		
L.	26410		

PASSIVO

Matteo Bonsi di Siena . . .	L.	418		
Baldi, Orsi, Fenzi e Comp. . . .	»	572		
Delle-piane e Gazzarini	»	1412	3	4
Angiolo di Leon Coen di Firenze .	»	5257	15	
Vincenzo Biliotti di Livorno . . .	»	1411	11	
Marco Giusfredi di Livorno . . .	»	1321	12	
Eduardo Allegrini di Livorno . . .	»	1321	12	
Cesare Lampronti di Firenze . . .	»	2380		
Giovanni Cristofano Ulrik di Livorno.	»	4058		
Bosi e comp. di Firenze	»	541		
Niccola Vettori di Firenze . . .	»	319	12	
Luigi Nannucci detto *Fettuccia* . .	»	289		
Andrea Danzi di Codogno . . .	»	1521		
Levis l'ainé di Livorno	»	142	3	4
Andrea Arettini, scrivano di Malatesta.	»	1000		
Gio. Bonechi	»	409	6	
	L.	21261	13	8

Firmato Av. Collini.

L'attivo di questo *stato* è giustificato abbastanza dal processo, e dal Rosi medesimo; il quale di più presenterà nella futura udienza, come n'è stato richiesto, il suo quaderno d'*Entrata* e d'*Uscita*, da cui appariranno l'esazioni fatte secondo i conti datigli dal Petrioli stesso, e presenterà anco altre prove della verità dei crediti non esatti ancora.

Quanto al passivo poi, la somma dei debiti differisce nello *stato* dalla nota dei creditori, *pag.* 12, perchè la nota fatta nel 21 aprile comprende anco il credito del Bargellini, il quale fu pagato avanti il fallimento, e non dovea perciò entrare nello *Stato* portato al giorno del fallimento medesimo.

Non sentiremo però che siano rimasti alterati fino al presente giorno i dati constitutivi il nostro *Stato*, nè chi si sia trovato esser supposto alcuno degli assegnamenti in attivo, nè che siano cresciuti i creditori posti in passivo.

Portate fin qui le cose, il Petrioli a chi lo rimproverasse ancora di un vuoto, risponderebbe, che il Tribunale non ha fatto render conto ancora all'agente Rosi. Ed ei lo deve render anco del patrimonio del Piccini, e il Petrioli è fondato a credere che non solo si potranno da costui ricuperare i crediti della Ragione Petrioli e Comp., ma se no potranno ricavare anco tali capitali, che bastino alla intiera soddisfazione dei creditori della medesima ragione.

Ed a chi insistesse a rimproverare il Petrioli dicendogli, che manca qualche recapito all'intera giustificazione del suo Stato, seppur qualche recapito mancasse, risponderebbe egli finalmente essere omai tardi chiedere a lui in questo novembre, come tardi fu anche chiedergli nel novembre dell'anno scorso il rendimento di conti della sua amministrazione, dopo che i suoi libri e tutte le sue carte di corredo sono andate più di sei mesi vagando per Firenze, ora dallo stu-

dio del dottor Manzani allo studio del dottor Cavini, ed anco di qui alla casa del Rosi, senza che da alcuno sia stato dimandato mai al giudice di pace di apporre i sigilli ai libri, e di chiuderli nel consegnarli all'agente istesso, *cod. di comm. art.* 62 *e* 63; senza che siano state mai fatte le due chiavi alla cassa, dove devonsi versare i denari riscossi, a mente degli *art.* 495 *e* 496; senza che il commissario abbia mai autenticato le operazioni dell'agente, *art.* 473; senza che il fallito, il quale si è tante volte presentato all'agente, massime per levare i conti de'suoi debitori, sia stato invitato a chiudere e firmare i libri in presenza dell'agente stesso, *art.* 468; senza l'adempimento in somma di veruna delle tante solennità volute dal Codice.

Non basta tutto questo, che pur non è poco? Basterà quest'altro che è anco di più.

Il Petrioli dirà che, lui assente, fu la sua bottega invasa dai creditori medesimi; che dell'irruzione fattavi n'è prova la scritta di società, che nella sessione avanti il Dottor Panfi si trovò nelle mani del dottor Cavini procuratore dei creditori, consegnatagli da loro; ed altra prova ne è il deposito di L. 426 fatto appresso Giuseppe Sferra nel 27 aprile; fatto da chi? e per voler di chi? » Nel 27 aprile (disse lo » Sferra, *pr. c.* 36) in conseguenza *delle disposizioni* » *prese da detti creditori*, alle quali io non fui pre- » sente, furono *da Jacopo Marchionni*, per conto di » Petrioli e comp., passate nelle mie mani L. 426 » circa, delle quali feci conveniente ricevuta ». E lo » conferma il Piccini, *pr. c.* 110. » Nel giorno stesso » *dietro quanto aveva detto il Giusfredi*, io mandai » per mezzo di Jacopo Marchionni a Giuseppe Sferra » la somma di sopra lire 400 circa ».

I creditori prendevano dunque disposizioni fino del dì 27 aprile; prendevano anco carte, e denari

dalla bottega del Petrioli, e mentre egli stavane lontano (come asserisce il Piccini, *pr. c.* 117). E poi i creditori vogliono, che il Petrioli renda conto della sua gestione!

Or perchè non s' impossessarono fin d'allora anco di quel prezioso libro, sul quale nella sera del 22 aprile il Coen avea letto al Reali istesso la partita del suo credito; quel libro che anche il Biliotti disse aver veduto nei 24 o 25? (Che anzi il Biliotti non disse aver veduto, *pr. c.* 253, e mentiscono quelli che asseriscono aver egli ciò detto.)

Domanderò ora io, qual Giudice ardirà obbligare un amministratore al rendimento di conto d'un'amministrazione che non sia stata tenuta da lui solo! E tal era il Petrioli che avea per socio il Piccini, che rimase solo in bottega dal 26 al 29 aprile. *Bornin. Cavalcan decis.* 37, *n.* 17, *versic.* « Quia quando quis » non potest solus de re disponere, claves non tra- » dunt veram custodiam ».

E molto meno sarà tenuto l'amministratore e il custode, quando il suo avversario medesimo occupò la casa, e ne tolse libri, e carte di propria privata autorità, secondo gli elementari principj notati anco dal *pratico Sabelli in Sum.° §. Administrator*, n. 11. — ivi — « Administrator, qui ex facto adversarii non » potest reddere rationem, ut quia ex abrupto illi » fuerunt ab adversario ablati libri, scripturae, et » alia, de quibus tenebatur reddere rationem absque » ejus interventu, et sic quando ab adversariis fuerunt » omnia propria auctoritate occupata, excusatur. »

Ritorno qui al libro occultato, e dico che accusare e più, condannare il Petrioli della sottrazione di qualche avere, e segnatamente d' un libro che si provasse aver precedentemente esistito nella taberna, sarebbe lo stesso che applicare a lui la pena d'un fatto di cui un altro può esser l'autore, contro tutte le massime di

giustizia naturale e civile. In punto *Bonfin decis*, 78, *n*. 25 —ivi— « Quando dubium est an quis culpam » commiserit vel non, condemnari non debet sed » absolvi: optime *bichius etc.* loquens in punto de- » positarii, inquit sufficere quod possit dubitari an » damnum evenerit culpa depositarii, ut ipse ad nihi- » lum teneatur ex regula in jure certissima, quod » culpa numquam praesumitur, nisi probetur, omnis- » que possibilis interpretatio accipienda venit quae » illam excludat. — » Così fra i mille esempj che ne abbiamo fu assoluto Giuseppe Dal Pino custode dei legnami della Magona in Pistoja dalla Sentenza criminale de' 15 giugno 1800. —ivi— » Non rima- » nendo decisivamente escluso che anche per dato » e fatto altrui, massime in tempo del disordine po- » tesse mancare il legname, di cui e questione. »

Che se fra le verità degne dell'inquisizione del Tribunale vi fossero potute entrare anco quelle relative ad ogni specialità dell'invasione commessa dai creditori, e d'ogni loro arbitrio, forse sapremmo ora con certezza quali mani, piombate su quel libro, se ve n'era uno di più di quelli trovati, lo si ritennero, sicchè egli non giunse poi nello studio del dottor Panfi, che avea ordinato al Piccini di portargli tutti i libri. — Pigliate tutti i libri (mi disse il D: Panfi) e venite più tardi al mio studio. — (*proc. c.* 117).

Ci manca ogni particolare su di ciò, che nessuno de' creditori, e nemmeno il Giusfredi autor laudato dal Piccini, ne fu interrogato, e non ne furono interrogati nè il Coen, nè l' Ugolini, nè gli altri creditori: quanto ne sappiamo viene dalla carità dello Sferra, che narrò spontaneo il deposito delle lire 426; e di accertarlo avendo interesse il Piccini, ancor egli ne fece motto.

Ma questo libro, cui la sentenza ha prescelto

d'imporre il nome di libro *debitori e creditori* fra i tanti nomi che gli danno le litanie dell'atto d'accusa, e de' testimonj; questo libro è egli venuto nello studio del D. Panfi?

E' questo uno de' primi passi segnatigli dal Piccini che dice: — » Il Panfi ebbe il libro, quanto è vero Dio » — (*pr.* 118 *t.*), ed è coerente a quanto dice il Giusfredi: — si parlò al Petrioli » perchè mandasse » i fogli e i libri allo studio Panfi (*pr.* 256.) »

Si: ma se il Panfi avesse avuto questo libro; se lo avesse nascosto, quando sentito battere credè l' arrivo al suo studio de' Livornesi: se avesse ordinato al Piccini di non parlar di libri: se avesse detto » il libro è morto » (*Vedi l' atto d' accusa*): se avesse in somma occultato il libro ai Livornesi che lo domandavano (tutte calunnie che il Piccini scaglia contro il D: Panfi *pr.* 109. 110), non sarebbe egli insieme col Petrioli e col Reali stato condannato anco il D. Panfi, il quale anzi non fu neppur messo in istato d'accusa!

Inoltre; se il Panfi consigliò e fu presente (come aggiunge il Piccini stesso) all'alterazione del libro, quando nel banco Reali, dove i libri (dice sempre colui) avevano abitato due giorni, quando, dissi, il Petrioli vi aggiungeva e vi toglieva le partite, e per avere un inchiostro eguale mutava dodici calamai; se il Panfi era conscio di tutto ciò, or come mai credett'egli necessario nascondere il libro ch'era preparato per farsi vedere; or come mai conscio di tutto ciò, e reo di quest' alterazione, e poi di quest' occultazione, evitò egli l' accusa e la condana? E l' accusa e la condanna eragli ben dovuta pel doppio capo e della malizia, e della stoltezza; per la malizia di consigliare e coöperare al falso, e per la stoltezza di occultare il libro che coronava i voti dei suoi clienti, anzi dei suoi complici.

Nè meno stoltamente malvagi sarebbero stati, i

suoi clienti se avessero occultato un libro che con sommo magistero ed arte avevan'essi medesimi arricchito di quanti ornamenti potevan farlo degno di comparire alla più splendida luce: ed oh qual danno seppellire il talento di chi seppe sciogliere il problema; se dati dodici calamai diversi, si possa ottenere inchiostro identico!

Tanta stoltezza, o tanta malizia si troverebbe riunita solo in chi ammettesse, e l'occultaziene, e l'alterazione insieme del libro in questione:

E il Piccini è quel desso.

Niuno gli credè tanto: ma gli credè la metà il Tribunale, ed ora vediamo, piangendo, a quali conseguenze meni

» *L'error de' cechi che si fanno duci* »

Fu dunque occultato UNO dei libri della ragion Petrioli, acciò non si vedesse la vera situazione dei suoi conti colla ragione Reali. Sia pure.

Ma questa situazione doveva apparire egualmente dai libri della ragion Reali; e se non si occultavano ancor questi, non era fatto nulla coll'occultazione di tutti quelli.

Eppure nessuno ha detto che sia stato occultato alcun libro Reali, nessuno ha riferito il numero dei calamaj impiegati per alterarli.

Il Tribunale ha bensì visto il contrario, cioè, che i libri Reali erano regolarmente tenuti, e lo afferma anco l'atto d'accusa (7).

(7) (*Pr. nostro c. 286. t.*) „ Havvi di più; che l'esame dei „ libri della Banca Reali altronde regolari, e ben tenuti, nes- „ suna traccia somministra, la quale giustifichi o parli dell' o- „ perazione, di cui si tratta. „

E ciò affermando, non si è accorto l'accusatore che si esponeva a due inevitabili conseguenze che trafiggono mortalmente la sua intenzione.

L' una, che la scrittura regolarmente tenuta, facendo piena prova in affari mercantili, bisogna deferire a quella del Reali.

L'altra, che la scrittura del Reali supplisce colla sua regolarità a quanto mancasse in quella meno regolare del Petrioli, e serve a mostrare il suo stato attivo e passivo, e mostra il vero.

Bisognava dunque, per costruire un' accusa ragionevole, dire appunto il contrario di quel che si disse; bisognava dire; e che la scrittura Reali era irregolare e mal tenuta; e che uno dei libri di quella ragione, piuttosto che un libro della ragione Petrioli era stato occultato o contaminato da dodici calamai.

La forza del vero ha prevalso; la scrittura del Reali è regolare; non vi manca nessun libro, e nessun libro è corrotto.

Vaneggiò dunque chi disse, che il Reali lasciando intatta la sua scrittura, pensò tuttavolta di nascondere il vero stato dei suoi conti con togliere un libro a quella del Petrioli; e con più informe chimera vaneggiò chi disse, che la scrittura del Petrioli è irregolare e corrotta, ora ch'ella si accorda con quella del Reali, e ch'ella era bensì pura e regolare, quando in un altro libro mostrava una situazione diversa da quella che è mostrata dalla scrittura Reali sempre regolare, e pura.

V'è stata mai contradizione più sonora di questa, a cui ci conduce il Piccini!

. . . . . . *neque rides*
Nec medici credis nec curatoris egere
A Praetore dati?

Se non era fatto nulla occultando un libro del Petrioli, senza occultarne uno, o non so quanti più del Reali, fra i quali però niuno è stato occultato, bisognerà confessare che non si è voluto fare, e non si è fatto nulla; che la situazione degl'interessi fra le due ragioni è veramente tale, quale appare dai loro libri; che la mancanza in questi e in quelli del registro delle quaranta forme di parmigiano, e delle trenta balle di baccalari proviene dalla specie di contratto caduto su queste merci, diverso dal contratto di vendita sotto cui caddero le altre merci registrate coll'espressione della loro respettiva valuta nei libri Reali; che finalmente non crederono le parti necessario far constare dai libri ciò di cui constava dal Chirografo de' 10 aprile, che fu intanto registrato ne' 13, onde provare all'occorrenza, e il contratto, e la sua epoca.

Contro il qual sistema non è vero che deponga il perito Kint con quella asprezza decisiva che allega l'atto d'accusa dove dice. » Il perito sentito dal Giu-
» dice d'Istruzione ha dovuto convenire, che questo
» silenzio È CONTRARIO alle buone regole di scrittura-
» zione commerciale (*processo* 286 *tergo*.).

Il perito dice così: » A questo quesito replico, che
» trattando di un affare momentaneo e di corta du-
» rata, e che non deve esser permanente, *può facil-*
» *mente accadere* che un mercante per speculazione
» mercantile, o per altro suo fine, consegni ad altro
» mercante dei generi per realizzare per suo conto,
» e se ne faccia consegnare il ritratto volta per volta,
» e anco di giorno in giorno, e che di questo ne-
» goziato parziale *non ne sia acceso registro ai libri*
» *della taberna nè dell'uno, nè dell'altro mercan-*
» *te, restando tutto sanzionato sulla buona fede di*
» *loro*, NON ESSENDO PERO' TAL SISTEMA DELLA PIU'
» STRETTA REGOLARITÀ DEI MERCANTI » (*somm. annesso n.* 7. *pag.* 22.).

Dall'esser *contrario* al non esser *della più stretta regolarità*, ci corre per lo meno tutto quello spazio che passa fra il più stretto e il più largo, e poi quell'altro spazio dal punto estremo del più largo al primo punto del contrario: Così anch'io per esempio dirò che questa allegazione del giudizio del perito, quale si legge nell'atto di accusa, non è della più stretta regolarità solita osservarsi dai magistrati imparziali, e non dirò che è contraria alle buone regole della imparzialità magistrale; Dirò che può facilmente accadere, e resta tutto sanzionato dalla buona fede.

E non è neppur vero, che sarebbe questo silenzio contrario alle buone regole di scritturazione commerciale, per quella ragione con cui prosegue l'atto d'accusa, *ibidem*: » In fatti dal 6 marzo fino al » 10 aprile successivo il Reali non avrebbe potuto » tenere a calcolo il Petrioli per la restituzione delle » sue merci, o pel retratto di esse. »

Se si tratta dei parmigiani, dei quali la consegna fu fatta nel 6 marzo, e la dichiarazione nel 10 aprile, dirò che il Reali poteva tenere a calcolo il Petrioli colle cambiali da questo tratte all'ordine di quello nello stesso di 6 marzo, nelle quali non era in sostanza altra *causa debendi*, fuori che il prezzo delle quaranta forme; quando il Petrioli avesse mancato alla buona fede, *con cui tutto resta sanzionato*, avrebbe potuto sempre il Reali perseguitarlo in forza delle cambiali, anco coll'azione personale.

Se si tratta poi de' baccalari, dirò che delle prime quattro balle ne fu dal magazziniere presa nell'atto stesso della consegna 23 marzo quella nota nei libri, che tanto valuta e desidera l'atto d'accusa; delle altre 26 balle non ne fu presa nota, perchè non toccarono il magazzino; ma fu tanto breve l'intervallo dalla consegna alla confessione nel Chirografo, che non ne avrebbe mostrata inquietudine

neppur la più villana diffidenza fra nemico e nemico non che la buona fede che sanziona tutto fra mercante, e mercante.

Su dunque: l'occultazione del libro del Petrioli non operava l'effetto, cui si dice diretta.

Aggiungerò che all'effetto cui si dice diretta manca la causa, perchè manca l'interesse o del Reali, o del Petrioli; In fatti anco restando palese quella situazione di conti fra loro, che il Tribunale, fondandosi sopra uno scritto che non c'è, chiama la vera, e che vuole contraria a quest'altra che appare dalli scritti esistenti; accordando in somma che in un certo libro si leggesse la vendita, con fede di prezzo, delle mercanzie, che poi il Petrioli dichiarò tenere a libera disposizione del Reali; Tuttavolta rimarrebbe sempre certa ed inconcussa l'innocenza della dichiarazione stessa, e la sua validità sarebbe egualmente degna dell'assistenza dei Tribunali civili in contraddittorio con tutti i creditori Petrioli.

Riserbo però quest'esame all'Articolo prossimo; E prima domando come si pruovi l'esistenza d'un altro libro della ragione Petrioli, oltre quelli pervenuti alla corte.

Incomincio da dire, che quanti libri il Petrioli accusò aver tenuti, altrettanti stettero nella cancelleria di Firenze e stanno ora in questa; eccone il confronto.

Libri che il Petrioli disse nel suo esame aver tenuti in Bottega.

1. Uno scartafaccio ove segnava i ricordi.

2. Un giornale in cui segnava il dare, e l'avere dei debitori della bottega, e in cui teneva inseriti dei fogli volanti, e numerati, dai quali appariva l'avere dei creditori.

3. Un copia lettere.

4. Un *sessionario* dove appuntava la scadenza delle cambiali.

5. Altri piccoli libri: filze di lettere d'amici, di conti, e fatture, e di cambiali estinte.

6. Un libro foderato di cartone intitolato *Debitori, e Creditori*, il quale non riguardava la ragione Giuseppe Petrioli, ma apparteneva alla separata negoziazione di suo padre Vincenzio Petrioli.

Libri esibiti al Giudice d' Istruzione parte dal Rosi, parte dal D. Manzani.

1. Uno scartafaccio, ove sono segnati i ricordi.

2. Un giornale, in cui è segnato il dare, e l' avere dei debitori della bottega, *e in cui fu trovata dal Rosi inserita in foglio volante una nota, dalla quale apparisce l' avere dei creditori*.

3. Un copia-lettere.

4. Un *sessionario* dove è appuntata la scadenza delle cambiali.

5. Altri piccoli libri; filze di lettere di amici, di conti, e fatture, e di cambiali estinte; *esibite dal D. Manzani al Giudice d'istruzione li* 12 *decembre.*

6. Un libro foderato di cartone intitolato *Debitori e Creditori*, il quale non riguarda la ragione Giuseppe Petrioli, ma appartiene alla separata negoziazione di Vincenzio Petrioli.

Si confronti, e si giudichi.

Proseguo con dire, che il Petrioli tutt'altro ebbe in animo, che di nasconder libri, non ignaro esser l'occultazione loro un delitto degno di criminale coercizione; La pruova, del suo desiderio che tutti venissero alla luce, della sua lusinga che tale esibizione fosse per partorire immediato accomodamento, è una pruova scritta con data de' 14 maggio 1812, la data è accertata da tre testimoni ed esiste negli atti fino dal

dì 12 decembre quando ve la pose il Dottor Panfi (*Proc. c.* 327.)

Parlo del biglietto scrittogli dal Petrioli. I creditori avean detto alla sua moglie « che se in tutt'og» gi non veggono i libri, l'affare va in criminale, e » allora (il Petrioli) la passerà male. » Non per altro dunque se non perchè l'affare non andasse in criminale, e per non passarla male, il Petrioli scriveva così al D. Panfi. » Dunque la prego ai latori della presente, » che saranno il mio suocero, il mio fratello e il mio » cognato, di dargli i libri » Dalla qual consegna dei libri ai suoi parenti che avevan ordine di portarli al Rosi come fecero, si augurava il Petrioli ogni bene; — E allora, » domani tutto è accomodato » (*V. qui sopra pag.* 95 *nota* 7.)

Alla mia infelice dialettica comparisce manifesto, che una tale scrittura prova l'intenzione del Petrioli di consegnar tutti i suoi libri di non occultarne alcuno. *Dis aliter visum*.

Nell'atto d'accusa cosa mai leggesi? Eccolo. » Ed » in fine che i suddetti libri siano effettivamente stati » occultati per opera dei prevenuti, s'inferisce dal te» nore del biglietto esistente in processo, scritto dal Pe» trioli a Francesco Panfi varj giorni dopo il falli» mento, nel quale lo invita a rimettere i libri con» segnatigli per non esporlo ad una procedura cri» minale. » Lo invita cioè, aggiungerò io, se mi è permesso, cultare i libri.

Credette cosa indifferente il Tribunale di accertare il nome, o titolo del libro, che egli pretendeva mancasse; come se, posta la preesistenza d'uno e verificata la mancanza d'un altro libro, potesse correr sempre il suo argumento; come se, nelle materie criminali, l'incertezza dell'accusa in vece di partorire l'assoluzione del reo, ne potesse partorir la condanna; come se non fosse vero, e non insegnassero tutti i maestri della nostra

scuola, che viene a togliersi la difesa all'accusato quando si proferisce un'accusa vaga, equivoca indeterminata, cioè capziosa, e maligna; lo che sarebbe iniquissimo..

Obiettò il Tribunale al Petrioli (*proc. c.* 97 *a* 100) prima la mancanza *di* UN *libro della sua bottega, col di cui mezzo si sarebbe rilevata la falsità del deposito per conto Reali*, nè dette nome all'UN libro: disse di poi, che mancava un libro *detto libro maestro dove erano i conti dei mercanti*, così designato da Stefano Dugini: proseguì dicendo, che era un *libro con fodera di carta pecora intitolato*; *Debitori e Creditori*, così designato da Angelo Coen, e da Iacopo Marchionni: Poteva aggiungere, e non so perchè non aggiunse che Marco Giusfredi lo chiamò *libro de' mercanti*. (*Pr.* 42 *r.*). Aggiunse bensì che anco Vincenzo Biliotti aveva veduto UN libro, ed ancor qui senza nome. Terminò poi dicendo che per sentimento del perito scritturale signor Cosimo Kint, *doveva esistere un libro Giornale*, poichè era indicato dalla nota dei creditori scritta di carattere del medesimo Petrioli.

L'atto d'accusa non è dotato di maggior precisione; confonde anzi *il libro debitori e creditori*, col *giornale*; predica prima *genericamente* l'occultazione de' libri, e poi specialmente e *soprattutto* di quello detto *debitori e creditori* — ivi — § 3. « che » detti libri e sovrattutto quello detto Debitori e » Creditori passarono nelle mani del Reali, e del » Panfi . . e § 9. » che quanto alla preesistenza dei » libri, e specialmente di quello intitolato Debitori » e Creditori, oltre che si deve presumere a fronte » del letterale disposto dall'*articolo* 8 *del codice di* » *commercio*, essa è stabilita ec. . . . e si deduce » dalla nota esistente in processo che fu ritrovata » dal signor Rosi in uno *scartafaccio*, *o cartolare* » *pervenuto in giustizia parecchi giorni dopo il*

» *fallimento*, la qual nota trovasi scritta di carat-
» tere del Petrioli, e formata, come egli stesso ha
» convenuto, li 21 del detto mese d'aprile, ad isti-
» gazione del Reali, e coll'assistenza del suo gar-
» zone Vettori, e rimanda ciascuna partita di cre-
» dito a delle carte d'un LIBRO GIORNALE, che oggi
» non comparisce.

Dalle conclusioni dal signor Avvocato Generale date in scritto all'udienza de' 25. Febbraio scaturì un altro nome. Egli domandò » *che la Corte si* „ *pronunci* se sia provato, che Giuseppe Petrioli „ avesse un libro MAESTRO nominato CREDITORI E DE- „ BITORI nel quale ec. „.

La decisione finalmente della corte dichiara provato in fatto » che esisteva, e che fu soppresso, ed
» occultato un libro DI DARE ED AVERE contenente i
» *conti dei terzi creditori e debitori* della ragione
» Petrioli, e che era intitolato libro DEBITORI E CRE-
» DITORI. »

Or qual sarà mai il libro di cui fra tanti nominati, e detti mancare dovrò provare la costante esistenza? Il libro de' mercanti - il maestro - quello di dare e avere - l'altro creditori e debitori - o il giornale!

Quo teneam vultus mutantem Protea nodo?

Certo che non potrò esimermi da provar l'esistenza di quello, a cui si riferisce il Petrioli medesimo nella sua nota de' 21 aprile, *dove rimanda ciascuna partita di credito a delle carte d'un libro GIORNALE*; perchè convengo che il *referente* accerta l'esistenza del *relato*.

E del *Giornale* anco predica *l'art.* 8 *del codice di commercio*. Il quale articolo perciò non può far presunzione per l'esistenza dell'altro libro intitolato DEBITORI E CREDITORI; e deve intendersi che quest'ar-

ticolo sia citato in prova che esister deve il GIORNALE » Tout commerçant est tenu d'avoir un livre-journal ».

Non temo sotterfugi fiscali. Se proverò l'esistenza del *Giornale*, libro voluto dal codice, libro citato dal Petrioli, non dovrò provar poi l'esistenza d'un altro libro *di Dare, ed Avere contenente i conti dei terzi creditori e debitori*, e intitolato libro *DEBITORI e CREDITORI*.

Anzi avrò provato tutto, quando avrò provato che esiste quel libro, della cui esistenza l'atto d'accusa predica di cui fanno fede, e la presunzione del codice, e la relazione che vi ebbe il Petrioli; libro identico secondo l'atto d'accusa stesso, coll'altro *debitori e creditori*, e identico, secondo la decisione che ripete l'accusa, col libro *di dare ed avere contenente i conti de' terzi debitori, e creditori*.

Or questo GIORNALE è pure negli atti, ed è appunto quello *scartafaccio o cartolare pervenuto in giustizia parecchi giorni dopo il fallimento*, ed è quello in seno al quale il Rosi trovò la nota de' 21 aprile. Di questo nome di GIORNALE egli è ben degno, e non del titolo di *scartafaccio o cartolare*, che per degradarlo gli applica l'atto di accusa.

È GIORNALE lo nomina il Petrioli stesso, quando interrogato » da qual libro o documento siano state » estratte le partite esistenti in detta nota, » *Rispose*. » Tenevo tanti fogliolini contenenti respettivamente » *il dare e l'avere* dei corrispondenti del negozio, » e questi fogliolini erano da me numerati coi numeri » corrispondenti a quelli della nota, ciascheduno re- » spettivamente, e da tali fogli potei ricavare la nota » medesima. Questi fogli poi li tenevo sciolti dentro un » libro detto il GIORNALE, che deve ritenere oggi il » Signor Rosi, il quale deve pure avere i fogliolini » medesimi, se pure non si sono smarriti.

Del detto del Petrioli ne verifica una parte il Ro-

si, dicendo che trovò la nota de' 21 aprile in uno dei libri portatigli dal Bruscagli » libro ricoperto di carta » pecora, e contenente *i conti aperti* dei concorrenti » debitori della bottega „. (*pr. c.* 38 *t.*)

Non curò il Giudice d'istruzione, nè di far esaminare dal Rosi, nè di esaminare da se, questo libro ricoperto di carta pecora, per vedere se avesse titolo alcuno; lo prese per anonimo, e passati così gli atti al Signor Avvocato Generale, si credè questo libero d'intitolarlo a suo senno, e lo chiamò Scartafaccio o Cartolare.

Ma no; così il Ciel ne ajuti, no.

Quel libro avea titolo di GIORNALE, quale gli dette il Petrioli, e GIORNALE si lesse, e si leggerà GIORNALE all'udienza.

L'altra parte del detto del Petrioli, se cioè dentro questo libro esistessero i fogliolini, non la verificò il Rosi, che neppur di questo fu interrogato; ma questa è la parte che si verificò all'udienza.

Confessarono, cioè, il Marchionni ed il Coen, di aver veduto questi fogli volanti; il Coen disse che avendo domandato al Petrioli il suo conto, il Petrioli glielo dette, estraendolo da un foglio volante che stava rinchiuso in un libro.

La nota de' 21 aprile, che si referice al GIORNALE, si referisce adunque a que' fogli, che nel GIORNALE esistevano, benchè non cuciti, ma volanti, e che esistevano sotto i numeri di quella pagina cucita e numerata, a cui si aplicava il foglio volante numerato anch'egli collo stesso numero.

Non fu obbiettato nulla al Petrioli contro la sua asserzione, e di nulla fu richiesto il Rosi, cosicchè parve che il Tribunale si acquietasse al detto del Petrioli.

Vi sono però molti testimoni (afferma l'atto di accusa), coi quali *è stabilita la preesistenza d'un libro intitolato* DEBITORI E CREDITORI.

Ecco mutato lo stato della questione; eccoci al libro DEBITORI E CREDITORI; ma questo esiste esistendo il GIORNALE, con cui è identificato dall'accusa stessa.

Tuttavolta, andiamo avanti:

Regola fondamentale, in materia di testimonj, e della fede dovuta loro è questa: Si veda se i testimonj s'ingannino, o se vogliano ingannare. S'ingannano gl'idioti, e gl'ignoranti: ingannano altrui gl'interessati, comunque lo siano, e di qualunque specie sia l'affetto che li fa parlare.

In questione di fallimento, sono tutti parziali e interessati i creditori del fallito, e più di tutti è interessato l'agente al fallimento denunziatore del delitto.

Imperocché se l'art. 223 del Codice d'istruzione autorizza l'audizione dei denunciatori soli non ricompensati con pecunia dalla legge, non può essere udito l'agente del fallimento, uomo interessato nell'esito dell'accusa, perchè gli *articoli* 483 *e seguenti del Codice di Commercio* accordano agli agenti dei fallimenti un salario proporzionato all'attivo del patrimonio.

Non sono degni di fede i testimonj presi dal numero dei creditori; e come tali ne furono annullati i deposti nella causa di bancarotta fraudolenta che contro Gian Francesco Gieurens e sua moglie, mercanti a Brusselles, fù promossa da Giovan Niccola de Bassompierre, e fu annullata, e cassata dipoi nei 29 messidoro anno VIII la sentenza del Tribunale criminale del dipartimento della Dyle, come abbiamo nella raccolta *del Sirey tom.* 1, *pag.* 130.

Prego la corte ad aver sempre l'occhio a queste regole, che invoco a favore de'miei clienti, e in questo, e in ogni altro luogo l'esiga la causa.

I testimonj allegati nell'atto d'accusa, sono lo Sferra e l'Ugolini, procuratori entrambi di creditori, i quali attestano che Vincenzo Biliotti disse loro di

aver veduto ed esaminato in bottega del Petrioli un *Libro intitolato* DEBITORI E CREDITORI.

Ma il Biliotti rispose positivamente: » Io non „ veddi certissimamente, nè libri, in occasione che „ fui al negozio Petrioli ultimamente, nè il nome del „ Reali, in occasione che precedentemente avevo fatto „ il riscontro del mio interesse sopra quel libro che „ allora trovai (*Pr.* 252 *tergo*) » *e poi a* 253 *rispose:* „ per me non veddi niente, e del Reali che fosse cre- „ ditore del Petrioli ne ho solamente sentito parlare „ nei congressi „ e più basso „ sicuramente io non posso „ aver detto simili cose. „ E tutto ciò confermò egli all' udienza. „

Angiolo Coen però depose di aver esaminato il *Libro* DEBITORI E CREDITORI, e d'avervi trovate delle partite relative al Reali, che portavano la vendita a fido delle mercanzie.

Questo testimone è un creditore: E' quello, che avendo vista la bottega piena di mercanzie, accordò al Petrioli la dilazione che domandava (*Pr. c.* 216), ed è quello il quale, vedute il giorno dopo mancare le mercanzie stesse dal Reali riprese, si morse il dito, e vedde certo il suo danno: E' quello che altercava col Reali, e in quella guisa che, allora quando lesse il Chirografo, cercava in vano *che non vi fosse quel che v'era scritto*, così vorrebbe ora che fosse ne' libri scritto ciò che non v'è.

Per secondo testimone dell'esistenza del libro *Debitori e Creditori*, l'atto d'accusa cita Jacopo Marchionni.

E' questi quell'uomo, a cui trovaronsi in mano 246 *lire* della bottega Petrioli; che non si sa come si mescolasse in questa amministrazione, di cui egli è anco debitore; che assistè sempre i creditori fino all' udienza straordinaria del Tribunale di Commercio;

che raggirò il Petrioli finchè lo messe sulla traccia de' creditori che non lo trovavano (*Proc. c.* 41.).

Il Marchionni poi vedde questo libro alla sfuggita (*Pr.* 228 *t.*), e sa tuttavolta che vi erano partite in credito e debito di Luigi Reali.

Di tali partite ne troviamo tanto nella nota dei debitori di bottega, quanto in quella dei creditori, e in questa il nome è senza espressione di somma, come abbiam detto altre volte.

Mi par chiaro il gioco. Il Marchionni per favorire i creditori abusò di queste notizie, e disse, che le partite del Reali erano in un libro *Debitori e Creditori*, disse anco che questo libro esisteva, e si servì d'una verità per concludere una menzogna. Imperocchè fra i libri di bottega eravene in vero uno con questo nome; ma questo è un libro appartenente alla ragione di Vincenzo Petrioli, come disse il Rosi stesso (*Pr. c.* 238). Chi asserì dunque aver veduto un tal libro nella bottega del Petrioli, potè asserire il vero, e chi confuse questo libro col LIBRO GIORNALE è anco scusabile, perchè cos'è altro finalmente il *giornale* se non un *libro di Debitori e Creditori*, se non un libro di *dare e avere dei terzi giorno per giorno?*

Ci dicono anzi i pratici, che esistendo il GIORNALE, non è necessario il LIBRO DEBITORI, e CREDITORI, e che questo sarebbe il duplicato di quello. Il GIORNALE infatti, quale era dal Petrioli tenuto, gli bastava per vedere gl'interessi della sua ragione, ed è quel libro che è bastato per formare lo STATO ATTIVO, e PASSIVO.

Di questo equivoco si accorse all'udienza il Coen medesimo, quando fattogli vedere il GIORNALE, dubitò quel libro esser lo stesso che nell'esame scritto avea chiamato DEBITORI E CREDITORI: la somiglianza materiale si accordò colla formale, se si paragoni la descri-

zione del libro sognato coll' architettura, dirò così, del giornale esistente.

Non posso però col velo dell' equivoco coprire la malizia del Piccini. L' occultazione del libro da lui sostenuta, unità ai suoi 12 calamaj che lo corruppero, svela abbastanza l' arroganza prezzolata d'un uomo che non sa leggere, e che pure si accinge a parlare di libri scritti, e non solo ne distingue i titoli, ma ne cribra anco il contenuto.

Esaminando tuttavolta ciò che egli dice, scopriremo che quel suo libro fu da lui prima veduto in bottega, e poi nello studio Panfi, e quivi sparì; ma il libro insieme colle filze portato nello studio Panfi, da lui restituito al Bruscagli, e dal Bruscagli passato al Rosi che vi trovò la nota de' 21 aprile, questo libro è il GIORNALE. Il Piccini dunque credendo parlare del LIBRO DEBITORI E CREDITORI, parla in sostanza del GIORNALE.

Si obietta finalmente al Petrioli la sua confessione stragiudiziale. E chi lo crederebbe? si prende per confessione, l'ordine da lui dato al Panfi di consegnare i libri al Bruscagli.

Non avrei pazienza neppure se si volesse quindi presumere che il Panfi avesse sino a quel giorno nascosto il libro; tal presunzione sarebbe una contumelia *temere ab irato accusatore emissa*, e le resisterebbe l' innocenza legalmente riconosciuta del Panfi. Or come potrò soffrire, che la confessione di occultare i libri in futuro si desuma da una carta che ordina di manifestarli!

Il Rosi però depone della confessione del Petrioli emessa in casa sua nella sessione de' 17. maggio, presente il Coen. Ma il Rosi agente del fallimento, organo dei creditori, denunziatore del misfatto, si trova male accompagnato.

Il Coen non conferma questa confessione, e tutto al più, per non far contro al suo interesse, per dar luogo a possibili, immagina di esser partito prima, così almeno *gli pare*, e di aver lasciato a sessione il Rosi col Petrioli, e col Piccini (*Pr. c.* 217. *t.*)

Che se questa confessione fosse stata vera, avrebbe egli il Rosi trascurato di allegarla nel suo rapporto, nel quale non fu avaro di quanto poteva dimostrare il dolo della bancarotta, ed amassò tutte le notizie raccolte dai creditori che gli guidarono la penna e la lingua?

Ardisco qui dire, che quando anche il Petrioli avesse confessata l'occultazione del libro, non sarebbe degno di fede il Petrioli cosa tanto stolta confessante.

Egli è quel desso il Petrioli, che agognava il salvo condotto accordato già ai suoi socj Dugini e Piccini, e per ottenerlo seguitava le insinuazioni del Piccini; ed a lui che non sa leggere, e non per lui in conseguenza, scrisse quel tanto obiettatogli biglietto, in cui prometteva *di spiegare al Rosi, e al Cavini tutto l'affare*. (*Pr. c.* 189.)

Nulla avea da spiegar loro; che in fatti messo a più dura pruova, non ispiegò nulla al Magistrato istruttore, le cui interrogazioni erano corroborate dal costante scongiuro di dura carcerazione.

Nulla avea da spiegar loro l'infelice, ma forse nella speranza di comprare con annuenze il Salvocondotto, fece balenare ai loro occhi la confessione bramata dell'occultazione del libro. Moneta falsa, vile mondiglia.

Lo avverte bene il Reali stesso dicendo: —
» Tutto questo è falso, e lo vedo dettato dall'inte-
» resse del Petrioli, e del Piccini, i quali, o lusin-
» gati, o spaventati dagli altri creditori, per ottenere
» dai medesimi delle facilità nell'accomodamento

» del loro fallimento, facendo includere nella massa
» del loro patrimonio anco questo assegnamento, che
» è mio, hanno alterato la verità. » *Pr. c.* 55. *t.*

ARTICOLO III.

Della dichiarazione de' 13 Aprile, e de' suoi effetti.

Non solo l'occultazione del libro del Petrioli è un sogno, perchè quanti libri sono stati da lui nominati, altrettanti esistono, non escluso un libro *Debitori e Creditori*, con cui è stato confuso il *Giornale*; non solo era inutile, per l'effetto a cui è supposto che tendesse, l'occultazione del libro del Petrioli, se non si occultavano anche i libri della ragione Reali che esistono tutti, e son tenuti in forma regolare e provante; ma di più l'effetto supposto bramato dall'occultazione non si bramava, nè dal Reali, nè dal Petrioli, i quali non aveano interesse alcuno di nascondere quelle partite che avessero provata la vendita con fede di prezzo delle 40 forme di parmigiano, e delle 30 balle di baccalari.

Queste partite doveano portare un'epoca anteriore al 10 aprile, giorno della dichiarazione, *a cui dette luogo il pentimento di questo vistoso fido per la parte della ragione Luigi Reali e comp., dietro al quale fu immaginato e sottoscritto un foglio dal Petrioli, col quale si dichiarava che le dette mercanzie non erano state più consegnate liberamente ad un determinato fido, ma bensì in deposito per vendersi per proprio conto della detta ragione Luigi*

Reali e comp., e ritenerle alla loro libera disposizione (*Pr. c.* 9.).

Pentimento, disse il Rosi nel suo rapporto, *e pentimento* echeggiò l' atto d'accusa » ivi « quindi » *pentitasi* la ragione Reali di detto fido, si è immaginata una dichiarazione sottoscritta da Giuseppe » Petrioli, colla quale egli protestava che non altrimenti a fido le dette mercanzie gli erano state » affidate, ma bensì a titolo di deposito per venderle » per conto della ragione Reali (*Pr. c.* 281 *t.*) (8) ».

Questa è la prima volta, mi pare, che è stato trovato un delitto in un pentimento, e la prima volta è questa che il pentirsi di un contratto per stipularne un altro, essendo unanimi le parti di annullare la prima per riconciliare nuova stipulazione, sia chiamato delitto.

Se le partite del libro (ritorno donde mi son partito) erano anteriori alla dichiarazione, per questo solo che erano anteriori, non potevano annullare, ma restavano annullate dalla dichiarazione stessa; seppure è vero anche in quest' anno che le leggi nuove derogano alle vecchie, lo che si dice egualmente dei patti DD. *ad LL.* 27, 28. *ff. De Legibus*, *et LL.* 39, 47, *Cod. de Pact.*

Il Reali si sarebbe riso, e riso a ragione del Coen, quando questi, per provargli l' inefficacia del Chirografo del 13 aprile, si fosse accinto gravemente a fargli vedere le partite d' un libro che predicassero una ven-

(8) Questo -- *non più* consegnate a un determinato fido, ma bensì in deposito -- *non altrimenti a fido* ma bensì ec. -- e un gratuito supposto. La confessione della precedente vendita non è contenuta nel Chirografo, come arditamente asserisce l' atto d' accusa.

dita precedente: e perciò tanto meno credo che sì sciocca impresa meditasse il Coen, come credo, che meditandola, non l'avrebbe, benchè sciocca, potuta adempire, non essendovi mai stato nè quel libro, nè quelle partite.

Accordiamo dunque al Tribunale quello in cui tanto si ostina, che debbano aversi per esistenti le partite provanti vendite a fido in qualunque si voglia libro.

Ma che? non per questo il Chirografo de' 13 aprile vacillerà punto, ne per questo sarà luogo a dire che il Reali *ha indotto il Petrioli ad occultar i libri della ragione per dare una maggior efficacia alla dichiarazione, che sopra*: (*Vedi atto d'accusa*. Proc. c. 289.

Ritenuti però i termini di questo pentimento, resta ferma la primitiva consegna della mercanzia a titolo di vendita, e resta fermo il credito del Reali pel prezzo di esse: — « Il Reali non restò che mero cre-
» ditore della somma importante il detto prezzo, come
» non restò che semplice creditore per fido nelle con-
» segne di diverse balle di baccalari fatte alla stessa
» ragione Petrioli ne' 23 marzo detto, ed in altro
» giorno, non ben noto de' primi d'aprile successi-
» vo » — *Così la decisione cassata. proc. c.* 292 *tergo*.

Al riflesso di questa dichiarazione di credito, si spieghi il senso di quelle parole usate sempre negli atti, e più specialmente dall' atto d'accusa, cioè — »
» che la suddetta dichiarazione per la confessione
» giudiziale del Piccini, e per la stragiudiziale del
» Petrioli è FINTA, SIMULATA, e suggerita all'importu-
» nità dal Reali stesso per mettere in salvo il suo interesse. — » (*proc. c.* 236 *tergo.*). Si spieghi il senso, che meritano le parole simili della decisione » ivi »
» che la dichiarazione di deposito . . . fu posta in es-

» sere con simulazione fra le dette parti, nella vedu-
» ta e coll'oggetto principalmente d'assicurare il cre-
» dito del Reali per dette dependenze. (*proc. c.* 293.)

Il senso di queste parole *finzione e simulazione* non può essere dunque quello della mancanza di causa nell'obbligazione, come sarebbe stato se il Reali, senza avere nè consegnate mercanzie, nè prestati denari, avesse simulato un credito di quantità o di specie, ed il Petrioli avesse confessato questo o quel debito in atto pubblico o privato.

Non sono incogniti nella lugubre istoria de' fallimenti sì fatti esempj. Il negoziante inclinando al fallimento, collude con qualche suo parente, o amico, finge un debito, che nella divisione del patrimonio frai creditori ottiene un vero pagamento, e questa somma poi si divide fra i falsi paciscenti. Ecco la frode, ecco il danno de' creditori veri (9).

A questo punto vuole la legge che pervenga la frode: lo spiega bene il Codice quando definisce il *complice del bancarotier fraudolento* esser quello il quale *se la sia intesa seco per nascondere o sottrarre beni mobili o immobili*; *si sia fatto riconoscere dei crediti falsi*, *che poi abbia perseverato a farli valere*

---

(9) *Voët ad Pand. L. Fraudator, ff. quae in fraudem n.* 20. „ *ibi* , Si qui debitores fraudalores foro cedentes, adjuvent in „ bonis occultandis, vel se Creditores simulaverint cum non „ essent, vel in se bona transferri curent, cum non essent „ Creditores, vel saltem non ad eam quantitatem, ut moribus „ hodiernis introductum est, omne aes alienum foro cedentis „ solvere tenentur, cessis sibi per Creditores actionibus; et si „ non sint solvendo virgis caedendi, aut alia arbitraria coerci- „ tione puniendi. „

come sinceri e veri, chiamato che sia ad affermarli, e verificarli. Cod. di comm. art. 597.

Parla in questo luogo il Codice dei complici, e perciò non può non parlare anco del bancarottiere stesso reo principale.

E chi sarà tale? Colui 1. che ha supposte spese o perdite non vere; 2. che ha deviate somme di denaro, crediti, mercanzie, derrate, o altri mobili; 3. che ha supposte vendite, negoziazioni, o donazioni non vere; 4. che ha supposti debiti passivi o collusorj fra lui e creditori finti, facendo scritture simulate, o costituendosi debitore senza causa o valore in atti pubblici o privati: 5. se avendo assunto un mandato speciale, o essendosi costituito depositario di denaro, effetti di Commercio, derrate, o mercanzie, egli ha, in onta al mandato o al deposito, convertiti a pro suo i fondi o la valuta degli oggetti che cadevano sotto il mandato o sotto il deposito; 6. se egli ha comprato degl' immobili o dei mobili sotto il manto d'un prestanome; 7. se egli ha nascosto i suoi libri, *Cod. di Commer. lib. 3. tit. 4. cap. 2, art.* 593. E questo è il luogo citato dalla decisione cassata.

In questo luogo null'altro prende la legge a perseguitare (se si eccettuino li §§. 5 e 7 che ad altro mirano), se non che la falsità del titolo, la mancanza di soggetto o di causa a legittima obbligazione, il conseguimento in somma di averi non dovuti in pregiudizio dei veri creditori, ai quali si dovrebbero.

Non può dunque cessare la maraviglia in vedere, quanto manifestamente la corte di Firenze abbia violato le disposizioni della legge, applicando le definizioni di bancarotta fraudolenta, dove, per di lei confessione medesima, esistevano un creditore, e un debitore per la valuta di mercanzie non pagate dal compratore al venditore, che le avea effettivamente consegnate.

Parlando dunque di Simulazione, la corte che non ha voluto significare Simulazione di credito per una parte di debito per un' altra, ha voluto significare Simulazione di titolo; ed anche qui mi pare che la corte siasi non mediocremente ingannata.

Di simulazione parlando con noi, noi non ci lascieremo spaventare dalla parola, rammentandoci che ella non rappresenta sempre, e inevitabilmente il dolo, anzi « Labeo ait posse sine simulatione, » id agi ut quis circumveniatur; posse et sine dolo » malo aliud agi, aliud simulari ». Ed è opportuno aggiungere l'esempio di questa simulazione senza dolo: « Sicuti faciunt (seguita il testo) qui per ejus» modi dissimulationem deserviunt, et tueantur vel » sua, vel aliena ». Imperocchè finalmente evvi e dolo malo, e dolo buono. « Non fuit autem contentus » praetor dolum dicere, sed adjecit malum; quoniam » veteres dolum etiam bonum dicebant, et pro so» lertia hoc nomen accipiebant. *l. 1 ff De dolo.*

Se però allora si simula, quando si fa una cosa, e si mostra farne un' altra « Aliud simulatur, aliud agiter, *ff eod.* »; quando, dirò con altri termini, l'apparenza è diversa dalla sostanza: mi si dica in grazia la cosa che fecero, e la cosa che vollero intanto sembrare di fare nel dì 10 aprile il Petrioli e il Reali.

Cosa fecero lo vedo bene. Il Petrioli, desiderandolo l'altro, dichiarò che teneva a disposizione dei signori Reali e comp. 40 forme di parmigiano, e 30 balle di baccalari valutate d'accordo la somma di L. 12127 di libera loro, ed assoluta proprietà.

Ma cosa fingessero fare chi lo vede? Dove è l'apparenza e dove la sostanza? Questa diversa da quella? Dov'è l'altra parte del fatto che copre, o che è coperta dalla verità di questa dichiarazione?

Mi pare che quest' atto sia semplicissimo, uno in sostanza, e lo stesso in apparenza, e cui nulla manchi

ond'esser perfetto perchè vi concorre; il consenso della parte che s'obbliga; la sua capacità di contrattare; il soggetto certo, e la causa lecita dell'obbligazione. *Cod. Napoleone art.* 1108. Aggiuntavi la regola « Ideo au» tem istis modis consensu dicimus obbligationem « contrahi, quia neque verborum neque scripturae » nulla proprietas desideratur; SED SUFFICIT EOS QUI » NEGOTIA GERUNT CONSENTIRE. *L.* 2. § *Ideo, ff. de obligat et act.*

Mi si dica pure, che il soggetto di questa obbligazione diversa, che questo deposito cioè, era stato vendita qualche giorno prima.

E questo è ciò che veramente si dice nell'atto di accusa, e che fissa la decisione cassata, quando dichiara *in fatto* (e forse dovea dirsi in gius), che per quanto il prezzo del parmigiano fosse sborsato dal Reali, la compra però si fece veramente a tutti gli effetti (effetti di ragione) dal Petrioli.

Ma se il deposito era stato vendita, si potrà bensì dire, che il titolo è *stato novato*, ma non già che sia *stato simulato*.

Quindi cancellata l'odiosa parola *Simulazione*, bisognerà stabilire la processura criminale sulla *Novazione*; e questa innocente si maraviglierà di ritrovarsi in ceppi, come se ne maraviglierebbero tutte le altre stipulazioni, le soluzioni, le prescrizioni, il mandato, le nozze, i legati la legittima, e qualunque altro vocabolo di gius.

Or cosa direbbe il Tribunale, se sentisse che possono concorrere due azioni, colle quali la cosa stessa sia egualmente dovuta; nel qual caso il solo dovere dell'attore è quello di dichiarare di quale azione voglia fare esperimento? *L.* 44, *ff. de regulis juris.* » Quoties concurrunt plures actiones ejusdem rei » nomine, una tantum quis experiri debet »; *et L. Quotiens.*, § Si ex eodem facto duae competant actio

nes, *ff. de oblig. et action*; et *l.* Plura, *ff. eod.* E ce ne danno esempio la *l.* 1, §. *Quod autem*, *ff. Quorum legatorum*; *l. Duobus.* §. *Exceptio*, *ff de jurejurando*; *e l. finale*, *cod. de codicillis.*

Cosa direbbe il Tribunale, se sentisse che tutte le cose posson cadere sotto Novazione? e più, che se non si esprime la Novazione, rimarranno in vigore due obbligazioni? *l.* 2. *ff. de novationibus*: Omnes res » transire in novationem possunt: quodcumque enim » sine verbis contractum est, sive non verbis, novari » potest et transire in verborum obligationem; dum- » modo sciamus, ita demum fieri, si hoc agatur ut » novetur obligatio. Caeterum si non hoc agatur, duae » erunt obligationes ». Egli è però vero, come soggiunge la Glossa, che *exactione facta per unam, alia tollitur*.

All'espressa dichiarazione delle parti sottentra spesso la finzione di gius, la quale suppone intervenuto quell'atto proprio ad estinguere la prima obbligazione, il quale effettivamente non intervenne, e così prende piena efficacia il nuovo titolo, costituito appunto per assicurare i diritti, che dal vecchio provenivano.

Questo è ciò che si chiama dai pratici „ Fictio brevis manus „ e procede dal testo nella *l. Singularia* 15, *ff. de rebus creditis, si certum petatur.* „ Quod „ igitur in duabus personis recipitur, hoc et in eadem „ persona recipiendum est; ut cum ex causa man- „ dati pecuniam mihi debeas *et convenerit* ut crediti „ nomine eam retineas, videatur mihi data pecunia, „ et a me ad te profecta „ *Bruneman. ad d. l. n.* 1 —Ivi— „ Non semper in mutuo ex meo fit tuum, v. „ g. si debitorem meum emi qui mutuum a me petit „ cui numerare jussero, vel si aliud debitum in mutuum „ convertero; nam utroque casu per *fictionem bre-* „ *vis manus* contrahitur mutuum „ *Rot. rom. pres-*

so *Casareg. de comm. disc.* 49, *n.* 12 *et Romana Cambiorum* 16 *januari* 1699 *coram Muto* vers. „ Propositae speciei non sunt cambia, de quibus agitur,
„ sed totaliter diversa, et a lege non damnata; quoniam eadem contracta fuerunt non augmentative
„ nec accessorie ad priorem sortem, neque cum
„ superfoetatione fructuum, sed ex Mera partium
„ voluntate, quinimmo ad complacendum ipsi debitori per viam *extinctionis antiqui debiti* fructuum
„ ac *novationis* in distinctos separatosque contractus
„ cambiorum desuper initos *saltem brevi manu* ex
„ fictione legis, citra ullam machinationem, fraudem
„ seu dolum. „

E la Rota Fiorentina *in Florentina Pignoris* 10 *marzo* 1746 *av. Franceschini n.* 41 *vers.* „ Mi parve
„ non incongruo che la qualità dell'atto dell'imprestito
„ s'intendesse dallo Statuto anco *per fictionem*; cioè
„ a dire, che se un creditore tormentando il debitore
„ perchè paghi, riceve dal medesimo un pegno per
„ cauzione del credito, si finge, che il debitore paghi
„ al creditore il danaro, e questo lo ritorni a prestare
„ al debitore in atto che riceve il pegno, a similitudine del *testo nella legge Singularia etc.*

Il Codice Napoleone ci avverte chiaramente, che può intervertersi il titolo senza nuovo fatto materiale di tradizione e restituzione della cosa che forma il soggetto del contratto, quando dice che „ la délivrance
„ est le transport de la chose vendue, en la puissance et possession de l'acheteur, *art.* 1604 „
„ e che „ la délivrance des effets mobiliers s'opère
„ ou par la tradition réelle, ou même par le seul
„ consentement des parties . . . . Si . . . . L'ACHETEUR
„ L'AVAIT DÉJA EN SON POUVOIR A UN AUTRE TITRE, *art.* 1606. „.

Or, cos'altro troviamo noi nel fatto, quale lo definisce la corte di Firenze, se non una *Novazione*

di titolo sopravvenuto per maggior sicurezza del creditore, titolo che investe il possesso delle mercanzie, perchè il debitore ha dichiarato nell' atto de' 13 aprile tenere alla disposizione di chi consegnate gliele avea riservandosene il dominio: E per ottener ciò » sufficit eos qui negotia gerunt consentire. »

E' questo il caso di applicare quanto dice la Rota fiorentina qui sopra riferita, che il creditore del prezzo delle mercanzie vendute, *tormentando il compratore*, ne ha ricevuto un pegno per cauzione del credito, e questo pegno è costituito sulle mercanzie medesime, delle quali si finge che il compratore abbia pagato il prezzo, e che questo prezzo gli sia stato restituito dal venditore.

Che se è lecito al venditore, quando per la deteriorata condizione del compratore si veda in rischio imminente di perdere il prezzo, di sospendere la tradizione della cosa, finchè non riceva cautela di pagamento, quantunque il contratto sia in ogni parte perfetto, e convenuta anco dilazione a pagare il prezzo (10), qual maraviglia, che chieda, e possa ottenere la cautela stessa il venditore che ha già consegnata la cosa, e teme del pagamento per cui non ha convenuta dilazione veruna?

È questo il caso del Reali: La corte non dubitò che egli fosse creditore, ma trovò delitto in questo,

---

(10) Cod. Nap. art. 1613. -- Il ne sera pas non plus (le vendeur) obligé à la délivrance, quand même il aurait accordé un délai pour le paiement, si depuis la vente, l' acheteur est tombé en faillite, ou en état de deconfiture, en sorte que le vendeur se trouve en danger imminent de perdre le prix; à moins que l' acheteur ne lui donne caution de payer au terme.

che essendo egli in principio mero e semplice creditore, abbia in seguito voluto diventare creditore cautelato.

Ella avrebbe dunque condannato anco un venditore, che obbligato a consegnare la cosa certa pel prezzo certo al compratore, vedendosi in rischio imminente di perdere il credito, avesse domandata, e ottenuta cautela del pagamento alla dilazione già convenuta.

Ed avrebbe egualmente condannato quel creditore pignoratario, che soddisfatto del credito a cui era affetto il pegno, lo ritenesse per cautela d'un altro credito puro e semplice; lo che però le leggi permettono, *l.* 2. *Cod. de fidejussor. l.* 56, *ff. mandati*, e lo fissa il Cod. Nap. art. 2082, « §. S'il exi- » stait de la part du même débiteur envers le même » creancier une autre dette contractée postérieurement » à la mise en gage, et devenue exigible avant le paye- » ment de la première dette, le créancier ne pourra » être tenu de se dessaisir du gage avant d'être en- » tièrement payé de l'une et de l'autre dette, lors » même qu'il n'y aurait en aucune stipulation pour » affecter la gage au payement de la seconde. ».

Questa fattispecie della legge quadra ottimamente alla situazione, in cui il tribunale pone il Reali, quando ei volle aggiungere, *ex post facto*, un pegno al credito, che n'era senza in principio.

È però questo il meno che possa concedersi al creditore di prezzo di cosa consegnata. A lui si concede fino di receder dal contratto pel rischio imminente di perdere il prezzo, e quando *Evictio imminet in limine contractus*: Egli si concede ancò di rescindere il contratto già consumato e di recuperare la cosa venduta senza certa dilazione al pagamento del prezzo, dentro otto giorni, nei quali non sia stato eseguito; questa specie di redibitoria è introdotta dalla disposizione speciale del Cod. Napoleone, art. 2102, §. 4, vers. *Si la vente*.

Tutto questo discorso però ha luogo nel supposto del Tribunale, che le mercanzie fossero in principio vendute dal Reali al Petrioli con fede di prezzo.

Ma questo supposto è contrario al vero, e il Reali dette fin da principio le mercanzie in deposito al Petrioli, acciò le vendesse per un certo prezzo da passarsi a lui, salvo quello che avesse potuto aumentando il prezzo, guadagnare egli stesso.

Nella esposizione del fatto abbiamo notate tutte le circostanze che provano questo deposito; egli è necessario aggiungere qui che di simili depositi intervenuti fra le stesse persone fa fede anche il Piccini (*proc. c.* 107) rispetto a una quantità di *Prune*, *Piselli e Cacio d'Olanda*.

Si aggiunga l'esempio del Nigi, a cui è stato dall'agente Rosi restituito il prezzo degli stoccafissi, dei quali giustificò la proprietà (*v. sopra pag.* 17, *n.* 6).

Ed altro esempio finalmente ne dette il Reali, mercè il deposito da lui fatto appresso i fratelli Matteini di mercanzie consegnate loro per di lui conto, come dal processo verbale dell'udienza dei 25 febbraio.

All'argomento *della discretiva*, cui ricorsi notando che in nessuno dei libri ove erano registrate le vendite, era fatta menzione delle mercanzie depositate, si aggiunge l'argomento *del solito* tanto valutato nel foro: *Falconieri De Location. decis.* 4. *n.* 7; — *Rota Romana caram Ratto decis.* 224, *n.* 8. — *Rot. Flor. in Thes. Ombrosi*, *tom.* 11. *decis.* 23, *n.* 96, *v.* — » Laonde il simile creder si deve che » sia succeduto nell'anno 1710, preso l'argomento » *dal solito* che in *Jure* è fortissimo ».

La fama sparsa fra i creditori suonò lo stesso. L'Ugolini, nella lettera de' 25 aprile al suo principale Signor Ulrik in Livorno, scrisse che il Reali

avea fatto portare al suo magazzino mercanzie estratte dalla Bottega del Petrioli, ed essendo *lontano da credere il Reali capace di appropriarsi cio che non gli è dovuto per giustizia*, lo suppose proprietario di quelle mercanzie (*proc. c.* 165.) Il Baffo udì dire la stessa cosa (*proc. c.* 246.). Il Biliotti lo seppe avanti, e fin da quando anch' egli chiedeva al Petrioli quelle stesse mercanzie (*proc. c.* 248.). Il Reali poi lo dichiarò altamente, non solo al Piccini quando gli rimproverò la vendita fatta alla ragione Bosi et comp., ma anco al Coen quando disputò seco nella Bottega del Petrioli.

Finalmente lo prova ad evidenza il Chirografo de' 10 aprile, per la verità del quale sta ogni presunzione, e contro il quale finalmente non si arreca altra testimonianza, fuori del supposto che possa essere scritto il contrario in un libro che non si trova. Ma il Chirografo fa fede di un patto che deve valere; » In » traditionibus rerum quodcumque pactum sit, id va- » lere manifestissimum est » *l.* 8, *Cod. de pactis.*

In favore di questo Chirografo stanno finalmente gli esami del Petrioli e del Reali che, arrestati improvvisamente e detenuti in carcere separato, sono tuttavolta concordi non solo nei fatti principali, ma anco nelle circostanze.

Nè può nuocere a questa verità veruno degli obietti del Tribunale.

Non nuoce la ricevuta del prezzo in nome del Petrioli, perchè abbiam visto che il Petrioli era già designato compratore al banco Orsi Baldi e Fenzi, dove i parmigiani eran venuti a di lui richiesta, e colla fattura in suo nome della casa Lamberti, e dove aveva l' ambizione di vendicare l' insulto fattogli colla negativa di consegnargli i parmigiani alle condizioni di già fissate. Il Petrioli in somma prestò il nome, ma il negozio fu fatto dal Reali che sborsò il denaro. Ben

se ne accorse il Fenzi, e lo disse all'udienza, che il vero compratore era stato il Reali.

Abbiamo anco visto, che le tratte del Petrioli in quel medesimo giorno nell'ordine Reali furono colla sua gira convertite in denari senza incomodare la cassa: egli, cioè, spese in vece di denaro, la firma; onde neppur per questo può dirsi che il Petrioli fosse il vero compratore; aggiungasi che la somma delle cambiali non corrisponde al prezzo dei parmigiani, calcolato anche comunque si voglia lo sconto, come verificò all'udienza de'25 febbrajo il perito signor Kint, e la sua operazione è negli atti.

Se si oppone poi la dilazione corsa dalla consegna dei parmigiani alla confezione della scrittura, si aggiungerà alle ragioni che lo produssero, già esposte, ed al riflesso che intanto le tratte del Petrioli formavano una cautela sufficiente a tranquillizzare il Reali, a tutto ciò si aggiungerà più potente argumento e sia questo:

Se intervenne dilazione fra la consegna de'parmigiani, e il Chirografo de' 10 aprile, dilazione quasi veruna intervenne fra esso, e la consegna de'baccalari, non delle prime quattro balle venute per terra, e molto meno delle ventisei venute per mare: per questa non ci è appena tempo d'immaginare il pentimento della vendita per mutarla in deposito.

Ora se quello che predicasi d'una parte, deve predicarsi anco dell'altra, dovrà concludersi che se i baccalari furono fin da principio dati in deposito lo stesso accadde anco dei parmigiani, essendo di questi e di quelli pariforme la determinazione nella stessa scrittura.

Ed in comprova di tutto ciò, si noti finalmente che il processo non ci dà indizio nessuno di sospetti sul dissesto del Petrioli sopravvenuti al Reali prima del 20 aprile, quando credette venduta alla Ragione

Bosi una parte de' suoi parmigiani; or se questi sospetti devono essere la causa, per cui il Reali pentito della vendita la volle convertire in deposito, non potrà dirsi intervenuta mutazione alcuna da' 9 marzo ai 10 aprile; E contratto primitivo, originario da nessun altro preceduto, sarà il deposito, colle dichiarazioni contenute nel Chirografo de' 10 aprile medesimo.

Vana questione però è tutta questa; imperocchè neppur supponendo, che la prima intenzione del Reali, e del Petrioli fosse stata la vendita con fede di prezzo, da cui avessero poi receduto per stipulare il contratto dei 10 aprile, abbiamo visto che neppure allora si può far parola di dolo, o di bancarotta fraudolenta.

Non sarà però mia colpa se mi trattengo un istante a combattere altre obbiezioni: — » Quod si » videbor plane frivola velle dilucre, non debet ea res » mihi vitio verti, sed potius iis culpae dari, quibus » turpe fuit etiam ea objecisse. — *Apulejus apolog. secunda.* »

Ne incalzano le obbiezioni: e fra le altre, quella che la frode consiste nella gratificazione d'un creditore nell'imminenza del fallimento. Ecco appunto (dice la decisione cassata) quanto ci vuole per costituire i termini del fallimento doloso, tanto in rapporto degli autori quanto dei complici: — ivi — « La gratificazione » di un creditore fatta con frode degli altri nel dis- » sesto della negoziazione, e nella imminenza del » fallimento constituiscono i veri termini del mi- » sfatto ec. . . . . Che questa giurisprudenza è » letterale in tutto il cap. 2, tit. 4. lib. 3 del Cod. di » Comm. »

Abbiamo già veduto che il Codice di Commercio nel luogo allegato non perseguita, e non definisce bancarotta fraudolenta, se non quella, in cui per *l'intelligenza e collusione* del mercante che si pre-

para al fallimento con un suo confidente, si facciano apparire *titoli finti*, *confessioni senza causa o valore*, altri *contratti supposti* in somma, in forza dei quali si diminuisca il patrimonio, cosicchè non siano pagati del tutto, o siano pregiudicati i creditori veri.

Non si parla dunque nel Codice di *gratificazione*, ma di *supposizione* di creditore, e la *frode* degli altri non viene dal caso che sia pagato un creditor vero, ma bensì dall' altro caso che sia pagato un creditor falso.

Il dissesto poi della negoziazione e l' imminenza del fallimento, non è un carattere che entri nella definizione del delitto, è bensì una circostanza che giustifica la premura che ha il creditor vero di porre in salvo il suo interesse.

Quinci può nascer e al più disputa e argomento per la nullità del contratto, di quell' alienazione voglio dire, e di quella cautela che ottenne il creditor diligente, ma non può scaturir quinci mai nè argomento di delitto, nè competenza di criminale giurisdizione.

Ed anco questa è una dalle specialità introdotte in favor del commercio, perchè fra i non mercanti nulla interessa la vicinanza, o distanza dal fallimento, e i contratti son tutti validi sempre, ed aggravano egualmente il patrimonio del debitore.

Fra i negozianti, i quali sono debitori in faccia a tutto il mondo della loro condotta, e però da loro esigono le leggi pubblicità d' amministrazione che ai privati non si richiede, fra i mercanti, dissi, la prescienza del fallimento, e il loro *incamminato disordine*, non è senza peso, nè senza effetto: Peso ed effetto molto distante però da quello che si è aggirato per le menti dei magistrati che hanno decisa questa causa, e che si son creduti nella necessità di pronunciare pene afflittive ed infamanti.

L'effetto e il peso della prescienza del fallimento è questo solo; che in vece di prenderlo per accaduto nel giorno in cui si sarà aperto, lo prenderemo accaduto DIECI giorni prima, e diremo che son nulle tutte le obbligazioni create in questi DIECI giorni, come lo sarebbero quelle create dopo il giorno dell'apertura.

Se si toglie infatti la prescienza del fallimento, e *l'incamminato disordine* del negoziante, donde prenderemo la ragione di far retroagire il fallimento, anzi di anteporre per DIECI giorni gli effetti alla causa?

Si leggano le parole dello Statuto di mercanzia di Firenze, e si vedrà per quanti reflessi si può probabilmente sospettare della mala volontà d' un negoziante avanti DIECI giorni almeno il suo fallimento (11).

---

(11) Statuto di Mercanzia Lib 3. Rubr. 2. „ ivi „ E perchè „ chi si conduce al fallimento conosce *il suo incamminato disordine*, *e mala volontà avanti che alcuno altro*, e spesso intraviene, „ che per comodo suo, e per valersi, o per salvare amici, o parenti, „ o chi ben gli torna, si trovano fatti da lui pagamenti, consegne, „ voltamenti di scritture, di denari contanti, di crediti, o di altre facoltà, e così per via di lettere di cambio come missive, o altrimenti si trovano anco da lui fatte vendite, o altre „ alienazioni, e ricevute, e confessioni di ricevute di prezzi delle „ robe, che aveva in sua casa, in bottega, o altrove, e gli è stato „ facile il trovar compratori, perchè tali venditori, o che altrimenti le alienano per por le mani su i denari non si curano darle a minor prezzo, o assai meno che la loro giusta valuta, ed è conveniente tagliar la via a chi vuole, e acconsente, che in tal modo si proceda; pertanto statuirono „ ed ordinarono, che le cose di che di sopra, o alcuna di esse „ non si ammettano, nè abbian luogo, se non si mostreranno „ fatte *per giorni dieci* avanti il fallimento, e le vendite, o altre

Le stesse cause hanno dettate le stesse disposizioni 300 anni dopo ai compilatori del Codice di commercio in Francia. Tali le leggiamo negli articoli 443, 444, 445, 446 e 447.

E al confronto di queste disposizioni, caderà appieno distrutta quella parte d'accusa che rimprovera al Reali le sue cure per conseguire, come conseguì, molti pagamenti dalla ragion Petrioli *in tempo che egli era sciente* DEL PROSSIMO *inevitabile* FALLIMENTO *di detti Petrioli e comp.* (*pr.* 228 *tergo.*)

Cosa mai vuol dire un *fallimento prossimo*? Può ella ammettersi una maniera tanto vaga di caratterizzare questo delitto, come se il tempo fosse indifferente, e la maggiore o minor distanza fra il contratto di cui si parla, e il fallimento, non avesse influenza veruna nella validità del contratto!

Non parla così la legge; ella vuole che si fissi precisamente l'intervallo passato fra il fallimento, e gli atti stipulati nella prescienza del suo scoppiare: A quali conseguenze però si dirige la legga?

Le conseguenze ammissibili da questo principio sono solamente queste:

Se gli atti stipulati nella prescienza del falli-

„ alienazioni similmente non si ammettino, se oltre all' esser „ per giorni dieci avanti, non se ne mostrerà pubblico instrumento per mano di notaro, o scritta privata soscritta da tre „ testimoni degni di fede, e le cose vendute non saranno per „ detto tempo o più, state attualmente nelle mani di chi le averà acquistate, o per via di vendita, o di altra alienazione: „ e se alcuna delle cose suddette mancherà di tale solennità, o „ di alcuna di esse, sia come se fatta non fosse, e la massa „ dei creditori abbiano sopra di quella azione, come se tali cose „ fatte non fossero „.

mento, e per evitarne le conseguenze, precedono di DIECI giorni l'apertura di esso, la legge gli approva e ne ordina l'adempimento: Imperocchè sino allora fu il negoziante libero dispositore delle cose sue, e solamente dal giorno del fallimento (e anco prima DIECI giorni) » Le failli est desaisi, de plein droit, de » l'administration de tous ses biens, *Code de Comm.* » *art.* 442.

Se al contrario gli atti son stipulati dentro i DIECI giorni, che precedono il fallimento, hanno presunzione di frode rispetto al fallito, e son nulli rispetto all'altro contraente, ma quanto a quest'altro, la frode non è presunta, bisogna provarla. *Art.* 445. » ivi « Tous actes ou engagemens pour fait de commerce conctra- » ctés par le débiteur, dans les dix jours qui précè- » dent la faillite, sont présumés frauduleux, quant au » failli; ils sont nuls lorsqu'il est prouvé qu'il y a » fraude de la part des autres contractans. »

E' bene notare quante volte ne venga l'occasione, che tanto la frode presunta contro il debitor fallito, quanto la frode provata contro l'altro contraente non conducono ad altra pena che a quella della nullità dell'atto.

Gli atti stessi traslativi di proprietà a *titolo gratuito* dentro i DIECI giorni suddetti, sono nulli, e senza effetto relativamente alla massa dei creditori: i medesimi atti *a titolo oneroso*, sono *suscettibili di essere annullati alle domande dei creditori, e se parrà al Giudice, che portino carattere di frode, art.* 444.

Sempre nullità in somma in giudizio civile, e non mai pena afflittiva o infamante in giudizio criminale (12).

---

(12) Sono innumerabili le sentenze emanate dai Tribunali d' Italia in dispute di privilegi acquistati dai creditori contro la

Allegherà il Reali nel suo congruo giudizio civile l'epoca indubitata del suo documento, e dirà aver egli acquistato privilegio sui beni del fallito, perchè l'epoca precede di più di DIECI giorni l'apertura del fallimento, e allegherà il senso contrario dell' art. 443. » Nul ne peut acquérir privilège ni hypothèque sur » les biens du failli, dans les dix jours qui précèdent » l'ouverture de la faillite. »

E sarà bello, veder uscire vincitore dal giudizio civile quell'uomo stesso che fu condannato ai ferri nel giudizio criminale, preso per fondamento dell'una e l'altra sentenza il documento medesimo.

La vittoria della causa civile sarà premio dovuto

---

massa, e segnatamente di validità di vendite dentro i dieci giorni, e di pegni dentro due giorni precedenti il fallimento, a mente dello Statuto di mercanzia di Firenze, lib. 3. rubr 2. Molte anco ne sono state proferite nei Tribunali, e Corti di Francia dopo l'attivazione del Codice di Commercio. L'ultima è forse quella del dì 11 novembre 1812, riportata da Sirey tom. 13, anno 1813, 2. chaier, pag. 52, part. I, dove si esamina se un tale Peyramont dovesse concorrere in contributo cogli altri creditori nel fallimento La Rue, e come semplice creditore, o gli competesse privilegio come proprietario sopra una quantità di legname da lui comprato precedentemente dallo stesso La Rue; la proprietà del quale gli era stata trasmessa in forza del solo consenso delle parti ai termini dell' *art.* 1785 *del Cod. Nap.* Gli esempi di condanne per sentenze criminali contro i veri creditori di un fallito, perchè abbiano preteso un privilegio, ed allegato un documento precedente 15 giorni l'apertura d'un fallimento, questi esempi credo che non si trovino avanti il febbraio 1813.

alla sua diligenza, la quale non doveva essergli motivo di pena in giudizio criminale.

Le leggi odiano i negligenti, e premiano i vigilanti. Sarebbe un assurdo, *che la diligenza soffrisse le pene dovute alla pigrizia*. Le fattispecie della legge da cui prendo questa massima, ci presenta un coerede che dalle mani di un depositario, che divenne insolvente, si affrettò a ritirare la sua parte della somma depositata; Egli non sarà soggetto a farne partecipe il coerede, che non si curò di salvare in tempo la parte sua; doveva costui povvedere anch'egli opportunamente al suo interesse; così l'avrebbe ancor egli salvato senza dar luogo a future altercazioni. *L. Supervacuam* 12, *Cod. depositi vel contra*. « Sancimus » non esse cohaeredi ejus licentiam venire contra co» haeredem suum, et ex ejus parte avellere quod ipse » ex sua parte consequi minime potuit, quasi eo quod » cohaeres accepit communi constituto . . . . . nobis » enim non videtur esse homo obnoxius neque in » massa, neque in specie, neque in pecunia numerata » qui suam partem suscepit; *ne industria poenas de-* » *sidiae solvat*. Si enim et alius haeres tempora op» portuna, quemadmodum cohaeres ejus, observasset, » et suam uterque reciperet, et sequentibus alterca» tionibus minime locus relinqueretur. »

In questa legge si contiene un esempio di quella frode appunto; che nel Reali si punisce; ed altrettanti esempi ne sono tutte le anteriorità, e poziorità, e tutti i privilegi dalle leggi introdotti, dei quali nella massa, pochi creditori si trovano muniti.

Il pregiudizio dei più è manifesto: E quando io corro a far inscrivere la mia ipoteca, fo pregiudizio a tutti quelli che più lenti di me sopravverranno, e troveranno il mio nome nei registri, nè potranno esser pagati se non quando io lo sia già stato, e se non quando il pagamento del mio abbia lasciato pagamento ai loro crediti.

Tale è la frode del Reali.

Ma che frode ella non sia, e non per lo consiglio doloso, e neppure nell'effetto dannoso agli altri creditori, lo insegnano tutte le regole di ragione: — » Apud Labeonem scriptum est, eum qui suum reci- » piat, nullam videri fraudem facere, hoc est eum » qui, quod sibi debetur, receperat. » *l.* 6, §. 6. *ff. quae in fraudem credit.*

Ed in questi termini non deve il creditore restituire ciò che potè percepire: — » Sed vigilavi; me- » liorem meam conditionem feci. Jus Civile vigilan- » tibus scriptum est; ideo non revocatur id quod per- ,, cepi. ,, *l.* 24, *ff. eodem*: e come mai dovrà restituirsi, se non intervenne dolo prendendo? ,, Non ,, dolo creditor facit, qui suum recipit. ,, *ff. de reg. jur.*

E neppure saranno restituite le somme che siano pagate dentro quello stesso termine di DIECI giorni, durante il quale son nulli tutti gli atti del fallito, quando però quelle somme siano andate in estinzione di debiti scaduti: *Cod. de comm.*, *art.* 446. — Toutes ,, sommes payées dans les dix jours qui précèdent ,, l'ouverture de la faillite, pour dettes commerciales ,, *non échues*, sont rapportées. —

I crediti del Reali contro la Ragion Petrioli non aveano dilazione veruna al pagamento, eran dunque scaduti: *l.* 45, §. 1, *ff. De verbor. obligat.*, *et l.* 14. — ,, In omnibus obligationibus in quibus, dies ,, non ponitur, praesenti die debetur ,,. — *ff. de Regul. jur.*

Era in conto corrente creditore il Reali di l. 3448. 16. 8. delle quali lo riconosce il perito signor Cosimo Kint; il prezzo delle 30 balle baccalari ascendeva a lir. 7158. 9, cosicchè anco senza contare i parmigiani gli erano dovute più di 10600 lire.

Dissi senza contare i parmigiani, perchè non vo-

glio qui rinnovar la disputa se fosse debitore di essi il Petrioli come traente delle 3 cambiali del 6 marzo a uno, due, e tre mesi di scadenza.

Che se dovesse pur dirsi esser debitore di questo prezzo il Petrioli, sarebbe vero, che al 24 e 27 aprile non era giunta la scadenza delle altre due cambiali, ma la prima in somma di lir. 1671 era già scaduta e pagata in Livorno per conto Reali fino dal dì 6 aprile.

Di questa somma adunque era dovuto il rimborso al Reali, ed accresceva il suo credito scaduto, quand'egli riprese le mercanzie, che arrivavano a coprirlo per poco più d'un terzo del suo avere.

L'adempimento legittimo d'un contratto legittimo non può soffrire giusto ostacolo.

Dettero al contratto de' 13 aprile adempimento il Reali chiedendo, il Petrioli accordando la consegna delle merci.

Se furono al Reali restituite quelle stesse ch'egli avea consegnate in deposito, egli ha rivendicato il suo; e nessuno può moverne querela, *Codice di comm. art.* 576.

Se poi gli furono restituite altre merci, rimase egli pagato in parte d'un debito scaduto, e la legge ratifica questo pagamento. A proposito, l'autore delle Pandette Francesi nell'osservazione all'*art.* 446 del codice di commercio. « Cet article, en se rattachant » au principe qui a dicté ceux qui précèdent, ordonne » le rapport des paiemens faits dans les dix jours, » pours dettes commerciales *non échues*. Il ratifie » donc tous les paiemens faits *pour celles échues*, et » le sens grammatical ne permet pas de distinguer si » l'échéance est de la veille de la faillite ou du on- » zième jour qui l'aurait précédée ».

In questo non entra riflesso di tempo; E se si nega di misurare la restituzione delle mercanzie

(come si dovrebbe) dal diritto nato nel giorno del Chirografo che precede di sedici giorni il fallimento; se si vuol fissar l'attenzione alla sera del 24 e alla mattina de' 27 aprile (13), si sappia che anco la vigilia, anco il giorno stesso del fallimento, rettamente si esige il debito scaduto: ciò che non potrebbe più farsi il giorno dopo, perduta cioè l'amministrazione de' beni, e messi i creditori in possesso di quelli. Si ascolti Ulpiano, il quale scusa il creditore, che abbia arrestato il suo debitor fuggitivo, e ne abbia per forza ritirato il pagamento: » Si debitorem meum, et com-
» plurium creditorum, assecutus essem fugientem, se-
» cumque ferentem pecuniam, et abstulissem ei id
» quod mihi debebatur, placet Juliani sententia di-
» centis, multum interesse, antequam in possessionem
» bonorum ejus creditores mittantur, hoc factum sit,
» an postea; si ante cessare in factum actionem. » *L.* 10, §. 16, *ff. quae in fraudem creditorum.*

Nello stesso giorno del fallimento di Niccola suo fratello, Pasquale Doublestein ne ricuperò due battelli da questo a quello venduti, e dei quali

---

(13) Dal principio del processo fino al fine, e compreso l'atto d'accusa, si tace la mattina, e si fa risuonare la sera, anzi la notte, per poter far strepito d' un *clandestinamente* „ ivi „ Il resultato dell' Istruzione ha posto in essere i
„ fatti seguenti: *Primo* ec. „ 2. ec. „ 3. ec. „ 4. Che simil-
„ mente la *notte* de' 24 aprile furono trasportate clandestina-
„ mente varie mercanzie dalla bottega Petrioli ec. „ (*Pr. c.* 282 *tergo*.) Le conclusioni date all' udienza accennano un emenda, — le merci prese dal Reali la *sera* de' 24, e li 25 aprile — e questo 25 senza sera nè mattina. La Corte emendò l'innocente abbaglio; nominò finalmente la *mattina*, e disse „ Che nella
„ notte dei 24 aprile, ed anche nella mattina de' 27 „ (*Pr. c.* 293).

eragli dovuto ancora il prezzo. Nella disputa con i creditori ottenne Pasquale dalla corte di Bruxelles la conferma del ricup ro in revoca della precedente sentenza. » Attendu (disse la corte) que par cet acte » l'appelant a eu principalement en vue d'être rem- » boursé d'une créance échue. » *Sirey an* 1811 *part.* 2, *pag.* 85; *Denevers, Supplem. all' anno* 1811, *pag.* 131.

E cos'altro voleano fare se non questo stesso i creditori Livornesi venuti a posta in Firenze? Nessun di loro nasconde tal desiderio, ma con più eloquenti parole lo spiega il Biliotti, quando dice, aver prima chiesti denari al Petrioli, ed avergli chiesto poi, in mancanza di quelli, una parte delle mercanzie, delle quali vedde sì ben provvista la bottega: E son quelle stesse che negò consegnargli il Petrioli, dicendo che appartenevano al Reali (14).

E cos'altro vorrebbero fare, e cos'altro fanno tutto giorno i negozianti se non questo, sia per l'esazione di crediti scaduti, sia per la sicurezza di crediti di più remota scadenza, correndo lietamente il rischio, nè altro rischio correndo mai, se non quello di restituire a benefizio della massa le somme per-

---

(14) *Proc.* 243. *tergo*. -- Esame del Biliotti. „ ivi „ Mi portai a quel negozio con animo di vedere se potevo esigere qualche somma: avendo avuto in risposta, che era impossibile „ in quel momento ec. -- *E a* 251 *tergo* -- Veddi che il negozio era provvisto di generi, e mi espressi che avrei presi „ anche di quelli, ma mi disse il Petrioli, che non poteva „ darmeli, stante che appartenevano a Luigi Reali, che gleli „ avea dati in deposito „.

Ebbe gran fortuna il Biliotti di non esser carcerato, dopo aver confessato sì pravo consiglio..

cette, le cautele, e i pegni ottenuti: lo che spesso fanno spontaneamente eglino stessi in mano dei Sindaci, quando il fallimento è scoppiato troppo presto, senza aspettare che il Tribunale ve li condanni.

Mi appello ai negozianti di tutte le piazze d'Europa, e a quelli onoratissimi di questo sopra tutti gli altri celebre emporio, dove il commercio ha, con ammirabile prosperità, sempre fiorito, essendo alimentato e sostenuto dalla buona fede al pari che dalla ricchezza.

ARTICOLO IV.

Della complicità del Reali

In questo vero tema della causa è inutile andar farneticando in questioni di *Reivindicazione*, e d'identità per conseguenza.

Ma siccome i rimproveri personali fatti al Reali come peccati suoi proprj, girano tutti in questa ruota di reivindicazione, perciò è qui luogo di parlarne, dove mi son riserbato a parlare della sua complicità.

Non è già ch'io creda degno di attenzione il quesito, se le merci prese dal Reali sieno state rivendicate giusta le formalità prescritte dal Codice di commercio (*concl. proc. c.* 291.). Imperocchè le formalità, di cui parla il Codice, convengo anch'io, che non sono state osservate; nè potevano esserlo, perchè le mercanzie furono prese avanti la dichiarazione del fallimento; e le formalità son prescritte pel giudizio che sussegue al fallimento.

Crederei bensì importante l'altro esame, se il Reali abbia *fatto trasportare le sue identifiche forme di cacio, e i suoi baccalari* (*proc. ibidem.*) e lo crederei importante all'effetto di vedere s'ei possa con detto

titolo di *Reivindicazione* ritenere le merci trasportate; non già però che quello mancando, non ne sottentri un altro egualmente utile all'effetto medesimo.

Siccome però finchè si tratta di poter ritenere, e di dover restituire, si tratta una questione civile, o sull'azione revocatoria e *pauliana*, o sulla rescissoria o sulla persecutoria e *quasi serviana ec.*, e di simili questioni tutt'altro tribunale che quello in cui cominciò, e in cui finirà la causa del Reali, è competente; così anco questo esame mi sembra inopportuno, e cui il Ministero pubblico non dovesse richiamar la corte criminale di Firenze.

Dico però ad esuberanza, che fra le mercanzie ritirate dal Reali si trovano 11 balle di baccalari le quali nulla impedisce a credere che siano parte delle 30 contenute nella dichiarazione de' 13 aprile; vi si trovano forme 21 di parmigiano, le quali nulla impedisce a credere che sian parte delle 40 contenute nella dichiarazione medesima.

Mi si dirà che 20 di queste forme passarono al Malatesta: Risponderò che dunque una sola è la forma eccedente, e che questa sola non potrà il Reali ritenere con titolo di reivindicazione; e lo stesso dicasi delle prune e dei piselli (valore di lire cento), trasportati imprudentemente dal Vettori, cui più imprudentemente ancora le consegnò il Piccini (15).

---

(15) Il Vettori credè esser quelle medesime Prune, e Piselli, che erano stati consegnati per vendersi per conto Reali (come ha detto il Piccini). Il Vettori non sapeva che questo deposito era stato convertito in vendita *per fictionem brevis manus*, e senza far ritornare in magazzino i generi. Di questa conversione il Tribunale o non si è accorto, o non ha creduto doverne conoscere, come dell'altra col Reali stesso.

Ecco tutto quello che dovrebbe restituire il Reali, se non si difendesse con l'azione più pingue del credito, in conto del quale egli dovrà imputare la valuta respettiva di detti generi.

Chi si ostina à chiamare delittuosa la restituzione delle merci, perchè non erano identificamente quelle depositate, chi si ostina a dire che dal momento stesso in cui scoprì aver ricevute le moscine (ossia le prune secche) il Reali avrebbe dovute restituirle alla bottega Petrioli (*pr. c.* 287); costui si ostina a disprezzare i diritti del creditore e le sanzioni delle leggi, che tanto lo favoriscono; confonde la buona fede col dolo; e suppone mora dove non fu mai interpellazione.

Disprezza i diritti del creditore, perchè è lecita la persecuzione degli averi e della persona del creditore fino ad arrestarlo fuggitivo, ed ad estorcerne con forza il pagamento; e disprezza le sanzioni delle leggi che ammettono il pagamento d'un debito scaduto non solo dentro i dieci giorni che precedono, ma nello stesso giorno del fallimento.

Confonde la buona fede con cui il creditore manda a ricevere, e il debitore restituisce a giusto titolo le merci, senz'altra formalità che quella stessa con cui tutte le altre transazioni commerciali si perfezionano, la confonde col dolo che non può stare in chi rende, e in chi riceve, e ne fa partecipi o conscii tanti garzoni, e tanti facchini, che dovevano esser testimoni, ed organi anco di questa, come lo sono di tutte le facende mercantili.

Suppone mora, quasi che il Reali dovesse subito restituire le Prune e i Piselli non dipendenti dal deposito, e tanto subito che ogni indugio lo costituisca in dolo, e provi la prava intenzione di usurparli; Quando per regola elementare di gius — « Nulla in» telligitur mora ibi fieri, ubi nulla petitio est. — » *l.* 8, *ff.* *de reg. jur. et l.* 127. *ff*, *de verb. oblig.*

Quando in fatto la sola nota di questi generi fatta dal magazziniere sta a deporre che il Reali in vece di sottrarli, si preparava a renderne conto, e in questa preparazione lo trovò il giudizio criminale, nel quale la nota stessa fu prodotta spontaneamente dal Vettori: Quando finalmente sopravvenuta la dichiarazione del fallimento, il Reali sapeva che non al Petrioli, e non segretamente, ma dovea render conto nell'assemblea dei creditori, e avanti il tribunale, ed a' suoi delegati di quell'atto rumoroso e pubblico, che avea tanto eccitata l'invidia degli altri creditori, i quali non erano stati a tempo, o non avean diritto di far lo stesso.

Andava quasi quasi ascendendo l'accusa fino al furto, se non bastava quella di complicità in bancarotta fraudolenta. Ora però a questa complicità dirette le nostre mire; quanto è stato detto contro il modo di adempire il contratto de' 13 aprile, non mi pare che abbia somministrato argumento alcuno contro il Reali, per dirlo quel complice ch'è stato detto.

Che poi vi possa esser complicità ove non è delitto non mi tratterò a provarlo con molte parole.

Troppe ne ho già spese per provare.

Che nel fatto obiettato non vi è delitto, perchè lecita, ed innocente fu la dichiarazione dei 13 aprile o contenesse ella l'originario contratto, o la novazione d'uno in un altro; che per conseguenza non poteva quindi emergere eccitamento alcuno ad occultare un libro, che provasse la preesistenza d'un titolo diverso da quello che dalla dichiarazione stessa era costituito, ed il libro da occultarsi sarebbe stato uno di quelli del Reali: E almeno questo sarebbe stato necessario dire, onde predicare con minore abuso di termini la complicità del Reali.

Dopo tutto questo, rivolgendomi di nuovo alla definizione della complicità nel misfatto di Bancarotta

fraudolenta quale l'abbiamo dall'art. 597 del Codice di commercio, ripeto esser necessaria la collusione fraudolenta per fare apparire un credito che non esiste onde derivi la diminuzione del patrimonio del fallito con profitto de' falsi creditori, e in pregiudizio de' veri.

Alla definizione della complicità evvi però aggiunta una specialità degnissima di osservazione; non saranno cioè dichiarati complici se non quelli; » i quali dopo aver acquistato sul fallito dei crediti falsi, avranno perseverato a farli valere come sinceri, e veri all'affermativa a verificazione di essi da farsi avanti i sindaci, e il commissario » nel modo che è prescritto all'art. 502, e 503 del medesimo Codice (16).

E con pienezza di senno è stata dichiarata necessaria questa perseveranza per la consumazione del delitto, perchè alla fine la supposizione di un titolo non può esser considerata altro che il primo passo, ossia la tentativa del delitto; E siccome non può la tentativa equiparsi al delitto consumato, finchè l'agente possa pentirsi, *Codice penale art.* 2, così questo medesimo spazio di penitenza voleva concedersi al com-

---

(16) *Cod. de Com. art.* 597. -- „ Seront déclarés complices „ des banqueroutiers frauduleux et seront condamnés aux mêmes peines que l'accusé, les udividus qui seront convaincus „ de s'être entendus avec le banqueroutier, pour recéler ou „ soustraire tout ou partie de ses biens meubles ou immeubles; d'avoir acquis sur lui des créances fausses, et qui à „ la vérification, et affirmation de leurs créances auront persévéré à les faire valoir comme sincères et véritables. „

Questo bensì è l'articolo da invocarsi, non l'altro 59 del Cod. Penale, che però contiene egli stesso il riservo delle speciali disposizioni della Legge.

plice di bancarotta fraudolenta, e gli fu concesso fino al dì che comparisse avanti i sindaci; essendo quello veramente il luogo e la circostanza in cui i creditori si mostrano tali ed allegano i loro documenti in modo solenne ed irrevocabile; il luogo e la circostanza in cui al consiglio di frodare si accoppia l'evento della frode; la quale unione è essenziale per indurre l'azione a favor de'creditori frodati, *l.* 79 . *ff. de reg. jur.* — » Fraudis interpretatio semper in jure civili non » ex eventu dumtaxat, sed ex consilio quoque deside» ratur -- » *Instit: quib. ex causs. manumit. non* » *licet* § *in fraudem vers* » itaque tunc intelligimus » impediri libertatem cum utroque modo fraudantur » creditores, idest consilio manumittentis, et ipsa re» et ibi DD.

Nessuno ardirà dire che siasi presentato il Reali avanti i sindaci Petrioli per verificare i suoi crediti. Tutti bensì diranno che gli si deve preservare questo benefizio, e metterlo effettivamente in caso di goderne prima di esser condannato.

E se sembrerà inutile questa solennità per la certezza che il Reali affermerà per veri i suoi i crediti, come veri li ha riconosciuti la corte, in tale ipotesi sarà lecito insistere viepiù coraggiosamente nelle proposizioni sostenute, e bisognerà anco per questo concludere, che egli non può esser tenuto reo di quella complicità che resulta dalla deduzione di crediti falsi, con perseveranza di farli valere come veri e sinceri avanti i sindaci, sedenti per ricevere l'affermativa e verificazione dei loro titoli dai creditori del fallito.

Il Reali però, se fosse stato condotto in quella assemblea, avrebbe forse receduto dai suoi crediti benchè veri, ed avrebbe renunziato a qualunque suo diritto contro il patrimonio Petrioli: Che nessun gran credito, non che quello di cui parliamo, gli sarebbe sembrato degno di rischiare una molestia, non dirò

tale quale l'ha sofferta, ma che minacciasse, comunque da lontano il suo più prezioso avere, l'onore, e la libertà.

E ben ne dette cenno fin da quando spaventato dal nome di giudizio criminale, tediato dalla carcere, irretito dalle domande, flagellato dalle contestazioni, depresso nell'animo, e languente nel corpo, esclamò: » Molte altre cose potrei dire in mia giustificazione, » se lo stato di mia salute me lo permetesse; dirò » soltanto, che questa operazione è stata fatta in pie- » na buona fede..: E per dare una riprova di buona » fede, e dell'intenzione con cui ho agito, qualora per » effetto d'irregolarità non fossero riconosciuti validi » i miei diritti, son pronto a renunciarvi, e a rimetter » la valuta che fosse riconosciuto non appartenermi. » (*Pr. c.* 68 *a* 70 *t.*)

Tanta liberalità, sì gran reverenza al giusto, diritti sì chiari, oggetto sì tenue di lucro in ampiezza di patrimonio, tutto fa degno di miglior sorte il Reali: E ne fanno degno il Petrioli la sua schiettezza, e la verificazione piena del suo stato attivo e passivo, che si rileva dai recapiti esistenti in questa cancelleria (17), troppo lungamente tenuti in non cale, e che convincono d'errore il rapporto del Rosi, e chiunque ne ha seguitata la traccia.

Per conseguenza, eliminato il dubbio ch' ei non possa mostrare co' suoi libri *la sua vera situazione attiva e passiva*, non potrà promoversene alcuno nè contro lui, nè contr'alcun complice di bancarotta frau-

---

(17) Si dà annesso il rapporto del Perito Sig. Costa sui libri, ed altre carte appartenenti alla Ragione Petrioli da lui e dagli Avvocati dei prevenuti esaminate la mattina de' 17 corrente in presenza del Signor Consigliere Barbugli nella Cancelleria di questa Corte.

dolenta, cui d' altra parte non danno materia, nè il Chirografo de' 10 aprile, animato dalla vera consegna delle mercanzie di cui fa menzione, nè l'occultazione de' libri, che comparendo (e son tutti comparsi), non avrebbero mai potuto diminuirne l' efficacia, nè scoprirne alcun vizio.

L'assoluzione degli accusati sarà dunque, come imploriamo e speriamo, la risposta di questa corte giustissima.

Lorenzo Collini,
Avvocato alla Corte Imp. di Firenze,
Estensore

Niccolò Ardizzoni,
Angiolo Solari,
Avvocati alla Corte Imp. di Genova.

NAPOLEONE ec. ec.

La Nostra Corte Speciale Straordinaria, risorto della Corte Speciale di Genova, ha proferito ne 29 Gennajo 1814. l' Arresto che segue.

Vista la Decisione della corte di cassazione, in data del 29 maggio 1813, che cassa, e annulla quella pronunziata dalla corte speciale straordinaria di Firenze (D. Arno) il 25 febbraio precedente, e che rinvia la procedura, ed i signori Petrioli Giuseppe, accusato di bancarotta fraudolenta, e Reali Luigi, accusato di complicità nella bancarotta medesima, ambidue negozianti a Firenze, davanti questa corte speciale straordinaria sedente a Genova, per procedersi quivi a nuovi dibattimenti, e a nuovo giudizio;

Visto il decreto di messa in accusa ec. ec.

Visto l' atto di accusa ec. ec.

Sentiti l'esame, e i debattimenti ec. ec.

Sentito il sig. Fegini, Sostituto del sig. Procuratore Generale Imperiale;

Sentiti i signori Avvocati Collini Ardizzoni, e Solari difensori degli accusati, e gli accusati stessi, che hanno avuta gli ultimi la parola;

LA CORTE

Dopo aver deliberato in Camera di Consiglio
Ha dichiarato e dichiara

Che tutte le questioni proposte dal pubblico ministero sono implicitamente contenute, e decise dalle dichiarazioni seguenti:

1. Che non costa in fatto, che il documento del dì dieci, registrato il tredici aprile 1812, in cui si dichiara, che PETRIOLI GIUSEPPE riteneva in deposito, e per conto di REALI LUIGI, le mercanzie ivi descritte, sia stato steso e firmato da PETRIOLI, di concerto con REALI LUIGI, nell'intenzione di avvantaggiare la loro sorte in pregiudizio dei creditori di PETRIOLI;

2. Che non costa, che quel trasporto nei magazzini di REALI delle mercanzie descritte in detto recapito, come pure di quelle appartenenti alla casa di commercio PETRIOLI, che ha avuto luogo la notte del 24 veniente il 25, e la mattina del 27 detto mese di aprile 1812, sia stato effettuato da PETRIOLI di concerto con REALI, nella veduta di migliorare la loro condizione, e di nuocere ai creditori di detto PETRIOLI.

3. Che non costa, che il detto PETRIOLI non abbia tenuti i libri atti a presentare il suo stato attivo e passivo; e che non costa, che alcuno di questi libri sia stato sottratto nè da esso, nè da REALI;

4. Che non è stato posto in essere fatto veruno, che costituisca la reità di PETRIOLI, nè di REALI.

Ha dichiarato e dichiara

I suddetti PETRIOLI GIUSEPPE, non convinto della bancarotta fraudolenta; e REALI LUIGI, non convinto della complicità in detta bancarotta, di cui sono accusati, e conseguentemente li ASSOLVE, ed ORDINA che siano messi immediatamente in libertà, se non sono ritenuti per altra causa.

Così fatto, e giudicato a Genova, in pubblica seduta della Corte Imperiale, il giorno, mese ed anno che sopra.

CONSULTAZIONE

A FAVORE DEL SIG.

TOMMASO UGOLINO CAMBI

EX GRAN PRIORE DI MALTA

CONTRO

IL SIG. ELIA COEN

Sulla nullità dell'atto autentico
del dì 11 *Maggio* 1812.

NELLA CAUSA IN GRADO D'APPELLO

Dalla Sentenza del dì 25. *Giugno* 1813.

AVANTI LA CORTE IMPERIALE DI FIRENZE

Signori

PRIMO PRESIDENTE E CONSIGLIERI
Della prima Camera della Corte Imperiale

Può egli mai avvenire, che l'autorità pubblica dei Tribunali prenda in sua tutela, e voglia, adempimento dei contratti celebrati tra i cittadini, quando apparisca che non li produsse il libero consenso, ma bensì *L' IGNORANZA*, *e L' ERRORE?*

Può egli avvenire che il Giudice condanni il promittente a prestare il fatto promesso, quando non abbia alla stipulazione preseduto la giustizia distributrice d'ogni diritto, e la preesistenza di causa vera, e proporzionata, ma bensì la cupidigia,

e l'astuzia, la seduzione, e l'inganno dello stipulatore?

Sì fatto dubbio non sarebbe dissimile dall'altro, se possa avvenire, che sia percosso dalla spada d'Astrea l'innocente assalito da evidente calunnia: E l'uno, e l'altro dubbio bene si ristringerebbero in questa più breve formula, se possa mai essere che i magistrati si facciano complici dei malvagj.

Lungi da noi, e da nostri figli simili orrori; E ne assicuri, anzi che farne paventare, l'apparato di quelle forme solenni colle quali la provvidenza dei regolatori delle civili società volle munire, e far viepiù inviolabile la sicurezza reale, e personale dei cittadini.

Non rammenterò pertanto a questo superior consesso, regole, ed esempj onde provare, che la fede dovuta ad ATTO AUTENTICO non impedisce, anzi vuole più rigoroso l'esame sullo stato morale dei contraenti, secondo la nota distinzione fra la *falsità, e la simulazione*, ossia, fra la verità esterna di quanto accadde avanti il pubblico ufiziale, che ne depone nell'atto autentico, e la verità interna dall'ufiziale non veduta, cioè la giustizia, e la libertà delle convenzioni.

I giudici savissimi, che proferirono la sentenza da cui appelliamo, non dubitarono d'accogliere questo principio, ma solo errarono, (non diminuisca questa parola la mia reverenza) quando applicando la regola al caso, non parve loro il caso investito dalla regola.

Egli è però manifesto, che Ugolino Cambi già Gran Priore Gerosolimitano IGNORANDO ED ERRARDO firmò l'atto autentico degli 11. Maggio 1812., in cui si dichiarò debitore d'Elìa Coen negoziante ebreo *della somma di franchi cinquantaseimila* per le cause che esamineremo, e che esaminando potremo, come speriamo, distruggere; Così passo passo ci verrà forse fatto di estrarre, dall'atto medesimo, argumenti valevoli a determinare la Corte alla revoca della senten-

za dei 25. Giugno 1813., la quale condannò il Cambi ad eseguire col pagamento di 56mila franchi quel tenebroso instrumento.

ARTICOLO I.

IL SIG. UGOLINO CAMBI IGNORO'.

Incominciamo dalle persone.

Il sig. Ugolino Cambi, vestito fino dalla sua prima giovinezza l'abito di Cavaliere di S. Giovanni Gerosolimitano, visse sempre o nel convento di Malta, o a bordo delle Galere: servì Cristo, e combattè il Turco.

Nella sua grave età settuagenaria fu dai Cavalieri del suo ordine in Toscana eletto successore al Gran-Priore Don Lorenzo Corsini morto nel Gennajo 1802; e fu investito del ricco Gran-Priorato di S. Sepolcro in Pisa: acquistò egli per conseguenza il diritto di esigere dalla famiglia de' principi Corsini, a cui in esecuzione del Sovrano Rescritto del dì 18. Marzo 1802. egli stesso concesse in enfiteusi i beni del Gran Priorato, gli annui canoni, che ascendevano alla somma di scudi 6000. Soppresso l'ordine in Toscana, la Giunta gli accordò subito un soccorso provvisionale di 4000. franchi annui, i quali si accrebbero poi nell'anno 1810. fino a franchi 25400. a quanti fu supposto che ascendesse la rendita netta del Gran Priorato, e per sua pensione vitalizia.

Aggiungasi l'altra pensione di Scudi 800. per le commende di Sacile, e Bordenone negli stati veneti concessagli dal Rè d'Italia nello stesso anno 1810.

Dalla sua famiglia continuò fino all'anno 1812.

ad esigere la mensuale prestazione di scudi trenta, che si era riservata nella donazione fatta al suo fratello Bartolommeo Cambi per occasione d'ingresso nella Religione di Malta coll'instrumento de' 10 Novembre 1758.

Non fu dunque mai la condizione del Sig. Ugolino tanto infelice, quanto predica il Coen, nè tanto liberale, quanto predica il suo avvocato, era necessario che fosse colui che gli si accostò come amico, e *dischiuse generosamente a suo favore li scrigni*. Chi gli s'accostò come amico (perdona l'abuso del tuo nome o santa amicizia!) era uno speculatore; ed era tale anco quando si contentava del dono d'un podere, come di contentarsene rispose il Coen all'interrog. 8. (*somm. n.* 1. *pag.* 4.).

Il Sig. Ugolino Cambi bensì, in cui *vafri inscitia juris*, e l'alienazione da ogni cura economica e domestica pareggiò sempre lo zelo nella Religione, e la bravura nell'armi, non fu mai amministratore dei suoi proprj averi; Il Tribunale prese cura di lui nel 1804. per dirigerlo nelle cause riguardanti l'interesse del Gran Priorato, e in tutto il resto fu regolato dai suoi amici, ai quali si raccomandò egli stesso, e più prudente che presontuoso conferì loro successivamente fin dal 1802. in poi procure generalissime, conscio del bisogno che aveva dell'altrui consiglio e governo. (1).

---

(1) Si veda il Num. VI. del Sommario.

Si veda il decreto de'Giudici Delegati 12. Novembre 1804. in cui si legge quant'appresso; (si tralascia per brevità.)

Si vedano i due mandati conferiti dal Sig. Gran Priore Cambi al Sig. Commendatore De'Medici pei rogiti Chiocchini del dì 14. Marzo 1803: al Sig. Giuseppe Luca Giustini, che pubblicò anco la sua renunzia nella Gazzetta de'30. Marzo 1805.

Non seppe mai questo Frate e Soldato, la forza del suo patrimonio, nè volle penetrare i motivi per cui gli pervenne, nè divisare i modi di amministrarlo; Non volle anzi calcolar mai poche cifre numeriche, e poco più conobbe oltre il valore delle monete; si riposò in tutto sui suoi procuratori.

Accadde intanto, che la Sig. Minerva da Filicaja, a cui il Sig. Ugolino suo zio materno avea rivolto ogni affetto, rimasta vedova del cavalier Flori, passò ai secondi voti col Sig. conte de Looz.

Rallegrò il mesto antico con queste nozze la casa solinga del celibato, e procurandosi le dolcezze che godono in famiglia i padri fortunati, trovò anco nell'ospite, e nipote, quale doveva augurarselo, quell'affettuoso mandatario, in cui ben collocare ogni fiducia. Coll'instrumento del dì 20. Aprile 1807., lo nominò suo procuratore generale, revocata la procura precedente.

Non isfuggì alla considerazione del nuovo procuratore, quanto il mutato ordine politico, e civile delle cose in Toscana venisse ad arricchire sugli ultimi giorni della sua vita travagliata il superstite unico della casa Cambi: Esperimentò quindi i diritti di vocazione, che aveva il Sig. Ugolino ai fidecomissi della famiglia contro gli eredi scritti dall'ultimo defunto Balì Tommaso Cambi suo fratello, non meno che i diritti di vocazione alle tre commende di giuspatronato gentilizio fondate nell'Ordine di S. Stefano, contro il Demanio, il quale come successore dell'Ordine si era

---

N. 13. -- Il Mandato pei medesimi rogiti del dì 23. Febbrajo 1804. al Sig. Cavaliere Lorenzo Ramires da Montalvo. -- E finalmente il Mandato pei rogiti Cavini del dì 20. Aprile 1807. al Sig. Conte de Looz suo nipote.

impossessato dei beni costituenti la dote di quei ricchi baliati.

Ottenne il Sig. Conte de Looz a favore dello zio il doppio intento; e contro i fratelli da Filicaja eredi Cambi colla sentenza dal Tribunale di prima istanza proferita (me difendente) sotto di 20. Giugno 1809., passata in cosa giudicata, e contro il Demanio dello stato colla sentenza di prima istanza del dì 7. Agosto 1810. confermata (me pur difendente) dalla Corte in questa istessa camera sotto dì 8. Giugno 1812.

Ma per giungere a questo punto fu necessaria tutta la sedulità, e la costanza del Sig. Conte: Egli nel secondo suo viaggio a Parigi seppe impetrare il Decreto Imperiale del dì 4. Novembre 1811 dato in Dussendolff, il quale revocato il precedente del dì 6 Febbrajo dell'anno stesso, remosse l'autorità amministrativa, e rimandò il Cambi a far valere i suoi diritti sui baliati nell'Ordine di S. Stefano avanti il poter giudiciario: Così nel primo suo viaggio aveva il Sig. Conte saputo anco ottenere la ricca pensione di f. 25,400 corrispondente alle rendite presunte dell' opulento Gran Priorato di Pisa, con più il pagamento degli arretrati in esecuzione del Decreto Imperiale dato in Anversa li 3. Maggio 1810.

Le cause sulla capacità a succedere, e poi sulla liquidazione del fidecommisso repetibile contro li eredi Cambi in ordine alla prelodata Sentenza de'20. Giugno 1810; quelle sulla reintegrazione del fidecommisso Verzoni in Toscana, e in Napoli; le cause sulla perseveranza del diritto del Sig. Ugolino a conseguire dall'eredità Cambi le prestazioni riservatesi nella donazione del 1758., finchè almeno egli non gustasse il frutto delle successioni alle quali era stato dai Tribunali dichiarato abile; la liquidazione dei suoi interessi col tesoro comune della Religione di Malta implicati fra quelli dei principi Corsini; molte altre cau-

se contro molti creditori del Sig. Ugolino altri veri, altri nò, furono l'esercizio in cui sudò dall'anno 1807, fino allo scorso anno 1812, e suda ancora il Procuratore generale del Cambi.

Il Cambi però, mentre risonavano del suo nome molti Tribunali e molti Dicasteri, e mentre guerreggiavano la guerra dei suoi diritti molti procuratori, e molti avvocati, il Cambi dormiva il sonno della decrepità foriero della requie eterna, e vegetando fra gli agi del letto e dell'ombra, beveva tacito languore d'ignavia, e posava inutile nella beata ignoranza delle atre cure, e dei contorcimenti necessarj all'acquisto e alla conservazione di sua crescente richezza.

Chi turbò sì tranquilla quiete, ozio sì dolce? Chi inspirò al vecchio ricco nuova particola d'aura vitale? Vediamolo.

Sulla fine d'Aprile 1812. era assente da Firenze il Sig. Conte de Looz evitando l'esecuzione personale con cui era per essere astretto al pagamento di due Cambiali da lui accettate, e tratte dal Sig.r Elia Coen per la somma di più di lire 7300. Il Sig. Elia Coen » *qual uom che a nuocer loco, e tempo aspetta* » visto il vecchio senza custode, e respingendo anzi egli stesso il custode dal vecchio, conobbe *fore tutum iter et patens*, lo assalse, e se ne impadronì.

Tocco appena il Cambi dal Coen ringiovanì. » Il- » lius attactu Pylius juvenescere posset »; E *messo in rapporto* con lui divenne per *magnetismo*, o per *galvanismo* egualmente robusto, e solerte. Sì fece tosto calcolatore prudente di somme dovute per sorte, e di somme cresciute per frutti, e di somme impinguate di lucri, e di somme superfetate di pericoli. Mostrossi astuto estimatore di probabilità, e cauto misurator di eventi, e diligente bilanciatore di dato, e di ricevuto, onde livellare coll'archipenzolo in mano una transazione atta ad abbraciare affari suoi, e affari altrui.

E benchè degli affari suoi Ugolino Cambi non sapesse nulla, e quelli del Sig. Conte de Looz interamente ignorasse al par dei primi, pure al reflesso della gran luce che emanava dalla faccia candida di Elia Coen, lesse tosto come in specchio tutto il passato, e previde come in quadro magico gran parte del futuro.

E ciò gli accadde in Via Buja a sett'ore del dì 11. Maggio 1812. in casa d'Elia Coen; E quando ciò gli accadde, Ugolino Cambi aveva settant'otto anni.

Egli imparò per la prima volta » Che all'occa-» sione delle grandiose, ed importanti liti, che il » Sig. Ugolino Tommaso Cambi ex Gran Priore del-» l'ordine di Malta *ha dovuto sostenere* tanto in » Firenze, quanto in Parigi per il corso d'anni quat-» tro, il Sig. Elia del fu Sig. Leon Coen si è in-» caricato di *somministrare al medesimo* più, e di-» verse somme, delle quali egli è tuttora in disbor-» so » (così leggesi sul bel principio dello strumento del dì 11. Maggio 1812.)

Avuta questa notizia, che fece il Cambi? Un altro uomo, di cui la navicella dell' ingegno corresse meno rapidamente il mar turbato della vita, avrebbe implorato la guida di esperto piloto: Un'altro, meno sprezzatore dei pericoli terrestri, avrebbe aspettato il ritorno di quel medesimo Procuratore, che solo avea governate *le grandiose, ed importanti liti sostenute tanto in Firenze quanto in Parigi per il corso d'anni quattro*, e sostenute mercè *le più e diverse somme somministrate dal Coen*. Un'altro avrebbe voluto interrogare almeno il Mutuatario, o informarsi se il mutuante fosse ancora, e di quanto fosse ancora in disborso.

Il Cambi nò: *desiderando* egli „ DI REGOLARIZZARE » il credito, che il sig. Elia Coen ha contratto per » dette cause, e di stabilire a di lui favore *Una RI-*

» *COMPENSA ATTA AD INDENNIZZARLO*
» *DEI FRUTTI, E DEL PERICOLO DELLE*
» *FATTE ANTICIPAZIONI* » Ardendo il Cambi di questo desiderio corse avanti un notaro, e un collega » e dietro la LIQUIDAZIONE CONCOR-
» DEMENTE FATTA, E DIETRO IL CALCOLO
» DI QUELLO, CHE CONSIDERO' POTERSI
» VALUTARE IL CUMULO DEI FRUTTI, E
» LUCRI PATTUITI, e DOVUTI, e in vista anco
» dell'infrascritta RENUNZIA si riconobbe *vero liquido*
» *e legittimo debitore del sig. Elia di Leon Coen,*
» *o suo ordine S. P. presente ed accettante della*
» *somma di FRANCHI CINQUANTASEI MILA.* (Così in detto Istrumento.)

Quanto senno, quanta prudenza, quanto rigor di giustizia con altrettanta pieghevolezza d'equità, quanta aritmetica, anzi quanta matematica non doverono regolare Ugolino Cambi quando *regolarizzò*, ricompensò, indennizzò, liquidò, concordò, calcolò, considerò, valutò, stabilì, transigè; E alla fine si riconobbe debitore di 56 mila franchi!

Evvi però qualcosa di vero in questa favola.

Non si dubita che il sig. Elia di Leone Coen abbia somministrate *più e diverse somme per sostenere le grandiose, ed importanti liti del sig. Ugolino Cambi tanto in Firenze, quanto in Parigi.* Si dubita bensì (e il dubbio dovrà risolversi per la negativa) se il sig. Ugolino avesse mai contezza delle liti, e degli affari che portavano il suo nome, e se egli firmasse mai atto veruno tendente a procurarsi somme di denaro necessarie ad alimentare gli affari, e le liti medesime.

Il Coen nelle *risposte agli interrogatorj* 4. 5. (2) ci dice chiaramente avere incominciato a pre-

(2) Il Coen nella risposta agli interrogatori *per tot.*, *et*

stare denari al sig. Conte de Looz, quando il sig. Conte incominciò ad essere Procuratore Generale del sig. Cambi. E ciò dicendo mostra abbastanza, che la

---

signant. interrogat. 4. „ ivi „ Gli imprestiti, che io ho fatti al „ Sig. Looz principiarono fino dall' anno 1807, nel qual tempo „ il Sig. Looz principiò ad essere procuratore generale del Sig. „ Ugolino Cambi, e detti imprestiti gli facevo non sola- „ mente per sovvenire ai bisogni del Sig. Looz, e sua Con- „ sorte, quanto ancora a quelli del Sig. Ugolino Cambi, che „ aveva pochi assegnamenti, e degli aggravi. „ Interrogat. 5. „ ivi „ Le sovvenzioni che io faceva avevano diversi oggetti, e „ principalmente servivano per alimentare le cause che aveva il „ Sig. Ugolino Cambi con i suoi nipoti Sigg. Da Filicaja, colla „ casa Corsini, col Demanio, e per il viaggio che dovè fare „ il Sig. Conte de Looz a Parigi per l' oggetto di far conse- „ guire la pensione al Sig. Ugolino di fr. 25400., come pure per „ la causa, che il Sig. Looz stesso aveva contro gli stessi Sigg. „ Filicaja per liberare la dote della moglie. „

Si aggiunga la memoria stampata data per parte del Sig. Coen, che principia -- *Non altro ec.* §. 6. „ ivi „ Occorre solo di „ narrare, che l' ex Gran Priore per la lunga, e grave età sua „ aveva, con intera fiducia abbandonata l' universal direzione „ dei suoi domestici affari, e dei suoi interessi alle cure di „ questo Sig. Conte De Looz; Ed è pure importante a sapersi, „ che il Cambi aveva un patrimonio litigioso di speranze, che „ per divenire utili ad esso, ed ai nipoti avevano bisogno di „ essere realizzate. „

E num. 10. *e* 11. „ ivi „ In conseguenza gli scrigni del „ Coen furono con eccesso d'amicizia, e di generosità a favore „ dei Sigg. De Looz quantunque volte il bisogno il portava „ dischiusi; anzi il Coen non dubitò d' emettere la propria

fiducia del prestatore ebbe radice nella procura, da cui nasceva l'obbligazione del mandante.

Queste sovvenzioni poi aveano per principale oggetto (seguita a dire il Coen) quello di *alimentare le cause del sig. Ugolino Cambi, e furono specialmente necessarie per il viaggio che dovè fare il sig. Conte De Looz a Parigi, per far conseguire al sig. Ugolino la pensione di franchi* 25400.

Da questa corrispondenza di circostanze resultano più verità: La prima; che gl' impestiti furon fatti nelle mani del sig. Conte De Looz, come dalla lettera stessa della risposta data dal Coen all'*interrog.* 4. « ivi » L'IMPRESTITI, CHE IO HO FATTI AL SIG. LOOZ ec.

La seconda; che essendo vero, che le sovvenzioni fatte al sig. Conte de Looz e colla sua firma dirigevansi al fine di alimentar le cause del Cambi, non può esser vero, che le medesime sovvenzioni per alimentar le cause medesime fossero fatte al Cambi, e nelle sue mani, senza cognizione, senza firma, e senza interessenza del sig. Conte De Looz.

Si pongano ora a confronto le confessioni del Coen, e le asserzioni dell' atto Autent. del dì 11. Maggio 1812.

Mercè tal confronto bisognerà alle parole dell'atto » *il sig. Ugolino Cambi ha dovuto sostenere tanto in Firenze, quanto in Parigi per il corso di anni*

„ firma per porre il Sig. Conte De Looz procuratore generale „ del Cambi in grado di sostenere le dispendiose liti, che si „ agitavano in Firenze, ed in Parigi, che tutte furono pro- „ mosse, alimentate, sostenute, e condotte a fine con i di „ lui soccorsi „ *e* §. 11. » Le sovvenzioni per le liti furono „ dunque il primo, ed il più cospicuo credito, che il Coen „ creò col procuratore generale del Cambi. „

quattro, grandiose ed importanti liti » far questa glossa; bisognerà cioè distinguere, anco qui, come sempre, il fatto, dal diritto; e dire, che le azioni dedotte nelle liti ventilate nei Tribunali di Firenze, e i semi degli altri affari trattati nei Dicasteri di Parigi risedevano nel sig. Ugolino Cambi; ma che per sostenere queste azioni, e queste liti, per condurre questi affari in porto egli non fece mai un passo; che il suo nipote bensì viaggiò due volte a Parigi, e spese quattro anni di cure, e di fatiche in Francia, e in Toscana; che perciò il suo nipote fu il litigante, e il pretendente di fatto, benchè il gius dedotto nelle liti, e negli affari fosse del Cambi suo Zio, e suo mandante.

E quando lo strumento ci dice che *al medesimo sig. Ugolino Cambi si incaricò di somministrare più è diverse somme il sig. Elìa Coen*, si dovrà arguire di errore l'Instrumento, negare questo fatto, e dire che le somministrazioni non al Cambi, ma furono fatte al suo Procuratore, il quale sempre se ne riconobbe debitore, e munite della sua firma, rilasciò le cambiali, e le singrafe di debito corrispondenti alle sovvenzioni.

Si corregga dunque l'Atto Autentico, e si riponga nel suo seggio la verità più autentica d'ogni Instrumento; Non è vero quanto dettò il Coen, e quanto scrissero il notaro, e il collega » *che all'occasione* » *delle grandiose ed importanti liti*, che il sig. » Ugolino Cambi ha *dovuto sostenere* per anni » quattro, il sig. Elìa Coen si è incaricato di *som-* » *ministrare al medesimo* più e diverse somme. » Le liti (ecco la verità) le sostenne il sig. Conte de Looz, e le somme furono somministrate al sig. Conte de Looz.

Fatte queste correzioni, eccone tosto la preziosa conseguenza.

Siccome son cose di mero fatto le sovvenzioni ricevute dal sig. Conte De Looz, e i fatti son noti, e s'imputano ai loro autori; siccome il sig. Gran Prior Cambi, qualunque gius nascesse e a suo favore, e a suo danno, non per questo poteva sapere le cose passate fra altre persone; Così *per regolarizzare il credito, che il sig. Elìa Coen ha contratto per dette cause, e per stabilire a di lui favore una ricompensa atta a rindennizzarlo* DEI FRUTTI, E DEL PERICOLO *delle fatte anticipazioni*; *per calcolare il cumulo dei* FRUTTI, *e dei* LUCRI *pattuiti e dovuti*; *per misurare l'infrascritta renunzia*, in vista della quale si dovea *liquidare il credito*, era inciviltà (e più che inciviltà soverchianza) dirigersi al sig. Ugolino Cambi tutto ignorante, e nulla desiderante sapere, e nulla atto *a regolarizzare*.

Non lui vecchio mansueto e flessibile qual cera avrebbe assaltato un amico generoso, non lui, chiunque avesse ambito, e comunque tepidamente ambito avesse, e rispettato il titolo d'uomo probo, avrebbe scelto per *distrarre*, e transigere, ma sarebbesi affrontato col sig. Conte de Looz, senza temere il più duro attrito di chi aveva *contrattato*, di chi aveva creato il debito delle somme impiegato al sostentamento delle liti, di chi le aveva restituite alle respettive scadenze, di chi avea *pattuite* le *ricompense*, tassati i *lucri*, pagati i *frutti*, e misurato il *pericolo* dell'anticipazioni; Ed egli solo avrebbe saputo stabilire nuovo calcolo, e considerare quanto si potesse valutare il cumulo *dei frutti pattuiti, e dovuti*: Egli *alla vista dell'infrascritta renunzia* potea paragonare il valore di essa col valore di cinquantasei migliaja di franchi.

E con lui specialmente si dovea confabulare liquidando il credito delle cambiali.» Il notaro (leggesi » nella contraria memoria) si accertò prima delle sov- » venzioni cospicue in danaro resultanti da altrettante

» cambiali, e trovò che queste erano *un debito del* » *Cambi* garantito da Looz » (*V. infra nota n.* 5.)

Or come potè il notaro rilevare il debito del Cambi, e la garanzia del Looz nelle cambiali? Da questo, che le cambiali quantunque firmate dal solo Looz Procuratore generale, pure partorivano l'obbligazione del mandante, in utilità del quale si convertiva la pecunia mutuata. E tale è il senso delle risposte del Coen agl'interrogatorj, nelle quali è inclusa questa verità, che quanto concerneva al Cambi, tutto si faceva dal Looz, e per mano di questo passavano le sovvenzioni necessarie agli affari di quello.

Il Coen non mette in dubbio le accettazioni del sig. Conte de Looz, e dice di averle scontate in piazza; Il carteggio fra loro prova che riguardavano il Cambi le rimesse dal Coen fatte a Parigi al sig. Conte de Looz, e lui partitone, al sig. Cavalier Manciforte agente colà in quel tempo, come lo è tuttavia, degli affari Cambi (3).

E così a dir vero, il debito del Cambi resultante dalle cambiali riguardava meno lui, il quale non le aveva firmate, che il sig. Conte de Looz, il quale benchè le firmasse in conseguenza della gestione, pure

---

(3) In tutte le sue lettere al Sig. Conte de Looz, il Sig. Coen parla del buon esito che desiderava alle cause in Parigi, e delle cure che egli stesso si prende per quelle di Firenze.

Nelle lettere al Sig. Cav. Mancinforte Sperelli si spiega più chiaramente; E perchè spera d'esser ripianato de' suoi crediti dall'esito delle cause, perciò gli promette colla prima lettera de'30. Ottobre 1811. rimettergli qualche somma a contemplazione delle cambiali tratte dal Sig. Cavaliere, come in fatti gli rimette poi franchi 2400. coll'altra lettera de' 12. Novembre per secondare le sue brame, e quelle del Sig. Conte De Looz.

esponeva la sua libertà personale a pro del Coen, e dei giratarj. E perchè essi preferivano il simbolo al simboleggiato, perciò il sig. Conte de Looz soffrì l'arresto personale, sotto il quale pagò ne'27. aprile 1812. la somma di lire 3110. al sig. Lampronti giratario del Coen.

Eppure il credito delle cambiali si *regolarizzava* senza il sig. Looz! e ne parve anco al Notaro e al collega, ottimo *regolarizzatore* il vecchio Cambi!

Il Cambi (mi si risponderà) era il mandante: e sia pure; Ma egli che non avea fatte le spese delle liti, non aveva neppur firmate le cambiali, e intanto il suo mandatario era qnello che andava in carcere. Era mandante il Cambi, ma con questo mandato appunto aveva voluto deporre ogni cura, ogni rischio, ed ogni affanno sul nipote; Il Cambi in somma è quello di cui scrissero i Difensori del Coen così; » L'ex Gran Priore per la lunga e grave età sua ave» va abbandonato l'universale direzione dei suoi do» mestici aflari, e dei suoi interessi alle cure di » questo sig. de Looz. »

Ed ecco che il sig. Conte de Looz diventò *procuratore in rem propriam*, poichè si sottopose al gravissimo peso dell'esecuzion personale in forza delle cambiali, siccome la soffrì ne'27. Aprile.

Si osservi quì, (e mi sia lecita una breve digressione) che il procuratore in *rem propriam* non può esser dimesso dalla procura, finchè non sia salvato interamente il suo interesse: *Castren. in leg. final. n.* 2. *versic. et sic facta procuratione ff. de donat. Bald. Con* 348. *num.* 3. *et seqq. Scacc. de camb.* §. 2. *gloss.* 5. *quest.* 18. *num.* 447. *Roc. de lib. mercat. notab.* 71; *num.* 19. *et seqq. Rot. in rec. dec.* 443. *num.* 4. *pas.* 1. » ivi » Neque placuit quod Bartolomei fuerunt constituti Procuratores in rem suam, » et ideo non potuerunt revocari » *Thes. ombros dec.*

» 28. *num.* 5. *tom.* 10. » ivi » Et tunc dicendum est
» quod cum D. Quaratesi hujusmodi mandatum rece-
» perit pro indemnitate proprii interesse, et pro con-
» secutione ejus, quod sibi debebatur, non est simplex
» mandatarius, sed bene procurator in rem propriam,
» contra quem mandatum ad exigendum aplius *re-*
» *vocari non potest.* „ *et passim.*

Nè tacerò, che anco il mandato semplice, e meramente grazioso, anco questo deve mantenersi, e non può il procuratore esser rimosso dopochè ha assunto l'esercizio del mandato, e la cosa non essendo più intera, se pure non sopravvenne una giusta causa che ne lo faccia indegno. *Leg. Si pater tuus* 3. *Cod. mandati, et ibi Donell. comment. jur. civil. lib.* 18 *cap.* 17. *vol.* 8. *pag.* 563. *et seqq. vers.* » Non obstat
» quod dicitur mandatum voluntate mandatis revo-
» cari posse, hoc enim dicitur de eo, quod revocatur
» re integra. Res integra esse desiit, cum mandatae
» sunt actiones . . . mandatis actionibus man-
» dator vere dominus actionis esse desiit propter
» emolumentum actionis in procuratorem tran-
» slatae ».

Riflette la Rota romana nella *Romana conduct. et transact.* 14. *Gennajo* 1788. *coram de Bayane*, al detrimento che soffre nella riputazione un Procuratore dimesso; e perciò non vuole che possa il Mandante a suo capriccio e senza causa fargli questa ingiuria; la decisione parla appunto di un Procuratore che come il nostro avea sostenuto per un quadriennio la procura, e cui interessava, che revocata non gli fosse » ivi » Praeterea sit etiam per fictionem, quod
» de contractibus omnibus correspectivis onerosis,
» ac ultro citroque obligatoriis hactenus perpensis
» nulla prorsus ratio habenda foret; nihilo tamen mi-
» nus universitati semper vetitum esset proprio mar-
» te, et sine causa assumptum procuratorem repellere:

» idque potissimum ne procurator ipse cerebrosa hac
» offici remotine nominis diminutionem indebite pati
» congeretur. Cum enim Foschettus in coadiutoria per
» quadriennium permanserit, et muneris exercitium
» substinuerit, et uti procurator constitutus promissum
» ab ea stipendium exegerit, nemini dubium esse po-
» terat, quin res amplius integra non esset, et valde
» eidem Foschetto interesse deberet ne mandatum re-
» vocaretur. Dum igitur universitas ad hujusce mandati
» revocationem animum intendebat, operae pretium
» erat, ut in hac mala hypotesi justam, et legitimam
» causam ad hanc explendam revocationem, claris,
» evidentibusque probationibus afferret etc. »

Questi reflessi e di gius, e di equità, e di convenienza, e di gratitudine, non trattennero la revoca del mandato già conferito al sig. Conte de Looz.

Il Coen cioè, che trovata vacua la possessione, aveva occupato il vecchio Cambi, paventò il ritorno del nipote, e non contento d'averne allontanata come creditore la persona, mirò come procuratore designato a spengerne anco l'officio.

Il giorno dopo alla *regolarizzazione* dei conti, cioè il dì 12. Maggio, egli seppe estorcere dal vecchio compiacente avanti il medesimo notaro e collega, la revoca del mandato generale vegliante nel sig. Conte.

Invano però, e altrimenti dispose il cielo più giusto. Il gran prior Cambi ritirò dalle mani del notaro quest'atto medesimo, (che è in *proc. a c.* 80) illuminato dalla nipote, alla quale confidò, e le sue clandestine conferenze col Coen, e il prezzo a cui avea venduta la sua firma, tanto nel Chirografo, col quale promesse 56 mila franchi al Coen, quanto in quello col quale revocò la procura al nipote benemerito, a lui sacrificatosi all'interesse dello zio fino a soffrire arresto personale.

Il prezzo di tanta tristizia non sorpassò DIECI SCUDI. Tanto e non maggior peso d'argento tributò al Cambi, in quello stesso giorno 12 Maggio, il Coen.

Imparino i Publicani, ed ammirino superfetazione di moneta non vista fin'ora; li speculatori più ardimentosi dicano se mai nave tornata dall'Indie saziò più ampiamente le bramose lor canne; ammirino sopra tutto la tenuità delle spese del viaggio e delle sicurtà; Lodiamo tutti il talento di chi

. . . . se lautum, atque beatum
Exiguis tabulis, et cera fecerat uda.

Che importa che il Cambi fosse quello che chiedesse questo premio col biglietto, che il Coen promette di esibire? (*risposta all' interrogatorio* 23. *Somm. pag.* 11.) Sarà egli meno vero perciò, che questo fu tutto il prezzo sborsato; e quei biglietti del Cambi non sono eglino scritti dall' istessa mano incatenata, che firmò ciecamente l' atto degli 11 Maggio? Qual maraviglia che dettasse al Cambi inutili dicerie, quel ciurmatore che gli avea dettata una obbligazione di quasi un patrimonio?

Sarebbe poi bello il leggere in quei biglietti, e che il Cambi *voleva sortire dalla carcere in cui lo tenevano il Looz, e la moglie* (risposta all' interrogatario 17. *somm. pag.* 8.) e che voleva *liberarsi dalla schiavitù del Sig. Looz, e della sua nipote — che per parte loro temeva degl' insulti, per garantirsi dai quali avea fatta una visita al Sig. Direttore Generale di Polizia:* (risposta all' interrogatorio 27. pag. 13.) E tanto bello sarebbe legger ciò, quanto è bello l' udire dal Coen medesimo, e che il Cambi *non voleva più procuratori per i suoi affari* e che nello stesso tempo *pregava lui di assisterlo*: (risposta all' interrogatorio 17. e 24.)

Calunnie del Coen, queste lagnanze del Cambi contro la tirannìa dei nipoti; sue calunnie, queste smanie d'indipendenza, che egli attribuisce al Cambi per natura, e per abitudine sempre soggetto, ed ora più che mai per barbogia lentezza bisognoso dell'altrui assistenza. Calunnie dettate dall'antico desiderio deluso, che il Cambi spezzasse sì molli vincoli, i quali il Cambi non desiderava spezzare, mentre però il Coen desiderava stringere con più duri ceppi e tenaci la persona, e più il patrimonio del Cambi.

Ma ritornò il giusto e pio Cavaliere fra le braccia dei nipoti, ed emendò con pronto pentimento la breve deserzione, e il preparativo d'ingiuriare colla repentina iniqua revoca del mandato il procuratore.

Vi ritornò il dolce zio, e ne perisca l'invidia dello straniero che tentò strappare il vecchio orbo dalla discreta custodia, in cui fu per tutti questi anni nutrito ed accarezzato dagli amorosi parenti; Perisca l'invidia di chi agognava sottentrare all'erede legittima; A lei, la quale con vie migliori titoli, con quelli di costante filiale affetto, e di paziente soccorritrice cristiana carità, convalidò, ed arricchì i diritti del sangue.

Non dissimula il Coen l'intervento dei servi corrotti, che furono organo della sua tresca col Gran Priore: Egli stesso nomina Giovanni, e Antonio Francioni; e di Giovanni servissi egli per *mandare a chiamare il Sig. Ugolino*, ed aggiunge, *che bene spesso il Sig. Ugolino andava in persona da lui, o suppliva con biglietti.* (risposta all'interrogatorio 19.)

E questo sia pur vero se altri vuole. Ma non è vero però che non abbia il Coen *fatto mai mistero di queste cose* (*ibid.*); perchè è vero anzi, che Antonio Francioni figlio di Giovanni *condusse il Pa-*

drone a casa del Coen in Via Buja (o piuttosto al macello) la mattina del il dì 11. Maggio (*risposta all'interrogatorio* 21.) ;ed e vero ch'ei recò nella mattina dei 15. un'abito nero, di cui vestissi il Cambi in quella stessa spelonca *ad oggetto di non essere osservato nè dal Sig. De Looz, nè dalla sua nipote* (così il Coen medesimo nella risposta all'interrogatorio 27.)

Ciò fu, quando meditarono i tristi di vie meglio acconciare le lor fattucchierie, e per abbarbagliare sempre più il Cambi affascinato, gli proposero, come bella impresa e da valent' uomo, ch'ei facesse una visita in fiocchi al Prefetto di Firenze suo avversario nella causa de Baliati, ed un'altra al Direttore generale di polizia; Questi *però accolse male* il distinto, e degno personaggio, da cui fu fatto il Cambi accompagnare, e meglio fu per loro che il Prefetto non li ricevesse (*risposta agl'interrogatorj* 26. *e* 27.); seppure è vero che cercassero d'esser dal Prefetto ricevuti.

Aspettava il Cambi trecento scudi dal Coen; Ma aspettandoli invano, fu persuaso dalla nipote d'esser stato giuntato: Desiderò riparo, ed a lei, essendo lontano tuttora il suo nipote, e Procuratore generale, chiese un notaro, avanti a cui si accinse alla difesa. La confusione delle sue idee passò nella protesta dettata al notaro nei 16. Maggio 1812.: Disse però chiaramente che la speranza di pagare i suoi piccoli debiti ascendenti pres o a poco a scudi 300. l'avea mosso a mescolarsi col Coen dal quale gli era stata promessa tal somma in presti'o: Nell'altra protesta dei 13. Giugno 1812 allegò egualmente questa promessa di trecento scudi, sperando i quali, puerilmente da lui desiderati, e preso a tal'esca, concesse il freno di ogni sua voglia al Coen: E trovossi poi aver firmata una obbligazione di 56000. franchi. E ben gli stette.

» . . . . *che frai lazzi sorbi*
» *Si disconvien fruttare al dolce fico*.

Avevo promesso parlare prima di ogni altra cosa delle persone e credo di quella del Sig. Ugolino Cambi aver parlato abbastanza, ed il suo stato morale aver gia messo in luce.

Della persona, e dello stato morale del Sig. Elìa Coen, lascerò che parli per me la sua qualità di negoziante, la sua nascita in famiglia, e nazione industriosissima, la sua vita sempre spesa o in Siena o in Firenze nei telonj, e nelle ambagi del commercio, onde emerse spertissimo in ogni genere di negoziazioni, e dottissimo in qualunque arte di lucro: Quello che dirò io, (poco o molto che possa essere) lo ricavo tutto dalla decisione da questa Corte proferita nei 25. maggio di questo istesso anno, la quale dichiarò » Mancanti della vera firma del fu dottor Pietro Ducci, e » perciò FALSI tanto il recapito degli 8. luglio 1803 » presentato da Landi, quanto l'altro dei 19. Gennajo 1804. presentato da Elìa Coen, come cessionario del Pesaro: Assolse i detti fratelli Ducci dalle » cose contro di essi indebitamente pretese, e domandate da detti Landi, e Coen. E condannò Landi, » e Coen nelle spese di tutti i giudizj (*somm. nostro n. IX.*) »

ARTICOLO II.

IL SIG. UGOLINO CAMBI ERRO'

Quale fu preparata, tale si consumò la catastrofe.

Il Sig. Ugolino Cambi, che non sapea cosa facesse, fece quello che non dovea fare, e che fatto non avrebbe sapendo, o conoscendo la natura dell'affare che si trattava.

Non sapeva egli, che le sovvenzioni fatte dal Coen per le grandiose liti agitate in Parigi, e in Toscana, erano state cautelate dal Sig. Conte de Looz in altrettante cambiali delle quali in quello stesso dì 11. maggio erano già estinte quelle scadute nel novembre, e nel dicembre 1811, e nel gennaio 1812. con più l'altra pagata nell'atto dell'arresto li 27. Aprile 1812 il tutto per la somma di lire 15346.

Non sapeva che altre quattro cambiali s'avvicinavano alla scadenza, tre nel luglio, e una nell'agosto prossimo 1812. per altre lire 21700, e che in conseguenza egli era, per opera del suo procuratore già aggravato del peso, in tutto, di 37046. a favore del Coen.

Errò dunque credendo che il suo debito col Coen ascendesse tuttora a 56000 franchi, somma, a cui mai non ascese, e da cui, se vi fosse mai asceso, si sarebbero dovute detrarre per lo meno queste lire 37046.

Il suo debito col Coen non ascese mai a tanto cospicue somme; I pagamenti frequenti, e il saldo delle cambiali alle respettive scadenze, ci farebbero vedere, formandone giusto calcolo, che non fu mai il Coen creditore di 30. mila lire.

Si ostina fors'egli a sostenere il contrario?

Gli crederemo quando ci esibisca quei documenti che gli abbiamo richiesti; quella risma di cambiali o di altre obbligazioni firmate dal Cambi, che costituirono gli elementi di quello che il Coen chiama, *regolarizzazione* di conti, stabilimento di ricompense, liquidazione e calcolo di frutti, di lucro o di pericoli: E che poi chiama anco transazione, e ch'io chiamo in una parola sola, inganno.

Chiedo le cambiali, e le obbligazioni firmate dal Cambi, perchè delle cambiali firmate dal Sig. Conte de Looz nessuna potè entrare nel guazzabuglio del dì 11. maggio, essendo tutte salvate col riservo dell' art. 7. » ivi « Che non s' intenda fatta novazione ai di-» ritti che indipendentemente da detta quadreria » competono a detto Sig. Coen contro detto Sig. Looz » E infatti furono tutte estinte in mano de giratarj, alle scadenze, e sono in mano del Sig. Conte de Looz nove cambiali che giustificano il conteggio da lui firmato. *Somm. n. VIII.*

Se non è così, se non vi sono titoli precedenti l'atto autentico degli 11. maggio firmati dal Sig. Ugolino in confessione delle da lui ricevute anticipazioni per alimento delle liti, allora bisogna concludere che formarono sostanza dell'istrumento i titoli firmati dal Sig. Conte de Looz per le anticipazioni medesime ricevute da lui, e che per conseguenza il Sig. Coen esige due volte lo stesso credito; una volta dal Sig. Conte de Looz col pagamento delle cambiali, e un altra volta dal Sig. Ugolino con l' adempimento dell'atto autentico degli 11. maggio.

Son eglin forse crediti contro il Sig. Conte de Looz nel suo particolare, e indipendenti dalle sovvenzioni per le liti, que'crediti che dal Sig. Conte sono stati estinti nelle cambiali?

Questa sarebbe la prova da farsi per escludere il

raddoppiamento della stessa partita; e questa prova non potrebbe andare disunita, e conterrebbe l'altra, che le sovvenzioni per le liti furono fatte direttamente al Cambi, e con la sua firma sola.

Ma e l'una, e l'altra prova sono escluse dalla certezza che le sovvenzioni per le liti furon fatte al sig. Looz come ha confessato il Coen medesimo rispondendo all'*interrog*. 4. e 5., e come appare in *individuo* dalle tratte del cav. Mancinforte Sperelli, rimborsate dal sig. Conte de Looz, e comprese nel già allegato conteggio.

Quello che si dice di queste due tratte, milita anco per le altre, le quali tutte riguardano le sovvenzioni per le liti, quantunque in esse questo titolo non si legga espresso: imperocchè il titolo non espresso nelle tratte è supplito dal Coen medesimo, che confessa, le sovvenzioni fatte al sig. Conte Looz aver servito ad alimentar le liti in Parigi e in Toscana; e questo alimento è appunto la causa, e la sola causa espressa nell'atto autentico, come abbiamo notato più volte.

Inoltre; la promiscuità degl'interessi fra il sig. Cambi, e il sig. Conte de Looz fu sempre tale quale deve regnare fra zio e nipote, fra mandante e procuratore, e più fra amici, massime quando la debolezza e la cecità, è soccorsa dalla prestanza, e dalla prudenza.

Egli è quindi impossibile a persuadersi che i conti dell'uno fossero separati dai conti dell'altro: E separati per modo, che o le spese della famiglia, o quelle delle liti, ricevessero distinta obbligazione a favor di chi somministrasse queste, e quelle. Infatti la comunione della vita nella medesima casa confondeva il godimento del patrimonio nel presente, e non permettevano di temerne separazione in futuro la parentela e l'affetto.

Tutta volta, se per escludere la forza di un argo-

mentazione che d'ogni intorno lo stringe, volesse il sig. Coen accingersi a provare, che il suo conto col sig. Looz è cosa affatto distinta da quello col sig. Ugolino, bisognerebbe udirlo; restandoci però la facoltà di criticare le sue prove, combattute già da ogni verisimiglianza prima del loro nascere.

Dirò anzi di più: Il sig. Coen è obbligato a giustificare coi documenti, che gli hanno dato vita, l'atto autentico degli 11 Maggio, come quello il quale finalmente altro non pare, che un coacervato di molti titoli preesistenti, un referente a molti relati, in somma un *atto di recognizione* di molti atti già esistenti, e con esso aboliti.

È positiva la disposizione del Codice Napoleone al *paragrafo* 5. *des actes recognitifs, et confirmatifs lib.* 3. *tit.* 3. *all' art.* 1337. » Les actes recognitifs ne dispensent point de la réprésentation du » titre primordial, à moins que sa teneur n'y soit » spécialement relatée. Ce qu'ils contienent de plus » que le titre primordial, ou ce qui s'y trouve de dif- » ferent, n'a aucun effet. »

L'atto autentico degli 11. Maggio è certamente un atto di recognizione, poichè prende vita dalle somministrazioni delle somme che il sig. Coen fece al sig. Cambi *all'occasione delle grandiose, ed importanti liti, che il medesimo ha dovuto sostenere ec.* In quest'atto non vi è riportato alcuno di quelli, che provi le somministrazioni medesime, è dunque soggetto al disposto dell'art. 1337.

E tanto più vi è soggetto, perchè se non mancasse all'atto del dì 11. Maggio il riferito tenore dei precedenti titoli, da quali ebbe vita, vi si troverebbero trascritte le cambiali firmate dal sig. Conte Looz, parte estinte già in quel giorno; e parte correnti all'estinzione; e non si potrebbe ora fare dimeno di accordarne al debitore la deduzione dalla massa totale del debito riconosciuto, e confermato nell'atto medesimo.

Preziosa disposizione del Codice fu questa, con cui si ritolse alla sorpresa, tutto ciò che poteva darle un atto che presupponesse una prova non mai esistita, et impossibile a costituirsi. Troppo facilmente sarebbe ogni impossibilità superata, se bastasse asserire l'esistenza di quella prova » Ecco dunque LA REGOLA GE-
» NERALE (si legge nei motivi esposti dal tribuno Jau-
» bert): quando un creditore si affaccia a ripetere dal
» debitore l'esecuzione del suo obbligo, e porta per
» prova del credito semplici atti di recognizione,
» il debitore può pretendere l'esibizione del docu-
» mento primordiale » E il consigliere di stato Bigot Preameneu così parlò nella seduta del 7 piovoso anno XII. » Sono state esposte le regole per i documenti
» originali, e per le copie. Evvi una terza classe
» di documenti: quelli che non furono fatti per
» creare, ma solo per riconoscere, e per confermare
» un'obbligazione già esistente. Questi atti non pos-
» sono parificarsi al documento primordiale, ma lo
» suppongono vero; ma non sono obbligatorj, se non
» in quanto sono conformi al documento medesimo,
« e non liberano da dovere produrlo. »

È generale questa regola, nè vi è ragion di stabilir differenza alcuna a favore delle transazioni; e poichè la legge non distingue, ma parla in termini generali, così neppure a noi è lecito di distinguere.

Nella transazione anzi l'esibizione dei documenti che costituivano quinci, e quindi debito, e credito, nella transazione ella è massimamente necessaria, acciò si veda con certezza a quali documenti ebbero relazione le parti. E una relazione vaga e incerta sarebbe viziosa e nulla *Urceol de transact. quest: 61. per tot num. 32. vers.* « Coeterum si relatio facta fuis-
» set ad plures scripturas, vincula, seu fideicommissa
« vel majoratus, et non adpareat de quo precise re-

» ferens senserit, tunc relatio propter incertitudinem
» vitiatur et nulla est *leg. ec.*

Senza la cognizione dei documenti poi non si può giustificare la causa per cui uno dei transigenti dia, e l'altro riceva. E il sospetto della falsità della causa (oltre la qualità delle persone, che possono autorizzarlo) si deduce facilmente dalla mancanza dei documenti: i quali non essere stati esibiti nell'atto della transazione lo provano le vaghe enunciazioni di essi, senza citazione di giorno, senza nome di notaro, o di giudice, da cui emanarono. Sempre è stata osservata nelle transazioni la regola, che dietro la dottrina originale del Baldo hanno accettata tutti i dottori, esser necessaria l'ispezione delle tavole, come vuole il testo *nella leg. de his controversiis ff. de transact.* E si vegga in grazia la *Rot. nostr. nella S. Petri in Balneo transactionum* 17. *settembre* 1790. *av. la chiara memoria del vostro collega ultimamente defunto Simonelli* (4).

---

(4) „ ivi „ Il secondo podere stato assegnato nella transa-
„ zione del 1725. ai figli di Gabbriello Babbini, fu quello de-
„ nominato da Gazzi, e la causa di tale assegna fu espressa
„ nell' istrumento come appresso „ ivi „ quale podere lo rice-
„ vono per il credito, che aveva il già Sig. D. Giovanni Bab-
„ bini, contro il già Caporale Piero Babbini, per avere detto
„ Sig. Giovanni pagato la sorte, e frutti di un censo passivo a
„ detto caporal Piero, ed a favore di Gio. Batista Massi a
„ ragione di 8 per cento, che importano tra sorte, e frutti,
„ come dissero, Scudi 412. moneta fiorentina.

„ Su questo capo dee primieramente notarsi, che si sup-
„ pone nella transazione, che il Caporale Piero Babbini a-
„ vesse creato questo censo passivo, senza però citare l' istru-
„ mento, nè il notaro, nè il tempo della creazione del.. me-

Qual cosa poi tanto giusta, o più naturale, o più facile quanto l'esibizione dei documenti primor-

---

„ desimo; Si suppone egualmente che questo censo fosse estinto „ tanto per la sorte, che per i frutti dal Sacerdote D. Gio„ vanni senza enunciare il tempo di tale estinzione, e sen„ za allegare il documento, dal quale la medesima resultava; „ E si asserisce, che il debito quindi derivante dalla eredità „ del Luogotenente Giovanni ascendeva alla somma di Scudi 412 „ tra sorte e frutti, senza specificare quanto fosse il debito „ della sorte, e quanto quello dei frutti: E tutte queste omis„ sioni s'incontrano in una transazione, che si celebrava con „ una *Donna facile di sua natura ad essere circonvenuta*, che „ aveva bisogno di essere cerziorata dal Giudice per valida„ mente obbligarsi, e che non si sà in qual forma potesse „ allora esser legittimamente cerziorata, quando il totale si„ lenzio delle date dei documenti, e dei nomi dei notari, che „ se ne erano rogati, e la non distinzione del credito della „ sorte, da quello dei frutti fa giustamente sospettare *che i do„ cumenti non fossero presenti*, *che tutto fosse appoggiato all'asser„ zione delle parti*, o del religioso mediatore, che si supponeva „ informato dei fatti, e che nulla in sostanza fosse visto, „ nè esaminato dal Giudice.

„ È osservabile di più che nel Testamento del Sacerdote „ D. Giovanni niente si parla di questo censo passivo del „ Caporal Piero supposto estinto dal medesimo D. Giovanni, „ ed era troppo naturale, che se ne fosse parlato almeno, al„ lorquando tale estinzione fosse stata precedente alla con„ fezione del Testamento, subitochè in questo si conteneva „ un legato a favore dello stesso Caporal Piero in correspet„ tività delle di lui pretensioni, alle quali era più congruo, „ che il testatore contrapponesse questo suo credito.

„ Ma più specialmente poi è da notarsi, che non se ne

diali, e qual sospetto non dovrà nascere dalla negativa di esibirli! Or come? potrebbe il possessore estinguere

---

„ parla neppure nella transazione de' 2. Agosto 1714. celebrata
„ tra Gabbriello erede dello stesso D. Giovanni, e del Caporal
„ Piero supposto debitore, e Luogo-Tenente Giovanni suo figlio. Eppure se fosse stato vero questo credito; è troppo verisimile che si sarebbe contrapposto da Gabbriello alle pretensioni dei suddetti Piero, e Giovanni, o almeno sarebbe stato sollecito di apporre nella stessa transazione un'espressa preservativa delle sue ragioni dal medesimo dependenti: e tutto all'opposto noi vediamo, che fece loro un'amplissima quietanza di ogni e qualunque sua pretensione „ ivi „ E viceversa il medesimo (Gabbriello Babbini) fece, e fa fine e quietanza generale, e generalissima alli predetti Piero, e Giovanni Babbini di ogni e qualunque pretensione che avesse, o in alcun modo potesse avere con li medesimi, contentandosi in tutto e per tutto di starsene alla presente transazione, ed accordo, ed a quello non contravvenire, nè recedere per qualsivoglia causa, o motivo, ma avere il tutto per fermo, rato, e grato in ogni miglior modo ec. „

„ In queste circostanze pertanto noi non potevamo ammettere la verità di questo credito del Sacerdote D. Giovanni, SENZA CHE ALMENO CI VENISSE CIÒ DIMOSTRATO MEDIANTE L'ESIBIZIONE DI QUEI DOCUMENTI, che furono taciuti nella transazione del 1725, giacchè seben fossimo persuasi ancor noi, che spettasse ai Sigg. Angioloni di concludere la prova della erroneità della medesima, non potemmo però dubitare, che quella prova che loro incombeva restasse bastantemente conclusa, quando per una parte le asserzioni contenute nella suddetta transazione non si vedevano appoggiate ad alcun documento, e quando all'incontro la riferita generale quietanza fatta da Gabbriello di ogni e qualunque sua pretensione che avesse,

a un tratto ogni disputa, e vuol piuttosto sostenerla? Egli dunque spera più dalla disputa, che dai documenti.

E ciò si applica ottimamente al sig. Coen, se è vero quanto si legge nella memoria data per lui già referita in altro luogo, se cioè » il notaro si ac-» certò prima delle sovvenzioni cospicue in denaro » resultanti da altrettante cambiali ec. » (*pag*. 6. §. 21.) (5).

„ o in alcun modo potesse avere, precludeva l'adito a supporre, che fosse rimasto in essere a di lui favore alcun credito „ contro gli altri transigenti *Cephal. etc.* „

(5) Detta memoria che comincia -- Non altro dal Sig. Ugolino Cambi -- §. 21. 22. „ ivi „ Ma quello che a tutti, per non „ compromettersi avanti le disposizioni della Legge sarebbe ba-„ stato, al notaro non bastò, perchè sempre geloso di non „ compromettersi nemmeno dirimpetto ai principj d'una rigida „ delicatezza; Egli quindi si accertò prima delle sovvenzioni „ cospicue in danaro resultanti da altrettante cambiali, e tro-„ vò che queste *erano un debito del Cambi garantito da Looz*; „ trovò pure „ che in compenso dei suoi sagrifizj, e delle an-„ ticipazioni del Coen gli si era promessa una quota propor-„ zionale sul prodotto della causa pendente contro la Famiglia „ Corsini, che il Cambi valutava a Scudi 50 mila. Questi due „ soli titoli formavano a favore di Coen un credito non meno „ cospicuo, che indubitato. -- e §. 22. -- Ma un altro titolo „ ancor più pingue, un altro oggetto, che dava a questa tran-„ sazione non solo un carattere di prudenza, ma una base di „ assoluto presentaneo vantaggio, e di certa utilità pel Cambi „ dirimpetto al Coen, che non acquistava con questa transa-„ zione, che lontane speranze d'incerta, e difficile esistenza, fu „ la cessione di una ricca, e scelta collezione di Quadri. „

Tanto più si applica al sig. Coen tutto ciò che si dice per la necessità di esibire i documenti perchè, essendo egli mercante, non può disprezzare il sistema, anzi il dovere, di registrare i suoi interessi nei libri, e conservare i recapiti, che vi hanno relazione. Parlano di lui le leggi, e l'obbligano a questa esibizione i DD., e i Tribunali dietro il testo nella *L. Si quis ex argentariis §. Praetor ait ff. de Edendo vers.* » Absurdum est cum ipse in ea sit causa, ut edere » debeat, ipsum petere, ut edatur ei ». *Genua de script. priv. lib. 4. tit. de lib. mercat. num.* 20. *ad* §. 4. *Rot. in thesaur ombros. tom.* 10 *decis.* 41 *num.* 23. *Flor. pecun.* 9. *Septemb.* 1791. *num.* 436 *cor. Venturini et in Corton fam. ercisc.* 31. *mai* 1782. *pag.* 13. *cor. Brichieri Colombi.*

È poi disposizione positiva del Gius Romano che il creditore debba restituire al suo debitore nell'atto del pagamento il titolo, che viene estinto, insieme con la quietanza, che siagli richiesta *l.* 9. *ff. ad exhib.* » ivi « Si ex quocumque contractu, apud Praesidem » provinciae, jure debitum, cui oportuerat, te reddi- » disse probaveris; chryrographa tua ex quibus jam nihil » peti potest, et instrumenta ad eum contractum » pertinentia, a quibus jam nihil peti potest, tibi » naturaliter liberationem consecuto exhiberi, ac reddi » jubebit » *et l.* 2. *Cod. de cond. ex lege* „ dissolutae » quantitatis retentum instrumentum inefficax penes » creditorem remanere, et ideo per conditionem red- „ di oportere, non est ambigui juris . „

Queste regole procedono nel tema da me volentieri concordato, che la numerazione della pecunia non sia necessaria contestualmente all'atto, che se ne scrive per cautela del creditore: Ce lo mostra il *text. nella l. adversus.* 5. *Cod. de non num. pec. vers.* „ „ Cum autem ex praecedente causa debiti in Chyro- „ graphum quantitas redigitur, non requiritur, an

„ tunc, cum cavebatur, numerata sit, sed an justa „ caussa debiti praecesserit „ congiuntavi la finzione procedente dal *testo nella leg· Singularia ff. de reb. cred.* alla quale si riferisce il Donello spiegando la detta *l. adversus num.* 6. „ Tum autem debitor re- „ digit in Chyrographum pecuniam creditam ex caussa „ debiti praecedente, cum pecuniam ex alia caussa „ debuit, et convenit cum debitore, ut eam pecu- „ niam retineret, ut mutuam : hac conventione mutua „ efficitur *l. Singularia ec.* „

Ma siccome non è tollerabile che manchi la sostanza della obbligazione, e senza la cosa contrattata nessuna stipulazione può sostenersi *l. quoties Cod. de novat.* perciò è necessario, che sia vero il titolo primordiale; ed allora non solo ha forza la nuova confessione relativa a quello, ma si permette anco la stipulazione delle usure sulla somma medesima. Resta anco sempre vero, ed efficace il titolo primordiale, se simulata e non altro che scritta, e senza vincolo di stipulazione fu la nuova costituzione del mutuo: Così divide la sua fattispecie il testo nella *l. Si ex pretio* 6. *Cod. Si cert. petat.* » Si ex pretio debitae quantitatis, facta » novatione, per stipulationem usuras licitas ab eo, » contra quem supplicas, stipulatus es, falsa mutuo » datae quantitatis demonstratio praemissa, cum obli- » gationis substantia non defecerit, quominus usque » ad modum placitum usurae exigi possint, nihil no- » cet; si vero citra vinculum stipulationis tantum » mutuam datam conscriptum est, et ejus praestari » foenus convenit, simulatio pro infectis habitis, huju- » smodi placitum nihil de praecedenti mutavit obli- „ gatione „ E da vedersi il Donello commentando questa *l. Si ex pretio vol.* 7. *pag. mihi* 597. *num.* 10. *edit. lucen.*

Hanno voluta pertanto i Tribunali manifesta la prova, non solo che il credito così novato esistesse,

ma che fosse anco liquido in quella precisa somma, che formò il capitale del cambio, per esempio, su cui furon convenuti i frutti, o di altra obbligazione in cui i frutti fossero concorsi a formar capitale. In punto la *Pisana nullitatis cambii* 24. *april* 1781. *av. Vernaccini* §§. 4. 5. *e* 6. *vers.* „ Ostava però alla legal „ sussistenza della suddetta scritta cambiaria l'altra „ circostanza di non essere nel dì della sua celebra- „ zione certo liquido ed indubitato, quale a mente „ delle allegate autorità si chiedeva che fosse il cre- „ dito preesistente del Biagetti contro il Balì Sanmi- „ niatelli in quella precisa somma, che formò il ca- „ pitale del cambio mediante la suddetta Scritta „ creato. „

Il notaro però non asserì quello che asserisce l'avvocato del Coen. Non dice il notaro nel suo instrumento di aver veduto documento alcuno, e se parla di una liquidazione concordemente fatta, non dice che avanti di lui fatta fosse; Egli desunse questa liquidazione da ciò, che gli dissero le parti o piuttosto da ciò che il solo Coen disse, e fece dire anco al Cambi — Gianni sputa, e Gianni sputò — *Boccac. Decamer. nov.* 3. *giorn.* 7.

Sarà dunque più giusto il dire, che mai non siano esistiti documenti costituenti il debito del sig. Ugolino, diversi da quelli che costituirono questo debito con la firma del suo Procuratore; sarà più giusto il dire che nessun documento esibì il Coen, e che il Notaro *non potè accertarsi delle sovvenzioni cospicue in denaro resultanti da altrettante cambiali*. Non lo potè perchè le cambiali estinte, e ritornate, ed esistenti in mano del sig. Conte de Looz non vennero certo sotto gli occhi del Notaro, nè vi vennero le altre da estinguersi possedute dai giratarj, giacchè di averle girate depone il Coen medesimo, e di averne *scontate, se non tutte, alcune* in piazza (*Risposta all'interroga-*

torio 12·): Solo ci resta saper da lui QUALI ALTRE non scontate in piazza gli restino in mano, dopo che TUTTE sono state pagate in mano ai terzi.

Se non le cambiali, vennero però avanti il notaro altri documenti, e potè il sig. Ugolino Cambi avere contezza di altri affari del sig. Conte de Looz, e di altre contrattazioni, che per lui il sig. Conte avea fatte: ne potè giudicare, valutarle, comprarle, e dedurle in Transazione. Fù forse così? Vediamolo.

Parlo delle renunzie, in vista delle quali l'atto del dì 11. Maggio nell'ultimo articolo diventò transazione, di *liquidazione, e recognizione di credito*, che egli era nei primi dieci suoi articoli, e come fu anco intitolato.

All'articolo 7. il sig. Coen *rinunziò agli atti da lui iniziati sopra la Quadreria ritenuta dal Sig. Conte Looz, ed a tutti i diritti, che il medesimo potesse vantare su di essa per qualunque titolo, o causa* e volle, *che detta renunzia debba considerarsi fatta per comodo, e benefizio di detto sig. Ugolino Tommaso Cambi, e non altrimenti.*

Ciò, fatto non potea il sig. Coen dispensarsi di consegnare al sig. Cambi *a benefizio, e comodo* di cui renunziava, le prove dei diritti renunziati, acciò il renunziatario potesse esercitarli, e conseguire, mercè loro, la parte correspettiva a quanto dava.

Fra gli altri documenti pertanto, dei quali egli ha chiesta l'esibizione al Coen, quello eragli sopra tutti necessario, che del sig. Conte costituisse creditore il Coen per la società dei quadri, che questi sostiene avere avuta con quello.

E se *un altro titolo ancor più pingue che dava alla transazione non solo un carattere di prudenza ma anco una base di un assoluto presentaneo vantaggio, e di certa utilità per il Cambi dirimpetto al Coen, che non acquistava con questa transazione*

che lontane speranze di incerta, e difficile esigenza, fu la cessione di una ricca, e scelta collezione di quadri (*Vedi la nota* 7.) non sarà da dubitarsi che la prudenza, e l'utilità manchi d'ogni base, quando manca il modo di esercitar l'azione ceduta alla ricca e scelta collezione dei quadri: imperocchè non diversificano in gius la mancanza di azione, e l'impossibilità di esercitarla. *L. Nihil aliud. ff. de action. et obbligat., et instit. tit. de action. lib.* 3. *in princ., e la gloss. fin. nella l. Aurelio ff. de libert. legata*, e fu detto nella *Volaterrana, seu Licinianen. pecuniaria*, 5. *marzo* 1785. *av. Raffaelli Simonelli e Maggi* §. 6. *vers.* „ Non essendo punto diversa quanto agli „ effetti legali la mancanza dell'azion civile dall'im- „ potenza di agere in giudizio *leg. ec.*

E sia pure che il sig. Conte de Looz abbia dichiarato in piè di un'inventario di quadri nei 28. Novembre 1811 che una metà di quelli *appartengono al sig. Coen stati acquistati per conto sociale, proc. c.* 86. *t.* tuttavolta l'eccezioni dal sig. Conte de Looz opposte rendono inutile questo titolo di dominio, se è vero che sussista il debito del Sig. Coen per la metà del prezzo dei quadri, che il Sig. Conte de Looz dice aver pagato del suo per l'intiero; E mentre ciò dice, il Sig. Conte esibisce anco niente meno che le ricevute dei venditori pezzo per pezzo. Egli di più ha rimborsato il Coen d'alcun pagamento fatto a qualche venditore di quadri.

Ignorava il Cambi, e la compra dei quadri, e il pagamento fattone dal Conte, e l'accettazione che ei fece del Coen in socio nell'anno 1811, e il debito di questo per la sua metà del prezzo degli effetti sociali: ed ignorando tutto ciò, e da nessun documento essendo illuminato, ERRÒ credendo di erogare utilmente una quota dei 56000. franchi in compra del titolo di socio col Sig. Conte de Looz, qual dal Coen

gli era venduto: Ma il Coen vendeva il fumo, e non consegnava nemmeno un pezzo di carta buona a bruciarsi.

Ignorava egualmente il Cambi che fosse tra il Sig. Coen, e il Sig. Conte Looz vegliato un progetto di participazione sull'esito sperato della causa contro i fratelli Principi Corsini, e che avesse il Coen desiderato di comprare una quota delle azioni litigiose collo sborso di danaro contante.

E se a questo appella la generica renunzia contenuta *nell' artic.* 6. dell'Istrumento degli 11. maggio, come leggo nella contraria memoria (*detta nota num.* 7.) ERRÒ grandemente il Cambi credendo di erogare utilmente una quota dei 56000. franchi nel recupero delle sue azioni contro i Principi Corsini, poichè tali azioni non erano state mai effettivamente dal Coen comprate, nè mai dal Sig. Conte vendute.

Temè certamente il Coen di esibire al notaro una carta, qualunque fosse, da cui apparisse quel trattato di partecipazione; imperocchè il notaro non avrebbe trascurato di cerziorare il Cambi dell'imperfezione e inutilità dell'atto e della permanenza appresso di lui delle ragioni litigiose, ch'egli non avea perciò bisogno di ricomprare dal Coen: Ed avrebbe visto, il primo di tutti, il notaro, che mancava anco per questa parte giusta causa di transigere, e che di Transazione non potea convenire neppure il nome all'atto, e in quell'atto cui non si leggerebbe adesso *l'art.* 11.

CONCLUSIONE

Ecco finalmente dove l'IGNORANZA, E L'ERRORE hanno condotto il buon vecchio Sig. Ugolino Cambi: L'hanno condotto a riconoscersi debitore d'una somma il doppio maggiore di quella ricevuta per lui dal suo procuratore, e quelche è più d'una somma dal suo procuratore interamente pagata; L'hanno condotto a firmare una Transazione, in cui egli in sostanza dona 56000. franchi, e riceve la cessione di certe azioni che il cedente non possiede, e di certe altre azioni che possiede anzi egli stesso cessionario.

Si celebrino, e si adorino quei principj innati di verità, o di giustizia naturale da cui emanano le regole del gius scritto, e si osservino anco in questa causa come sempre in ogni umana discussione o privata, o giudiciaria si vogliono osservare, e reverire *Wolf. de Jur. Nat. pag.* 3. *cap.* 4. §. 226. „ Pro- » missor obbligatur promissario, et promissarius pro- » missori ad dicendum verum .... quamobrem non » minus promissori constare debet, quaenam sit ani- » mi sententia promissarii in aceeptando, quam pro- » missario quaenam sit promissoris in promittendo; » ut scilicet promissarius certus sit promissorem sibi » esse obbligatum, et ad quid, et similiter promis- » sor certus sit se promissario ad hoc praestandum » obligari » *L.* 116. §. 2. *ff. de regul. Jur.* » ivi » » Non videntur, qui errant, consentire » *leg.* 5. *ff. de jur. et fact. ignor.* » ivi » Inquissimum vide-

» tur cuiquam scientiam alterius, quam suam no-
» cere, vel ignorantiam alterius alii profuturam »
et leg. 57, *ff. de action. et obligat.* » ivi » In omni-
» bus negociis contraendis sive bonae fidei sint, sive
» non sint, si error aliquis intervenit, aut aliud
» sentit, puta, qui emit, aliud qui cum eo contrahit,
» nihil valet quod actum est » *Leg. ea quae* 43. §.
Fin. ff. de cont. empt. » ivi » Dolum a se abesse
» praestare venditor debet, non tantum in eo est qui
» fallendi causa obscure loquitur, sed etiam qui insi-
» diose, et obscure dissimulat » *Fab. ad l. Quaero
ff. de act. empt. et vend.* » ivi « Praesumitur dolus,
» animusque circumveniendi ex sola taciturnitate
» scientis, cum ea nil aliud sit quam callida, et
» insidiosa dissimulatio » *Paulut. diss.* 55. *art.* 4.
n. 10. *R. nostra in Liburnen. assecurat.* 16. *mag.* 1753.
av. Mormorai, e Soldani Benzi R. R. Dec. 133. *n.*
9. *post. Salgad. dec.* 671. *num.* 29. *pag.* 18. *et dec.*
90. *num.* 13. *pag.* 13. *et passim*.

A questi fonti attinse (come suole) il Codice Napoleone le disposizioni sulle quali fondammo, Io, e i miei colleghi, i VOTI PER LA VERITA' che ci richiese il sig. Ugolino Cambi, e comunicati ai Giudici della prima istanza. Torniamo ora con fiducia non minore a invocare le disposizione medesime nei seguenti articoli.

Art. 1109. » Il consenso non è valido se è stato
» dato per errore: se fu estorto con violenza, o sur-
» retto con dolo. » Art. 1110. L'erreur n'est une
» cause de nullité, que lorsqu'elle tombe sur la su-
» bstance même de la chose qui en'est l'object.

Art. 1112. Il y a violence lorsqu'ell'est de nature à faire impression sur une personne raisonnable, et qu'elle peut lui inspirer la crainte d'exposer sa personne, ou sa fortune à un mal considerable et present.

On a egarden cette matiere à l'ager, au sexe, et à la condition des personnes.

Art. 1116, » Il Dolo è una causa di nullità della
» Convenzione, quando i raggiri praticati da uno dei
» contraenti sono tali, che rendono evidente, che sen-
» za di essi l' altra parte non avrebbe fatto il con-
» tratto. »

Art. 1131. » L'obbligazione senza causa, o fon-
» data sopra una causa falsa, od illecita, non può
» avere alcun effetto. »

Art. 1353. » Il dolo non si presume, e deve es-
» ser provato. Le presunzioni che non sono stabilite
» dalla legge son lasciate alla dottrina, ed alla pru-
,, denza del magistrato, il quale non deve ammette-
,, re, che presunzioni gravi, precise, e concordanti;
,, e nel caso unicamente, in cui la legge ammette
,, la prova testimoniale; quando però l'atto non sia
,, impugnato per causa di frode, o di dolo. ,,

Art. 2053. ,, Può rescindersi una Transazione nel
,, caso di errore sulla persona, e sopra l'oggetto della
,, controversia. Può rescindersi in tutti i casi in cui
,, siavi intervenuto dolo, o violenza. ,,

Laude ec.

Dallo Studio 9. *Dicembre* 1813.

DECISIONE

DELLA CORTE IMPERIALE DI FIRENZE

DEL DÌ 27 DICEMBRE 1813.

Chiamata la Causa, »

LA CORTE

Considerando, che il luogo, il tempo, e le circostanze in cui fu passato l'atto di cui si tratta, la qualità ed i rapporti reciproci de' contraenti, ma più di tutto il tenore dell'atto medesimo, da cui si evince la mancanza di causa proporzionata nel consenso prestato dal Cambi alla pattuita obbligazione per *franchi cinquantaseimila*, sì per l' ignoranza di fatto in cui egli era de' suoi interessi coll'Ebreo Coen, attesa l' assenza in quell' epoca del suo procuratore generale, solo informato di tali pendenze, sì pel sistema cieco di liquidazione, e saldo accompagnato da un riservo contro il Looz, di cui è impossibile di calcolare le conseguenze capaci persino di far rivivere gli stessi titoli, di cui non si è neppur fatta menzione, non che la

consegna, o lacerazione solita praticarsi in simili casi; come più specialmente ancora per le cessioni illusorie di ragioni fatte dal Coen al Cambi tanto in ordine ai pretesi, e non indicati lucri promessi, quanto alla contrattazione dei quadri, rispetto alla prima delle quali manca assolutamente il soggetto ceduto, e nella seconda mancherebbe per lo meno ogni titolo a ripeterlo; le quali circostanze tutte insieme considerate sentano un complesso di presunzioni violente, precise, e concordanti, DALLE QUALI VIENE A RESULTARE APERTAMENTE, CHE L'ATTO MEDESIMO FU L'EFFETTO DEL DOLO PRATICATO DALL'EBREO COEN A PREGIUDIZIO DEL CAMBI, SENZA DEL QUALE NON SI SAREBBE QUESTI MAI DETERMINATO A STIPULARE UN ATTO DI SI'GRAVE ENTITA' E CONSEGUENZA.

Dice essere stato mal giudicato, bene appellato dalla Sentenza del Tribunale di prima istanza di Firenze de'25 giugno 1813 (registrata in detta Città il 21 luglio seguente al dritto di franchi 377, e un centesimo);

Dichiara ineseguibile, e di nessun effetto l'atto passato fra Cambi, e Coen negli 11 maggio 1812 (registrato in Firenze il 12 di detto mese, con 560 franchi di diritto).

ASSOLVE IL CAMBI dalle cose contro di lui domandate in forza di detto atto da Coen, e rimette le parti nello stesso e medesimo stato in cui erano prima dell'atto medesimo;

ORDINA LA RESTITUZIONE DELLA MULTA, E CONDANNA IL COEN NELLE SPESE SI' DI PRIMA, CHE DI SECONDA ISTANZA.

Sul soprappiù delle domande e conclusioni, mette le parti fuori di causa.

Così fatto, e giudicato dai signori Montiglio primo Presidente; Pardini Presidente; Niccolini, Mazzini, Moriubaldini, Gilles, Del Signore, Consiglieri; Bologna, e Lorenzini Consiglieri Auditori, presente il signor Magnani Avvocato generale.

A Firenze, nella sala del Palazzo di giustizia, all' udienza pubblica della prima camera civile di lunedì 27 dicembre 1813.

DIFESA

DELLA DECISIONE PROFERITA SOTTO DI 27 DICEMB. 1813

DALLA CORTE IMPERIALE DI FIRENZE

A FAVORE DEL SIG.

TOMMASO UGOLINO CAMBI

E REPLICA

ALLA CONSULTAZIONE A FAVORE DEL SIG.

ELIA COEN

CHE COMINCIA » ALL'EPOCA »

NELLA CAUSA DI CASSAZIONE

DAL MEDESIMO DOMANDATA E PENDENTE

AVANTI LA REAL CONSULTA

ALLA REAL CONSULTA

Signori Presidente e Auditori

La Corte Imperiale sedente a Firenze con sua decisione dei 27 dicembre 1813 dichiarò, che l'atto autentico, con cui sotto dì 11 maggio 1812 il Gran Priore Ugolino Cambi si costituì debitore dell'Ebreo Elìa Coen della somma di franchi 56 mila, resultava apertamente dalle circostanze essere „ *l' effetto del dolo* „ *praticato dall' Ebreo Coen a pregiudizio del Cambi, senza del quale non si sarebbe mai il Cambi* „ *determinato a stipulare un'atto di sì grave entità* „ *e conseguenza.* „

Dispiacque a Elìa Coen la perdita di si ricca preda, e se si vuole, gli dispiacque anco la vergogna inseparabile dal motivo di questa perdita.

Ricorse quindi alla Corte regia sopravvenuta domandando la Cassazione di tal decisione; E del suo ricorso chiese poi l'ammissione alla Real Consulta destinata a conoscere di simili materie conformemente alle regole della Corte di Cassazione di Parigi; Così dispone la notificazione de' 16. luglio 1814 §. 1. „ ivi „
» I ricorsi si porteranno alla Real Consulta dalle cause
» civili spedite dagli attuali provvisori Tribunali fino
» al decorso dì 9 stante, in ordine al diritto, che ne
» avevano, o ne hanno le parti interessate per l'in-
» fluenza allora vegliante dei regolamenti sulla così
» detta Cassazione; si risolveranno dalla predetta Real
» Consulta, quanto alla massima, colle stesse regole
» prescritte alla Corte di Cassazione, ma però somma-
» riamente, e nei modi soliti della Consulta ».

E procedendo infatti, secondo le regole prescritte alla Corte di Cassazione, Elìa Coen propose nella supplica presentata alla R. consulta, *Tre mezzi o siano aperture di cassazione;* I suoi dotti Avvocati poi nella consultazione stampata, che comincia » *All'epoca della soppressione* » fuggendo la taccia di oscura brevità, hanno estesamente raccontate tutte le circostanze della persona de' loro avversarj (più a dir vero per morderli invidiosamente, che per provare alcun loro torto) ed esposte tutte le fasi della varia procedura nei giudizj criminali e civili vegliati in diverse istanze, e tutta abbracciando la farragine di quanto è stato fatto, scritto, e detto, tentarono defigurare i lamenti immediati, e le giuste accuse contro l'atto autentico de' 13. maggio 1812 che il Gran Prior Cambi consegnò in altri due atti autentici, e sperarono abbellire, con eloquenti parole, perfino la corruzione dei servi, e lo schifoso commercio epistolare fra il Cambi

ed il Coen, il quale nell'assenza del legittimo procuratore del Cambi, et anelando di supplantarlo, seppe con egual fattucchieria dettare atti pubblici, e scarabocchi domestici a un vecchio sedotto, che IGNORÒ quello che fece, ed ERRÒ facendolo. (1)

Sull'estremo confine però della prelodata consultazione (pag. 35.) scendendo finalmente a dir qualcosa *de tribus capellis* imprendono i difensori del Coen a provare che di TRE VIOLAZIONI di legge si fece rea la Corte imperiale in pronunciando la sentenza del di 27. dicembre 1813.

E gran mercè che gli ottimi consulenti terminarono l'esordio con la preziosa dichiarazione, che mi piace referire, e in cui domina la distinzione fra i doveri dell'attore in un GIUDIZIO ORDINARIO, e quelli dell'attore in un RICORSO IN CASSAZIONE. „ Tutto ciò (dicono essi pag. 34.) potremmo noi dimostrare, e lo faremo volentieri, se si trattasse di una *causa ordinaria:* » Ciò peraltro non servirebbe, che a mettere la decisione » del dì 27. dicembre 1813. in aperta *contradizione* » *coi fatti*, mentre in un *ricorso in Cassazione* è necessario porla in *contradizione con la legge.*»

La stessa massima sostenni anch'io nella *Memoria sommaria* dell'anno or'or caduto, quando dissi, che *mezzo di Cassazione* non è il *mal giudicato,* cioè una erronea, o ingiusta decisione su i fatti litigiosi, o sopra qualunque siasi questione, a cui trattisi di applicare la legge: *mezzo di Cassazione* è bensì la contravvenzione ad una legge in vigore; E perchè il disprezzo di

---

(1) Si veda la mia Consultazione del dì 9. dicembre 1813 che comincia „ *Può egli mai avvenire* . Art. Primo IL SIG. UGOLINO CAMBI IGNORÒ „ Art. Secondo IL SIG UGOLINO CAMBI ERRÒ . presentata alla Corte.

essa altera l' ordine pubblico, e perchè il suo interesse più che quello dei particolari fu causa che le leggi francesi stabilissero il rimedio estremo della Cassazione perciò la sola contravvenzione alle massime o alle discipline volute da una legge espressa, aprono la via alla Cassazione.

Ottimamente l' avvocato Guichard non tanto nella sua *Instrution sommaire sur l'organizzation* ec. *de la cour de cassation* §. 1. *a* 7. *inclusive*, quanto nell'altr' opuscolo intitolato *Precis. elementaire sur l' organisation, les fonctions et la procedure de la Cour de Cassation sect. VII.* § 1. 2. „ ivi „ dal che „ ne viene che le sentenze in ultima istanza, alle „ quali si rimprovera una pretesa ingiustizia, o un'er- „ rore più o meno grave in fatto, o in diritto, so- „ pra tali casi, che non fossero regolati da una legge „ precisa, non sono soggette alla censura della Corte „ di Cassazione „ lo che comunemente trovasi stabilito dalla Giurisprudenza della Corte di Cassazione.

Passerò dunque sotto silenzio in queste carte tutto quello che mi farebbe mestieri dimostrare in una *causa ordinaria*; siccome di aver tutto dimostrato in questa causa, finchè ella fù ordinaria, mi dette consolante testimonianza la favorevole decisione del 27. dicembre 1812. E lasciando senza risposta le soverchie pagine avversarie, non temo prevaricare, se tutta quella *Chria* ormai già più di mille volte narrata ai Tribunali, la destino in appendice alle novelle delle *Mille, e una notti arabe*.

Venghiamo alla disputa; ed esaminiamo se sussista almeno una delle TRE VIOLAZIONI DI LEGGE imputate alla decisione de' 27. dicembre 1813.

Io sostengo che nò.

PARTE PRIMA.

Se si verifichi la violazione degli articoli 1319, *e* 1320. *del Codice civile francese.*

VALORE DEGLI ATTI AUTENTICI.

Gli articoli 1319, è 1320. del Codice civile dispongono è vero, che l'atto autentico fa piena fede fra le parti non solo in quanto dispone, ma anche in quanto enuncia « ivi ».

» Art. 1319. L'atto autentico fa piena fede della » convenzione che egli racchiude, fra le parti contraen- » ti, e loro eredi, o aventi causa.

Art. 1320. „ L'atto sia autentico, sia sotto firma „ privata fa fede tra le parti, anco di ciò che non vi „ è espresso, che in termini enunciativi; purchè l'e- „ nunciazione abbia un rapporto diretto con la dispo- „ sizione „ *con quel che segue.*

Si stabilisce quindi per regola, che l'*iscrizione in falso* è il solo rimedio che possa, chi se ne lagna, apprestare alle disposizioni dell'atto autentico.

Io non sono per negare questa regola, la quale però voglio che sia applicata solo *alla verità esterna,* dirò così, della quale depone il notaro, che vedde, et udì le cose da lui referite nell'Istrumento; e non voglio che si applichi *alla verità interna*, cioè allo stato morale dei contraenti, del qualei sintomi non vennero sotto i sensi del notaro, perchè sotto i sensi dell'uomo non

cadono l'ignoranza, l'errore, la libertà, la coazione, nessuno dei motivi in somma del consenso, fondati sulla giustizia delle convenzioni, e che possono essere simulati, e perciò apparire tali quali in realtà non sono.

E nota distinzione questa che derivata dai più puri fonti di filosofia accettarono anco i giureconsulti; la distinzione, in altri termini espressa, fra *la falsità e la simulazione*, *e di cui comunemente* i dottori altre volte citati in questa causa (2).

---

(2) Si aggiungano *Cicer. de finib. L.* 2. 12. Privatorum „ litium judices sumus; nihil enim possumus iudicare, nisi quod „ est nostri judicii: In quo frustra judices solent, cum sententiam pronunciant, addere „ si QUID *mei iudicii est* „ Si enim „ non fuit eorum iudicii, nihilo magis, hoc non addito, illud „ est iudicatum, quod indicat sensus; dulce, amarum : lene, „ asperum: prope, longe: stare, movere: quadratum, rotundum. „ Quam igitur pronunciabit sententiam ratio? adhibita primum „ humanarum divinarumque rerum scientia, quae potest appellari rite sapientia; deinde adjunctis virtutibus, quas ratio „ rerum omnium domina voluit. „

Pitaval Causes celebres vol. 22. *pag.* 122. „ C' est un principe „ consacré par les ordonnances, que la preuve testimoniale ne „ peut jamais balancer la foi due a un acte autentique. Il faut „ distingner *le faux de la simulation*, *LA VERITE' EXTERIEURE* de ce „ qui s' est passé devant l' officier public, de *LA VERITE' INTERIEURE DE LA CONVENTION EN ELLE MEME*. On ne peut point admettre la preuve testimoniale, sans prendre la voie de l' inscription en faux, „ pour etablir, que les faits ne se font pas passés devant l'officier pubblic ainsi qu'il les a attestés; mais on peut admetlre la preuve testimoniale pour etablir, que ce qui s' est passé devànt l' officier public, etait feint et simulé, parce qu' alors „ cette prsuve n' est point contraire à celle qui resulte de l'acte,,

E nessuno di noi, cui l'esperienza ha mostrata la variabilità delle forme sotto le quali si copre la malizia, si maraviglierà, che affine di smascherarla accorra una distinzione che lascia aperta, a onore della verità e per trionfo della giustizia, quella via, che sola restava contro le sbarre d'un istrumento pubblico; E a nessun di noi nemmeno parrà nuovo il rimedio proposto dai citati autori francesi.

Imperocchè cos'altro voglion di grazia questi giureconsulti, se non che mantenere nel foro l'autorità delle presunzioni, e delle congetture, dalle quali non v'è dubbio costituirsi una prova così perfetta, quanto

---

E il celebre D'AGUESSAU ci lasciò pur esso scritto, che il notaro „ „ est à la verité honoré de toute la confiance de la loi, et depo- „ sitaire de la foi publique; mais toutes ces grandes qualités ne „ lui sont données que pour rendre temoignage fidelle de ce „ qui se passe entre les parties, et non pour le rendre Juge DE LA „ LIBERTE ET DES MOTIFS DES LEURS DISPOSITIONS „.

Nouveau Ferriere: Actes autentiques en princ. „ ivi „ On ne „ peut se pourvoir contre un' acte autentique que par l' inscri- „ tion de faux. Il faut neamoins en cela distinguer le faux, de la „ simulation, la verité exterieure de ce qui s'est passé devant „ l' officier public, de la convention elle même. On ne peut „ qu' en se servant de l'inscription de faux, etablir que les faits „ ne se sont pas passés par devant l' officier public ainsi qu' il les „ a attestés. Mais la preuve testimoniale peut être admise pour „ etablir que ce qui si est passé devant lui etait feint, et simu- „ lé, parceque alors CETTE PREUVE N'EST POINT CONTRAIRE A CELLE „ QUI RESULTE DE L' ACTE. On peut aussi quelque fois trouver des „ presomptions assez fortes pour detruire, sans la voie de l' in- „ scription, l' effet d'un acte comme faux, et simulé „ (E questo ultimo concorso di circostanze è il caso nostro.)

quella scritta o in atti privati, o in atti autentici? In punto il testo nella *legge* 19. *Cod. de rei vendicat* „ ivi „ Judicia certa, quae jure non respuuntur, non » minorem probationis, quam instrumenta, conti- » nent fidem „ *et l.* 5. *cod. fam. erciscun.* seguitati sempre dai tribunali (3).

---

(3) *Gomez. var. resol. tit. de jur. delib. cap.* 12. *sub. n.* 26. *Mascord. probat. concl.* 1228. *num.* 85. *Socein. jun. cons.* 32. *num.* 24. *e cons.* 39. *num.* 14. *lib.* 2. *Cyriac. contr.* 29. *num.* 21. *Rot. cor. Coccin. dec.* 297. *num.* 2. *e in Nuperr*, *tom.* 5. *part.* 1. *dec.* 382. *num.* 1. *vers.* „ Quemamdmodum enim in materia probationum non „ habemus ab iure certam, ac determinatam formam, quin iudex „ illas decerpere valeat ex adminiculis, praesumptionibus et con- „ jecturis, quae non secus ac publicum instrumentum perfectam „ quandoque et concludentem probationem constituunt, etc. „

Rota nostra in Liburnen fideicommissi 13. *Settembre* 1737. *pag.* 7. *av. Finetti* „ ivi „ Quod enim attinet ad primam obiecti partem sufficit respondere in materiis omnibus coniecturalibus, „ coniecturas accipi debere non seorsim, et separatim, sed insimul, et unitim, ita ut stare potest, quod omnes coniecturae, „ singillatim acceptae patiantur aliquam difficultatem, et nihilominus ex illarum unione deduci possit *aliqua certa*, *concludens* „ *illatio*, iuxta monitum de quo possim. rot. etc.

E nella Florentina dotis de' 13. *Aprile* 1745. av. il Bursoni §. 40. „ , ivi „ Vero però è che questa congettura, ed altre simili non „ hanno gran peso, se si prendino ciascheduna separatamente; se „ poi si uniscano, e si combinino con altre congetture, ammicoli, „ o circostanze di fatto comecchè sono indizj della verità che si „ cerca, acquistano un grado maggiore di verisimiglianza, talchè „ tutte unite insieme possono talvolta arrivare *al sommo, ed ultimo* „ *grado di probabilità*, *che sì poco differisce dalla evidenza*, *che può*

E questa pruova artificiale, il giudice può desumerla da tanti argumenti, quanti è impossibile, nella divisibilità all'infinito dei casi, designar con parole; alla sua coscienza si deve perciò rilasciare la cura di ponderare le congetture, onde decidere la questione con sicurezza; *leg.* 3 § *Ejusdem ff. de testib.* Quae „ argumenta ad quem modum probandae cuique rei „ sufficiant, nullo certo modo satis definiri potest: „ Sicut non semper, ita saepe, sine pubblicis monu„ mentis cujusque rei veritas deprehenditur; alias nu„ merus testium, alias dignitas, et auctoritas, alias „ veluti consentiens fama confirmat rei de qua „ quaeritur fidem. Hoc ergo solum tibi rescribere pos„ sum summatim, non utique ad unam probationis „ speciem, cognitionem statim alligari debere, sed ex „ sententia animi tui, te existimare oportere, quid „ aut credas, aut parum probatum tibi opineris. „

E bene a dritto tanto al Giudice si concede, perchè all'animo nostro, come in lui si contiene la memoria delle cose passate, così la previdenza delle future appartiene, e perciò anco d'ogni verità nascosta lo scoprimento per mezzo delle congetture che sono conseguenze da un fatto cognito, tirate a un fatto incognito (*cod. Nap. art.* 1349). Nell'animo disse Cicerone „ inest memoria rerum innumerabilium, et ea quidem

---

„ *giustamente meritare ancora il titolo dell' evidenza medesima* . „ E nella Florentina primogeniturae de' Guasconibus de' 2. Ottobre 1764. §. 54. av. Meoli, e Querci „ ivi „ forza di questa sposso necessaria operazione è di tale, e tanto momento, che talora „ in difetto della fisica evidenza, giunge a darne la certezza mo„ rale, alla quale pertanto conduce la prova artificiale, che „ tale appunto quella chiamiamo, che insorge dall' unione delle „ congetture ec.

„ infinita: inest *conjectura consequentium*, non mul-
„ tum a divinatione differens „ *de finib. lib. 2. cap. 24. ad usum delphini*.

Questo stesso appunto si vuole dal Codice francese, *il quale abbandona alla dottrina, e alla prudenza dei magistrati le presunzioni, che non sono stabilite dalla legge*, specialmente quando si tratti di frode o di dolo. Nel qual caso non è il giudice ristretto fra le regole ordinarie convenienti all'ammissione della prova testimoniale.

Parlo qui *dell'art.* 1353, il quale è stato in questo senso inteso da tutti i tribunali, che l'hanno esaminato, e di cui ecco il tenore (secondo la traduzione autentica di Milano) „ Le presunzioni che non sono
„ stabilite dalla legge, sono lasciate alla dottrina, ed
„ alla prudenza del magistrato, il quale non deve
„ ammettere che presunzioni gravi, precise, e con-
„ cordanti, e nel caso *unicamente* in cui la legge
„ ammette la prova testimoniale *: quando però*
„ *l' atto non sia impugnato per causa di frode o di*
„ *dolo.* „

Imperocchè quando hanno ammessa la pruova del dolo, della frode, e della simulazione per mezzo di testimoni, senza principio di pruova in scritto (*art.* 1347), non dovendosi mai neppur questa prova ammettere leggermente, dicono i francesi, cioè senza un fondamento dedotto dalle circostanze dei fatti *Danty de la preuve par temoins pag.* 182 num. 64 vers. „ Il
„ y a toujours plus de sûreté pour les Juges de suivre
„ à la lettre l'esprit de l'ordonnance qui a regardé
„ cette preuve comme dengereuse, et qui la défend,
„ *que de l'accorder legerement* sans une espece de
„ necessité, pour ne pas dire, par une curiosité vaine
„ de panétrer trop avant, et de deviner en quelque
„ sorte, ce qui n'est pas, par le secours d'une preuve
„ si peu sûre et si decriée „ *Pandectes Francaises*

comment. au cod. civ. art. 1341. „ Une autre exce-
„ ption à faire est pour les faits de simulation de dol,
„ ou de fraude que l'on oppose a l'acte. Il est évident
„ que la preuve ne peut en être faite que par temoins,
„ et que si on la rejettait, la loi, comme le dit M.
„ d'Aguesseau, s'interdirait à elle même tout moyen de
„ rechercher, de decouvrir, et de punir le crime —
„ cepandant*;* on ne *doit pas permetre légérement* à
„ une partie d'attaquer un'acte. . . c'est au juge à se
„ determiner dans ces circostances delicates d'aprés
„ la nature de faits.

Quando, dissi, i tribunali hanno ammessa la prova del dolo senza principio di prova in scritto; allora hanno dovuto moversi dalle *presunzioni gravi precise e concordanti* che dai fatti medesimi derivano: Dimanierachè dove il principio di prova scritta manchi ad autorizzare l'ammissione dei testimoni, quivi supplisce e basta *alla dottrina e alla prudenza del magistrato* il concorso delle presunzioni; e mercè loro si giunge a provare la frode, il dolo, e la simulazione. Lo che procede,

E quando gli atti s'impugnano per *difetto di consenso valido emesso cioè per errore, estorto per violenza, o sorpreso con dolo*, fondandosi sopra l'art. 1109.

E quando si sostiene, che l'*obbligazione manca di causa, o non mancando, la causa è falsa oillecita*, fondandosi sopra gli articoli 1131, e 1133.

E quando s'impugna una transazione per *errore sulla persona, o sopra l'oggetto della controversia, o in ogni altro caso d'intervento di dolo, o di violenza*, fondandosi sopra l'articolo 2253. „ (4)

(4) Art. 1109 „ Il consenso non è valido, se è stato dato
„ per errore, se fu estorto con violenza o surretto con dolo. „

Come sperare infatti che in questi casi, possa chi fù ingannato, esibire quella prova letterale, nel sopprimere la quale consiste appunto il primo merito dell'ingannatore? E così avess'egli potuto sopprimerne ogni altra, come l'avrebbe fatto!

Non temerò pertanto di asserire esser questo il caso espressamente previsto in altro luogo dalla legge: E quando? quando essa dalla regola generale esclusiva la prova testimoniale eccettua il caso dell'impossibilità in cui siasi trovato l'attore di procurarsi la prova letterale: E questo caso la legge medesima fissa, che si verifica, e che perciò l'eccezione si applica „ primo „ alle obbligazioni che nascono da quasi contratti, „ dai delitti o quasi delitti „ secondo „ ai depositi „ necessari ec. „ *art.* 1348. §. 1.

In forza di questa eccettuazione, e di questa applicazione è dunque chiaro, che la legge non parla di frode e di dolo, quando dice all'art. 1353, di cui mi valgo, che il magistrato deve *ammettere le presunzioni gravi precise e concordanti nel caso* UNICAMENTE *in cui la legge ammette le prove testimoniali;* Ed è chiaro che in questo caso, abbandonata la parità coll'ammissione della prova testimoniale, sono da ammettersi le presunzioni secondo *la dottrina e la prudenza del magistrato*: E questo è ciò che spiegano (e non sembri con qualche oscurità) l'ultime parole del medesimo articolo 1353 „ *quando però l'atto* „ *non sia impugnato per causa di frode o di dolo* „ allora cioè (aggiungerò volentieri quasi supple-

---

Art. 1131. „ L'obbligazione senza causa, o fondata sopra „ una causa o falsa od illecita, non può avere alcun effetto. „

Art. 3053 „ Può rescindersi una transazione nel caso di er- „ rore sulla persona, e sopra l'oggetto della controversia. Può re- „ scindersi in tutti i casi in cui siavi intervenuto dolo, o violenza. „

mento, che potrebbe convenire al testo della legge) sono da ammettersi le presunzioni secondo la dottrina, e la prudenza del magistrato, senza osservare la parità coi casi, in cui la leggè ammetta la prova testimoniale.

Non si finirebbe mai, se tutti si volessero riferire gli esempi, nei quali i Tribunali hanno abolite le obbligazioni da loro riconosciute viziose, non con altra prova, che colla congetturale, quella che con artifizio di presunzioni, e mercè la congegnazionè frà loro seppe la perspicacia del giudice costruire: così dietro al testo nella *leg. Iubemus Cod. de probat, DD. et Bartol.* (5)

---

(5) *Rota Romana donationis, et Primogeniturae de Cauccis* 9. *dicemb.* 1763. *cor. Parracciano* §. 8. *vers.* „ licet etiam fraus, et „ dolus a solis idoneis indiciis, conjecturis, et praesumptionibus „ erumpat „ *Et in Confirmatoria* 4. *iunii* 1764, *cor eod. vers.* „ Occultae, et obliquae fraudis consilium ex juridicis elicitur „ praesumptionibus, idoneisque conjecturis, argumentis, et indi- „ ciis, quae perfectam in hoc genere probationis metam attin- „ gunt „. *Et in altera confirmator.* 18. *martii* 1765. *cor. Olivatio* §. 4. *vers.* „ De fraudis eventu nihil est quod dubitemus. Consi- „ lium autem non ab una aut altera conjectura, sed a multis, et „ aeque gravibus erumpit. Nam ea, quae sunt animi, nihil vetat „ quin recte confirmemus argumentis, et quibusdam quasi suspi- „ cionibus persequamur, ut non inscite tradit *Menoch. etc. Rota* „ *Florentina in Liburnen assecurationum* 11 *settembre* 1744. §. 31. *av.* „ *Bizzarrini, et in Florentina nullitatis donationis de Feronis* 26. *settembre* 1760. *av. Bizzarrini Relat. e Santucci* §. 190. *vers.* „ Nè a „ tutto il detto fin qui fa ostacolo, che il dolo non si presume, e „ che deve concludentemente provarsi da chi l'allega, e che „ nel caso in questione altro non adducendosi, che indizi, e me-

andar congiunta l'indennità dei cittadini con ciò che chiamasi vendetta pubblica; e spesso il dolo può purgarsi coll'azione civile, e il maggior danno di cui si tratta pericolo nell'applicazione delle pene fiscali, talora irreparabili, esige anco maggior severità nel calcolo delle prove, ed è giusto che se ne domandi il compimento, che escluso ogni possibile in contrario, la certezza della pena cada, dirò così, sulla certezza

---

ron. resolut 67. *n.* 7. *bonciol*, *Allegat.* 9. *n.* 34. *Andreol. Contr.* 259. *n.* 5. *infin* „ *ivi* „ Leviores probationes sufficiunt in civilibus, quam in criminalibus, et multa, quae non sufficiunt „ pro condemnatione ad interesse civiliter „ *Cepparel. resolut. Fiscal* 46. *n.* 4. *Mans. ad Chartar. observ.* 130. *n.* 45. *e* 46. „ *ivi* „ „ Leviores sufficere probationes in civilibus, quam in criminalibus nemo non scit, et in criminalibus probationes luce meridiana clariores expostulari omnibus innotescit „ *Et decis lucens.* 18. *n.* 106. „ ivi „ Quod etiam firmatur in civilibus, in „ quibus adeo perpiscuae probationes sicuti in criminalibus non „ desiderantur ex traditis „ *per De Comitib. etc. Rot. Rom. cor. Cels. decis.* 280. *n.* 3 *et seqq.*, *et in Recent. dec.* 562. *n.* 16. *part.* 19 *tom.* 2. *cor. Ansald. in appendic. decis.* 32. *n.* 2, *e* 3. *ivi* „ Tota basis, et fondamentum solide resedit in eo, quod (quidquid sit in indicio „ criminali, ac vere corporis afflictivo) asserta donatio per vitalem exibita in praesenti contentione penitus civili scatere „ videbatur tot circumstantiis, demonstrationibus, et coniecturis „ quod nullatenus in iisdem terminis civilibus praeservari posse „ videretur ob nimium vehementi, ac plus quam sufficienti falsitate, seu quod idem est suspicione falsitatis, ita ut nullam prorsus fidem, multove minus exequutionem sibi unquam posset „ promereri, ubi distinguendo inter Iudicium criminale, et civile, „ quod levioribus coniecturis, et demonstrationibus contentatur, „ citra contradictorem adductis testibus in leg. ect.

del delitto; lo chè mi basti qui d'aver solamente accennato.

Le Rote italiane, e le Corti francesi ridondano di esempi, nei quali fu negata fede alle scritture per soli sospetti estrinseci, non già per vizj visibili nella materialità delli strumenti.

Ne indica molti di questi esempi il *Bonfini ad Bannim general. tom.* 1. *cap*: 12 *num.* 78. *e segg. Vers.* — Et quidem ex solis suspicionibus extrinsecis » et non visibilibus in iudicio civili rota nonnunquam » habuit scripturas pro falsis, eiusque fidem non fore » adhibendam censuit; ut sunt exempla cor. *Dunozzet. Sen. dec.* 155. *num.* 4. *et segg.* - Ubi de absen„ tia unius ex contrahentibus a loco celebrati instru„ menti; *Et cor. Emerix. Iun. dec.* 633. *sub. num.* „ 20, *et segg.* Ubi de depositionibus testium, *et* „ *dec.* 1112. *num.* 9. Ubi de serotina petitione cre» diti. *Et in rec. par.* 13. *dec.* 59. *num.* 9. Ubi de » tarditate produtionis, *et par.* 19. *dec.* 652. *num.* 8. » Ubi de recusatione habendi scripturam pro vera', » et legali. Et post *Zacch. de oblig. cam. dec.* 132. » *num,* 12. Ubi de testibus mortuis ante productionem.

» Pariter ex inverisimilitudine, qua veluti me» diam speciem inter suspiciones intrinsecas, et extrin» secas ponit *Raynald* ec. resultare praesumptionem » falsitatis aptam ad tollendam fidem scripturae » saepissime dixit *d. Rot.* adhaerens dicto *Baldi* ec. » quod inverisimile falsi habet imaginem ec.

» Et GENERALE EST FALSITATEM IN CIVILIBUS SO„ LIS CONIECTURIS, AC PTAESUMPTIONIBUS PROBARI POSSE „ AD EFFECTUM SUBINDE NEGANDI FIDEM, ET EXECUTIONEM „ INSTRUMENTO VEL ALTERI CUIUSVIS GENERIS SCRIPTURAE; » quidquid sit quoad poenam criminalem *Palm.* ec. » ubi sive ex vitio visibili, sive ex invisibili profi» sciscantur; quod et repetit *consult. ec.* ubi plures » conjecturas utriusque generis enumerantur *Rota* ec.

Si aggiungano a quest'autorità, la quale ristringe quasi in sinopsi quanto ho detto fin qui, ed agli altri esempi ed autorità riportate nelle note qui unite, si aggiungano gli esempi e le decisioni delle quali farò uso benchè ad altro effetto, nella seconda parte di questa consultazione.

I tribunali e le Corti francesi ridondano, come dissi, di sì fatti esempj. Ne fa fede il diligentissimo *Sirey*. Si vedano le sue *tavole decennali n. 7. ed 8. alla parola usure* « ivi » allorchè una delle parti » dimanda l'esecuzione di un contratto fatto a suo » vantaggio, e che l'altra parte sostiene essere questo » medesimo contratto infetto d' usura, e di simula» zione, allora possono i giudici ammettere la prova » testimoniale, ED ANCO DELLE SEMPLICI PRESUNZIONI » per giustificare l'usura. *Corte di cassazione decis.* » *de* 18. *Termidoro anno XIII.* L'usura è un delitto » nascosto il quale può esser provato per testimoni, » contro ed oltre il contenuto negli atti, massime » se esiste un principio, di prova scritta *Corte di* » *appello di Besancon. Dec.* 24 *Messidoro, Anno* » *IX.* »

Di varie decisioni proferite dalla Corte di cassazione, e specialmente di quella del dì 4. gennajo 1808 fà fede la Corte d'appello di Treveri 5. giugno 1811., *Giuri-prud. Du-Cod. Nap. Tom.* 18 *pag.* 153., mentre ancor'ella adotta la massima, che si ammetta la prova sussidiaria contro gli atti accusati di dolo, e di frode » ivi « Attesochè le disposizioni dell'articolo » 1341. del Cod. Napol., che esclude la prova testi» moniale, contro ed oltre il contenuto negli atti, » non è applicabile a quegli atti, che sono infetti di « simulazione, come aveva stabilito il giudice di pri» ma istanza *etc.* Che questo principio, conforme all'an» tica giurisprudenza è consacrato da varie decisioni » della Corte di cassazione pronunciate sotto l'attuale

» legislazione, e segnatamente da una Decisione del
„ dì 4. gennajo 1808. Che questo principio inoltre
„ è giustificato dall' articolo 1353. del Codice Napo-
„ leone, il quale ammette la prova testimoniale con-
„ tro gli atti accusati di dolo o di frode, e dagli
„ articoli 1109. 1116., 1131., e 1133., del Codice
„ stesso i quali l'ammettono tutte le volte che gli atti
„ sono impugnati per difetto di consenso, o perchè
„ contengono causa falsa, o causa illecita; giacchè
„ non può dirsi che siavi consenso nell' atto simu-
„ lato, nè che un contratto di vendita infetto di si-
„ mulazione, e fatto coll' intenzione reciproca delle
» parti contraenti d' ingannare un terzo abbia una
» causa, e moltomeno una causa giusta, e lecita ec.

Passo sotto silenzio molti altri giudicati dalla Corte di Firenze, e salto a quello del dì 22. marzo 1814; con questo la Corte ammesse la prova testimoniale domandata dal sig. Niccola Frettoni per provare l'usura, che diceva aver egli sofferta dal sig. console Kerfbil E ciò in emenda della sentenza de' 23. decembre 1812.; con cui il tribunale di prima istanza di Livorno l'aveva rigettata; il quale tribunale però avea convenuto „ che „ secondo gli articoli 1131., e 1353. del Cod. Nap.
„ l'obbligazione senza causa, o per una causa falsa, ed
» illecita non può avere effetto, e si ammettono LE
» PRESUNZIONI GRAVI PRECISE, E CONCORDI, quando l'atto
„ è attacato di frode, e di dolo. „

E più modernamente la Rota nostra con sua decisione del di 26. gennajo 1815. ammesse la prova testimoniale domandata dal sig. Ferdinando da Montanto, contro il sig. Raffaello Finzi; La Rota adottò i motivi dei primi giudici, e confermò la loro sentenza de' 30. maggio 1814., la quale considerò — 1 — che la prova te-
„ stimoniale non può rigettarsi in tutti quei casi, nei
„ quali è impossibile d'avere la prova per mezzo della
„ scrittura coerentemente all' articolo 1348. §. 1. del

„ Codice civile — 2 — Che tra questi casi devesi an-
„ noverare certamente la simulazione ec. — 3 — che
„ sarebbe un' assurdo di ritrovar nella legge un
„ soccorso ai simulatori, che rivolterebbe chiunque
„ sia di sano intelletto; e molto più deve rivoltare
„ chi alla sanità dell'intelletto accoppia le nozioni
„ della giurisprudenza, secondo le quali nella soggetta
„ materia si accolgono facilmente LE PROVE D'OGNI
„ SPECIE, E LE CONGETTURE, E LE PRESUNZIONI SI ELEVANO
„ AL GRADO DI PROVA PERFETTA, ovunque una causa di
„ simulare ne somministri l'appoggio. — 4 — che
„ male si propone come compenso alla prova testi-
„ moniale l'*iscrizione in falso*, perchè la simula-
„ zione, coperta da una verità apparente, visibile, e
„ scritta, inutilmente con tal mezzo si attaccherebbe;
„ e dietro questo inutile attacco la simulazione sarebbe
„ vittoriosa, e felice, e produrebbe tutti quegli ef-
„ fetti, che il simulatore, sotto lo scudo di una mate-
„ riale verità, ha voluto assicurarsi. „

Queste sono le regole.

La Corte di Firenze nella nostra questione non le ha violate, annullando l'istrumento pubblico, quando è rimasta convinta „ *che le circostanze tutte insieme considerate presentano un complesso di presunzioni violente, precise, e concordanti* (e quì la Corte si valse del disposto, non meno che delle parole dell'artic. 1353) *dalle quali viene a resultare apertamente, che l'atto medesimo fu l' effetto del dolo praticato dall' Ebreo Coen a pregiudizio del Cambi*, *SENZA DEL QUALE questi non si sarebbe mai determinato a stipulare un' atto di sì grave entità, e conseguenza*. » E ancor quì, ed annullando, come annullò l'atto medesimo » ivi « dichiara ineseguibile, e di nessun'ef- » fetto l'atto passato fra Cambi, e Coen gli 11. Mag- » gio 1812. » la Corte si valse del disposto, e quasi delle parole dell'art. 1116. così concepito » Il dolo è

» una causa di nullità della convenzione, quando i
» raggiri praticati da uno dei contraenti sono tali,
» che rendano evidente, che senza di essi l'altra parte
» non avrebbe fatto il contratto. »

Soggiunge subito il medesimo articolo queste parole » Il dolo non si presume, ma deve esser pro-
» vato. »

È quì si passa al fatto.

La Corte credette provato questo fatto, e vi applicò l'*articolo* 1116.

La Corte errò in questa applicazione, diranno gli avversarj consulenti, i quali altro ormai non posson dire contro l'uso che della legge fece la Corte per fulminare un'atto da lei riconosciuto figlio del dolo.

E il dicano pure; ma ciò dicendo non faranno altro che sforzarsi *di mettere la decisione della Corte in contradizione dei fatti*.

Ciò converrebbe *se si trattasse di una causa ordinaria. Ma in un ricorso in cassazione, è necessario porre* la sentenza denunciata *in contradizione colla Legge*, (ce lo hanno detto li stessi consulenti avversarj.)

A ciò non giova l'errore di fatto, e nemmeno quello di gius in cui possa esser caduta la Corte, ossia il MAL GIUDICATO, perchè „ *un'error più, o meno grave in fatto, o in diritto sopra tali casi, che non siano regolati da una legge precisa non è soggetta alla censura della Corte di cassazione*, (ce l'ha insegnato l'Avv. Guichard citato in principio.)

Posto poi quel fatto, cioè quelle *circostanze, che presentano un complesso di presunzioni violente, precise, e concordanti, dalle quali viene a resultare apertamente, che l'atto fu l'effetto del dolo praticato dal Coen; senza il quale l'altra parte* cioè il Cambi *non avrebbe fatto il contratto*, la Corte se avesse seguitato il disposto dell'art. 1319, e 1320, che gli

avversarj dicono da lei violati, la Corte, dissi, seguitandoli, avrebbe violato anzi il disposto dell'art. 1116. or'ora trascritto, non meno che dell'art. 1353. più sopra commentato, e finalmente degli altri citati, cioè l'art. 1109, e 1131, congiuntovi l'art. 2053, che vuole rescissa la transazione in tutti i casi in cui sia intervenuto dolo, o violenza. (*Vedi sopra not. num.* 4.)

PARTE SECONDA

Se si verifichi la violazione dell' Articolo 1351,

e 1352. *del Codice Civile*.

COSA GIUDICATA.

Oppone in sostanza il Coen l'eccezione della cosa giudicata, e i suoi dotti difensori sostengono (§. 2. pag. 39.) » che quand'anche si fosse potuto provare, e di-
» mostrare l'intervento del dolo nella Transazione
» suddetta, questo mezzo non era più proponibile dal
» Cambi, e più non era dalla Corte ammissibile sen-
» za una seconda espressa violazione della legge,
» ostando a questa prova l'autorità insuperabile della
» cosa giudicata. »

Egli è vero che la cosa giudicata partorisca eccezione perentoria contro nuove domande, sia che si consulti il Gius Romano, sia che si consulti il da lui derivato Gius Francese?

Il Codice Napoleone contiene le istesse regole del Giustinianeo, ed eccone le disposizioni invocate dal Coen.

Articolo 1351 » L'autorità della cosa giudicata » non ha luogo se non relativamente a ciò, che ha » formato il soggetto della Sentenza. E' necessario che » la cosa addomandata sia la stessa; che la domanda » si appoggi alla medesima causa; che l'azione sia tra » le medesime parti, e proposta da esse, e contro di » esse nella medesima qualità. »

Articolo 1352. » La presunzione legale dispensa » da qualunque prova colui, a favor del quale essa ha » luogo. »

Allega dunque il Coen l'ordinanza che scrisse gli 11. marzo 1813. nella camera del consiglio il Tribunale di prima istanza sul rapporto del giudice istruttore, e che dichiarò *non esser luogo a procedere contro i sunnominati Sigg. Elia Coen*, ed altri accusati.

Aggiunge il Coen la decisione della camera delle accuse della Corte imperiale che nella seduta del dì 8. Maggio 1813. *rigettò l'opposizione fatta dal Cambi all' ordinanza della camera di consiglio, quella con la quale confermò, e ne ordinò l' esecuzione.*

Eccoci in sostanza alla questione tante volte promossa, e tante volte decisa negativamente „ *se la Sentenza in Giudizio Criminale pregiudichi all'azione da dedursi in Giudizio Civile.* »

Esaminando dai suoi principj tal questione, bisogna prima di tutto riflettere, che dal medesimo fatto colposo nascono sempre due azioni; la criminale cioè, diretta alla pubblica vendetta, e la civile tendente alla reparazione del danno quindi avvenuto ai terzi. *Perez. in Leg, unic. Cod. quando civil. act. crimin. praejudic. n. 2.* » ivi « Illud autem inprimis constat ex „ omni delicto duplex judicium nasci, unum civile, „ alterum criminale; civile per quod non ad vindictam „ sed ad rem familiarem, et privatam agitur, veluti „ cum petit actor rem restitui, poenamve pecuniariam „ sibi ut parti laese applicari; criminale per quod agi-

„ tur ad vindictam, et poenam alicui imponen-
„ dam. (7).

E' incontroverso fra i pratici, che qualunque persona, alla quale competa questo doppio diritto, non solo può esercitare a suo piacimento piuttosto l'uno, che l'altro, ma ben' anche dopo sottoposto il primo alla discussione forense, può liberamente sottoporvi anche il secondo, giacchè nascendo sempre dalla diversità delle azioni la diversità dei giudizj, lungi dall' essere irregolare, ed incongruo, è anzi regolarissimo, e conveniente ai principj, che dopo intentato il giudizio civile per l' emenda del danno, ed ultimato con definitiva sentenza possa incominciarsi per l'oggetto della pubblica vendetta il giudizio criminale; ed all'opposto se sia stata avanti promossa l'azione criminale, possa in seguito convolarsi all'esperimento dell' azione civile. Sono letterali i testi nella *leg. Item apud labeonem § si quis vero ff de Injuriis* „ ivi „ Si quis servo
„ verberato injuriarum egerit, deinde postea damni
„ injuria dati agat, Labeo scribit, eamdem rem non
„ esse, quia — altera actio ad damnum pertinet culpa
„ datum — altera ad contumeliam „ *in leg. Quoniam Cod. de ord. judic.* „ ivi „ Quoniam civili disce-
„ ptatione intermissa saepe fit, ut prius de crimine
„ judicetur, quod utpote majus merito minori prae-
„ fertur, ex quo criminalis questio quocumque mo-

---

(7) *Clar. Sent. lib.* 5. *§. fin. pract. Crim*, *quaest.* 2. *in princ.* „ ivi „ Dixi supra quaestione proxima, quod ex eodem de-
„ licto regulariter oritur duplex actio, scilicet Criminalis ad
„ publicam vindictam, et civilis ad privatum commodum, et
„ hoc caput Iurisperitis pro expedito esse testantur „ *Murant. Prax. par.* 4. *distinct'* 1. *num.* 4. *Farinacc. Consuli. Crim*· 46. *n.* 15. *Caball. Resol. Crim. cas.* 48. *n.* 3. *et n.* 44. *et passim.*

„ do cessaverit, oportet civilem causam velut ex „ integro in Judicium deductam distingui, ut finis „ criminalis negotii ex eo die, quo inter partes fue- „ rit lata sententia, initium civili quaestioni tribuat „ *et in leg. unic. Cod. Quando civil. act. criminali praejudicet* „ ivi „ A plerisque prudentum generaliter „ definitum est, quoties de re familiari, et civilis, et „ criminalis competit actio, utraque licere experiri, „ sive prius criminalis, sive civilis actio moveatur, „ nec si civiliter fuerit actum. Criminalem posse con- „ sumi, et similiter e contrario etc. *et leg. 2. Cod.* „ *ad L. Corn. de falsis* » ivi « Satis aperte duorum » parentum meorum rescriptis declaratum est, cum » morandae solutionis gratia a debitore falsi crimen » obiicitur, nihilominus salva exequtione criminis, » debitorem ad solutionem compelli oportere. » (8)

Può egli esservi per avventura qualchè differenza fra la sentenza che condanna, e quella che assolve? Che infatti pare dovere l'assolutoria concedere al reo l'eccezione della lite finita; il contrario però troviamo disposto, et il medesimo effetto dall'una, e dall'altra sentenza indistintamente deducono la *glossa in leg. ex morte* 3. *Cod. de leg. aquilia in verb. crimin.*; » ivi » Sed quid si fuit conventus civiliter Aquilia, et » absolutus? Respondit Placentinus postea eum non » posse conveniri criminaliter de sicariis. Sed nos » contra, nam tantum debet facere in hoc casu abso-

---

(8) *Cujacius ad lib.* 13. *Pauli Col.* 755. *Lett. A. B. Edit Lugdun. Brunemen. ad Leg. unic. Cod. quando Civilis act.*: Concordano, *Fulgos in Leg. unic. Cod. quando Civil. act. etc.* „ *vers.* „ Et in summa ec. *Brunemann. ad d. Leg. n.* 1. 2. *Claro Sentent. lib.* 5. *n.* 7., e gli allegati della *Rot. Roman. cor. Coccino Decis.* 1.3. *n.* 6,

» lutio, quantum condemnatio, et solutio. Sicut ergo
» solutione facta non obstaret exceptio, ita nec absolu-
» tione facta. » *et in leg. unica Cod. quando civil.* etc.
» Si in civili causa in predictis casibus obtineat actor,
» planum est. Si vero succumbat, quid tunc? responde
» item quasi tantum valeat absolutio, quantum con-
» damnatio. »

La ragione è chiara. Allora solamente la cosa giudicata produce un eccezione di lite finita, o un *pregiudizio*, come altri si esprimono, ed è irretrattabile in qualunque altro posteriore giudizio, quando concorrono i notati tre requisiti della identità della cosa, delle persone, e della ragione di domandare, e di agere: tutto all'opposto poi, quando siane diversa, o la cosa o le persone, o la ragione, ed il fine del giudizio nuovamente introdotto (9).

È stato detto (è vero) alcuna volta, che non

---

(9) *Leg. cum quaeritur, et duob. seq. ff de Re iudic. Dec. Cons.* 445. *N.* 43. *Soccin. jun. Cons.* 181. *n.* 83. *lib.* 2. *Scacc. de Sentent., et Re judic. Gloss.* 14. *quaest.* 2. *n.* 9. *Gratian. discept. Foren. cap,* 445 *n.* 11. *Rot. Rom. in recen. dec.* 130. *n.* 33 *part.* 16. *Et Decis.* 622. *n.* 1. *par.* 19. *tom.* 2. *cor. Cavaler. Decis.* 623. *n.* 2., *et cor. Falconer tit. de dote. Decis.* 21. *n* 18., *et seqq.* „ ivi „ Ad effectum, ut Res iudicata possit obstare identitas causae requiritur, et personarum Leg. *etc.* „ *Rota Nostra nel Tesor. Ombros. tom.* 5. *dec.* 3. *N.* 18. „ ivi „ Sic quoque exceptio reiudicatae non obstat, quando copulative non concurrunt illa tria, idem corpus, et quantitas petita, idem ius, et causa petendi, et eadem conditio personarum „ *Et dec.* 20. *n.* 28., *et* 29. *tom.* 12. „ ivi „ Passim habetur apud Iurisconsultos, et interpretes non competere reiudicatae exceptionem, quando aliqua personae, vel causae disparitas insinuatus. *De Luca ec.* „ Et quoties alia ratio movere potuit, ut notatur in Leg. ec.

dovevasi abbandonar dai giudici civili la massima fissata dai criminali. Ma primieramente in quei casi nei quali fu detto concorreva l'identità dei tre citati estremi; e la sentenza proferita non era interlecutoria, e per mancanza di prova, ma definitiva per mancanza del fatto preteso criminoso; ed in secondo luogo anco questa opinione munita di tanti requisiti fu poi abbandonata; lo che è degno di tutto l'esame.

Facciano fede di quanto asserisco la *Rota romana in recent. part.* 16. *Decis.* 381. *n.* 10. » ivi « Vel ubi » lata in judicio criminali praejudicat, et exceptionem » parit in civili, cum unaquaque causa tendat ad eumdem finem, » e *Rota nostra nelle Selette dell'anno* 1785. *tom.* 1. *part.* 1. *Decis.* 89. *n.* 14. » ivi » ora » facendo la sentenza criminale cosa giudicata anche » per l'interesse civile regolarmente tra quelle persone, che sono intervenute nel giudizio » e la *Liburnen. nullitatis arresti, et sequestri, et praetensae refectionis damnorum del* 9. *marzo* 1797 §. Mentre *avanti i consoli di Pisa relat. Franceschi* « ivi » mentre » tostochè il giudice criminale con sua definitiva » sentenza assolveva il reo, non perchè non fosse » provato il delitto soltanto, ma perchè il fatto non » era stato commesso, nè mai esistito, dopo un'esame » fattone mediante un processo criminale, e così nel » modo più rigoroso per concluderne la prova, questa » sentenza produceva l'effetto dell'eccezione della » cosa giudicata. »

E questa decisione consolare nella notissima causa Schiano, e camere di Trieste da me difesa in cinque giudizj civili, dopo il criminale, e che stancò e me, e tutta la curia con una guerra lunga quanto la trojana, questa decisione è quella, da cui si dipartì la Rota nostra con due conformi sentenze: la Rota non curò l'eccezione nascente dalla sentenza criminale favorevole al prete Schiano, nè ch'ella fosse fondata non

sulla mancanza della prova semplicemente, ma sull'esclusione del fatto preteso criminoso, nè si trattenne perchè il giudizio criminale fosse stato introdotto, e fomentato dai medesimi assicuratori, che svergognati in quello, ricomparvero pure nel giudizio civile, e sempre succumbenti lo sostennero in tre istanze.

Non negherò che anch'io sedotto dall'opinione dei Consoli del mare, e forse anco più dall'amor della causa in fondo giustissima, sostenni ostinatamente che chiudesse la porta all'esame della baratteria rimproverata al prete Schiano in giudizio civile la sentenza criminale, che lo assolvè pienamente con la formula *non esser stato, nè esser luogo a procedere*, la quale equivalere alla clausola EX CAPITE INNOCENTIAE per molti anni tralasciata fu ampiamente dimostrato avanti i giudici della prima istanza rotale, e fu creduto da questi, non meno che da quelli della seconda.

Ma contro il mio desiderio risposero sempre i giudici, fra i quali l'auditor Felici di chiara memoria, che si risovvenne di quanto egli stesso avea come avvocato, e nella stessa mia situazione sofferto, quando negava, che si potesse richiamare ad esame la falsità della donazione del dottor da s. Gallo, a cui tutte le altre ragioni *da questa in fuori*, erano state riservate, da esperimentarsi civilmente.

Abbiamo di questa causa le due conformi decisioni col titolo *Florentina nullitatis donationis 22. settembre* 1772, *e* 20. *agosto* 1773., le quali dichiararono nulla la donazione, che appariva fatta dal dot. da s. Gallo per rogito di sig. Bartolommeo Maretti a favore del sig. Marco Arrighi, e del sig. dot. Fini ne 16 Gennajo 1767.

Morto il notaro Maretti, e pervenuta la notizia dell'istrumento al dott. S. Gallo superstite; Egli ricorse all'Auditor fiscale, e chiese la fabbricazione del processo criminale contro gli autori della falsità d'una

donazione, che si vantava fatta da lui, ed egli impugnavala.

Il processo criminale finì con la sentenza de'12. gennajo 1769., che disse » non esser luogo a procedere » ulteriormente contro di alcuno per questo supposto » delitto, e sono riservate al sig. dott. da S: Gallo le » sue ragioni tali quali da esperimentarsi civilmente » per tutte le altre ragioni, FUORI CHE QUELLA DELLA » FALSITA', dedotta in questo giudizio, che possono » riguardare l'instrumento di donazione, di cui si » tratta. »

Morti in appresso anche il donante, e il donatario Arrighi, venne il dott. Fini, che avea interesse nella donazione, a domandarne l'osservanza in giudizio civile; Ottenuta favorevole dichiarazione in prima istanza, restò succumbente negli altri due giudicati.

La Rota annullò l'istrumento, perchè mancava di forma probatoria, e dichiarò la donazione estorta con inganno, e circonvenzione, pel capo cioè DI QUELLA FALSITA' STESSA, che i giudici criminali avean tentato eliminare dal foro.

Seguendo tale scorta anco i giudici della causa Schiano, permessero agli assicuratori di Trieste di promuovere, e sostenere siccome lungamente sostennero, il delitto di baratteria, da cui, come ho detto era il prete Schiano stato assoluto dalla sentenza criminale del 16 dicembre 1795. *vedasi la Liburnen seu tergestina nullitatis arresti* 10 *febr.* 1801. *confermata sotto dì* 25. *Settembre* 1804. *dalla R. nostra.*

Si fissi dunque che la diversità dell'oggetto a cui tendono i diversi giudizj forma la base della distinzione, per cui, quanto fu giudicato riguardo alla pena, non influisce nel giudizio da proferirsi riguardo all'interesse civile; e ciò procede sempre, quand'anco siano in giudizio le stesse persona, e sia agitata la questione medesima.

Che se ciò non fosse, sarebbe inutile l'assioma che nel giudizio civile bastano all'effetto desiderato dall'attore quelle prove medesime, che non bastarono all'intento dell'accusatore nel giudizio criminale.

Mi appello alle due cause, che ho citate.

Stettero in giudizio i medesimi donatarj del dottor da S. Gallo contro di lui, che sostenne l'istessa questione sulla falsità dell'istrumento rogato Maretti; E l'istessa supposizione di persona del donante, e l'istessa mancanza di consenso per conseguenza e l'istessa perplessità dei testimonj instrumentali formò nei tre giudizj civili posteriori soggetto di esame, come avealo formato nel giudizio criminale.

Stettero in giudizio i medesimi assicuratori contro il prete Schiano, e contro di lui, già assoluto dalla baratteria, sostennero l'istessa questione, il medesimo concerto cioè fra lui, e il capitan Fienga della preda di quattro Tartane cariche di legname da costruzione; E l'istessi attestati dei testimoni, già convinti di subornazione, la stessa duplicità delle sicurtà sopra un bastimento solo, la stessa falsità dei Cambi Marittimi, le stesse promesse reciproche, e l'istesse circostanze di fatto formarono nei tre giudizi civili posteriori soggetto di esame, come aveanlo formato nel giudizio criminale.

E troppo sarebbe se tutte volessi annoverare le cause che hanno subito il doppio esperimento in giudizio civile, e criminale e che sono state decise conformemente alla regola fissata in quella sulla donazione da S. Gallo, e contemporaneamente, e dopo anco quella, sulla baratteria Schiano: Fra queste citerò la Causa Guasti, e Salvetti dependente dalla truffa rimproverata a Michele Marghieri, decisa dal primo turno di rota nei 29. agosto 1795. me defendente; la causa del dott. Luigi Banti, prima difesa da me, e poi dal mio reverito collega attuale avversario decisa dal

primo turno di rota ne. . . settembre 1804: l'altra me pur difendente di Matteo Baldi decisa dal magistrato Supremo ne . . . settembre 1807., e quella di Luigi Cheloni nello stesso mese, decisa dal primo turno, me difendente, e succumbente, contro il prelodato sig. Avvocato avversario.

Taccio di molte altre abbandonate, e morte fra l'indugj forensi, e non mi voglio ricordare se non di altre due fra quelle esaminate con maggiore alacrità, e decise dalla Corte Imperiale, me pur difendente: Quella cioè dei creditori del cavalier Ricasoli contro i suoi eredi, decise nei 7. gennajo 1812, e l'altra finalmente in contradittorio fra noi medesimi Avvocati di qua, e di la combattenti come ora combattiamo; la causa vo' dire, del Cerusico signor Luigi Bicchi mio cliente, contro il prete . . . Al Bicchi permesse prima la rota colla sentenza dei 26. Agosto 1808 proferita dai signori auditori Salvetti, Fini e Niccolini, e di poi la corte colla confermatoria dei 15 luglio 1809, gli permesse di procedere in giudizio civile, e per gli effetti civili, di cui trattavasi, al nuovo esame della causa sul fatto su cui aveva disposto la sentenza criminale dei 26. luglio 1807. E il bello si è, che dove i giudici criminali lo condannarono i giudici civili l'assolsero, e la corte avrebbe voluto colla sua sentenza de . . . Aprile 1811. potere annullare, o almen biasimare la precedente sentenza criminale.

E vagliano questi esempj per istabilire anco nella giurisprudenza francese la consuetudine di giudicare conforme alla giurisprudenza romana, poichè all'uno e all'altro gius siamo stati a vicenda in pochi anni soggetti in Toscana.

E come no? Se la stessa causa cade in esame, chi può introdurla se non le stesse persone aventi interesse, e fra le quali non possa cader neppur dubbio di contradizione legittima? E se la causa è la stessa,

come potrà essere che si mutino le circostanze del fatto, da cui deve nascere il gius, e l' applicazione della legge?

L' effetto dunque per cui il fatto s' esamina, può esser quel solo estremo che soffra mutazione.

A più esattamente parlare però, mutandosi il fine del giudizio, vengono a mutarsi anco le persone nella loro formale rappresentanza: imperocchè un diverso intento non potendo ottenersi se non con azione diversa, quando tutte le azioni non competano alla stessa formale persona bisogna che l'attore muti la rappresentanza tante volte, e come è necessario, onde vestir l' aspetto, e la persona cui competa l' azione da intentarsi. Ciò accade in realtà, quando si domanda il nostro, ossia la refezione del danno; e poi si domanda la vendetta pubblica ossia la pena del delinquente: nel primo caso l' attore comparisce in suo proprio nome, e come padre di famiglia che prudente veglia alla tutela de' suoi diritti domestici, o civili, o politici; nel secondo caso la medesima persona legalmente duplicata comparisce sotto altro aspetto come uno del popolo, a cui competa l' esercizio d' un azione diretta a conservar l'ordine pubblico, e confermare comunque sia i vincoli della civil società (10).

Quante autorità possono portarsi, se le prenderemo dai titoli del gius romano che regolano la materia della cosa giudicata (nè da altri titoli le ho desunte in principio di questa seconda parte al nostro uopo sopra *pag.* . . .) saranno tutte più corte, dirò così, della no-

---

(10) *Fulgos ad Leg. unicam Cod. quando Civil. Act. ec. N.* 4. „ ivi „ Mihi autem in proposita quaestione semper apparuit et „ adhuc apparet, verissimam esse sententiam *Glossae*, con quello „ che segue ec. „

stra questione, mancanti cioè della contemplazione del giudizio criminale; ed appunto per abbracciar tutta la questione bisogna metter questo in confronto col giudizio civile.

L'art. 1351. del Codice Napoleone in contrario invocato, stampato sul modello delle leggi romane, conserva la sua direzione fra le parallelle d'un giudizio civile nelle sue parole sopra referite leggo la traduzione delle *leggi* 12. 13. *e* 14 *ff. de except. rei iudicatae* » (12) » cum quaeritur haec exceptio noceat nec » ne, inspiciendum est an idem corpus sit; (13) quan- » titatis eadem; idem jus; (14) et an eadem causa pe- » tendi, et eadem conditio pessonarum: Quae nisi » omnia concurrant, alia res est.

Ed accorderò, che consti della cosa giudicata anco quando sia mutata l'azione, purchè sia domandata la cosa stessa *leg.* 5. *ff. eod.* » De adem re agere vi- » detur, et qui non eadem actione agat, qua ab „ initio agebat, sed etiam si alia experiatur de eadem „ tamen re . . . . coeterum cum quis actionem mutat, „ et experitur; dummodo de eadem re experiatur, *et* „ *si diverso genere actionis*, quam instituit, videtur „ de eadem re agere. „

Nei nostri termini però, si muta l'azione, e ogni azione diversa (lo che è molto più) si esperimenta nel suo diverso giudizio analogo, criminale prima e civile dipoi; E nei nostri termini si muta anco la domanda, e il suo oggetto: entrano perciò qui le altre parole della legge medesima „ recteque ita definitur, eum demum de eadem renon agere qui proporsus rem ipsam non persequitur„. Abbiamo detto, e ripetiamo, che in un giudizio si chiede la pena, e nell'altro si chiede l'interesse.

I casi nei quali, mutata l'azione, si chiede però la cosa stessa, sono indicati dalle Leggi medesime per tutto il titolo citato e precisamente nella *Leg.* 3. » ivi «

» Si singulis rebus petitis haereditatem petat, vel con-
» tra, exceptione summovebitur; et leg. 5. » ivi « ut
» puta, siquis mandati acturus, cum ei adversarius
» iudicio sistendi causa permisisset, propter eamdem
» rem agat negotiorum gestorum, vel condicat; de ea-
„ dem re agit „ *Et leg.* 7. „ ibi „ si quis cum totum
„ petiiset, partem petat, exceptio rei iudicatae nocet,
„ nam pars in toto est. „

In altri esempi si diffonde la medesima Leg. 7. nei quali talora concorre, e talora nò l' eccezione della cosa giudicata; finchè si giunge al §. 4. » ivi » Et ge-
» neraliter (ut Iulianus definit) exceptio rei judicatae
» obstat, quoties inter easdem personas eadem quae-
» stio revocatur, *vel alio genere Iudicii*,, *con quel che segue e si vedano la L.* 8. *ed altre concordanti*.

Notisi qui, che come nella Leg. 6. abbiamo letto »
» Dummodo de eadem re experiator, ETSI DIVERSO GE-
NERE ACTIONIS » così nella Leg. 7. leggiamo » exceptio
» rei iudicatae obstat, quoties inter easdem personas
» eadem quaestio revocatur, VEL ALIO GENERE IUDICII
» dove la Glossa così » Iudicii: idest actionis »

Chi crederebbe che un gran Giureconsulto abbia sostenuto, che quelle parole della *Leg.* 7. „ *vel alio genere Judicii* „ significhino i due generi di Giudizio Civile e Criminale, a non già i diversi generi d'azione coi quali l'istessa cosa si domandi? Eppure per vedere che il diverso genere di Giudizio non volea dir'altro che la diversità di azione sempre però promossa nel medesimo Giudizio Civile, oltre il significato legale della parola *Iudicium* che nel linguaggio del Gius vuol dire *azione*, come spiegavagli *la Glossa*, egli avea anco quel Giureconsulto sotto gli occhi doppia face che lo illuminava e nella Legge precedente, e in quella medesima da lui citata: la precedente *Legge* 5., diceva diverso *genere d' azione*, e la *Legge* 7. per ispiegare il *diverso genere di giudizio*, soggiungeva tosto l' e-

sempio dell'azione universale nella petizione dell'eredità, e dell'azione speciale, nella petizione di una sola cosa ereditaria » ivi » *vel alio genere Iudicii:* et ideo » si haereditate petita singulas res petat, vel singula- » ribus rebus petitis haereditatem petat, exceptione » summovebitur. Idem erit probandum, et si quis » debitum petierit a debitore haereditario, deinde hae- » reditatem petat: vel contra, si ante haereditatem » petierit, et postea debitum petat » e consonano gli » altri esempi sopra referiti.

Il Giureconsulto, di cui parlo (nè voglio che nocciano queste osservazioni alla reverenza che gli è dovuta) è il Sig. Merlin, di cui tante volte, e noi difendendo, e chi m'ascolta in giudicando abbiamo applaudite, e seguitate le risposte.

La sua risposta però nella famosa causa sullo stato della resuscitata vedova Duhaolt, risposta obiettatami con troppa fiducia dai dotti avversarj, tutta si fonda su queste parole del Testo » *in alio genere judicii* » » da lui tradotte, » *Istanza d' un' altro genere*. »

Supposta quindi la disposizione della Legge, tale che ammetta eccezione della cosa giudicata ogni volta chè la medesima questione si dibatta novamente fra le stesse persone, *ancorchè il Giudizio sia diverso;* e supposto che diversità di Giudizio voglia dire, Giudizio o criminale, o civile, e non piuttosto diversità di azione, come sarebbe la petizione d'eredità, o il credito, l'azione diretta del mandato, o del negozio gesto, e simili, allora il Francese Giureconsulto precipita a fissare, che la parte lesa dopo essersi costituita nel giudizio criminale parte civile non può più instaurare la sua azione avanti i Giudici Civili; ciocchè ella potrebbe, se non fosse comparsa nel primo processo (11).

(11) Si veda *Sirey*. *T. VII. an.* 1807. *pag.* 401. Ma io riporterò

Si spaventa egli in pensando, che il reo condannato in pena afflittiva, o correzionale, per furto exempligrazia, possa evitare la restituzione del tolto; per-

---

„ le parole del Sig. Merlin citate ex adverso *Repertoire*: CHOSE JUGEE
„ §. *XV*. *pag*. 338. „ ivi „ Lorsque sur nu fait que le ministere
„ public a poursuivi devaut un Tribunal Crimiuel il est intervenu
„ un iugemeut qui a declaré ou qu'il y avoit délit, ou qu'il
„ n'y avoit point delit, et qne l'accusé en est, ou n'est pas
„ coupable, peut-on encore soumettre à un Tribunal Civil les
„ qnestions snr les quelles il à été prononcé par le Tribunal
„ Crimiuel? — Cette questiou peut se presenter dans deux espé-
„ ces differentes. Ou la personné lesée par le délit s'etoit rén-
„ due Partie Civile daus le procés crimiuel, ou elle n'avoit
„ point paru dans ce procés. Si elle s'y étoit rendue Partie civi-
„ le jugemeut du Tribuual Criminel n'ait pour et contre elle
„ toute l'autorité de la chose jugee; et qn'il ne fasse loi pour
„ tout Tribunal civil devaut le quel les mêmes questious seront
„ reportées. Vaiuemeut diroit-on que devant le Tribunal civil
„ l'actiou n'est plus la même que dévant le Tribunal Crimiuel;
„ que la forme de proceder differe totalment dans celui-la, da
„ ce qu'elle étoit daus celui-ci, et qu'autre chose est un iuge-
„ meut crimiuel, antre chose est un iugemeut civil. La re-
„ pouse à cette obiection est écrite eu toutes lettres daus la *Loi*
7. §. 4. *Dig. de exceptione rei judicatae*. Il y a lieu dit cette Loi,
„ à l'exception de la chose iugee toutes les fois que la même
„ questiou est agitée de nouveau entre les même personues, quoiqui
„ d'ailleurs elle le soit dans une INSTANCE D'UN AUTRE GENRE „ *Ge-*
„ *neraliter ut Sabinus definit*, *exceptio rei judicatae obstat*, *quoties*
„ *inter easdem personas eadem questio evocatur*, VEL ALIO GENERE
„ IUDICII „ Et pour quo, cela? C'est repoud la *loi* 5. *du même*
„ *titre* parceque le changemeut d'action n'empêche pas qu'il n'y

seguitato che sia in giudizio civile; ma non si spaventarono altrettanto i consiglieri alla Corte imperiale, che assolsero Luigi Bicchi dalla refezione dei danni, conseguenza necessaria della calunnia, di cui l' avea dichiarato reo la sentenza criminale: Nè qualche lustro indietro si era trattenuta la rota fiorentina dal dichiarare, che aveva reso fedele, ed esatto conto della sua amministrazione del patrimonio ecclesiastico di Prato quel Cavaliere, che avea subita criminal condanna per frodata amministrazione del patrimonio medesimo (12)

„ ait identité d'objet: *cum quis actionem mutat, et experitur* „ *dummodo de eadem re experiatur, et si diverso genere actionis* „ *quam instituit, vider ut de eadem re agere* „.

„ Ainsi celui qui rur la poursuite du ministere public, et „ d'une partie civile a été condamné comme voleur à une pei- „ ne aflictive ou correctionelle, et à la restitutiou des effêts „ volés, ne peut pas en se pourvoyant devant le Tribunal ci- „ vil faire iuger que ces effets lui appartiennent legitimement, „ et qu'en les enlevant à son adversaire il n'a pas commis „ un vol. „

(12) Vedi la Decisione del primo turno della Rota Fiorentina, col Titolo *Praten. Redditionis rationis diei* 2. *Octobris* 1793. „ ivi „ „ Mediante la quale decisione è stata revocata la Sentenza Cri- „ minale del Supremo Tribunale di Giustizia del dì 14. Agosto „ 1788., emanata contro il nobil' uomo il Sig. Girolamo Gini „ addebitato di Peculato in somma di scudi *7639. 2. 5.*, e *6.* „ nella Amministrazione da esso tenuta del R. Patrimonio Ec- „ clesiastico del nobil Ritiro di S. Niccolò, e delli Spedali della „ Misericordia, e Dolce della città di Prato „ *Firenze* 1795 *nella Stamperia Bonduciana. Vedi la Rota Rom. Decis.* 501. *P.* 4, *T.* 2 *recent. referita nella Fl. pretii LL. montium da Pompeo Neri Decis. VII. nota* 58.

Abbiamo però veduto, che la stessa conseguenza procede tanto nel caso di assoluzione, quanto in quello di condanna dell' accusato, e il Giudizio civile si vede egualmente risorto dalle ceneri del criminale, qualunque ne sia stata la fine.

Quanto all' intervento della parte lesa, il quale nella procedura francese chiamavasi *Costituzione in parte civile*, non vi è dubbio che concorreva sempre nei casi giudicati, sotto qualunque nome venisse la parte, o di denunciatore, o di dolente, d'instigatore, o d'aderente al fisco, o simili (13).

Non è dunque da ammettersi, che nuovi termini nella nostra questione introduca l' intervento della parte civile nel giudizio criminale, quasi fosse nuova invenzione delle Leggi francesi, come pare che accennino i dotti consulenti al §. 2. *pag.* 40. Nè crederemo che restino perciò distrutte tutte le disposizioni delle Leggi, e tutte le massime della giurisprudenza, colle quali abbiamo vissuto non solamente fino a che decise le nostre controversie la rota, ma fino a quel giorno eziandio in cui la Corte imperial di Firenze più rigida osservatrice dei Codici francesi, terminò la causa fra gli eredi, e i creditori Ricasoli, e quella fra il cerusico Bicchi, e il prete R. . . .

---

(13) L'accusatore domanda in Giudizio la punizione dell'accusato *Salicet. in Leg. Ea quidem n.* 26. *Cod. de Accusatoribus Alfar. de offic. Fisc. Gloss.* 17. *n.* 1. *Angel. de Malefic. Verb. nec non ad denunciationem*. Il denunciatore espone la Querela al Giudice, instiga, e sollecita la Curia ad investigare il fatto da lui esposto; Tali erano coloro, che chiamavansi Irenarchi *Cod. Lib.* 10. *Tit.* 75. *de Irenarchis*, *et Leg. Ea quidem Cod. de accusatoribus*, *et Leg. Ea quidem Cod. de accusatoribus*, *et Leg. Divus* §. *Et ideo ff. de Cust, et exibit. reorum*. *Et Leg. Quisquis Cod. de Calumniat.*

E in quest'ultima causa appunto fù valutato dalla Corte il disposto della nostra legge criminale del 1786 la quale all'art. 113. vuole, che nella parte *in cui il Giudice criminale abbia condannato, o assoluto il reo per ciò che riguarda l'interesse dell'offeso, ponderando se le prove sarebbero state sufficienti in un giudizio civile*, vuole dissi che » in questa parte per » chiunque si troverà aggravato, la sentenza del giu- » dice criminale sarà appellabile a que' medesimi » Tribunali, e Giudici civili, ai quali si devolvono in » seconda istanza le cause trattate civilmente. »

E qual perturbazione in fatti di sistema giudiciario non sarebb'ella questa, che le controversie civili non percorressero i reiterati gradi di giurisdizione, dalla Legge voluti per la loro difinitiva decisione?

Alle regole, ed alla natura dei Giudizj civili pose mente lo stesso chiarissimo Giureconsulto francese, e ne volle preservate tutte le prerogative, quando appunto dal Giudizio criminale si passi al civile nella questione appunto di falso, che è la nostra questione, e nelle circostanze appunto della nostra causa, che ha subita l'una, e l'altra procedura.

Passiamo a vederlo colla maggior brevità.

Pare identificata colla nostra questione, quella che fu proposta nell'anno V. dal Commissario del Governo presso il Tribunale civile, e criminale del dipartimento de l'Aube: eccola » Quando sopra un' accusa » di falsità intentata contro il portatore di una obbli- » gazione privata, il Giury ha dichiarato che non co- » stava, che questa obbligazione fosse falsa, può egli » il portatore, in virtù della Sentenza di assoluzione, » che è intervenuta, esigere il pagamento del biglietto » sia dalla persona che pretende averlo firmato, sia » dai suoi eredi senza che prima la firma sia stata ri- » conosciuta, o verificata? »

Il ministro della giustizia rispose, che l'umanità

proibisce di decretar pene afflittive, e infamanti contro un cittadino allorchè i giurati hanno dichiarato non esser convinti, che ei sia colpevole, non ne viene per conseguenza necessaria che in forza di tale dichiarazione debba anco dirsi che il delitto non ha avuto luogo; E se nel dubbio deve assolversi l'accusato, non ne deriva, che debba condannarsi l'altro litigante, e ordinarsi l'esecuzione di un documento, sulla legittimità del quale resta il dubbio » In una parola (dice il » Ministro) nel Giudizio criminale è bastato per as- » solvere l'accusato, che la falsità del biglietto non » sia parsa ai giurati provata, ma nell'istruzione ci- » vile . . . . non basta, che la falsità non sia provata; » è necessario di più, che la verità dello scritto sia » stabilita colle forme che la Legge prescrive„ *Merlin. Questions des Droit. Art. Faux* „ § 2.

Rispose anco in favor del Cambi il ministro in altra causa; e anco a favor suo parlò il prelodato procurator generale nella sua arringa che precedè la decisione conforme della Corte di Cassazione *dei* 21. *messidoro anno IX.* sul ricorso di Luigi Godier contro una sentenza del tribunale civile del dipartimento della Senna proferita a favore di Paolina Terray, Vedova Le Pellettier Desforts.

» Altro è (dice egli fra le altre cose) che Luigi „ Godier non possa per delitto di falsità esser condannato ad una pena afflittiva, altro è che debbasegli » pagare l'importare di una obbligazione . „

» Sulla questione se vi è delitto di falsità, e ma- » teria di condanna a pena afflittiva, la Società è at- » trice; a lei perciò tocca a provare, e se non prova, » l'accusato deve essere assoluto „ *actore non probant reus absolvi debet*. „ Ma sulla questione, se l'im- „ portare della obbligazione è dovuto, le parti mu- „ tano: Luigi Godier non è più reo, ma attore, e „ e caricato perciò di tutto il peso della prova; deb-

„ b'egli provare la verità del biglietto, e se non fa,
„ *actore non probante*, quegli a cui ne domanda il
„ pagamento deve essere dimesso dal giudizio, *Reus*
„ *absolvi debet*. „

È inutile l'opporre, che non può esservi via di
„ mezzo fra la verità, e la falsità del biglietto, e
„ che dappoichè è giudicato che il biglietto non è
„ falso, non può più mettersi in controversia se egli
„ sia vero. „

Non è qui contrasto alcuno; non può più ri-
„ mettersi in questione quello che è stato giudicato a
„ riguardo del biglietto. Ma che vi è egli di giudi-
„ cato? Una cosa sola cioè, che sotto il rapporto della
„ pubblica vendetta, non è provato che il biglietto
„ sia falso. Dunque la sola cosa che non può più ri-
„ mettersi in questione, è di sapere, se relativamente
„ alla vendetta pubblica, la falsità del biglietto, è
„ provata, o nò. „

„ Concluder poi da questo, che sotto il rapporto
„ dell'interesse pecuniario il biglietto deve essere ri-
» putato vero, sarebbe rovesciare tutte le idee rice-
„ vute; sarebbe un voler far contro un particolare
„ un'eccezione di cosa giudicata, la quale per se stessa
„ non milita altro chè contro la società; sarebbe un
„ calpestare la massima. „ *res inter alios judicata*,
„ *aliis nocere non potest*.

„ Una comparazione renderà ciò più manifesto. „

„ Io son debitore d'una rendita vitalizia posante
„ sulla testa di un mio fratello di cui sono l'unico
„ erede presuntivo. Mio fratello è assente da un anno,
„ ignorasi quel che ne sia stato; ma egli ha lasciato
„ a quello cui devo tal rendita una procura in buona
„ forma per amministrare i suoi beni. Scaduto l'anno
„ della rendita vitalizia, io sono intimato a pagarla,
„ e per unica difesa domando un certificato di vita di
„ mio fratello; e siccome il creditore non può mostrarlo

„ lo fo dichiarare inammissibile: o in altri termini fò
„ dichiarare, che non è provato che il mio fratello sia
» vivo. Or di questa sentenza, potrò io prevaler-
» mene per farmi dichiarare erede del mio fratello
„ e costringere il suo Procuratore a rimettermi i suoi
» beni? Potrò io dirgli, *è stato giudicato, che il mio*
» *fratello non è provato vivo, dunque è morto, dun-*
» *que i suoi beni devon essere consegnati*. Sarebbe
» questa un assurdità, ed il procuratore mi risponde-
» rebbe vittoriosamente — Non è giudicato, nè che
» il vostro fratello sia morto, ne che ei sia vivo » è
» solamente giudicato, che relativamente alla mia
» rendita vitalizia, tocca a me a provare l'esistenza
» del vostro fratello, e che io non l'ho provata: Io
» che era attore in quell'affare, era caricato della
» prova e per mancanza di prova effettiva ha dovuto
» soccombere. Ma ora l'attore siete voi, tocca adun-
» que a voi a provare la morte del vostro fratello,
» e poichè non la provate, siete inammissibile. „

Tutte sono dal sig. Merlin in questo luogo riassunte ed approvate le massime, delle quali ha bisogno il gran prior Cambi, e che io sono andato fin quì esaminando.

Temerò io che mi manchi la giusta applicazione al fatto: nò certamente.

Per quanto rilevo dal processo criminale il gran Prior Cambi a cui io non prestai patrocinio allora. Io pretesi, che uno dei notari gli avesse letta una cosa e glie ne avesse fatta firmare un'altra, e che il collega di questo notaro fosse assente da Firenze in quel medesimo giorno in cui fu celebrato l'atto, che poi anch'egli firmò come presente alla stipulazione. Quanto a Elia Coen poi il Gran Prior Cambi lo chiamò autore della falsità, credo perchè in suo favore ridondava tutto il mistero dell'atto.

La camera del consiglio di prima istanza coll'or-

dinanza degli 11. Maggio 1813. dichiarò che *non era luogo a procedere*.

Il transunto di questa ordinanza, si legge nella sentenza della camera dell'accuse, che la confermò sotto dì 8. . . . 1813., premesso il decreto ordinatorio 3. aprile detto.

Or forse il Coen, di cui è stato detto (nei considerando precedenti la dispositiva) che non era colpevole della falsità dell'atto, nè della subornazione dei notari, dei quali è stato detto, che ambidue essendo presenti all'atto, uno di loro *non lesse un contenuto diverso* da quel che era scritto sulla carta, firmata poi dal Cambi; Il Coen reo in quel giudizio potrà egli divenuto attore in quest' altro, domandare il credito di cinquantaseimila franchi; e perchè la camera disse, che non era luogo a procedere nè contro lui, nè contro gli altri, potrà egli procedere contro il Cambi, egli attore, o solo, o accompagnato che sia e dovrà egli ottenere il pagamento della somma in forza del precedente giudicato, e solo allegandolo senza temere eccezioni successive?

Ma che vi è egli di giudicato? (dirò col sig. Merlin) *Una cosa sola*. Cioè, *che sotto il rapporto della vendetta pubblica*, che avrebbe schiacciato il Coen, e i due notari *non è provato che l' istrumento sia falso*.

Ed eccoci dopo lungo viaggio tornati alla primordiale distinzione fra la falsità, e la simulazione; ed ecco i veri termini nei quali fu proposta ed avrebbe dovuto proporsi alla decisione della Corte nel dicembre 1813. la questione; anco quando il Coen avesse allegato (come non l'allegava) il pregiudizio delle sentenze criminali, i termini cioè furono, e sarebbero stati sempre questi -- Se l'atto autentico cui furono presenti i due notari, e il Cambi, i quali tutti lo firmarono nelli 11. Maggio 1812., benchè così firmato, e così

solenne, fosse tuttavolta infetto di peste intrinseca ed invisibile; di dolo e frode. — Se per dolo fosse il Cambi tratto a confessare, siccome confessò IGNORANDO, ED ERRANDO un debito, che non era mai esistito nella somma espressa, e che era stato saldato nella vera somma; E se per dolo fosse tratto a stipulare, siccome stipulò IGNORANDO, ed ERRANDO una transazione, in cui donò in sostanza la somma di franchi cinquantaseimila, la quale gli fu detto, e fatto firmare che impiegavasi per una parte a pagare un debito e per l'altra ad acquistare delle azioni; E quali azioni! Altre gia possedute da lui stesso; ed altre non possedute mai da chi glie le dava in compenso. —

Affermò queste cose; e queste furono *le verità di fatto*, che riconobbe in aspro contradittorio delle parti, e che dichiarò colla sua decisione in ultima istanza la Corte. nè contro *queste verità di fatto*, è lecito insorgere.

Debbo bensì aggiungere, prima di finire quest'ormai troppo lunga risposta *al secondo mezzo di Cassazione*, che invece di proporre ora l' eccezione della cosa giudicata, ella era da opporsi avanti i primi giudici, non che avanti la Corte, come *fine di non ricevere*; ed allora doveva farsi questa disputa, che si fa oggi; E si fa oggi quando non è più ammissibile; e quando è rimasta coperta dal fatto stesso della parte acquiescente; ogni nullità ed ogni incompetenza (14).

---

(14) *Pigeau proced. civ. tom. 1. liv. 2. tit. 1. Chap. 1. n. 4 pag. 129. Edition. de Paris. „ vers.* E les (exceptions péremptoi- „ res) se proposent avant les défenses au fond, parceque discuter le merite au fond, c'est reconnoître que l' action n' est „ pas éteinte; c' ast par la même se rendre non recevable à pre-

Non si lusingò mai di tanto il dotto difensore del Coen; il quale dopo avere avanti la Corte allegato le purgazioni che ottenne il Coen dalla camera del consiglio, e da quella delle accuse, si contentò di dire all' udienza, *che tali dichiarazioni formavano per lo meno un forte e pressante argomento esclusivo del dolo*: E perchè non diss' egli, che formavano anzi quella presunzione che esime da ogni prova chi può vantarla a suo favore, la presunzione della cosa giudicata, invocando allora quelli articoli del codice, che ora invoca*; gli articoli* 1351 1352.

Egli negò piuttosto, che *l'ordinanza della camera dell' accuse de'* 3. *aprile* 1813 *avesse stabilito, che i documenti dal Cambi prodotti fossero da valutarsi per intorbidare il credito del Coen*.

Ma come negarlo egli; E come sostenerlo io all'udienza medesima siccome lo sostenni? Io però recitai in prova le parole stesse dell'ordinanza „ ivi „ atteso-„ chè i nuovi documenti prodotti in appoggio, ancor-„ potessero valutarsi per intorbidare i crediti ed i ti-„ toli, su cui è fondata la recognizione di debi-„ to, attaccata di falso, non sembrano però sufficienti „ per istabilire, la prevenzione della falsità della „ Scroccherìa, e dell' abuso di confidenza (15).

„ tendre par la suite que l' action esl eleinle „ *Iurispr. de la* „ *Cour de cassation Sirey tom. X. an.* 1810. *pag.* 122. *dell'Edizione di Parigi*, ove il procuratore generale sig. Merlin disse „ au „ contraire, les conclusions pures, et simples sur le fond éta-„ ient un hommage rendu a la régularilé del de l' acte d'appel „ qui ne pouvait donc pas ètre altaqué ultérieurement.„

(15) Cosl si legge nell' ordinanza de 3. aprile 1813 della camera dell' accuse di cui si consegna al Segrelario di consulta copia autentica, insieme colla copia autentica della Sentenza

Vanti ora chi vuole l'*eccezione della cosa giudicata*, che io non crederò a questa minaccia, finchè nella sentenza stessa, che dovrebbe impor fine ancor alla controversia civile, leggerò anzi la dichiarazione, che resta intera *contro la recognizione del debito* la valutazione de documenti respinti dal giudizio criminale.

E dopo aver veduto nella causa sulla donazione del dott. da Sangallo, che fu dalla Rota Fiorentina ammesso nel giudizio civile l'esame di quell'articolo, che la sentenza criminale aveva solo eccettuato dal riservo generale delle ragioni competenti all'attore, l'articolo cioè *della falsità* che avevano espressamente esclusa i giudici criminali, non dovrò temere che la R. Consulta mi dica che non era avanti la Corte imperiale ammissibile nel giudizio civile l'esame delle ragioni idonee a far *sospettare* il dolo e la frode, che son quelle le quali la sentenza criminale ha espressamente riservate, chiamandole utili a *intorbidare la recognizione di debito*, benchè non essendo sufficienti a stabilirne la falsità, non seppero eccitare la condanna fiscale del fabbricatore de' titoli veri sì ma simulati, non falsi ma sospetti veementemente di falsità.

---

della Corte 27. dicembre 1813. nella quale sono da vedersi nelle qualità il §. *L'Avvocato Collini ha principalmente sostenuto* „ con quel che segue e il §. *L' Avvocato Piccioli ha replicato* „ con quel che segue „

PARTE TERZA.

Se si verifichi la violazione dell' articolo 1134,

del Codice civile

LE CONVENZIONI HANNO FORZA DI LEGGE.

Una gran parte della difesa che mi è necessaria, esaminando questa terza violazione pretesa dagli avversarj, posso dire d'averla già compita, quando allegai, e solo allegando la natura delle funzioni attribuite alla Corte di Cassazione, i limiti, e le regole di giudicare da lei osservate.

È vizio comune di tutti i succumbenti nell'istanze ordinarie, di presupporre ricorrendo in Cassazione proprie di quest'ultima e suprema udienza, le stesse questioni, che furono sottoposte ai giudici, dai quali eglino si partirono pieni d' affanno e di rammarico.

Ma questo errore non può intrudersi nella mente dei membri, che compongono quest'ultimo e supremo tribunale.

Quando una sentenza è denunciata come manifestamente ingiusta (16), e quando in un udienza pub-

(16) Sono parole, o almeno pensieri del Sig. Merlin nelle sue Conclusioni del dì 16. Aprile 1806. sul ricorso in cassazione di Tort de la Sonde: *V. Repert. Mat. Société Sect.* 3. § 2. *Artic.* 1. *pag:* 149 50.

blica e solenne si odono dedurre probabilissime ragioni, che sembrano giustificare questa denuncia; Ogn'uomo, che non reputi parole vane l'equità e la giustizia, si sente, quasi malgrado se stesso, trasportar dal desiderio di veder sottoposta a revisione quella sentenza, e di trovarne perciò qualche giusto motivo.

Or questo desiderio, tanto lodevole in un particolare, è un laccio insidioso per l'impassibile magistrato, che deve armarsi della più severa diffidenza, acciò non gli avvenga di cadervi, ed affascinato poi non veda nella legge ciò che non v'è, e non vedavi tutto ciò che v'è.

Il legislatore creando la Corte di Cassazione, non le ha commesso già di riparare tutti gli errori dei tribunali sui quali ella vigila; non l'ha investita di un potere revisore; ma l'ha delegata solamente ad esaminare, se i tribunali nelle loro sentenze abbiano violato il testo di alcuna legge.

Noi non dobbiamo dunque in questi casi (dirò come diceva nel suo il sig. Merlin) cercare se la Corte abbia giudicato male nel merito, ma bensì s'ella, supponendo pure mal giudicato nel merito, abbia a qualchè disposizione legislativa contravvenuto.

La violazione d'una legge (dicono i dotti consulenti contrarii) è un mezzo di cassazione; Ma i patti stipulati nelle convenzioni fra i particolari sono altrettante leggi, e per disposizione del gius romano *leg. Veteribus ff. de rebus dubiis leg.* 23. *ff. de regulis juris et leg.* 52. *de Verbor. obbligat. leg.* 1. *ff. depositi Instit.* §. *Ultim. Quib. mod. tollit obbligat. Vers.* „ Contrahentium voluntas fiat Lex „ e per disposizione del Codice francese *art.* 1134. (17).

---

(17) Artic. 1134 „ ivi „ Le convenzioni legalmente formate „ hanno forza di LEGGE per coloro che l'hanno fatte — Non

Dunque viola apertamente la legge quella sentenza, la quale esime uno dei contraenti dell' osservanza del contratto.

La fallacia di questo sillogismo si vede a colpo d' occhio, e nasce dall' abuso della parola *legge*, la quale una volta è presa nel senso di un precetto comune emanato dalla pubblica autorità per lo bene dei cittadini *leg.* 1. „ Lex est comune praeceptum „ *et leg.* 2. Lex est omnium divinarum, et humana- „ rum rerum regina „ *ff. de legib.*, di Placito di principe sovrano *leg.* 1. *ff. de const. princip.*, Ed un altra volta è presa nel senso di un Placito di due, o più consenzienti in uno stesso concetto „ pactum autem a „ patione dicitur . . . . . . et est duorum, pluriumve „ in idem placitum, et consensus, „ *leg.* 1, *ff. de pactis, et leg.* 3. *ff. de pollicitationibus.* Ora in somma è, presa la legge come un gius stabilito singolarmente fra persona e persona, ora come un gius generale fra tutti: Ma non così, se si rispetti il senso letterale del responso d'Ulpiano nella *leg.* 8. „ jura non in singulas, „ personas, sed generaliter costituuntur „ *ff. eod.*

In questo equivoco non cade però se non chi vuole: E i dotti giureconsulti francesi compilatori del Codice civile usando due volte nel medesimo articolo 1134. il vocabolo *legge*, ci avvertirono pienamente del doppio senso, di cui era il vocabolo suscettibile. Le convenzioni (dissero) *hanno forza di* LEGGE: ed aggiunsero, *che non possono esser revocate se non che per mutuo consenso o per le cause autorizzate dalla* LEGGE. » E a bello studio dissero in principio che le convenzioni *hanno forza di legge*, e non dis-

---

„ possono esser revocate se non che per mutuo consenso, o per „ le cause autorizzate dalla LEGGE — Esse devono esser eseguite „ di buona fede. „

sero „ *le convenzioni son leggi* „ acciò restasse sempre intatta la definizione sulla natura differente di queste da quelle, quantunque lor diasi nell' effetto di obbligare simiglianza e forza comune.

Ciò posto, è chiaro che debbe fissarsi questo teorema; che la legge » *Duorum, plurimve in idem placitum, et consensus* » oppure » *jus in singulas personas constitutum* » questa legge è subordinata all'altra legge » *comune praeceptum generaliter constitutum* » oppure » *omnium divinarum, et humanarum rerum regina*. „

Quella sentenza, concludo, che la quale distrugge la *legge subalterna*, non viola dunque la *legge regina*; perchè anzi da questa i giudici sono autorizzati a revocar quella. I giudici però son'anch'essi subordinati alla legge regina, e se invece di eseguirla la violano, allora la loro sentenza merita cassazione e la causa decisa merita nuovo esame.

Ho dimostrato nella parte prima che la Corte imperiale di Firenze, annullando l'atto autentico del dì 11. maggio 1812., revocando cioè le *convenzioni, che aveano forza di legge per coloro, che l'avean fatte*, non avea per questo violate le disposizioni degli articoli 1319, e 1320 i quali consacrano la pruova di queste convenzioni conseguata negli atti autentici, perchè provai che la Corte era autorizzata a revocar questa legge minore, colla forza della legge maggiore, cioè degl'articoli 1116 — 1353 — 1109 — 1131 — e 2053.

Si riproduce ora dagli avversari sott'altro aspetto la questione medesima, quando si lagnano che la Corte abbia dichiarate illusorie le cessioni, che di certe sue ragioni fece il Coen al Cambi, e delle quali dicono essi far fede l'atto del 27. Luglio 1809. e l'inventario del 28. novembre 1811. firmato dal Conte De Looz,

i quali documenti dal Coen prodotti, sono, dic' egli, in processo.

E sianvi pure, bench'io non ve li abbia veduti; ma che forse non è in processo anco l'istrumento delli 11. Maggio 1812? Eppure la Corte potè annullarlo. E ben lo poteva, e se non lo poteva, non potranno mai, e mai non poterono, le Corti, o le rote, o le consulte, o i consigli, o le camere, o i parlamenti, annullare i contratti cui apparve non avere il libero, e puro consenso partoriti, che sorsero in frà *L' IGNORANZA E L' ERRORE*, senza preesistenza di causa vera, e proporzionata; seppur non vogliasi chiamar tale, la cupidigia, l'astuzia, la seduzione, e l'inganno.

Or questi documenti, l'atto cioè del 27. luglio 1810, e l'inventario de 28. novembre 1811., son quelli dai quali la Corte disse non resultare altro se *non che cessioni illusorie di ragioni*, dopo avere ella conosciuto, che per una parte mancavane assolutamente il soggetto, e per l'altra mancava per lo meno ogni titolo onde ripetere il soggetto se vi fosse stato.

E la mancanza del soggetto delle ragioni cedute; E la mancanza della consegna del titolo onde ripeter le ragioni medesime; sono DUE FATTI, sui quali potè la Corte disporre, senza rischio di violare legge alcuna, perchè non v'è legge che costringa i magistrati a ritrovare il soggetto dell'obbligazione nella carta stessa, sulla superficie della quale leggono ch'è scritta; ne v'è legge che abiliti il cessionario ad esercitare le ragioni cedutegli, nella mancanza del titolo, dal quale appariscano le ragioni, e la cessione di esse.

Avanti la Corte, trattai delle renunzie in vista delle quali l'istrumento del dì 11. Maggio, di atto di liquidazione e recognizione di credito ch'egli era ne

suoi primi dieci articoli, diventò nell' ultimo articolo, *Transazione* (18).

Quanto sostenni scrivendo, lo ripetei parlando, e le narrative che precedono la decisione della Corte fanno fede che ella non si risolse senza previo esame, nè senza discussione in contradittorio delle parti.

A quello che io dissi, cioè » che l' istrumento » degli 11 Maggio conteneva la cessione a favore del » Cambi fatta dal Coen di ragioni tali che al cedente » non appartenevano; Che il cedente non avea con- » segnato al cessionario documento veruno, che l'abili- » tasse ad esercitare le azioni cedutegli. »

A questo ch' io dissi alla *barra* rispose alla *barra* il mio dotto collega avversario, » che i titoli, ed azio- » ni cedute dal Coen eran veri; che nessuna prova in » contrario aveva azzardata il Cambi, limitatosi ad » asserire, che queste azioni cedute non appartene- » vano al cedente » E nulla aggiunse sulla consegna dei documenti.

Ma perchè la Corte credette alle mie piuttosto che alle sue parole, ne vien' egli che la Corte violasse, come ora si declama ch'ella violò, le Leggi, sia perchè *negò un fatto esistente*, sia perchè *interpetrò il contratto in contradizione al contenuto in esso*? ed aggiungerò io, perchè valutò la mancanza della consegna dei documenti?

La Corte potè, senza negare l' esistenza del contratto (ed anzi dovette supporlo esistente) giudicare che le azioni cedute dal Coen, a lui non appartenevano; il qual giudizio dipendeva da un'interpetrazione di gius, e da un'applicazione del gius al fatto, che non è regolata da una legge precisa, perchè le leggi non

(18) Si vegga la mia già citata Consultazione de' 9 dicembre 1813. qui sopra.

determinano i casi particolari *Leg.* 8. *e* 9. *ff. De legibus*, e l'interpetrazione però è rimessa all'arbitrio di chi giudica.

Parimente la Corte potè senza violar legge alcuna giudicare, che il Coen non avea consegnato al Cambi documento veruno che l'abilitasse all'esercizio delle ragioni cedute; E quanto a ciò, neppure oggi ardiscono gli avversari asserire questa consegna: Essi bensì l'escludono quando asseriscono, anzi, che i documenti sono negli atti: prodotti, cioè, dopo l'introduzione della lite, dal Coen medesimo il quale non avrebbe potuto produrli, se li avesse consegnati al Cambi nell'atto di stipulare l'istrumento degli 11. maggio, sulla validità del quale nacque poi la lite; Nè di questa consegna l'istrumento depone, il quale, se la consegna fosse seguita, ne deporrebbe.

Ma tutto ciò finalmente a che monta? tutto ciò non fa altro che aprire la via alla questione, se vada soggetta a cassazione quella sentenza la quale abbia negato ai documenti quel valore che pretende che e' meritassero la parte succombente, e che può forse sembrare che e' meritassero anco ai giudici della cassazione.

Lo scioglimento di tal questione ce lo somministrerà il comune maestro sig. Merlin » Egli è certo (ei » dice) che le Corti d'appello per la valutazione dei » documenti che lor si presentano, non hanno da » consultare, e da adottare altra regola che la loro » propria coscienza; E che in questa materia al par che » in tutto ciò che riguarda il fatto le Corti hanno il » diritto d'errare impunemente. Se dunque la Corte » di Parigi avesse giudicato che i documenti prodotti » dal Sig. *Tort de la Sonde* non erano tanto pre» cisi e tante concordanti che bastasse . . . . . noi do» vremmo, a dire il vero, gemere del di lei errore, » ma il di lei errore sarebbe irreparabile » e *più bas-*

» *so pag.* 157. La Corte avesse pur mal giudicato, ella
» poteva giudicar male senza esporre la sua Sentenza
» a cassazione » *Repert. V. Societè Sect.* 3. §. 2.
pag. 151.

E' questo precisamente il caso nostro; perchè la nostra disputa cade sul valore che dette la Corte ai documenti i quali il Coen allegava, per fondarvi la correspettività della transazione celebrata col Cambi: Non le parvero questi documenti tali che costituissero titolo di utilità a favore del Cambi: E così ella decise.

Insorgono gli avversari consulenti dicendo, che anco la sentenza che interpetra un contratto può essere soggetta a cassazione; Non aggiungono però che la cassazione può solamente aver luogo quando si giustifichi, che l'interpretazione data dai Giudici è contraria alle leggi. Imperocchè egli è necessario sempre che consti della violazione della legge; ossia quella sotto la quale cade la definizione stessa del contratto, ossia l'altra, che regola l'interpretazione da darglisi per definirlo.

Non si tratta in questi casi di conoscere se la convenzione legalmente formata debba ottenere la sua esecuzione, *perchè stà in luogo di Legge fra le parti* come vuole *l' Art.* 1134. Ma si tratta di conoscere, se la convenzione legalmente formata deva essere interpretata in un senso piuttosto che in un'altro; Ed a tal questione non è applicabile l'*Art.* 1134.

L'interpretazione bensì data dalla sentenza (insegna *Pigeau*) può essere contraria alle regole d'interpetrazione fissate dal Codice, o siano le generali nella *Sezione Seconda DELL' INTERPRETAZIONE DELLE CONVENZIONI Cap.* 2. *tit.* 3. *lib.* 3. *dall' Art.* 1156. *all' Art.* 1164. o siano le particolari, come quelle nel *cap.* 2. *DEI BENI MOBILI tit.* 1. *lib.* 2. e in altri luoghi frequentemente del Codice. *La contravvenzione a queste regole dà luogo alla cassazione*; (dic' egli) perchè l'in-

terpretazione, che dette la sentenza al contratto fu contraria alle regole legislative d'interpretare; e non già perchè (aggiungo io) la sentenza negasse esecuzione *alle convenzioni legalmente formate, che stanno in luogo di legge. Pigeau Procedure Civile T. Prem. P. 4. T. 1. Chap. 1. pag.* 645.

Lo stesso con altre parole insegna il già lodato chiarissimo Merlin parlando di *Sostituzione*, dove dice così: » Vi sono dei casi, nei quali una questione di » questa natura (sulla volontà del testatore) cessa » di essere una questione di fatto, ed entra fra le » questioni di diritto; ciò accadde quando le leggi, » elleno stesse si sono prese cura di decidere, che nel » concorso di tali, e tali altre circostanze, vi è, o » non vi è *sostituzione*; e il concorso di queste cir- » costanze ha precisamente luogo. » (19)

Del resto poi una folla di decisioni della Corte hà consacrata la massima, *che la cassazione non può ferire una sentenza innappellabile, la quale non fà se non dichiarare inapplicabile all' affare, la legge invocata, lasciando però intatta la di lei disposizione*.

Di quì adunque la distinzione seguente. O la sentenza errando in gius ha formalmente violata la disposizione di qualche legge dichiarandola, o nò, inapplicabile al caso; ed allora essendovi contravvenzione espressa alla legge, la via della cassazione è aperta evidentemente *dall' artic.* 65. *della Costituzione* 22. *frimale anno VIII.* (13. *dicembre* 1799.)

Oppure la sentenza ha offeso dei principj, che quantunque generali, e generalmente accettati non

(19) *Merlin* nelle sue conclusioni del 5. Gennajo 1809. nella Causa Biourge. *Repert. V. Institution. Fidecom. sect. VIII. pag.* 340. *Col.* „ *a* „ *b* „

sono però muniti della sanzione del legislatore, ed allora » il n'ya, que *mal iugè* » et par consequence „ nulle possibilité de casser le jngément qui à errè „ sur les principes „ *Merlin ibidem pag.* 340.

Sulle conclusioni, nelle quali il sig. Merlin proferì queste parole, emanò *nei* 5. *gennajo* 1806. la sentenza della Corte di Cassazione, che disse così. » Attesochè esaminando il testamento di Gio. Battista » Biourge, e dichiarando, che non vi si conteneva » espressione alcuna caratteristica d'una sostituzione, » la Corte d'appello *si è limitata all' interpetrazione* » *dell' atto* e non ha violato legge alcuna; LA CORTE » RIGETTA ec: »

Questa sentenza è posteriore al 16. settembre 1807., giorno della legge relativa al secondo, e terzo ricorso in cassazione » Prima di tal legge era una massima consacrata da molte decisioni, che la viola- » zione manifesta d'un contratto, dasse apertura » di cassazione; e la massima avea per base l idea, » che non si può violare un contratto senza violar la » legge, la quale vuole che i contratti siano eseguiti „ tali quali le parti li hanno stipulati (20).

Nota questa differenza lo stesso sig. Merlin parlando di *Società* ed anco quì c' insegna che è necessaria una distinzione; eccola; e quantunque concepita con altre parole, è però la stessa di quella che abbiamo da lui ricevuta, quando ci parlò di *Sostituzione.*

» O vi è legge che determini l' essenza del con- » tratto violato nella sua essenza medesima: O questa „ legge non v' è. Nel primo caso non vi è dubbio, „ che la violazione del contratto non debba anco in

---

(20) *Merlin Repart V. Societé Sect.* §. 2. *Art.* 2. *pag.* 143. nelle conclusioni in Causa Moke e Vankaneghem.

„ oggi portare, come prima della legge del 1807. por-
„ tava, la cassazione d'una sentenza inappellabile.

» Così per esempio l' art. 1587. del Codice Na-
„ poleone definisce la vendita *una convenzione, per*
„ *cui l'uno si obbliga a consegnare una cosa, e*
„ *l'altro s'obbliga a pagarla*; Egli è evidente, che
„ se una sentenza in ultima istanza decidesse, che
„ non vi è contratto valido di vendita, dove concor-
„ rono consenso, cosa, e prezzo, questa sentenza do-
„ vrebb'essere annullata.

„ Così per esempio l'articolo 1584. del medesimo
„ Codice fissa, che *la vendita può esser fatta tanto*
„ *puramente e semplicemente, quanto sotto una*
„ *condizione o sospensiva, o resolutoria*: Egli è evi-
„ dente, che deve esser cassata ogni sentenza in ulti-
„ ma istanza, la quale decidesse non essere obbli-
„ gatorio un contratto di vendita stipulato sotto una
„ condizione sospensiva, anco quando la condizione
„ sia purificata. „

„ Or se non vi è legge, la quale determini l' es-
„ senza del contratto, cui aver denaturato si accusi
„ una sentenza d'ultima istanza, cosa seguirebbe (do-
„ manda il sig. Merlin ai Membri della Corte) se voi
„ trovando giusta l' accusa, cassaste questa sentenza?
„ senza dubbio il tribunale, al quale voi rimettereste
„ il merito, potrebbe proferire un giudizio conforme
„ a quello già da voi cassato; E se voi cassaste anco
„ questo nuovo giudizio, il tribunale chiamato per la
„ terza volta a decidere sul merito, avrebbe l'istessa
„ facoltà. „

La cosa in somma (secondo mostra l' argumentazione del sig. Merlin) anderebbe fino alla necessità d'una nuova legge, e una nova legge, soggiunge il medesimo giureconsulto, *non può motivare la cassazione d' una sentenza anteriore*.

Nel caso in cui concluse contro il ricorrente,

egli diceva, che la Corte d'appello di Douai *avea male*, *malissimo giudicato*, ma che la Corte disponendo sull'essenza del contratto di società ordinaria, e collettiva, e sulle differenze fra queste, e la società in accomandita, non avea potuto violare una legge che non esisteva (che infatti il Codice di Commercio non era in quel tempo promulgato ancora) e perciò non era possibile di cassar quella sentenza.

Adottò questo pensiero la Corte nel dì 2. febbrajo 1808. „ Considerando, che la Corte, la sentenza di „ cui è accusata, per decidere che la società con- „ tratta ne'24 Ottobre fra Moke, e Vankaneghem, fosse „ semplicemente in accomandita, si è determinata, » in forza dell'interpetrazione che ell'ha data alle » clausule del contratto sociale, e alle lettere scritte » in esecuzione di questo contratto — E che con » *questa interpetrazione la quale era nei suoi at-* » *tributi*, la detta Corte non ha violato legge alcuna „ LA CORTE RIGETTA ec.

Aggiungerò un'esempio domestico, e recente. A cassare la decisione de'7. giugno 1814. nella causa Muzzarelli, e Ferretti sulla donazione del Conte Organi Calvi di Prato, non credo che d'altronde si movesse la R. Consulta, se non da quanto esponevale il difensore dei ricorrenti (21); Egli allegava violazioni di leggi speciali, e di leggi generali, così scrivendo. » Finchè tutte queste leggi del Gius romano, » secondo il quale la Corte deve decidere la causa, » non si cancellano, rimarrà sempre fermo; che nella » decisione, prescindendo anco dalla violazione della

(21) Il dottissimo Sig. Avvocato Vincenzio Bartolucci, che per causa d'onore io nomino nella sua „ *Replica alla Memoria intitolata* „ *disapplicazione delle osservazioni* „ *pag.* 27. nella causa Muzzarelli, e Ferretti „ *Firenze* 1815. *nella Stamperia Bonduccina*.

» *legge*: *stipulatioista*, v'è violazione di tante altre
» leggi, che la obbligavano ad interpretare nel
» senso di vera e propria disposizione condizionale,
» quella disposizione, che ha interpretata nel senso
» opposto di disposizione pura. Nè solo vi è viola-
» zione di queste leggi, che nei termini precisi pre-
» scrivono l' interpretazione opposta a quella abbrac-
» ciata dalla decisione, ma v'è violazione ancora della
» legge generale regolatrice degli atti tra i vivi, e
» delle stipulazioni, secondo la quale ec. »

Nella stessa Consultazione il prelodato difensore aggiungeva, che » a senso del ministero pubblico, e
» della Corte di Cassazione, la giurisprudenza di que-
» sto Tribunale, dopo la legge del 1807. non è can-
» giata, ma ha ricevuto una dichiarazione, ed una
» *limitazione* nell'unico tassativo caso della inesistenza
» di ogni legge relativa alla sostanza ed alla validità
» del contratto male interpetrato » (pag. 30.); Non esistendo cioè questa legge relativa alla sostanza e alla validità del contratto, non è possibile la cassazione; è dunque per la cassazione necessario che una tal legge esista, e ch'ella sia violata dall'interpetrazione.

Or qual v'è legge che disponga che le ragioni cedute dal Coen al Cambi eran vere ed utili, e non illusorie? Questa legge non può esservi: e tacendo ogni legge cosa diceva il fatto?

Elle erano quelle ragioni litigiose contro il Principe Corsini col quale il Prior Cambi avea lite. Il Coen diceva averne comprata una quota sborsando mille scudi; questo atto di compra, o non venne mai in atti, o se venne in atti fu manifesto che non era stato consegnato al cessionario in parte di prezzo della transazione: Quanto ai mille scudi il Coen diceva averli sborsati, ma non lo giustificava; Il Cònte de Looz però procuratore generale del Cambi sosteneva

di non aver mai ricevuta questa somma per questo titolo; e in subalterna ipotesi, diceva di aver restituita anco la somma di scudi mille saldando altri debiti, e mostrava lunga serie di pagamenti non contradetti per somma al di sopra di Lire 45-mila.

In tal caso le ragioni del G. Prior Cambi contro il Principe Corsini non erano mai partite dal Cambi medesimo, che ricomprandole colla transazione pagava il prezzo di ciò che era suo, e non avea mai cessato di esser suo.

E qual v'è legge, passando a un'altro punto, la quale disponga, che una società in partecipazione assicuri un lucro al partecipante? Questa legge non può esservi: E tacendo ogni legge, cosa diceva il fatto? Eccolo.

La società progettata col Conte Looz non aveva mai avuto effetto, perchè il Coen non aveva posti i capitali, nè pagata mai la sua metà del prezzo dei quadri; Il Conte Looz mostrava d'averlo pagato per intero, producendo le ricevute dei venditori per ciascun quadro.

Non voglio oggi giustificar nulla di tutto ciò, perchè tutto allora giustificai quando erane il tempo; e a chiedere tali giustificazioni, ed a prenderne cognizione, ciocchè vorrebbe dire esaminare i nudi fatti sul voluminoso processo, non sono competenti i giudici della Cassazione, e non è questa fatica da loro.

Evvi bensì una legge da me invocata, e referita, che obbliga il creditore di restituire al debitore nell'atto del pagamento i titoli onde appariva il Credito (22).

---

(22) *L. 5. ff. ad exhib.* „ ivi „ Si ex quocumque contractu apud praesidem provinciae iure debitum, cui oportuerat, te reddidisse probaveris; chyrographa tua ex quibus iam nihil

E siccome i crediti del Coen, che avea somministrato al Cambi il denaro necessario a sostenere le sue *grandiose ed importanti sue liti tanto in Firenze, quanto in Parigi*, si dimostravano pagati dal procuratore del Cambi Sig. Conte Looz, il quale aveva firmate a favor del Coen altrettante cambiali, e le aveva ritirate estinguendole; così era necessario che nell' atto della transazione il Coen restituisse al Cambi i documenti degli altri suoi crediti indipendenti da quelli, quando questi altri crediti si trasportavano nella transazione, e ne prometteva il Cambi il pagamento *al Coen o suo Ordine S. P. in somma di franchi* 59 *mila*.

Che poi il credito dedotto in transanzione, *dipendesse da più e diverse somme, che il Coen avea somministrate al Cambi per sostenere le sue grandiose, ed importanti liti per il corso di anni quattro*, è una verità che apparisce dalle parole stesse della transazione, e scritte dal Notaro nell' istrumento degli 11. maggio 1812.

Che parimente gl' imprestiti, e le sovvenzioni per *alimentare le cause del Cambi, per sovvenire ai suoi bisogni e per supplire al viaggio che dovè fare il Sig. Looz a Parigi*; (imprestiti, e crediti cominciati *nell' anno* 1807.) *fossero tutti fatti al Sig. Looz quando egli cominciò ad essere Procuratore generale del Cambi*, è parimente una verità, che apparisce

---

peti potest, et istrumenta ad eum contractum pertinentia; tibi naturaliter liberationem consecuto, exhiberi ac reddi iubebit „ *et L.* 2. *Cod. de cond. ex lege*. „ Dissolutae quantitatis retentum instrumentum, inefficax penes creditorem remanere, et ideo per conditionem reddi oportere, non est ambigui iuris „

dalle parole del Coen medesimo nelle sue risposte agl' interrogatori giudiciali. (23)

O i crediti dedotti in Transazione sono dunque gl'istessi di quelli pagati dal Conte Looz, o se altri ne aveva il Coen, doveva restituirne al Cambi i documenti originarj, o doveva quelli referire nel nuovo titolo che si procurava di credito esigibile da lui stesso, o da qualunque suo delegato nella Transazione (24).

Invece di far così il buon Coen volle all'Articolo

---

(23) Il tenore dell'atto autentico 11. Maggio 1812 è referito per intero nella consultazione a cui rispondo *pag. 7. e seg.* Gl'interrogatori e le risposte sono in Sommario n. 1. che si da annesso.

(24) *Autheut siquis. Cod. De Edendo* ,, Siquis In aliquo do- ,, cumento mentionem faciat alterius documenti , nulla ex hac ,, memoria fiat exactio: nisi aliud documentum cujus memoria ,, in secondo facta est, proferatur, aut alia secundum leges quan- ,, titatis debitae probatio exhibeatur : quia et quantitas, cuius me- ,, moria facta est, pro veritate debeatur; Hoc enim et in ve- ,, teribus legibus invenitur ,, La Causa incominciò coll' intimazione al Coen a giustificare le pendenze fra lui, e il Cambi e i crediti che erano stati fondamento della Transazione; come appare dalla citazione de'9. Agosto 1812; E la pretenzione del Cambi si fondava sull' Art. 1337. del Codice che così dispone ,,

,, Gli atti di ricognizione non dispensano dall' esibire il ,, documento primordiale qualora il tenore di esso non vi si ,, trovi specificamente riportato . ,, Tutto ciò che contenessero ,, di più del documento primordiale o che vi si trovasse di di- ,, verso, non ha alcun effetto ,

,, Ciò non ostante, se vi fossero più atti conformi di rico- ,, gnizione corroborati dal possesso, e uno dei quali fosse da- ,, tato da anni trenta, il Creditore potrà essere dispensato dal- ,, l'esibire il documento primordiale.

8. della Transazione, che non s'intendesse fatta novazione ai diritti che contro il sig. Conte Looz competevano a se stesso, indipendentemente dalla quadreria renunziata.

E neppur qui voglio giustificare oggi nulla, perchè tutto giustificai quando erane il tempo; E la Corte conobbe, e decise in fatto, che questo riservo *era capace di far rivivere l'istessi titoli, di cui non fu fatta menzione, non che consegna, o lacerazione*.

E vi sono leggi, e regole generali che vogliono, che il cessionario esibisca il titolo cedutogli dal creditore contro il debitor delegato: Invece di far così il buon Coen, ritenne tuttora in mano i documenti, e poi ci viene a dire, che il Cambi può ricavare un'utilità correspettiva alla Transazione, esercitando le azioni, che da quei medesimi documenti derivano.

E la Corte valutò anco questo con tutti gli altri fatti, e colle altre circostanze dalle quali appariva l'errore, e l'ignoranza del Cambi e nell'interpretazione di esse trovò *quel complesso di presunzioni violente, precise, e concordanti, dalle quali viene a resultare apertamente, che la Transazione fu l'effetto del dolo praticato dall' Ebreo Coen a pregiudizio del Cambi*.

Questa disposizione è preceduta, nol nego, *dall' unico* CONSIDERANDO *in cui con laconismo studiato*, la Corte ristrinse il resultamento di tutte le sue meditazioni. Si lagnano di tanta brevità i difensori di Elia Coen (25);

---

(25) V. la contraria consultazione pag. 30. „ ivi „ Ecco co- „ me la Corte col seguente *unico considerando* le domande del „ Cambi con sorpresa universale in tutto e per tutto favorì „ Et „ pag. 31 „ ivi „ Ogni volta che nella maggior calma del no-

Ed ancor io (quantunque non creda che si debbano valutare le decisioni dal numero maggiore, o minore, pari, o caffo dei CONSIDERANDI,) confesso, che l'avrei desiderata più prolissa: Il contrario però (se il ciel l'aiuti) Elia Coen; Il quale se *nella maggior calma del suo spirito, e nella tranquillità la più grande dell'animo suo si farà a rileggere* la decisione del dì 27. dicembre 1813. *non potrà non risentire una sensazione gradita, osservando*, che il laconismo studiato di quell' *unico considerando* gli ha risparmiato, non che l'argumento offensivo, persino la riminiscenza del doloroso avvenimento doloroso, su cui disponendo la Corte stessa coll'asiatica e troppo per lui più prolissa decisione de' 25. Maggio dell'anno medesimo (Som. nostro n. IX.), aveva eloquentemente dichiarato, che mancavano *della vera firma del Dott. Pietro Ducci, e perciò eran falsi tanto il recapito degli 8. luglio* 1803 *presentato da Landi, che l'altro dei* 19 *Gennajo* 1804 *presentato da Elia Coen, come cessionario del Pesaro; e perciò assolse detti Fratelli Ducci dalle cose contro di essi indebitamente pretese, e domandate da detti Landi, e e Coen; e condannò detti Landi, e Coen nelle spese di tutti i Giudizj.*

Laonde ec.

Dallo Studio 20 gennaio 1816.

AVV. LORENZO COLLINI

„ stro spirito, e nella tranquillità la più grande dell'animo no-
„ stro abbiamo riletta questa decisione, non abbiamo potuto
„ non risentire una sensazione dolorosa osservando il laconismo
„ studiato di questo unico considerando, che con un sol colpo ha
„ troncate tante questioni etc.

Dopo lunga discussione che si omette, Elia Coen ottenne il seguente rescritto.

» ATTESA LA VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 1116., E
» 1353. DEL CODICE CIVILE FRANCESE CONCEDESI LA DO-
» MANDATA CASSAZIONE, ED IL SUPREMO CONSIGLIO
» DI GIUSTIZIA FACCIA QUELLE DICHIARAZIONI CHE CRE-
» DERA' DI RAGIONE ».

» Li 23. febbrajo milleottocento sedici.

C. V. RAFFAELLI
C. L. PELLI FABBRONI

Avanti il Supremo Consiglio fu riprodotta la stessa Consultazione del dì 12. Maggio 1812 che è quì sopra pag. 169: Dopo la discussione della causa all'udienza pubblica, e in risposta della memoria avversaria fu presentata la seguente.

MEMORIA

PER LA DECISIONE DELLA CAUSA

CAMBI, E COEN

AVANTI IL SUPR. CONS. DI GIUSTIZIA

Signori Presidente e Consiglieri

Ristringeremo il più che sia possibile il nostro ragionamento, riprendendo l'esame finale di questa Causa, nei seguenti Articoli disposti nell'ordine che ci sembra il più naturale.

ARTICOLO I.

Sulla cosa giudicata

Che questa causa debba esaminarsi secondo la legislazione francese, *perchè si tratta di contratto stipulato sotto l'impero di essa*, come sostengono gli egregi avversari, anco nell'ultima Memoria, che comincia, — *Una delle più auguste* §. 94. — non siamo per porlo in dubbio.

Negheremo bensì, che *l'Articolo dell'influenza delle sentenze criminali nel giudizio civile*, esaminato al reflesso della legislazione francese, debba subire decisione tutt'affatto diversa da quella, che subì sotto l'antica giurisprudenza Toscana, i principj della quale *perciò debbono abbandonare, e porre intorno di se in silenzio i giudici ornatissimi* di questo Supremo Consiglio — (*detta Memoria* §. 93.) —

Imperciocchè e legislazione Toscana, e legislazione Francese, giurisprudenza di questa, e di quella nazione, come di quasi tutte le nazioni civili, e massime, e discipline, tutto insomma è derivato come in altretanti rivi purificatisi a misura del loro corso per terre quali più quali meno feconde, dal fonte comune dall'antica sorgente ricchissima, il gius romano; cui i francesi bene dettero nome di *ragione scritta*.

Si mossero certamente dalle disposizioni del Gius Romano gli antichi nostri Tribunali, e dalla *L. unica Cod. quando civil. act. crim. praejud.*, e dalla *L. Quoniam Cod. de ord. judic.*, e dalla *L. item apud Labeonem §. Si quis vero ff. de injur.*, e dalla *L. 2. Cod. ad Leg. Corneliam* altre volte da me citate, i Tribunali Toscani, dissi, che ammessero in giudizio civile l'esame dello stesso articolo deciso dalle sentenze criminali; Il che mi lusingo avere bastantemente provato nella mia DIFESA *della decisione del dì 27. Dicembre* 1813. *parte 2. pag. 26. e più seqq.* comunicata ai Giudici attuali, i quali prego di riprenderla, piuttostochè caricare questa *Memoria* d'indiscrete repetizioni.

Or da quali altri principj si mossero, domando coraggiosamente, i legislatori francesi, e sempre, e quando nel Codice Napoleone all'art. 351. tradussero le parole delle *Leggi* 12 13. *e* 14. *ff. de except. rei judic.* (detta DIFESA A 38.). Ed a quale altro fonte bevve il *dottissimo Merlin*, quando nella causa più

celebre di questo secolo, chiese che fosse rigettata la cassazione, che domandava la vedova Duhault nelle conclusioni che ci sono state sempre obiettate? Certo che egli si prevalse del Gius Romano, e citò la *Leg.* 5. *e* 7. *ff. de except. rei judic.* e citandole parve a me (che lo scrissi forse troppo arditamente nella DIFESA *pag.* 40., e che non pentito torno a scriverlo ora) che egli errasse interpretando le parole della *Leg.* 7. VEL ALIO GENERE IUDICII per ISTANZA D'UN ALTRO GENERE; perlochè giudicò, che quel *Testo*, il quale ammette il pregiudizio della cosa giudicata, quando la medesima questione fra le medesime persone si promove deducendo la stessa azione, ammettesse il pregiudizio anco quando si promuove azione diversa.

E diversa certamente da quella che dà vita al giudizio criminale, è l'azione che dà vita al giudizio civile.

D'altri fondamenti dedotti dal Gius Romano non starò quì a parlare, i quali possono rilevarsi leggendo le conclusioni nella medesima causa, o nel Repertorio *Chose jugée* §. *XV.*, *o appresso il Sirey tom.* 7. *pag.* 406, *e più seqq.*, *o nella Jurisprudence du Code Napol. t.* 9. *pag.* 170. *e seqq.*, *o presso Mejan. causes celebres t.* 3. *edit.* 2, e altrove.

Due osservazioni bensì mi somministra l'autore medesimo; *La prima* dedotta dalla formula della sentenza criminale; *L'altra consecutiva*, dalla sconnessione di due proposizioni, delle quali ciascuna si esamina in diverso giudizio.

Quanto alla prima, bisogna distinguere se la sentenza Criminale è positiva, e declarativa definitivamente dell'innocenza per esclusione di delitto, o se ell'è interlocutoria, e negativa per mancanza di prove che includano il delitto, ma che lascino peraltro dubbiosa l'innocenza.

Nel primo caso, che era quello esaminato da

Merlin nella causa Duhault: Egli diceva, che la verità del documento su cui disputavasi, (cioè la fede di morte della vedova Duhault) era stabilita *positivamente* dalla Corte criminale di Cher, che avea dichiarato, che quella fede NON AVEA ALCUN VIZIO DI FALSITA' » E certamente (disse Merlin) finchè questa de- » cisione snssisterà, l'Attrice non sarà ammissibile a » provare, che la fede di morte non è vera » (*pag.* 412.)

Per esempio del secondo caso, riportava *Merlin* la decisione dalla Corte d'appello di Parigi proferita sotto di 21. Messidoro Anno IX., (quella da me riportata nella DIFESA *pag.* 46.) e diceva, che il Giurì non aveva già dichiarato, che il documento prodotto da Godier NON AVESSE ALCUN VIZIO DI FALSITA', ma avea dichiarato solamente, che la falsità di cui era accusato il documento, NON ERA PROVATA » Tal dichiarazione (egli soggiunse) non offriva dunque nulla *di positivo*: » Imperocchè giudicare, che non è provato esser fal- » so il documento, non è giudicare che il documento » sia vero, ma solamente, che non è conclusa la pro- » va della falsità dedotta nell'accusa: è dichiarar » semplicemente *un fatto negativo* » (*pag.* 414.)

In questa medesima causa avea infatti lo stesso Merlin detto avanti la Corte, che se Luigi Godier non potea condannarsi per delitto di falsità, non era per questo che gli si dovesse pagare l'importare dell'obbligazione: Che nel primo caso, la società era attrice, e domandava la pena, e mancando ella di prova, dovea assolversi il reo » *actore non probante, reus absolvi debet* »: Che nel secondo caso era appunto il rovescio, perchè Luigi Godier non più reo, ma attore, dovea provare la verità del biglietto, et a lui ostava in giudizio civile la massima stessa, che gli avea giovato nel criminale.

Nè di questa regola contento, desunta dal Gius romano, altra gemella ne invocava il dotto giurecon-

sulto, dicendo — Concluder poi da questo, che sotto
» il rapporto dell'interesse pecuniario, il biglietto de-
» v'esser reputato vero, sarebbe rovesciare tutte l'idee
» ricevute, sarebbe un voler contro un particolare
» fare un eccezione di cosa giudicata, la quale per se
» stessa non milita altro che contro la società; sarebbe
» un calpestare la massima — res inter alios acta aliis
» nocere non potest — *Merlin questions. de droit.*
» *art. faux*. —

E per distinguere quest'esempio della Causa Godièr, da quello della Causa Duhault; in cui parlava, soggiunse tosto dopo riportato l'esempio, così — Nella
» nostra fattispecie al contrario, la Corte speciale
» di Cher ha giudicato positivamente, che la fede di
» morte non ha alcun vizio di falsità; Ell'ha in con-
» seguenza giudicato che quest'atto è vero, Ella non
» ha in conseguenza lasciato a giudicar nulla sulla
» questione, se l'atto sia vero, o falso. —

Ed eccomi alla seconda *osservazione consecutiva* della prima, cioè che fra due proposizioni sconnesse non può esistere un pregiudizio, perchè una ne sia già stata decisa; pregiudizio, che esiste quando le proposizioni son connesse, e contrarie privative, e si reciprocano per modo, che la prova dell'una escluda la prova dell'altra, senza ammettere termine intermedio suscettibile di pronuncia diversa. — Contraria se in-
» vicem oppugnant: Diversa distinctam rationem
» habent — *Cuyac. ad leg. pr. Cod. de furtis. observat. lib.* 18. *cap.* 25. *in fin.* —

E se *Merlin* omesse qui di riferire il gius romano, da cui si parte appunto in materia di cosa giudicata questa divisione delle proposizioni negative, dalle contrarie, o diverse, sia permesso di riferirlo a me, allegando il testo nella *l. inter me et te ff. de except rei judic* — ivi — Si meam esse haereditatem
» pronunciatum est, nocebit tibi rei judicatae exce-

» ptio: Quia eo ipso quod meam esse pronunciatum » sit, ex diverso pronunciatum videtur tuam non esse. » Si vero meam non esse, nihil de jure tuo judica- » tum intelligitur; quia potest nec meà haereditas „ esse, nec tua „ dove la *somma* con bella precisione così „ Ad positionem unius contrariorum sequitur „ destrutio alterius. Sed ad destructionem unius, „ non sequitur alterius costructio. „

Quindi comunemente i DD. c' insegnano che si può bensì dedurre una negativa da un affermativa, il contrario non mai; *Everardus topic. legal. loc.* 4 *vers. — secundo istud. limitatur. Barbos, argum. jur. arg.* 27. *a contrario sensu n.* 25 *Chacheran dec. pedem.* 178. *n.* 6. *vers.* Cum regulare sit ex dispositione „ negativa nihil sequi, nullamque induci adfirmativam „ *leg. ex facto ec.* Ex quo textu *Bald. ec. — Borgnin Cavalcan dec.* 15. *n.* 21 *Magon. dec.* 396. *n.* 19, *et in recent dec.* 312. *n.* 1. *part.* 14. —

Ritornando ora alla causa Duhault: — Tra que- » ste due proposizioni (diceva Merlin) — *La fede* » *di morte non è falsa — E la vedova Duhault* » *non vive più* — Non è possibile indicare strada » di mezzo. Se la fede non è falsa ell'è necessaria- » mente vera; E se ell'è vera, la morte della » vedova è provata invincibilmente; perchè se la » vedova non fosse morta, e vivesse ancora nella per- » sona dell'attrice, la fede di morte non potrebbe » esser vera; anzi non potrebbe essere altro che falsa » — *Sirey loc. cit. pag.* 424. —

Venghiamo ora al nostro caso.

La sentenza criminale su cui tanto si fondano gli avversarj, e che chiamano la dimostrazione dell'innocenza del Coen, non è poi veramente una sentenza *definitiva*, non è una pronuncia positiva dell'innocenza, ed esclusiva conseguentemente della reità.

L'Ordinanza degli 11. marzo 1813 proferita nella

Camera di consiglio del Tribunale di prima istanza *considerando, che la procedura non somministra la benchè minima traccia della falsità supposta commessa nel contratto di cui si tratta . . . . dichiara, che non vi è luogo a procedere contro i soprannominati, non solo per il capo della supposta falsità, quanto per i pretesi delitti di abuso di fiducia, e di scroccheria.*

Non fu questa causa sola quella in cui la Camera di consiglio del medesimo Tribunale nel medesimo anno si valesse di questa formula interlocutoria, e negativa.

Nel dì 29. gennajo 1813. la Camera avea pronunciato quant'appresso — visti gli atti del processo,
» e sentito il sig. Sost. Proc. imp. nelle sue conclusio-
» ni. Considèrando, che dalla procedura non emerge
» prova da stabilire la falsità, e l'abuso di fiducia di
» cui è addebitato Francesco B. . . . perciò la Camera
» di consiglio dichiara, che non vi è luogo a procedere
» contro il medesimo nè per il misfatto, nè per il
» delitto in questione.

Sostengo, che tanto Elia Coen, quanto Francesco B . . . . . . hanno riportata dalla stessa Camera di consiglio, nello stesso anno sulla *stessa accusa di falsità, et abuso di fiducia* la stessa dichiarazione.

Una dichiarazione, cioè, che non include quell'assoluzione definitiva, e positiva per mancanza di delitto che sarebbe dichiarazione d'innocenza; Ma una dichiarazione interlocutoria, e negativa per mancanza di prove di quel delitto, che può esistere anco senza che ne apparisca la prova, e di cui può anco essere colpevole l'accusato, che non è pronunciato nè reo, nè innocente.

E questa è quella via di mezzo che *Merlin* disse che non potevasi indicare nella causa della Vedova

Duhault, in cui era stato pronunziato *esser vera la* fede *di morte*, e quindi impossibile che vivesse nella persona dell'attrice comparsa avanti la Corte, la stessa persona morta vent'anni prima.

Ma che più mi trattengo? La causa del Coen è già decisa anco in questa parte, e sul pregiudizio della cosa giudicata dalla Corte di Firenze nella causa di Francesco B . . . .

La Corte ne' 24 agosto 1813. si propose a determinare in diritto « ivi » Se la sentenza correzionale » sia pienamente assolutoria dello stesso B . . . . Se » non essendo tale, sia permesso valersi agli effetti » civili della resultanza del processo Correzionale, e » dei documenti serviti per la di lui compilazione, » all'oggetto di provare, che questi documenti, e que- » ste resultanze presentano un veemente sospetto so- „ pra le cambiali in disputa.

E su tal questione, et all'effetto preciso di valersi nel giudizio civile *degli atti d'istruzione correzionale per indurre fondato sospetto contro la lealtà* dell'obbligazione, la Corte rigettò le conclusioni del B . . : e revocata la precedente sentenza civile a lui favorevole, assolse la rea convenuta appellante, da cui egli domandava il pagamento del credito impugnato da lei; E così rispose la Corte dopo il seguente

„ Considerando, che anche meno potrebbe il „ B . . . . attenendosi al secondo sistema di Causa, „ rimovere l'eccezione dell'appellante colla *scorta delle* „ *conclusioni incidentali da lui prese*, e tendenti a „ far dichiarare non esser luogo a parlare in questa „ causa degli atti d'instruzione correzionale, e perciò „ doversi sopprimere *il prospetto di fatto ec.* perchè „ non regge alcuno dei due fondamenti sui quali „ egli fonda tali sue conclusioni. Non regge quello „ della pretesa inammissibilità della prova testimo- „ niale, mentre ec. „

„ Non regge ne anco il secondo fondamento, col
„ quale tenta il B . . . . di eliminare le dette presun-
„ zioni appoggiandosi all'Ordinanza della camera di
„ consiglio del tribunale di prima istanza che ha di-
„ chiarato *non essersi posta in essere alcuna prova*
„ *del delitto* , *o misfatto* di cui egli veniva imputato
„ — *Primo*, perchè da un fatto negativo, quale è
„ il difetto di prova delle di lui reità, non può argo-
„ mentarsi al fatto positivo della sussistenza del cre-
„ dito da esso preteso, che nella sua qualità di attore,
„ è sempre a di lui carico il provare, e che può com-
» battersi dalla supposta debitrice con tutti i mezzi
» di ragione: *Secondo* perchè niuno di questi mezzi
» di ragione rimane interdetto alla sig. De Ceva dalla
» citata Ordinanza di consiglio, la quale in sostanza
» altro non è che un'atto d'istruzione, da cui non si
» esclude punto il caso, che debba la medesima ri-
» pigliarsi, e che fa bensì presumere l'innocenza del
» prevenuto, ma non l'ha irrevocabilmente dichia-
» rata; di manierachè non è applicabile al caso la nota
» regola del non *bis in idem*, stabilita dall'art. 360.
« del Codice d'istruzione criminale, nel tema di vere
» sentenze definitive, con cui si termina, e tronca
» affatto l'azione pubblica, e che milita bensì a favore
» di accusati assoluti, ma non certamente a favore di
» persone non mai state accusate, nè messe in giudi-
» zio, come è appunto il B . . . . appellato in questa
» Causa ».

Noi però domandiamo anco meno. imperocchè lasciamo intatte le resultanze del processo criminale; E intatte per modo che non vi si metta la mano neppure per prenderne qualche indizio più, o meno remoto onde giustificare la sorpresa sofferta dal Gran Prior Cambi, mentre contro il B . . : . . valsero i medesimi documenti anco in giudizio civile. A noi basta che la sentenza correzionale sia fondata sul fatto ne-

gativo, cioè il difetto di prova: È ci basta che la sentenza altro non sia che un'atto d'istruzione valevole solo a far presumere l'innocenza, ma non a dichiararla, e non a promuovere l'applicazione della regola » *non bis in idem* ».

Potrei perseguitare la parità fra questa, che aggiungo alle già citate sentenze emanate sotto le leggi Francesi, e quelle emanate dai precedonti Tribunali Toscani, delle quali dimostrerei meglio anco di quel che non mi sortì nella *Difesa pag.* 32. *e più seqq.* la medesima sorgente.

Ma son tanto più duri i termini delle cause toscane da me referite, che questo solo mi par bastante notarsi, cioè, che perlopiù abbiamo in quelle cause decisioni definitive: fra lequali è notabile l'assoluzione del prete Schiano, in cui i giudici avean detto, che la baratteria imputatagli, *era un romanzo* inventato dagli assicuratori, per non pagare i tocchi; e sostenuto poi coi loro danari male impiegati nella compra dei testimoni.

E in quella causa principalmente fu fatta disputa sull'importanza della clausola assolutoria del Prete Schiano, concepita colla formula ,, *non essere stato, nè essere luogo a procedere* ,, che contro gli sforzi degli assicuratori ostinata a chiamarla » *clausula interlocutoria per mancanza di prove* ,, tutte le sentenze definirono ,, *clausula definitiva per dimostrazione d'innocenza* ,,

E di questa, e dell'altre cause da me stesso difese e citate nella DIFESA, parlo ai contemporanei, parlo ai forensi, parlo ai Giudici, che hanno seduto sui medesimi scanni, e perciò non mi trattengo inutilmente.

Utile mi sembra bensì di osservare, che se queste decisioni ne'giudizj criminali sono per loro natura ristrette dentro i limiti de' giudizj medesimi, non posso-

no mutare natura per questo perchè siano intervenute nel giudizio criminale le parti medesime, che tornan poi a disputar nel civile.

La ragione per cui l'Ordinanza a favor del Coen, come quella a favore del B. . . . non partoriscono l'eccezione della cosa giudicata, non stà nell'assenza di una delle parti, la quale possa repudiarne le conseguenze dicendo — res inter alios acta — ma la ragione stà, che quella Sentenza non è definitiva, *finem controversiae non imponit*, e non stabilisce, rigorosamente parlando, la cosa giudicata neppure nel giudizio criminale, non che possa costituirla nel successivo giudizio civile.

Benchè anco in termini di sentenza definitiva, le decisioni Toscane negarono l'eccezione della cosa giudicata nelle cause da me referite nella DIFESA *pag.* 31, ed anco nella causa Schiano, in cui i Consoli di mare avean detto, e a malgrado che avessero detto così » Tostochè il giudice criminale con sua definitiva sen- » tenza assolveva il reo, non perchè non fosse provato » il delitto ma perchè non era stato commesso, nè il » fatto mai esistito, questa sentenza produceva l'effet- » to dell'eccezione della cosa giudicata.

E per tacere, che in tutte quelle cause, sempre la parte lesa era intervenuta nel giudizio criminale, e per tacere che la disputa in quei casi si faceva allegando non il principio *res inter alios acta* ma il principio *alia est* a mente della *Legge Cum quaeritur ff. de Except. rei judic* (*Detta DIFESA pag.* 36. §. *A più ESATTAMENTE parlare, e più seqq.*) Dirò piuttosto che il sig. Merlin concorda in questi principj; perchè se egli negò alla vedova Duhault ricorso dalla sentenza criminale, lo fece perchè quella sentenza era definitiva, e provava inevitabilmente la morte; mentre all'incontro negò a Godier di poter domandare

il pagamento in forza del biglietto perchè della sua falsità fu detto dà giurati che non costasse (1)

E nell'uno, e nell'altro caso la conseguenza emana dalla natura del giudicato, non emana già dell'intervento nell'istanza criminale della parte lesa.

Con questo di più finalmente, che anco la corte imperiale di Firenze si conformò ai principj della rota fiorentina nelle cause da me allagate nella *DIFESA pag.* 35.

In questa causa poi che ora trattiamo; la brevità, dignitosa del primo Presidente, di tanto onorato nome, questa brevità, che sentii per unico vizio rimproverare alla cassata decisione favorevole al Cambi, ed *il laconisimo studiato dall' unico considerando*, di cui tanto si dolsero i difensori del Coen non furono il motivo, per cui la corte non dettò la reiezione del pregiudizio dedotto dall' ordinanza criminale nella decisione dei 27. dicembre 1813. come avevala dettata nella decisione pe' 24. Agosto precedente contraria al B. . . . . Il motivo fu piuttosto questo che il B. . . . . . prese conclusioni su questo punto, e su questo punto non le prese mai il Coen, nè in prima, nè in seconda istanza.

La sentenza a lui favorevole del 25. giugno 1813 non tratta come articolo pregiudiciale la cosa giudicata costituita dalla pronuncia della camera, e l'avrebbe come tale trattato se fosse stata l'ordinanza dedotta come *fine di non ricevere*.

Non ne parlò dunque la Sentenza di prima istan-

---

(1) Anco nella causa d'Ennemond Graudjart procede lo stesso: Egli non fu ammesso a rinnovar le sue istanze in Giudizio civile perchè gli ostava la sentenza criminale che come dice *Merlin* rigettò la sua querela „ comme portante sur de faits prou- „ vés faux, et calomnieux „ *Vedi la contraria memoria pag.* 58.

za ? Ella ne parlò, ma come d'un mezzo di difesa: E sotto questo aspetto non furono fortunati i difensori del Coen. I Giudici di prima istanza dissero (2)» Che è
» un'errore il pretendere, che non si possa più que-
» stionare di dolo nella causa presente, attesa l'ordi-
» nanza della camera del consiglio di questo Tribunale,
» la decisione sovrana della camera dell'accuse della
» Corte imperiale: giacchè il dolo in materia civile,
» e del quale le leggi autorizzano la prova anche con
» le presunzioni, è ben diverso ne' suoi elementi dal-
» la scroccheria contemplata dalle leggi criminali, e
» dalle medesime punita come portante un' offesa alla
» società. »

Da questa sentenza il Cambi interpose appello principale, ma non interpose già in questa parte il Coen appello incidente. La conseguenza è chiara.

Del resto poi egli è vero che questa eccezione della cosa giudicata, *eccezione perentoria*, ossia *fine di non ricevere*, doveva essere opposta nel primordio del giudizio, e non fu più ammissibile dopo le conclusioni pure, e semplici prese anco in appello: E così rimase sanata ogni nullità, ed ogni incompetenza; Tanto insegnano *Pigeau proced. civ. tom.* 1. *livr.* 2. *tit.* 1. *capit.* 1. *num.* 4 *Syrei tom.* 10. *ann.* 1810 *pag.* 122. da me riportate nella *DIFESA pag.* 50. *not.* 14.

La conseguenza di tuttociò è dunque questa, che il titolo su cui si appoggia il Coen deve essere eseguito, seppure il cambi non provi » Che il suo consenso non
» fu valido, perchè dato per errore, o surretto con

---

(2) Questo periodo manca nella copia della Sentenza trascritta come per intero nella Memoria avversaria „ *Una delle* „ *più auguste pag.* 29. „ onde si supplisca come in Processo a 109. tergo.

» dolo » *Cod. Napol. art.* 1109. seppure non provi »
» Che la sua obbligazione è senza causa, o fondata so-
» pra causa falsa *art.* 1131. seppure non provi » Che
» la transazione è infetta di errore sull'oggetto della
» controversia, e dee rescindersi e per questo, e per-
» chè l'atto fu l'effetto del dolo » *art.* 2053 senza
» del qual dolo (come disse la Corte) » *egli non si sa-
rebbe mai determinato a stipulare un'atto di si grave
entità, e conseguenza* » *Cod. Nap. art.* 1116.

Le quali cose passo a dimostrare nel seguente.

ARTICOLO II.

Del Dolo.

*Le circostanze della causa tutte insieme consi-
derate presentano un complesso di presunzioni vio-
lente precise, e concordanti, dalle quali viene a re-
sultare apertamente, che l'atto autentico in questione
fu l'effetto del dolo praticato dall' Ebreo Coen a
pregiudizio del Cambi, senza del quale non si sarebbe
questi mai determinato a stipular un'atto di si grave
entità, e conseguenza* —

Così disse la Corte nella decisione de' 27. dicem-
bre 1813, e così ripeto io con la speranza di essere da
questo Supremo Consiglio benignamente ascoltato.

Ma la Corte non poteva procedere a si fatte di-
chiarazioni, perchè sono distruttive d'un'atto auten-
tico. Così rispondono gli avversari.

La Corte anzi non potea dispensarsi da si fatte di-
chiarazioni, e la Corte era quella sola, a cui compete-

va il diritto di giudicare; SE la causa presentasse un complesso di presunzioni violente, precise, e concordanti, dalle quali resultasse il dolo; SE da lui solo avesse ricevuto anima, e vita l'atto autentico degli 11 Maggio 1812.

Sotto le generali menzioni, di convenzione, e di obbligazione, (che sono le parole usate dal Codice Napoleone, Artic. 1116, e 1131.) vengono certamente le convenzioni, e le obbligazioni assunte avanti i notari, e consegnate negli atti autentici.

E se il consenso anche in questi atti è necessario, di questi atti, non meno che d'ogni altra privata stipulazione, parlò il Codice medesimo all'Artic. 1109, dicendo. » Il consenso non è valido, se è stato dato » per errore; se fu estorto con violenza, o surretto » con dolo. »

Poteva dunque la Corte annullare anco l'atto autentico per causa di dolo, come mi lusingo aver provato ampiamente nella DIFESA *Parte prima pag. 7., e più segg.*

E la Corte era quella sola a cui competeva questo giudizio, il quale essendo un giudizio di fatto non può temere revoca nè mutazione dalla superiorità, nella gerarchia giudiciaria, d'alcun magistrato che si arroghi di biasimarlo.

Parlo quì, come ne parlai nella DIFESA *pag.* 11. dell'artic. 1353, invocato sempre dal Cambi, ed anco nella *mia Consultazione de'*9. *dicembre* 1813, *seconda edizione pag.* 42.

E questo articolo è quello, il quale *rilascia alla dottrina, ed alla prudenza dei Magistrati le presunzioni, che non sono stabilite dalla legge*; colla sola prescrizione di non ammettere *se non presunzioni gravi, precise, e* CONCORDANTI, quando l'atto sia impugnato per causa di dolo.

A chi poi cercasse una misura sulla gravità, pre-

cisione, e concordanza delle presunzioni da ammettersi, risponderebbe l'articolo 1116, che elle debbano esser tali, *da rendere evidente, che senza i raggiri praticati da una delle parti, l'altra non avrebbe fatto il contratto*.

La disposizione dunque dell' artic. 1116. entra in quella dell'artic. 1353, come vi entrano tutti gli altri, che dispongono sulla validità del consenso, alla quale osta l'errore, il dolo, la violenza artic. 1109. 10 11. 12. 13. congiuntovi l'articolo 2053. per la rescissione delle transazioni.

Per questi principj la Corte di Bruxelles ne' 28. maggio 1812. annullò l'atto autentico, col quale una femmina si riconobbe debitrice di franchi 5521, perchè, cioè, la Corte credette alla violenza fettale, et applicò gli articoli 1111, 1112. La Corte ebbe riguardo (come vogliono detti articoli) *all'età*, *al sesso*, *alla condizione della persona*, *all'impressione* che potevan fare sopra di lei le circonstanze, *e il timore* di esporre la persona, o il patrimonio a maggior male. *Jurisprud. Cod. Nap. tom.* 19. *pag.* 199. *e seqq.*

Per questi principj la Corte di cassazione ne' 27. Agosto 1812. rigettò l'istanza di cassazione domandata dal ministero pubblico contro due notari di Liegi, da quella Corte assoluti, e la rigettò perchè » Essendo » necessariamente abbandonata ai lumi e alla coscenza » dei giudici la valutazione de' fatti, ne segue che » la Corte di Liegi determinandosi in conseguenza » di tal valutazione, non ha potuto violar la legge, » poichè *legge alcuna non esiste per il caso*, sul qua- » le la Corte dovea pronunciare ». *detta giurisprudenza Tom.* 21. *pag.* 240. (3)

---

(3) Dissi così anch'io nella DIFESA *pag.* 66. §. *Or qual vi è Legge ec.* dopo aver riportate altre decisioni concordanti *pag.* 62. *e più seqq.*

Per questi principj finalmente la Corte di cassazione nella medesima causa della vedova Duhaut, di cui sopra abbiamo tanto parlato, rigettò la sua istanza con decisione de' 30. aprile 1807, disprezzando il *terzo mezzo* di cassazione, con cui la reclamante si lagnava, » che la Corte d'appello non avea fatto attenzione » alla forza delle circostanze da essa esposte » per ottenere la prova testimoniale; E disprezzò l'altro mezzo con cui la reclamante si lagnava, » che la Corte di » appello non avea voluto far procedere avanti di se » a un'istruzione preliminare » sui principj di prova scritta, e sulle presunzioni valevoli ad ammettere la prova testimoniale secondo gli articoli 323, 324. del Codice Napoleone.

La Corte di cassazione dissi disprezzò questi mezzi, e si appoggiò sull' artic. 1353, il quale ella decise perciò esser di natura tale che chiudeva la strada alla cassazione (4).

» Attesochè l'artic. 1353 del Codice civile, rila- » sciando ai lumi, e alla coscenza dei giudici le pre- » sunzioni, che non sono stabilite dalla legge, la Cor- » te d'appello di Parigi non può essersi messa in op- » posizione con nessuna legge nella valutazione da lei » data a quelle presunzioni che presentavale la recla- » mante, e decidendo, che esse non erano sufficienti » per ammettere la prova testimoniale .... Atteso- » chè la legge rapportandosi sul principio di prova » scritta, come sulla forza delle presunzioni alla co- » scienza de' giudici, la Corte d'appello di Parigi non » può aver violato nè l'artic. 323, nè l'artic. 324. » del Codice civile, decidendo inoltre, che i documen-

(4) Si riscontri il Rescritto del dì 23. Febbrajo 1816. „ ivi „ „ Attesa la violazione degli Articoli 1116, e 1353 del Codice Ci- „ vile Francese, concedesi la domandata cassazione. „ Avevo dunque ragione di ricorrere contro questo Rescritto.

» ti presentati dalla reclamante non formavano un
» vero principio di prova scritta . . . LA CORTE RIGET-
» TA ec. (5).

Eppure i contrari difensori insistono, dicendo, che l' atto autentico non poteva essere attaccato, e distrutto, se non con l'iscrizione in falso (*detta Memoria:ispezione prima*).

Buon per noi peraltro, che nella medesima ispezione si accorda, che potremo essere ascoltati, *adducendo delle congetture, e delle prove, le quali percuotono la verità intrinseca dell' atto*: E tali son quelle che da noi dedotte per provare, *che il Cambi ignorò, e che ignorando errò*, piacquero alla Corte, la quale vedde dall'errore, e dall' ignoranza escluso il consenso, e invece del consenso del promittente vedde il dolo del promissario, che estorse la promessa.

Era manifesto, che il Cambi avea sempre ignorate le condizioni del suo patrimonio, all' amministrazione del quale avea sempre prescelto dei procuratori; L' ultimo dei quali il suo nipote Conte de Looz aveva sostenute tanto in Firenze, che in Parigi le *grandiose, ed importanti liti*, al sostentamento delle quali il Coen nell' istrumento in questione dice, di aver somministrate le somme, che formano la sostanza dell' obbligazione del Cambi consegnata nell' istrumento medesimo.

Per liquidare poi questo suo credito delle somministrazioni fatte al Sig. Conte Looz, il Coen scelse il tempo in cui il Sig. Conte era assente da Firenze, e gli piacque più far qnesta liquidazione col Cambi, che non aveva neppur firmate le obbliga-

---

(5) L'intero testo dei mezzi di cassazione, e della Sentenza della Corte si trova appresso *Mejan Causes Celebres Edit.* 2 *Paris* 1808. *Tom. III. pag.* 307. 313. 541.

zioni a favor del Coen, contento della firma del suo procuratore; e il Coen perseguitava infatti il procuratore in forza della firma in cambiali coll'azione personale.

Accadde dunque quello che dovea accadere. Il Cambi si dichiarò debitore di cinquantaseimila franchi, mentre tutta la somma prestata dal Coen ascese a poco più di trentaseimila lire in diverse partite, che andavansi tempo per tempo estinguendo, cosicchè il credito del Coen non sorpassò mai la somma di lire ventun mila settecento. (6)

Non dice lo strumento, che venissero sotto gli occhi del notaro i documenti, su cui fu fatta la liquidazione, quantunque vi si dica che *la liquidazione fu fatta concordemente delle somme anticipate per gli oggetti e cause sopra enunciate, e dietro il calculo di quello, che egli* (il Cambi) *considerò potersi, valutare il cumulo dei frutti, e lucri pattuiti, e dovuti.*

Dicono bensì i difensori del Coen, che quel riscontro di cui non parla l'istrumento *è attestato dal notaro, che fu presente a questa amichevole liquidazione, e che son favole maligne, ed astute, la sorpresa, e l'inganno, perchè il Notaro depone, che la liquidazione fu fatta; e fatta col corredo degli opportuni documenti, e dei bilanci e dell'istessi rendimenti di conto del procuratore del gran prior Cambi.* (*Detta memoria a* 33. *e più ampiamente sopra pag.* 9. §. 24. 25.)

Ma dove attesta egli il notaro di questa presenza dei

---

(6) Accenno qui solamente; ma spero aver dimostrate queste cose, e le seguenti nella mia *Consultazione* che prego sia riassunta insieme coi *Pareri per la verità* comunicati al Consiglio.

documenti? Ce lo dice la stessa *Memoria pag.* 37. §. 72:
» ivi » Il che fu altamente, e pubblicamente confermato
» dal Notaro, che nella celebre causa, che egli dovè
» sostenere contro l'avvocato Leoni, tornò a protestare
» e dichiarare uniformemente ai resultati dello stru-
» mento, che egli era stato dalle parti pienamente in-
« formato del soggetto, e dei titoli della transazione,
» e di aver conosciuti i titoli, e la causa onde si com-
» pose in un sistema di stralcio la somma di cinquan-
» tasei mila franchi sul conteggio della sorte, e sul
» calcolo dei frutti, de'lucri. »

Che il Notaro abbia ciò detto non sarò per negarlo; nè invero io lo so, che non ebbi parte in tutto quello, che precedè il giudizio civile fra Cambi e Coen; nè altro ho letto che il processo di questa causa.

A me basta, che questa asserzione sia stata dal Notaro emessa in un altra causa da questa diversa, per non dire in una causa rabbiosa, in cui il caldo della difesa fece forse dire alle parti cose utili a loro, ma difficili a provarsi, e molto meno atte a far prova contro i terzi in altri giudizi. A me basta, che questa asserzione siasi *quanto si voglia conforme allo strumento*, non sia però espressa nello strumento, e vada al di la di quello che in esso contiensi, onde poter io ricusare l'ammissione della prova testimoniale, che intanto i miei dotti avversarj vorrebbero non solo ammessa, ma anco conclusa, mentre io dormivo.

Ma questa esibizione di documenti, e questo riscontro sui conteggi poteva egli tutto ciò farsi nell'atto della confezione dell'instrumento?

Li stessi avversari ci dicono che no « La conse-
» gna, e la lacerazione dei titoli non poteva effettuar-
» si, perchè trattandosi di cambiali emesse da Coen
„ per interesse, e comodo del Looz procuratore del
„ Cambi, e pagabili dai terzi non potevano naturalmente

» esister più in sue mani » Così leggo nella *Memoria avvers: pag.* 46 §. 90. *vers.* 8.

E quanto agli altri conteggi, i *quali si dicono* resultare dai bilanci, che parimente *si dice* dovesse ogni trimestre passare il mandatario al mandante: io non vedo prova, che questi bilanci dovessero farsi, che fatti dovessero rimanere appresso il Cambi, e credo che dovessero piuttosto, se si facevano, rimanere appresso il Conte, da cui il mandante poteva ogni momento chiedere rendimento di conti, sicchè ad ogni momento dovea l'altro potere esibire i bilanci, che a questo solo effetto egli faceva dal Cambi firmare.

Io però nego tutta questa commedia de' bilanci, sull'esistenza dei quali non veggo articolata prova nessuna: e sia con pace di chi scrisse » *questa liquidazione fatta concordemente dietro i calcoli, conteggi, e bilanci, essere un fatto, che bisogna ritenere come inconcusso, et incontrastabile ec.* (*detta memoria* §. 75.) io nego ciò che non è provato.

Són forse i biglietti del Cambi al Coen quelli, che proveranno e l'esistenza di questi bilanci, e il passaggio di essi dalle mani del Conte Looz in quelle del G. Prior Cambi, e da queste, in quelle del Coen? Tanto mi pare che si sostenga nella contraria *Memoria* §. 70 dove si legge, che tutti questi fogli (i documenti, i bilanci, e rendimenti di conti)
» Erano sotto gli occhi dei transigenti al momento
» della transazione, come si rileva anco da un bi-
» glietto del Cambi diretto al Coen nel 16. Maggio,
„ di cui ecco il tenore » *FAVORISCA CON ANTONIO*
„ *MANDARMI LI BILANCI CHE IO PORTAI RIGUARDO LI*
„ *MIEI INTERESSI* „.

Ma dove sono questo, e gli altri biglietti? Chi gli ha mai prodotti, o comunicati; chi gli ha mai veduti? Lo stile pare piuttosto dell' ebreo Coen, che del Cambi; la scrittura sarà forse di quello piutto-

stochè di questo! In ogni modo bisognerebbe, che il Cambi la riconoscesse, acciò gli potesse poi essere opposta.

Io non so nulla di tutto questo; solamente so, che con scrittura de 2. *settembre* 1816. *corrente* il Prior Cambi ha protestato, che questi *biglietti non gli furon mai notificati nè comunicati, e che perciò non possono esser valutati come non formanti parte della procedura* (*proc. a* 248.): alla qual protesta nulla ha risposto il Coen, e perciò questi biglietti son sempre fuori del mondo.

Concludo, che i documenti giustificativi quella liquidazione che il Cambi insaccato dal Coen fece *in via Buja* non furono, nè poterono mai essere esibiti da questo a quello, e prevalendomi qui delle parole stesse dei miei dotti avversarj nella loro *Memoria* §. 83, dico che il Cambi per la sua imbecille fiducia nelle asserzioni del Coen ne fu la vittima «ivi» Se fossero mancati i cal-» coli, conteggi, i bilanci, si potrebbe allora dire, che il » Cambi per una fiducia nelle asserzioni del Coèn fosse » stato la vittima degli insidiosi artifizj di questo». » E diciamolo pure.

Quella esibizione che allora non fu fatta potrebb'egli essere ammesso a farla ora il Coen? A questo appunto noi lo richiamammo; e dopo aver concluso nel 4. dicembre 1812. per la nullità dell'atto autentico, *atteso il d fetto delle necessarie giustificazioni, e l'intervento dell'errore, e del dolo*, domandammo la condanna del Coen *ad esibire i titoli sopra i quali è fondata la liquidazione, e recognizione di debito in questione* (coll' atto de' 12. Giugno 1813. *proc. a* 97.) e ripetemmo la medesima istanza con le conclusioni addizionali avanti la Corte (*proc. a* 192.)

Fu ella giusta questa nostra Istanza? Vediamolo.

ARTICOLO III.

Dell' esibizione dei Documenti.

I crediti del Coen resultavano dai documenti preesistenti alla confezione dell'atto autentico; su questi documenti sostiene il Coen che fu regolata la liquidazione; e se questi documenti mancassero, convengono i suoi difensori che potrebbe dirsi il Cambi vittima d'insidiosi artifizj altrui, e della sua imbecille fiducia.

Se non son questi, quali saranno i termini soggetti alla disposizione del codice Napoleone! *Artic.* 1337 ». ivi » Gli atti di recognizione non dispensano » dall'esibire il titolo primordiale, seppure non sia in » quelli referito specialmente il tenore di esso ».

Le ragioni di questa regola sono manifeste, e manifestamente esposte dai legislatori francesi » Una regola » antica porta, che il titolo primordiale è quello, che » solo deve regolare l'esecuzione della convenzione: » In quello le parti hanno dichiarato la loro volontà, » e con quello solamente hanno contrattato » (*motivi num.* 60.)

Negli atti, nei quali non è riportato il tenore del primo titolo è necessaria l'esibizione di esso, perchè » siccome essi non posson confermarlo se non quando » è vero, così non ne provano l'esistenza, e non di- „ spensano il creditore dall'esibirlo « *Delvincourt. istituzioni del Codice Napoleone tom.* 2. *lib.* 3. *tit.* 5 *cap.* 6. *sez.* 1. §. 5.

Si parte anco questa regola dal gius romano, in cui è stabilito, che non abbia forza di obbligazione il

chirografo, che si appella al debito del denaro dovuto per altra causa, *leg. ult. ff. de fide instrum. et novell.* 119. *Et hoc, dove tutti i DD. leg.* 14. *Cod. de contrah. vel commit. stipul.* già referiti.

La regola generale poi porta, che la confessione di debito dependente da titoli, e recapiti non discussi e non veduti nell'atto della confessione medesima, resta sempre soggetta ad essere richiamata, come ogni altro referente, all' esibizione dei relati, ossia dei titoli che la informarono. (7)

Piacque al Tribunale di prima istanza stabilire di sua propria autorità una limitazione, dicendo, che l'artic. 1337. non era applicabile alla fattispecie » » giacchè si tratta in quell'artic. d'un atto, che non » importi alcuna novazione, e che abbia per oggetto » un primo contratto tutt'ora sussistente, ed un cre- „ dito, di cui gli effetti si devano protrarre nel corso » del tempo avvenire.

Questa limitazione distruggerebbe la regola, perchè la regola si applicherebbe solo quando gli effetti del primo contratto, che dette vita al secondo, più non sussistessero, cioè quando il credito antico si estinguesse, ed allora non vi sarebbe bisogno dell'atto che lo riconoscesse.

L'esibizione del titolo primordiale è necessaria appunto per giustificare la causa dell' obbligazione, e per legittimarne gli effetti che devono durare fino all'estinzione del credito.

Il Tribunale (non avendo io trovato altra autorità analoga) prese forse per guida una decisione della Corte di cassazione del dì 25. Ottobre 1808, e si lasciò

---

(7) Si vedano i pareri per la verità, e precisamente quello del Sig. Avvocato Landi.

illudere dalla specialità di quel caso, in cui si parlava di novazione, e da questa fu desunta la ragione di giudicare.

In quel caso l'atto ricognitivo del 21. *vendemmiere anno XII.* non dispensò l'attore dall'esibire il titolo primordiale del 27. *agosto* 1752.

Questo titolo portava la costituzione d'una delle rendite feudali soppresse colla legge del 17. luglio 1703.

L'attore che dimandava l'esecuzione dell'atto voleva evitare l'eccezione della feudalità. La Corte d'appello d'Amiens rigettò la sua istanza, perchè l'atto di *recognizione era connesso col titolo primitivo*, avendo per causa i medesimi oggetti, cioè una rendita annuale sotto le medesime qualificazioni di rendita perpetua, e non redimibile, colla clausula inoltre » *il tutto senza novazione, nè deroga* ».

Questa clausula lasciava all'attore la facoltà di far risorgere l'atto infetto di feudalità, e tanto bastava per dovere abolire la rendita.

Piacque questa sentenza alla Corte di cassazione la quale rigettò il ricorso ,, attesochè, secondo l'artico-
» lo 1337. del codice Napoleone l'atto recognitivo del
» 21. *Vendem anno XII.* non dispensa l'Attore dal-
,, l'esibire il titolo primitivo de' 27. *agosto* 1752. ,,

,, Attesochè la Corte d'appello d'Amiens ha va-
» lutato sanamente gli atti, e fatta un'applicazione
,, esatta della legge 27. Luglio 1793, giudicando - 1 -
,, che vi è connessione fra questi due atti, i quali fa-
,, cevano un medesimo titolo, e che l'*ultimo escluda*
» *formalmente ogni novazione* - 2 - che il titolo di
,, creazione presentava tutte le stipulazioni caratteri-
,, stiche della feudalità; che la recognizione, colla
,, precauzione di non richiamarle nominatamente, a-
,, veva lasciata all'attore la facoltà eventuale di
,, farle rivivere, e che la nullità dell'atto dei 27.

„ *Agosto* 1752. portava seco la nullità di quello del 21. *Vendem. Anno XII.* « *Iurisprud. du Code Napol. T. XII. pag.* 91.

In questa fattispecie è chiaro, che la novazione non influì per nulla sulla disputa, se dovesse esibirsi il titolo primitivo; questo titolo anzi fu esibito senza disputa alcuna: la novazione influì bensì sulla disputa se dovesse abolirsi la rendita, perchè la rendita si sarebbe potuta costituire di nuovo, e senza mistura di feudalità nell'anno XII, mentre quella di cui trattavasi costituita nell'anno 1752. trasportata nel titolo recognitivo, doveva abolirsi per vizio di feudalità.

La parità del nostro attuale con quel caso, consiste in questo, che potrà negarsi esecuzione all'atto recognitivo degli 11. maggio 1812, quando i documenti dai quali ha vita meritino d'essere disprezzati; ma la loro esibizione non potrà negarsi, o siano o nò novate le prime ragioni, perchè sempre è vero che quelle ragioni hanno servito di sostanza all'obbligazione, e di base alla liquidazione, che fa di quest'atto un referente ai documenti costitutivi del credito.

Inoltre: se il Tribunale pensò, che l'articolo 1337 fosse applicabile solamente agli atti, che non importano novazione; escludendone dunque l'applicazione al caso nostro, giudicò che nel caso nostro si trattasse di novazione; ma tacque le ragioni, per le quali si portò a così credere.

Il contrario a me sembra più vero; si perchè si esclude litteralmente la novazione all'*art.* 8. *del nostro istrumento* dove è un riservo a favor del Coen contro il Conte Looz, in forza del quale potrebbero rivivere gli stessi titoli transatti appunto perchè ne manca la menzione, e la specificazione (come disse la Corte); sì perchè anco in materia di transazione, in cui di regola la novazione si presume, mille dispute possono insorgere, e per mille ragioni può dichiararsi

il contrario, fra le quali questa, che non possa allegare la novazione quello dei paciscenti, che non adempie alle condizioni per parte sua assuntesi *Urceol. de transact. quest.* 73. *per tot signanter n.* 21. 22. (8); si perchè finalmente tanto, secondo il gius romano, *leg. ultima Cod. de novat.* quanto secondo il codice Francese art. 1273. „ La novazione non si presume; » bisogna che la volontà di operarla risulti chiara» mente dall'atto »: E ciò non resulta dal nostro istrumento.

Il Tribunale aggiunse anco, che l'atto autentico del dì 11. Maggio „ ha per oggetto di riconoscere, e fis„ sare un credito, e non di riconoscere, e confermare „ un contratto originario. „ Ed anco per questo credette inapplicabile l'articolo 1337.

Ma dovea il tribunale riflettere in fatto (quando fosse vera questa seconda sua limitazione in Gius), che l'atto autentico esprimeva *l'anticipazione delle somme* fatta dal Coen al Cambi, ed esprimeva *il patto* dei frutti e de lucri, come esprimeva *la renunzia* a certi diritti del Coen.

Si legga la causala, che precede l'obbligazione del Cambi nell'istrumento „ ivi „ Il medesimo dietro la „ liquidazione concordemente fatta delle somme an„ ticipate per gli oggetti, e cause sopra enunciate, e „ dietro il calculo di quello ch'egli considerò potersi „ valutare il cumulo dei frutti, e lucri pattuiti, e do„ vuti, in vista anco dell'infrascritta renunzia, si ri„ conosce debitore ec. „

(8) La renunzia al patto della quota lite è illusoria, e senza causa; la cessione della metà dei quadri è soggetta a gravissime eccezioni; Come adempie dunque il Coen alla transazione?

Le anticipazioni non furono certamente fatte senza scrittura. Quelle somme anticipate, *che per gli oggetti, e cause sopraenunciate* ricevè il Sig. Conte Looz furon da lui cautelate con altrettante cambiali. Il patto dal quale nasce a prò del Coen *azione ai frutti, ed ai lucri, ed alle ricompense, ed alla valutazione del pericolo*, questo patto non può essere se non una scrittura, o sia *un contratto originario*, versato poi nell'istrumento: La *renunzia, e cessione* dei diritti presuppone il documento, da cui questi resultano, e questo documento doveva dal cedente consegnarsi al cessionario, meglio previa la delegazione, o almeno senza di essa *leg. 9. ff. ad exhibendum. leg. 2. Cod. de Condit. ex leg. et passim*.

Questa renunzia dunque accresce la necessità di esibire i titoli primitivi, e per quanto ho detto fin quì ed anco perchè in forza della *renunzia* prese nome di *transazione* all'artic. 11. l'istrumento in questione.

Ho detto altre volte, che nelle transazioni è necessaria l'ispezione dei documenti onde derivano le azioni, sulle quali si transige, come del testamento parla il *testo nella leg. 6. De his controversiis, quae ex Testamento proficiscuntur, neque transigi neque exquiri veritas, aliter potest, quam inspectis, cognitisque verbis testamenti* — dove dopo la dottrina originale del Baldo si trovano concordi tutti i DD.

Mi piace ora (e gioverà a confermare le cose dette circa l'attestato del notaro) mi piace di referire gl'insegnamenti datici dall' *Urceolo de transact. quaest. 61.*, dove fissa in principio per regola, che il referente non prova senza l'esibizione del relato, ed aggiunge » Etiamsi notarius attestaretur scripturam relatam se » vidisse, » citando l'autorità del *Graziano, del Postio, del Ciriaco*, e le decisioni presso l'*Osasco e il Surdo*, aggiuntavi la decisione presso *Martino Andrea* che disprezza l'attestato del notaro, anco quando di-

cesse « ut constat ex instrumento per me notarium » recepto, et fieri rogato „ per la ragione sempre vera, secondo l'autorità del *Baldo*, *del Surdo del Deciano, e del Merlino*, che è sospetto sempre di falso quel referente, di cui non si esibisce relato « Et ratio est, » quia ubi relatum non exhibetur, nec reperitur, semper » redditur suspectum de falsitate ipsum referens „. *Urceol loc. cit. num.* 1. 2. 3. e 4.

Egli è d'accordo (e forse da lui presero norma i legislatori francesi) che quando sia riferito per esteso il tenore del relato, allora, senza esibirlo, prova il referente, purchè egli contenga „ orationem » perfectam verbis dispositivis, alia suppletione non » indigentem „ *ibid. num.* 6. *e* 7.

Lo che si conferma al num. 18. « ivi » Non obstat » quod referens quandoque probat etiam sine relato, » quia hoc est verum quando in referente expressus » est tenor totius relati, ut dictum est supra. „

Tornando poi alla citazione, che faccia del relato vagamente, e generalmente il Notaro questa non costituir prova alcuna senza il relato, lo dicono i DD. citati dall' *Urceolo*, e lo dice egli stesso *ibid. num.* 21 *e* 22. » Non obstat relatio facta in principio instrumenti, quod scilicet institutum fuerat fideicommissum a » dicto eorum abavo, quia omisso quod haec relatio est » nimis vaga, et generalis, nec plene specificat quali- » tatem graduum, et personarum in fideicommisso vo- » catarum, et ideo non sufficit iuxta notata per *Ay-* » *mon. etc.* respondetur, quod illa verba sunt notarii, » non partium, ut colligitur ibi » *ut mihi notario* » *asseritur* „ et consequenter tamquam posita non „ a partibus disponentibus, sed a notario, non probant, „ non constito de ipso relato.

Si rammentino quì in grazia, i giudici, che il Coen si fonda non meno sull'istrumento, che sull'asserzione del notaro, con le quali vuole alle parole

scritte „ *liquidazione concordemente fatta* „ aggiungere in sostanza altre parole, che spieghino la liquidazione essere stata fatta avanti di lui dalle parti presenti, e venute al suo tribunale, e mercè l'ispezione delle tavole, *e col corredo degli opportuni documenti, dei bilanci, e degl'istessi rendimenti di conto* del Conte de Looz al gran prior Cambi (9).

Non è fuor di proposito avvertire qui, che il referente può presumersi, per mille ragioni, più ampio dei relati che fossero stati trascritti, o che si esibissero dal Coen; mostrando ciò abbastanza la somma di 37 mila lire pagate in cambiali, e dovuta al Coen come *incaricatosi già di somministrare le somme* necessarie ad alimentare le *grandiose ed importanti liti dal Gran Prior Cambi (cioè dal Conte de Looz) sostenute tanto in Firenze, quanto in Parigi.*

Egli è tantopiù necessario dunque di vedere questi relati, dentro la misura dei quali dovrebbe ristringersi il referente, che prende la medesima causa delle somministrazioni fatte per alimento delle liti, perchè questa è la misura eziandio della volontà del promittente; Così seguita l'*Urceolo loc. cit. n.* 25, *e più seqq.*

Ma questa liquidazione non può così di leggieri ristringersi, soggiunge lietamente il Coen, perchè aprono vastissimo campo le renunzie da lui fatte al Cambi; et in queste evvi tanto dato da lui, che nessun recapito potrà mai agguagliarlo.

---

(9) È precisa, puntualissima e preziosa ogni parola della decisione del fu Aud: Simoneli nella *S. Petri in Balneo Transactionum* 17 *Settembre* 1790. da me referita lungamente nella *Consultazione pag.* 30. *Nota* 4. Prego i Giudici di ritornarvi, e non aggiungo qui altre parole su tal questione.

E queste renunzie contengono i diritti ch'egli ha a percipere una quota della lite sostenuta dal Cambi contro i principi Corsini in caso di vittoria, e contengono il suo condominio sulla scelta e ricca quadreria del sig. conte Looz.

Quanto al primo punto; abbiamo sempre negato in questo giudizio il patto della divisione della vittoria col Coen. Il Coen non ha mai detto, non che provato d'aver restituito al Cambi quel documento, da cui apparissero i suoi diritti al soggetto della lite sostenuta dal Cambi; Egli ha bensì detto d'avere stipulata questa partecipazione con un chirografo che nessuno ha confessato d'aver firmato.

Come è finita questa rissa fral sì, e il no sull'esistenza del documento? La medesima scrittura de 2. Settembre 1816. sopra citata proc. a 298. contiene la protesta, che tal documento *non fu mai notificato, nè comunicato e che perciò non può valutarsi come non formante parte della procedura*; Alla qual protesta nulla ha risposto il Coen, e perciò anco questo patto di quota lite è fuori del mondo.

Se fosse nel mondo si potrebbe provare facilmente quanto poco poteań valutarsi quelle speranze fin d'allora: e la tenue valutazione si potrebbe confermare dall'esito; il canone, intendo dire fissato inevitabilmente per la concessione dei beni commendali del Gran priorato di Malta fatta ai principi Corsini da S. A. I., e R. il Granduca, e di cui costa dall'istrumento del di... Settembre 1815.

Passiamo ora alla Quadreria.

Il Coen vanta condominio sui quadri del Conte Looz e si fonda sull'inventario de 28. Novembre 1811., da cui pretende risultare questo suo condominio.

Ma il Conte Looz non consentirà così facilmente a consegnare la metà della sua galleria al Coen o al

suo cessionario, se questi non paga la metà del prezzo pel quale il Conte ha comprato i quadri, siccome ha giustificato colle ricevute dei venditori; e queste ricevute, fondato sulle quali egli recusa di accettare la cessione a favor del Cambi, sono quelle colle quali promette di rimuovere il Coen in quel giudizio, a cui possa appartenere la cognizione di questa disputa.

E questa è la prima disputa che avrebbe comprata il Cambi con parte dei 56 mila franchi, che pagasse al Coen: La seconda disputa è quella, che dovrebbe il Cambi sostenere colla sig. Minerva, contro la quale aveva il Coen iniziati gli atti, ai quali egli renunziò in favor del Cambi in detto istrumento » ivi « che debba pure intendersi renunziato agli „ atti iniziati per detto sig. Coen sopra la quadreria „ ritenuta dal sig. Carlo de Looz, ed investita giudi„ cialmente per gli atti ancora della sig. Minerva da „ Filicaja ne Looz, ed a tutti i diritti che potesse „ il medesimo vantare su di essa per qualunque ti„ tolo, e causa, e che detta renunzia debba conside„ rarsi fatta a comodo, e benefizio di detto sig. Cambi „ e non altrimenti ec. „

Si può quì dire, che il Coen ha esibito quel documento originario, che doveva consegnare nell'atto della transazione: Ma ha esibito un documento, che lungi da costituire il suo credito prova il torbido delle sue ragioni, e prova che in sostanza egli non ha altro ceduto al Cambi se non una lite, nella quale nemmeno può presentarsi, perchè nessun documento gli è stato consegnato che gli dia qualità di legittimo contraddittore degli avversari del Coen; come meglio dimostrai nella *Consultazione pag.* 37.

Tutto prova, che non vennero sotto gli occhi del notaro i documenti, dei quali egli perciò non potè far menzione nello strumento, e che avrebbe giudicati se

gli avessi veduti, o piuttosto se fossero esistiti, insufficenti a costituire l'obbligazione del Cambi.

Tutto prova, che il Cambi sempre nell' ERRORE, e NELL' IGNORANZA fu *dolosamente* indotto a contrarre un obbligazione, che conosciuto il vero stato delle cose, non avrebbe contratta; Un obbligazione che avrebbe bisogno d'esser giustificata dai titoli originarj nell'istrumento presupposti, ma che non può giustificarsi appunto perchè nemmeno esistevano questi titoli.

I titoli non esistevano; perchè il credito delle anticipazioni di danaro era estinto; perchè il patto della quota lite non era mai stato posto in essere; perchè la società nella quadreria era soggetta a dispute, e liti gravissime. Ciascuna di queste circostanze prova il dolo, onde è impossibile che il contratto sussista, quand'anco fra tante una di queste circostanze potesse dal dolo purgarsi; Imperocchè è vero che la volontà è individua, et individuo l'atto cui ha dato causa il dolo; È vero che l'eccezione che ne deriva, come diretta contro la persona e non contro la cosa, vizia tutta la convenzione, e l'annulla interamente » Neque enim quaeritùr adversus quem » dolus commissus sit, sed an in ea re dolo malo » factum sit a parte actoris » *Leg. Palam ff. de dolo malo, et leg. Si hominem ff. depositi vel contra et ibi DD.*

Laonde ec.

Dallo Studio 20. Settembre 1816.

LORENZO COLLINI
Avvocato al Supremo Consiglio.

Il Supremo Consiglio di Giustizia con sua decisione del dì 30. Settembre 1816. confermò la Sentenza di prima istanza del dì 25. Giugno 1813, e annullò quella della Corte 27. dicembre 1813.

L'Erede del Gran Prior Cambi, potrà esperimentare la revisione che ha ottenuta col rescritto del dì 30. *dicembre* 1823. *del seguente tenore.*

» Gli auditori cav. Donato Chiaromanni, Fran-
» cesco Bernardi, Baldassarre Bartalini, Vincenzo
» Bani, e cav. Cosimo Bonarroti, riveduta la sen-
» tenza emanata dal Supremo Consiglio di Giustizia
» ne 30. settembre 1816. della quale si tratta,
» facciano quelle dichiarazioni che saranno di giu-
» stizia ec.

Li 30. dicembre 1823.

V. Gio. Battista Brocchi
C. L. Pelli Fabbroni

FINE DEL TERZO VOLUME

INDICE